

Rapporto del Consiglio federale

dell'11 marzo 2005

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2004

Rapporto del Consiglio federale

dell'11 marzo 2005

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2004

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1423-0801
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
<http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen>
Art. n° 101.13.i
In Internet: www.admin.ch

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2004

Rapporto del Consiglio federale dell'11 marzo 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2004). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (tedesco e francese) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoverso 3 e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato I* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2004:

- proposte di stralcio nel Rapporto Mozioni e postulati 2003;
- proposte di stralcio in messaggi.

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2004, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

L'*Allegato 3* elenca i casi di transizione dalla LRC alla nuova legge sul Parlamento (raccomandazioni del Consiglio degli Stati) e viene pubblicato ancora quest'anno e per l'ultima volta l'anno prossimo.

11 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Sommario

Capitolo I:	<i>All'Assemblea federale:</i> Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	<i>Alle commissioni competenti:</i> Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni	28
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2004	81
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2004	86
Allegato 3:	Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni	110

Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2005 n. 11, del 22 marzo 2005).

Cancelleria federale

2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punto 5*

Punto 5: il progetto Sportello virtuale (www.ch.ch) è un sistema di orientamento che contiene l'attuale offerta informatica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. www.ch.ch è attualmente un portale destinato unicamente a informare (rapporto finale: <http://www.admin.ch/ch/i/egov/gv/berichte/berichte.htm#schlussbericht>). Con il progetto di tracking e in collaborazione con il Tribunale federale, nell'ottobre del 2004 è stata realizzata una piattaforma che garantisce una trasmissione dei dati fidata, attestabile e sicura. Il modulo di tracking offre la possibilità tecnica di corrispondere con le autorità amministrative. Spetta ora ai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sviluppare applicazioni corrispondenti. Il Tribunale federale sarà uno dei primi utenti, ma anche altri servizi hanno mostrato un grande interesse. Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) intende impiegare questo modulo per lo scambio sicuro di dati tra imprese e autorità. Il rapporto finale relativo al progetto di tracking può essere consultato all'indirizzo www.admin.ch/ch/i/egov/gv/berichte/12.pdf. Il portale KMUadmin.ch, che permette di registrare le imprese individuali appena create, è operativo dal febbraio 2004. Il portale PMIinfo.ch contiene ora, oltre a informazioni sulle modalità di creazione di imprese, informazioni sui fornitori di prestazioni. Con la legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (RS 943.03) e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764), le transazioni tra le imprese e le autorità saranno riconosciute giuridicamente. La revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale entrerà in vigore verosimilmente nel 2007.

Proponiamo di togliere di ruolo il punto 5 del postulato.

2001 P 01.3121 *L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano (N 22.6.01, Rennwald)*

Il postulato solleva le seguenti tre questioni:

- la rappresentanza delle minoranze linguistiche: alla fine del 2000, nel rapporto relativo alla prima fase di attuazione delle istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale negli anni 1996-1999, l'Ufficio federale del personale giungeva alla conclusione che l'obiettivo principale delle "Istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale", ossia l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche, era stato raggiunto. Il rapporto sulla seconda fase di attuazione (2000-2004), pubblicato l'11 novembre 2004, conferma quest'equilibrio;
- il numero di traduttori germanofoni: dalla presentazione del postulato sono stati assunti altri cinque traduttori germanofoni. Negli ultimi dieci anni il loro numero è più che triplicato. La creazione di nuovi posti appare oggi molto difficile. Occorre qui ricordare che il fabbisogno di traduzioni verso il tedesco non è mai stato coperto completamente dai soli traduttori; spesso collaboratori di lingua tedesca senza formazione di traduttore vengono incaricati di tradurre in tedesco testi redatti in francese o in italiano; questo avviene anche nel senso inverso;
- la redazione parallela di testi normativi: il progetto dell'ex direttore dell'Ufficio federale di giustizia Joseph Voyame è stato formalmente concretato nel giugno del 1993 con l'istituzione della Commissione interna di redazione. Conformemente al suo regolamento la Commissione tratta simultaneamente in tedesco e in francese i progetti di articoli costituzionali nonché i progetti di leggi e ordinanze importanti, nella cosiddetta coredazione. Dal 1993 al 2004 il numero di giorni consacrati annualmente dalla Sezione francese dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale alla coredazione è passato da 115 a 370, senza aumento dell'effettivo. Tra il 1999 e il 2004 l'aumento annuo medio è stato del 13 per cento.

Da quanto precede risulta che l'Amministrazione federale ha ampiamente anticipato la richiesta dell'autore del postulato. A causa del blocco del personale e delle previste riduzioni dell'effettivo gli sforzi si concentreranno sul mantenimento dello status quo. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3481 *Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)*

Con questo postulato il Consiglio federale è stato invitato a nominare i membri delle commissioni extraparlamentari prendendo maggiormente in considerazione il criterio di appartenenza regionale e altri criteri legati alla parità di trattamento, accanto a quello della competenza vera e propria. Per le commissioni extraparlamentari elette nell'ambito del rinnovo integrale per il periodo 2004-2007 è stato possibile tener conto della richiesta formulata nel postulato. In particolare ha potuto essere realizzato l'auspicato aumento della rappresentanza dei Cantoni della Svizzera orientale. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2003 P 03.3090 *Base legale per lo statuto speciale della città federale (N 20.6.03, Joder)*

Nell'ottobre del 2002 la cancelliera della Confederazione, il cancelliere di Stato del Cantone di Berna e la segretaria comunale della città di Berna hanno istituito un gruppo di lavoro trilaterale composto da rappresentanti della Cancelleria federale, della Cancelleria del Cantone di Berna nonché della Direzione presidenziale della città di Berna, incaricandolo di elaborare un rapporto sullo statuto di Berna quale capitale federale. Nel rapporto del 19 agosto 2003 vengono analizzati la situazione attuale e i diversi problemi e viene inoltre presentato un progetto di disciplinamento legale. Sulla scorta di detto rapporto, la cancelliera della Confederazione, il cancelliere di Stato del Cantone di Berna e il segretario generale della Direzione presidenziale della città di Berna hanno incaricato la Cancelleria federale di realizzare uno studio comparativo su altre capitali e la ditta ecoplan di redigere un rapporto sugli effetti positivi e negativi di una capitale.

Dalla perizia effettuata da ecoplan risulta che le prestazioni fornite dal Cantone o dalla città di Berna alla Confederazione vengono quasi interamente indennizzate. A causa dell'esenzione fiscale della Confederazione il Cantone e la città di Berna subiscono invece perdite di introiti fiscali. La presenza della Confederazione nella città di Berna genera effetti economici positivi per l'economia cittadina e cantonale, creando in tal modo nuovi posti di lavoro. Le spese per il personale dell'Amministrazione federale forniscono al Cantone e alla città di Berna introiti fiscali.

Un'inchiesta condotta dalla Cancelleria federale presso le ambasciate svizzere di 18 Stati ha mostrato che nei due terzi dei Paesi esaminati vi sono norme giuridiche relative alla capitale, in 10 Stati addirittura a livello costituzionale. Il finanziamento delle prestazioni connesse allo statuto di capitale sono tuttavia disciplinate in modo molto diverso. Il 20 ottobre 2004 il Consiglio federale ha deciso, sulla scorta dei citati rapporti, di sospendere i lavori volti a definire legalmente lo statuto speciale della città di Berna in quanto capitale federale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione 03.3090 accolta come postulato.

2004 P 03.3594 *Piano di legislatura 2003-2007. Pari opportunità (S 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN)*

L'attuazione della parità tra donna e uomo prevista nella Costituzione federale è un importante compito interdipartimentale. Con la ratifica della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e la partecipazione attiva della Svizzera in seno a diverse organizzazioni internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, OSCE), il Consiglio federale ha mostrato a più riprese il suo impegno in favore della parità tra donna e uomo. A tal fine non è apparso opportuno formulare una strategia separata nel piano di legislatura 2003-2007. Tuttavia, al fine di tener conto delle richieste della Commissione, la parità dei sessi è stata inserita nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969).

Questa volontà è riportata in particolare nel capitolo "Il punto della situazione", al paragrafo "Recuperare il ritardo nella parità tra i sessi" (pag. 977) e nella linea guida 1 "Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità" (pag. 979 segg.): si deve promuovere la parità tra donna e uomo (pag. 981); è necessario portare avanti la partecipazione paritaria delle donne all'attività professionale e la parità in altri settori (pag. 980); la valutazione della legge sulla parità indicherà dove è necessario intervenire e il Consiglio federale potrà eventualmente adeguare la sua politica (pag. 983).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento degli affari esteri

2002 M 00.3277 *Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)*

2002 M 01.3334 *Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)*

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi, ad eccezione dei 16 pensionati residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea. La Confederazione ha inoltre già accettato di fare un gesto eccezionale e unico sbloccando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi tra il 1990 e il 1997.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il 18 marzo 2004 il Consiglio degli Stati l'ha accettata (31 voti contro 7). Nonostante uno dei due Consigli abbia accettato di toglierli di ruolo, le mozioni rimangono attive.

Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali. Il Consiglio federale mantiene la sua richiesta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi seguenti:

1. Oggi e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi percepiscono e percepiranno una rendita indicizzata, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
2. Inoltre, sulla scorta dei decreti del 1990 e 1995 adottati dal Parlamento, i due terzi circa dei pensionati hanno ricevuto dalla Svizzera un'indennità in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata.
3. Una nuova indennità avrebbe pertanto un effetto principalmente retroattivo. Sarebbe inoltre in contraddizione con la volontà del Parlamento, che all'epoca aveva voluto compiere un gesto unico per ragioni sociali. Un secondo versamento non sarebbe inoltre possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari. Un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegierebbe questo gruppo a scapito degli altri Svizzeri dell'estero che, a causa di un'espropriazione subita all'estero, hanno perduto non soltanto la loro rendita bensì anche tutti i loro beni, senza essere stati indennizzati o essendolo stati soltanto in parte minima.

2002 P 02.3541 *Rapporto sul disarmo (N 13.12.02, Haering)*

Il postulato invitava il Consiglio federale a presentare al Parlamento, una volta per legislatura, un rapporto sulle prospettive, gli obiettivi, le priorità, gli strumenti e le basi statistiche della sua politica di disarmo in relazione con le misure volte a instaurare la fiducia e la sicurezza. Il 13 novembre 2002 il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accogliere il postulato. Un rapporto sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo (PoCAD) della Svizzera è stato elaborato nel 2004, sotto la responsabilità del DFAE; esso presenta in particolare i cambiamenti intervenuti nella situazione della sicurezza dopo l'11 settembre 2001. Come richiesto dal postulato, riprende la struttura del corrispondente rapporto del 2000. Fissa come obiettivo fondamentale della PoCAD svizzera la sicurezza e la stabilità internazionali al livello di armamento più basso. Tra le priorità per i prossimi anni vi sono segnatamente il sostegno all'applicazione degli accordi esistenti e delle misure di aiuto al disarmo. Come richiesto dal suo impegno umanitario, la Svizzera si impegnerà in particolare nella lotta contro le mine antiuomo, i residui bellici esplosivi e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. In quanto piccolo Paese interessato a che il diritto internazionale sia rispettato e rafforzato, la Svizzera darà la preferenza alle misure multilaterali di controllo degli armamenti e di disarmo vincolanti giuridicamente. Continuerà inoltre ad applicare una PoCAD pragmatica, sostenendo soluzioni che coinvolgano per quanto possibile tutti i grandi attori. Il *Rapporto sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo della Svizzera 2004* è stato approvato dal Consiglio federale l'8 settembre 2004 ed esaminato dalle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere nel mese di novembre. L'obiettivo perseguito con il postulato è pertanto adempiuto.

2003 P 02.3069 *Riconoscimento del genocidio degli Armeni del 1915 (N 16.12.03, [Vaudroz Jean-Claude]- de Bumann)*

Il postulato, trasmesso dal Consiglio nazionale nella sessione invernale 2003, chiedeva al Consiglio federale di comunicare alla parte turca la decisione del Consiglio nazionale «per la via diplomatica usuale». Come già menzionato l'8 marzo 2004, nell'ora delle domande del Consiglio nazionale (domanda 04.5004) il Consiglio federale ha adempiuto questa domanda, poiché ha comunicato al Governo turco, per via diplomatica, l'adozione del postulato Vaudroz/de Bumann da parte del Consiglio nazionale. Questa comunicazione è stata fatta per il tramite di una lettera inviata all'inizio di gennaio 2004 dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri al Ministro degli affari esteri della Turchia. L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto.

2004 P 02.3074 *Delegazione svizzera presso l'Assemblea generale dell'ONU (N 9.3.04, Gross Andreas)*

Il Consiglio federale si è dichiarato favorevole, a determinate condizioni, alla partecipazione di membri dell'Assemblea federale ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU. A tal fine ha presentato diversi modelli di partecipazione. Le Commissioni di politica estera hanno preso atto delle diverse modalità di partecipazione possibili, hanno discusso i vantaggi e gli svantaggi di questi diversi modelli e hanno deciso di privilegiare visite puntuali di delegazioni parlamentari a fini d'informazione, piuttosto che un'integrazione diretta di parlamentari in una delegazione del Governo.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Con la mozione è stato ricordato al Consiglio federale il mandato delle mozioni sulla comprensione (93.3526 e 93.3527 comprensione linguistica e interregionale in Svizzera) e gli è stato chiesto di presentare al Parlamento un catalogo di misure volte a migliorare la comprensione reciproca e a rafforzare la capacità di agire comune delle differenti sensibilità politico-culturali esistenti nella Svizzera di lingua italiana, francese e tedesca. Inizialmente si prevedeva di tenere conto della richiesta emanando una legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha però deciso di rinunciare a presentare una legge sulle lingue perché convinto che vi siano già gli strumenti necessari per salvaguardare e promuovere il plurilinguismo e la comprensione tra le comunità linguistiche. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*

Il postulato invitava il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. Nel 2004 l'UFC ha inoltre messo a punto con i partner più importanti – altri uffici federali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, organizzazioni non governative – una rete di prevenzione e di lotta contro l'illetteratismo che opera in due sensi: da un lato favorisce gli scambi tra i servizi e le organizzazioni che si occupano di questo tema (a tale scopo ha lanciato alla fine del 2004 il portale internet comune www.lesenlireleggere.ch e pianificato un incontro interdisciplinare di specialisti che avrà luogo nel giugno 2005); dall'altro ha preso le misure necessarie per migliorare gradualmente la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo (formazione degli educatori). Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*

La mozione incaricava il Consiglio federale di presentare al Parlamento una legge sul sostegno ai Cantoni plurilingui nell'esercizio dei loro compiti speciali, in conformità all'articolo 70 capoverso 4 della Costituzione. Inizialmente si prevedeva di tenere conto della richiesta emanando una legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha però deciso di rinunciare a presentare una legge sulle lingue perché convinto che vi siano già gli strumenti necessari per salvaguardare e promuovere il plurilinguismo e la comprensione tra le comunità linguistiche. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2003 P 01.3714 *Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni (N 5.6.03, Bezzola)*

Il postulato invitava il Consiglio federale ad impegnarsi affinché l'istituto per la promozione del plurilinguismo previsto nel progetto di legge sulle lingue fosse insediato nel Cantone dei Grigioni. Dato che il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare ad emanare una nuova legge sulle lingue il postulato può essere tolto di ruolo.

2003 P 00.3584 *Servizio di volontariato per i giovani (N 30.9.02, Wyss; S 12.6.03)*

L'intervento incaricava il Consiglio federale di creare a livello nazionale le condizioni per dare a tutti i giovani la possibilità di impegnarsi nell'ambito del volontariato; la Svizzera deve inoltre partecipare sul piano internazionale al programma dell'UNIONE EUROPEA «Servizio di volontariato europeo». L'adesione della Svizzera a tale programma è stata concordata nel quadro dei negoziati bilaterali bis; la Svizzera potrà partecipare alla nuova fase che inizierà nel 2007. Nell'ambito della promozione delle attività giovanili extrascolastiche a livello federale vengono sostenute organizzazioni attive nel ramo che offrono ai giovani molteplici possibilità di svolgere servizi di volontariato. Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3428 *Rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma (N 25.9.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.043)*

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma in cui è specificato come è garantito il mandato scientifico-culturale dell'Istituto. Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2004 M 04.3044 *Vigneti terrazzati del Lavaux: iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 18.6.04, Zisyadis; S 15.12.04)*

Il 10 dicembre del 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Patrimonio mondiale UNESCO: lista propositiva della Svizzera» in cui si propone che i «vigneti terrazzati del Lavaux» vengano iscritti nell'inventario dell'UNESCO. La mozione è quindi adempiuta e può essere tolta di ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)*

Nel messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti (01.024) il Consiglio federale ha presentato proposte concrete riguardo alla coltivazione della canapa per produrre stupefacenti. Il Consiglio degli Stati ha seguito tali proposte e il 2 marzo 2004 ha confermato la revisione della legge sugli stupefacenti. Il 14 giugno 2004 il Consiglio nazionale ha però deciso per la seconda volta di non entrare in materia. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 00.3566 *Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01) – in precedenza UFAS*

Il Consiglio federale considera le forme particolari di assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni – quali i modelli del medico di famiglia – un'opzione adeguata per il contenimento dei costi. Per questo motivo nel messaggio concernente la seconda revisione LAMal ha proposto che, nel campo della loro attività globale, gli assicuratori siano tenuti a proporre almeno una forma particolare di assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Durante i dibattiti le Camere federali hanno portato avanti l'idea del Consiglio federale proponendo che con la revisione venissero create le condizioni legali quadro per le reti d'assistenza integrate; tuttavia nel dicembre 2003 il progetto è stato definitivamente bocciato dal Consiglio nazionale. In base alle disposizioni respinte del progetto di modifica bocciato, il Consiglio federale ha proposto nel messaggio del 15 settembre 2004 concernente la revisione LAMal nell'ambito del managed care (04.062) di definire nella legge le reti d'assistenza integrate come forme di assicurazione supplementari tese ad incentivare il managed care, mentre ha rinunciato a prescrivere i modelli dei medici di famiglia a causa dei possibili incentivi indesiderati. Il progetto è attualmente in esame in Parlamento.

2002 P 02.3247 *Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni (N 4.10.02, Berberat)*

Quanto chiesto nel postulato è stato realizzato con la revisione dell'ordinanza sul tabacco (RS 817.06). L'articolo 19 recita ora: «Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.»

Ufficio federale di statistica

2000 M 98.3655 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)*

Alla fine del 2003 è stato effettuato l'ultimo calcolo degli indici dei prezzi per diversi gruppi di popolazione allo scopo di descrivere meglio l'andamento del loro costo della vita. I dati così ottenuti hanno evidenziato differenze soltanto minime. Nel quadro dell'attuale revisione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato pertanto deciso, di concerto con gli ambienti interessati e in seguito ai diversi programmi di sgravio, di rinunciare da subito a questi indici. Gli altri provvedimenti nell'ambito del costo della vita sono nel frattempo stati attuati (riponderazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo; calcolo annuale dell'indice dei premi dell'assicurazione malattie; elaborazione annuale di metodi di calcolo alternativi e più vicini al concetto del costo della vita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo).

Con SILC (Statistics on Income and Living Conditions) è stata avviata nel settembre 2004 un'indagine pilota volta a rilevare la situazione reddituale delle economie domestiche a intervalli regolari. Si prosegue parallelamente l'annuale indagine sul reddito e sul consumo, che dal 2000 registra il comportamento in materia di consumi nonché la situazione reddituale delle economie domestiche, e la si sottopone a una revisione armonizzata con SILC.

2000 M 98.3684 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)*

Cfr. M 98.3655.

2000 P 00.3211 *Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il rapporto sul volontariato richiesto è stato pubblicato dall'UST alla fine di novembre 2004.

2001 P 01.3359 *La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)*

L'UST non dispone delle risorse necessarie per stilare un rapporto sulla situazione delle persone sole. La realizzazione di un tale rapporto è inoltre resa più complicata dall'eterogeneità del gruppo in questione. Sarebbe opportuno elaborare dapprima una concezione dettagliata sulle principali tematiche da trattare. Inoltre, informazioni sulla situazione delle persone sole possono essere tratte da diversi rapporti tematici dell'UST, che analizzano le condizioni di vita di gruppi specifici della popolazione quali le persone anziane, le persone con redditi bassi o le donne: *Personnes âgées en Suisse*, 2000; *Revenu e bien-être*, 2002; *Verso l'uguaglianza?*, 2003. Inoltre, anche il *Rapporto sulle famiglie*, 2004, dell'UFAS include alcuni confronti tra la situazione delle famiglie e quella delle persone sole. Altre informazioni sono contenute nella banca dati del censimento federale del 2000. Non è prevista tuttavia una pubblicazione specifica su questo tema nell'ambito delle analisi approfondite dei dati del censimento, ma i dati sono messi a disposizione per ricerche scientifiche di natura sociale.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 00.3596 *Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*

A causa dell'onere comportato dai lavori legislativi, il rapporto non ha potuto essere terminato nemmeno nel 2004. Il punto 3 del postulato può però essere adempiuto grazie alla legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, 02.010) nella versione del Consiglio degli Stati. Quest'ultimo ha infatti inserito nella LLN la disposizione, già prevista nell'11^a revisione AVS e bocciata con essa, concernente l'esenzione dall'obbligo di versare i contributi sui redditi che non superano l'importo della rendita massima di vecchiaia. Nella stessa legge è prevista anche una procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro che impiegano lavoratori con salari ridotti.

I punti 1 e 2 del postulato non sono più attuali, visto che nel frattempo le casse di compensazione AVS hanno sviluppato applicazioni di più facile uso. In collaborazione con l'INSAI hanno per esempio sviluppato le basi per la trasmissione elettronica delle comunicazioni di salario. Nel corso del 2004 queste applicazioni sono state sottoposte a test. I maggiori produttori di programmi per la contabilità dei salari, la cui quota di mercato in Svizzera è superiore al 50 per cento, si sono dichiarati disposti ad effettuare i necessari adeguamenti dei loro prodotti. Le casse di compensazione metteranno a disposizione delle piccole imprese che non utilizzano programmi per la contabilità dei salari un'applicazione che permetterà loro di registrare e trasmettere elettronicamente alle casse di compensazione i dati relativi ai salari. Queste applicazioni dovrebbero poter entrare in funzione nel 2005. Un gruppo di lavoro guidato dall'UFAS sta sviluppando nell'ambito dello sportello virtuale della Cancelleria federale «ch.ch» uno sportello virtuale per l'AVS e l'AI, presso cui sarà tra breve possibile chiedere informazioni e consigli e, in seguito, effettuare transazioni.

La sua entrata in servizio è prevista nel 2005-2006. Le PMI che non intendono ricorrere a queste offerte hanno già ora la possibilità di affidare a terzi, a titolo fiduciario, l'amministrazione dei salari della propria ditta.

Il Consiglio federale è del parere che le richieste del postulato siano in via di realizzazione e vorrebbe pertanto rinunciare alla stesura di un rapporto visto che lo attendono compiti impegnativi nell'ambito della garanzia del finanziamento dell'AVS, dell'AI e della previdenza professionale.

2002 P 00.3231 *Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])*

Il sostegno e lo sgravio delle famiglie con figli è un compito sempre attuale. I risultati ottenuti nei settori menzionati nell'intervento sono i seguenti:

Imposizione delle famiglie: il progetto di riforma dell'imposizione delle famiglie è stato respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Gli sgravi previsti non hanno così potuto essere attuati. Il Consiglio federale presenterà una nuova proposta.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: grazie alla prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vi sono stati primi miglioramenti. Ulteriori miglioramenti avrebbero dovuto essere apportati nel quadro della seconda revisione parziale della LAMal. Dopo la bocciatura di questa revisione nella sessione invernale del 2003, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento diverse proposte, di cui una (04.033) concerne la riduzione dei premi e in particolare lo sgravio delle famiglie con bambini. Questa proposta è attualmente in esame in Parlamento.

Assegni familiari: l'8 settembre 2004 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha approvato un nuovo disegno di legge federale sugli assegni familiari. Il Consiglio federale ha dato il suo accordo di principio sul disegno.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG entrerà in vigore il 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è entrata in vigore il 1° febbraio 2003.

In quattro di questi settori sono state trovate soluzioni che adempiono le richieste del postulato, due non possono però essere realizzate perché sono state respinte in votazione popolare o in Parlamento. Il Consiglio federale ha già dato tre volte il suo accordo di principio su una legge federale sugli assegni familiari che sarà prossimamente dibattuta in Parlamento. Il miglioramento delle condizioni delle famiglie resta uno degli obiettivi del Consiglio federale nella corrente legislatura.

2002 P 01.3522 *LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute (N 6.6.02, Engelberger)*

Nel quadro della revisione delle IPG, che entrerà in vigore il 1° luglio 2005, è stato adempiuto quanto richiesto nel postulato.

2002 P 01.3141 *Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal (N 30.9.02, Tschäppät)*

Come già sottolineato nel parere del Consiglio federale, l'aggiunta di un importo forfetario al premio medio dell'assicurazione malattie comporterebbe ingenti costi supplementari, stimati a suo tempo a 50 milioni di franchi (Cantoni 4/5, Confederazione 1/5). Con la nuova perequazione finanziaria (NPC) questi costi sarebbero interamente a carico dei Cantoni. In seguito al chiaro sì del Popolo alla NPC, il settore in questione passerà interamente sotto la competenza dei Cantoni, sia sul piano finanziario che su quello amministrativo. La Confederazione non ha quindi più alcun margine di manovra, ragion per cui si propone di togliere di ruolo l'intervento.

2002 P 02.3401 *Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico)*

Per quanto riguarda il punto 1 dell'intervento, nel quadro della 1ª revisione LPP, con la modifica dell'articolo 15 capoversi 2 e 3 LPP, sono stati ridefiniti i parametri per la determinazione del tasso d'interesse minimo ed è stato garantito allo stesso tempo l'esame periodico del medesimo. La decisione è presa secondo una procedura istituzionalizzata che grazie alla sua flessibilità lascia tuttavia al Consiglio federale il margine di manovra necessario. Il punto 1 dell'intervento può quindi essere tolto di ruolo.

Quanto ai punti 3 e 4 dell'intervento, con la 1ª revisione LPP sono state introdotte nuove disposizioni concernenti la trasparenza e nell'ambito delle fondazioni collettive degli assicuratori sono state gettate le basi per separare la contabilità dell'attività legata alla LPP da quella degli altri settori d'attività. Nel 2004 il Consiglio federale ha emanato anche le necessarie disposizioni esecutive. Essendo adempiuti, anche i punti 3 e 4 possono essere tolti di ruolo.

Va mantenuto il punto 2 dell'intervento, che è stato trasmesso quale mozione (cfr. al riguardo 2003 M 02.3401, per la quale non vi è ancora l'obbligo di riferire).

2002 P 02.3407 *Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP (N 3.10.02, Dupraz)*

Dall'entrata in vigore parziale della 1ª revisione LPP (1° aprile 2004), gli assicuratori sulla vita attivi nella previdenza professionale sono tenuti ad allestire un conto d'esercizio annuale separato per l'attività legata alla previdenza professionale e a versare alla fondazione collettiva la quota parte delle eccedenze (art. 6a LAssV). Inoltre non possono più avere una posizione predominante all'interno del consiglio di fondazione (art. 51 cpv. 1 LPP). Questo favorisce una separazione più chiara tra l'attività soggetta al diritto previdenziale e quella soggetta al diritto assicurativo, il che permette a sua volta di distinguere più facilmente il campo d'applicazione e la competenza per la determinazione del tasso d'interesse minimo e di altri parametri di sistema della previdenza professionale rispetto all'attività assicurativa. Nei dibattiti parlamentari relativi alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori è inoltre stato chiarito un altro punto: in futuro tutte le fondazioni collettive attive nella previdenza professionale obbligatoria saranno soggette esclusivamente alle autorità di vigilanza della previdenza professionale.

Già ora spetta unicamente all'UFAS il compito di preparare le basi necessarie per l'esame del tasso d'interesse minimo (evoluzione del rendimento delle obbligazioni della Confederazione e delle possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato) e di sottoporle al Consiglio federale dopo essersi consultato con la Commissione federale per la previdenza professionale, con le commissioni della sicurezza sociale e della sanità di entrambe le Camere e con le parti sociali.

Considerati i miglioramenti apportati (1^a revisione LPP) ed i recenti chiarimenti decretati dal Parlamento (revisione LSA) come pure il fatto che anche nell'ambito della Vigilanza integrata dei mercati finanziari FINMA (il cui messaggio è in corso d'elaborazione) la vigilanza sulle assicurazioni private continuerà ad essere chiaramente distinta da quella sulla previdenza professionale, la fusione tra UFAS e UFAP prospettata nell'intervento va considerata priva di fondamento.

2003 P 02.3764 *Sostegno agli svizzeri d'Argentina (N 21.3.03, Gysin Remo)*

Nel suo parere relativo all'intervento, inizialmente presentato quale mozione, il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad occuparsi della questione mediante l'adozione di provvedimenti individuali finalizzati a risolvere ed evitare casi di rigore. Successivamente hanno avuto luogo diversi incontri tra rappresentanti del Servizio degli Svizzeri all'estero del DFAE, dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) e dell'UFAS. Nonostante approfondite ricerche, dal 2003 in poi non sono stati individuati casi di rigore. L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, il DFAE e l'UFAS hanno constatato che non v'è alcuna necessità d'intervenire, ragion per cui il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 M 03.3314 *Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)*

La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, 02.010), attualmente in esame in Parlamento, prevede una procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro che impiegano lavoratori con salari ridotti.

Le casse di compensazione AVS hanno inoltre sviluppato in collaborazione con l'INSAI le basi per la trasmissione elettronica delle comunicazioni di salario. Nel corso del 2004 queste applicazioni sono state sottoposte a test. I maggiori produttori di programmi per la contabilità dei salari, la cui quota di mercato in Svizzera è superiore al 50 per cento, si sono dichiarati disposti ad effettuare i necessari adeguamenti dei loro prodotti. Le casse di compensazione metteranno a disposizione delle piccole imprese che non utilizzano programmi per la contabilità dei salari un'applicazione che permetterà loro di registrare e trasmettere elettronicamente alle casse di compensazione i dati relativi ai salari. Queste applicazioni dovrebbero poter entrare in funzione nel 2005. Un gruppo di lavoro guidato dall'UFAS sta sviluppando nell'ambito dello sportello virtuale della Cancelleria federale «ch.ch» uno sportello virtuale per l'AVS e l'AI, presso cui sarà tra breve possibile chiedere informazioni e consigli e, in seguito, effettuare transazioni. La sua entrata in servizio è prevista nel 2005-2006.

Poiché le semplificazioni rese possibili dal sistema sono in corso di realizzazione senza che siano necessarie ulteriori modifiche legislative, l'intervento può essere tolto di ruolo.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

2002 P 02.3189 *Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP (N 4.10.02, Kofmel)*

L'associazione dei servizi di perfezionamento delle università e dei PF (fondata il 24 ottobre 2002) coordina le questioni inerenti al perfezionamento. L'organizzazione del perfezionamento varia da istituzione a istituzione. Grazie ai modelli di calcolo dei costi è però possibile, nei singoli casi, comparare le offerte. I corsi di perfezionamento devono essere proposti dalle università e dai PF in modo da coprire i costi. Nel piano direttore delle scuole universitarie professionali è prevista la riorganizzazione del settore del perfezionamento. In base a tale piano la Confederazione e i Cantoni devono accordarsi entro il 2007 sulla rinuncia al cofinanziamento del perfezionamento. Tra le scuole universitarie professionali e il settore universitario nonché i PF verrà stipulato un relativo accordo. Come già sottolineato nel parere del Consiglio federale del 26 giugno 2002, le premesse per il finanziamento del perfezionamento nei PF e nelle scuole universitarie professionali sono paragonabili e, per quanto concerne i corsi di aggiornamento, identiche. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)*

I Cantoni possono decidere liberamente l'ordine di priorità per l'insegnamento delle lingue straniere. Non è stato possibile introdurre a livello nazionale un disciplinamento unitario, come auspicato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Una metà dei Cantoni è favorevole all'insegnamento obbligatorio di una lingua ufficiale come prima lingua straniera, l'altra alla libera scelta della prima lingua straniera e al coordinamento di soluzioni regionali unitarie. Questa situazione è comunque attenuata dal fatto che, secondo il volere della CDPE, gli allievi devono conseguire – a prescindere dall'inizio dell'insegnamento – le stesse competenze linguistiche entro la fine della scuola dell'obbligo. La questione è stata dibattuta anche nel quadro dell'elaborazione della legge sulle lingue, a cui però il Consiglio federale ha rinunciato il 28 aprile 2004. Dopo avere esaminato i mezzi a disposizione nel suo campo di competenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3463 *Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)*

La richiesta formulata nel postulato è stata discussa nell'elaborazione della legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha rinunciato ad emanare tale legge. Il Consiglio federale è convinto che vi siano già gli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi politici federali in materia di lingue e propone di togliere di ruolo il postulato.

Consiglio dei politecnici federali

2001 P 01.3000 *Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Nel settembre 2003 il Consiglio dei PF ha stipulato un accordo con l'UF AFP sulla cooperazione nel campo della ricerca ambientale. Nel relativo allegato figura, tra i campi tematici di attualità, anche l'acustica ambientale. Il 13 settembre 2004 l'UF AFP e il LPMR hanno disciplinato la tematica in un accordo valido fino alla fine del 2007. Benché non riceva mezzi supplementari, il LPMR continuerà per il momento a occuparsi della tematica vista la sua importanza economica e politico-sociale. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia

Commissione federale delle case da gioco

2002 P 02.3196 *Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento (N 4.10.02, Menétrey-Savary)*

L'intervento, presentato in origine come mozione, chiedeva di completare l'ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco con disposizioni in materia di misure sociali. In particolare è stata chiesta una definizione più esplicita dei requisiti dell'articolo 14 della legge sulle case da gioco per quanto concerne il finanziamento delle misure di prevenzione e di trattamento della dipendenza dal gioco, la ripartizione dei compiti tra le case di gioco, le lotterie e gli istituti specializzati nonché i criteri di qualità.

Nella sua risposta dell'11 settembre 2002 il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Il Consiglio nazionale ha seguito tale richiesta il 4 ottobre 2002. Da un lato, l'ordinanza in questione è stata riveduta il 24 settembre 2004. Nell'ambito della protezione sociale propria delle case da gioco sono state rafforzate le disposizioni relative alla formazione e al perfezionamento. Dall'altro, nella primavera 2003 la CFCG, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, ha commissionato uno studio sul tema «dipendenza dal gioco», che comprende un'inchiesta empirica sulla pratica e lo sviluppo del gioco d'azzardo, sulla dipendenza dal gioco e le sue conseguenze. Tale studio è stato reso pubblico a metà novembre 2004.

Ufficio federale di giustizia

2001 P 01.3210 *Divieto di remunerazione per la raccolta di firme (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*

Nel suo rapporto del 21 aprile 2004 sull'opportunità di reprimere penalmente la remunerazione delle persone incaricate di raccogliere firme (in adempimento del postulato del 18.09.2001 «Divieto di remunerazione per la raccolta di firme» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati) il Consiglio federale ha esaminato se introdurre la repressione penale, a livello federale e cantonale, della remunerazione delle persone che raccolgono le firme. È tuttavia giunto alla conclusione di raccomandare alle Camere federali di rinunciare a un tale divieto. E questo per i seguenti motivi:

- un divieto di remunerare la raccolta delle firme costituirebbe una limitazione del diritto d'iniziativa e di referendum e pertanto un'ingerenza nell'esercizio dei diritti popolari;
- considerando che una raccolta di firme mediante remunerazione proporzionale alle firme raccolte è meno costosa rispetto, per esempio, a una raccolta mediante invio in massa con uno scarso riscontro, un tale divieto potrebbe colpire in misura minore proprio i gruppi più forti finanziariamente;
- un tale divieto solleverebbe problemi di delimitazione molto delicati, segnatamente in relazione con i partiti, i sindacati e le associazioni economiche;
- escluderebbe inoltre strumenti rilevanti per la raccolta delle firme concernenti il sostegno personale e finanziario;
- il paragone a livello internazionale non rivela argomenti convincenti che giustifichino un tale divieto;
- nel 2001 tale divieto fu preso in considerazione anche come possibile mezzo per ridurre la marea di iniziative. Nel frattempo non è più il caso di parlare di una marea di iniziative.

2002 P 00.3445 *Pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a cpv. 1 CO) (N 20.3.02, Schwaab)*

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere l'intervento, presentato sotto forma di mozione, come postulato al fine di poter esaminare se l'articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) necessita di una revisione. Da tale esame è risultato che una revisione della disposizione nel senso auspicato dall'intervento non potrebbe risolvere il problema sollevato. Infatti il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova di tre mesi durante il quale il contratto può essere disdetto con un termine di un giorno. Con una tale disdetta il datore di lavoro potrebbe liberarsi dall'obbligo di pagare il salario di cui all'articolo 324a CO, anche se tale disposizione fosse riveduta conformemente a quanto chiesto dall'intervento. Per evitare tale eventualità, occorrerebbe modificare anche l'attuale disciplinamento della protezione contro le disdette in tempo inopportuno (art. 336c CO), poiché essa si applica soltanto dopo il periodo di prova. Il Consiglio federale rifiuta tuttavia una tale revisione, in particolare poiché negli ultimi anni il Parlamento si è pronunciato contro tutti gli interventi volti a rafforzare la protezione dei lavoratori contro le disdette. Il Consiglio federale ritiene che la legge preveda a ragione una (breve) durata minima del contratto di lavoro affinché i lavoratori possano far valere determinate pretese. Lo stesso vale per il diritto al salario ai sensi dell'articolo 324a CO. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3736 *Certificazione numerica da parte della Confederazione (N 22.3.02, Strahm)*

Il Consiglio federale era disposto ad accogliere il postulato e a esaminare le proposte contenute. Nel frattempo tale esame ha avuto luogo e ha portato il Consiglio federale a decidere di non mettere a disposizione certificati chiave statali. Dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2005 della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFe), l'economia privata deve disporre di un periodo di tempo ragionevole per sviluppare le offerte corrispondenti. Soltanto se si dovesse constatare un'offerta lacunosa si renderebbe necessaria una nuova valutazione. Il Consiglio federale ha già adottato tale posizione nella sua risposta alla mozione Noser 04.3228 (E-Switzerland. Creazione di un'identità digitale) e ha pertanto proposto al Parlamento di respingerla. Per gli stessi motivi propone ora di stralciare il postulato Strahm.

2003 P 02.3413 *Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto (N 21.3.03, Egerszegi)*

Nel suo rapporto del 21 aprile 2004 sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo, il Consiglio federale ha adempiuto la richiesta del postulato. In questo rapporto giunge alla conclusione che i limiti d'età sono in generale un criterio di selezione inadeguato. In generale, il Consiglio federale è pertanto contrario a limiti d'età per autorità elette dal popolo. Al popolo deve essere garantita la libertà di scelta. Non vi dovrebbero essere limiti d'età nemmeno per le autorità non elette dal popolo. Sebbene svariati Cantoni e Comuni abbiano stabilito limiti d'età per i membri di commissioni, il Consiglio federale raccomanda di rinunciarvi. Secondo il diritto vigente, le autorità federali possono esaminare la legittimità dei limiti d'età

soltanto in due casi: nel quadro del conferimento della garanzia alle Costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale e nell'ambito della giurisdizione costituzionale del Tribunale federale.

Ufficio federale di polizia

2002 P 02.3059 *Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento (N 21.6.02, Gruppo popolare democratico)*

L'aggiornamento chiesto dal postulato è stato conseguito con la pubblicazione del rapporto del 25 agosto 2004 sull'estremismo (FF n. 38, pagg. 4425 – 4500).

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

2001 P 01.3405 *Sottomettere le aziende, che hanno stranieri alle dipendenze, all'obbligo di dare una formazione (Strahm Rudolf)*

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare la possibilità di un'aggiunta, nella nuova legge sugli stranieri, in base alla quale gli verrebbe conferita la competenza di vincolare la concessione di contingenti all'obbligo di dare una formazione (offerta di posti d'apprendistato o di tirocinio oppure di una formazione analoga) per le imprese che reclutano un numero considerevole di lavoratori stranieri.

L'articolo 22 della nuova legge sugli stranieri prevede una corrispondente creazione di posti di tirocinio. Tale articolo è stato tuttavia respinto sia dal Consiglio nazionale sia dalla maggioranza della commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare.

In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, non è ammissibile vincolare a un tale requisito il rilascio dei permessi di lavoro alle persone che soggiacciono a detto accordo.

Di conseguenza, il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono trattate nell'ambito dei dibattiti parlamentari in corso concernenti la nuova legge sugli stranieri. Il postulato può dunque essere stralciato.

2002 P 00.3054 *Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (N 20.3.02, Gruppo socialista)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di prendere i provvedimenti necessari onde permettere alla Svizzera di aderire il più presto possibile alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza.

Il 26 settembre 2004 popolo e Cantoni hanno respinto due progetti di legge relativi alla cittadinanza volti ad agevolare l'acquisto della cittadinanza per i giovani stranieri della seconda e terza generazione, a ridurre i termini di residenza e a semplificare le procedure. A tali condizioni, un'adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza non è possibile.

Il postulato può dunque essere stralciato.

2002 P 00.3585 *Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera (N 20.3.02, Fetz)*

La mozione incarica il Consiglio federale di completare senza indugio la legge sugli stranieri mediante basi atte a promuovere una politica d'integrazione mirata ed efficace nonché vincolante per Confederazione e Cantoni. In particolare occorre definire la politica d'integrazione, sostenere i settori dell'informazione, della formazione e della mediazione, appoggiare il finanziamento di progetti d'integrazione, creare strutture e centri di coordinamento cantonali in materia d'integrazione nonché un servizio di coordinamento a livello federale.

Il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione in postulato. Ha tenuto conto del fatto che la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) prevede già sussidi per progetti d'integrazione e un'ordinanza d'esecuzione (ordinanza sull'integrazione degli stranieri, ordinanza sull'integrazione) disciplina la procedura e definisce i settori prioritari. Il Consiglio federale intendeva inoltre esaminare i risultati della procedura di consultazione concernente la nuova legge sugli stranieri (LStr) tenendo conto anche della presente mozione.

Il progetto della LStr contiene un capitolo sull'integrazione degli stranieri, che definisce gli scopi e i principi, sancisce i settori da promuovere e il versamento di contributi finanziari e disciplina i compiti di coordinamento della Confederazione e il ruolo della Commissione federale degli stranieri. In linea di massima il capitolo in questione è stato accolto positivamente in occasione dei dibattiti al Consiglio nazionale e da parte della commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare. Tuttavia, non ci si deve attendere un'entrata in vigore della LStr in tempi brevi. Per questo motivo, si prevede di porre in vigore anticipatamente le disposizioni che hanno già una base legale nella LDDS mediante una revisione dell'ordinanza sull'integrazione.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2002 P 01.3727 *Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera (N 22.3.02, Walker Felix)*

Il postulato invita il Consiglio federale a fornire informazioni in merito a misure atte a promuovere e sostenere la responsabilità sociale dei datori di lavoro nei confronti dei loro collaboratori stranieri per migliorare la loro integrazione. Le proposte (volte in particolare a evitare il lavoro nero e le condizioni di lavoro antisociali, a sostenere il perfezionamento professionale, a tener conto della questione dell'integrazione anche nell'ambito dell'apprendistato) dovranno parimenti essere esaminate nell'ambito della nuova legge sugli stranieri (LStr).

Il 22 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato.

Il messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr (02.024) menziona esplicitamente i datori di lavoro in quanto attori della promozione dell'integrazione e ne rileva l'importanza, senza però attribuire loro compiti specifici in materia d'integrazione. Questo anzitutto perché l'informazione sulle offerte volte a promuovere l'integrazione è considerata in primo luogo compito dello Stato e perché la frequentazione di corsi di lingua e d'integrazione durante il tempo di lavoro può essere regolamentata nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti di lavoro. Per quanto concerne la formazione, il Consiglio federale propone, nel progetto relativo alla LStr, di vincolare il rilascio di permessi a cittadini di Paesi terzi alla creazione di posti di tirocinio da parte del datore di

lavoro. Anche i giovani stranieri che vivono in Svizzera potrebbero beneficiare di tale misura. Inoltre, la questione dell'integrazione è stata iscritta nella legge sulla formazione professionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Il che ha comportato una modifica della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), poiché si è reso necessario disciplinare il ricongiungimento familiare dei figli celibi/nubili con meno di 18 anni in modo da garantire la loro formazione professionale di base. Per quanto concerne il lavoro nero, il messaggio del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro nero (02.010) prevede una vasta campagna d'informazione e sensibilizzazione che si svolgerà parallelamente all'entrata in vigore di detta legge. Nel suo parere espresso in merito a un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi CN (04.3001), il Consiglio federale ha confermato l'intenzione di lanciare una tale campagna.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2002 P 02.3191 *Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est (N 4.10.02, Loepfe)*

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare in un rapporto gli effetti sugli accordi bilaterali, in particolare per quanto concerne la libera circolazione delle persone, di un eventuale ampliamento dell'Unione europea verso Est. Il Consiglio federale deve esprimersi in merito alle opzioni di cui dispone, nel dossier libera circolazione delle persone, per negoziare i termini transitori. Tali opzioni definirebbero i capisaldi della strategia negoziale.

I capisaldi di tale strategia sono stati definiti nel mandato negoziale del Consiglio federale del 2 luglio 2003. Il mandato in questione esige un'apertura progressiva del mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE come previsto nell'atto d'adesione. D'altronde la libera circolazione delle persone con i nuovi Stati membri dell'UE non doveva essere introdotta più rapidamente di quanto previsto nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso nel 1999 con gli allora 15 Stati dell'UE.

Questo obiettivo è stato raggiunto. I termini transitori chiesti dal mandato negoziale figurano nel protocollo relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE, firmato il 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e l'UE.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2002 P 02.3263 *Integrazione dei ricercatori stranieri (N 13.12.02, Neiryneck)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare quali modifiche del diritto vigente si rivelano necessarie per migliorare l'integrazione dei ricercatori formati nelle scuole superiori svizzere e per incitarli maggiormente a cercare un impiego nel nostro Paese.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la maggior parte delle richieste formulate dal postulato sono adempiute per i ricercatori dei Paesi UE/AELS.

Il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le altre domande formulate sono trattate nell'ambito dei dibattiti parlamentari in corso concernenti la nuova legge sugli stranieri. Il postulato può dunque essere stralciato.

2003 P 00.3111 *Fabbisogno di manodopera della Svizzera e nuovi membri dell'UE (Engelberger)*

Il postulato invita il Consiglio federale a tenere conto dei bisogni dei singoli settori e regioni che dipendono dal reclutamento di manodopera poco qualificata solo mediante l'estensione della libera circolazione ai dieci nuovi Stati membri dell'UE. In tal modo è possibile evitare adeguamenti e allentamenti insoddisfacenti delle condizioni di ammissione mediante l'articolo 23 della nuova legge sugli stranieri.

In seguito alla firma, il 26 ottobre 2004, del protocollo addizionale sull'introduzione progressiva della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i nuovi Stati membri dell'UE, sono stati inoltre rilasciati, ancor prima della sua entrata in vigore, 700 permessi di dimora annuali e 2500 permessi di dimora di breve durata per lavoratori provenienti da questi Paesi. Ora è possibile rilasciare permessi di dimora di breve durata anche a lavoratori poco qualificati provenienti dai nuovi Paesi aderenti all'UE per settori che lamentano una comprovata penuria di personale (in particolare l'agricoltura). Tale disciplinamento consente di coprire il fabbisogno di tali settori. Un'ulteriore apertura del mercato del lavoro non è dunque opportuna.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2003 P 03.3276 *Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)*

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto alle Camere, nel quale si esporranno le conseguenze migratorie per la Svizzera prodotte dall'estensione della libera circolazione delle persone ai cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE. Tale rapporto dovrà contenere cifre relative ai flussi migratori che i Paesi dell'Unione devono attendersi, ma anche sui flussi che concerneranno il nostro Paese, per settore e per Stato candidato.

Il 1° maggio 2004 il professor Y. Flückiger dell'Università di Ginevra è stato incaricato di realizzare uno studio sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE, in particolare sulle conseguenze di tale estensione sull'economia e il mercato svizzero del lavoro. Dopo aver subito alcuni ritardi, lo studio sarà consegnato alla fine di gennaio 2005 dal professor Y. Flückiger. Tale studio risponde alla domanda formulata dal postulato.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2003 P 03.3327 *Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)*

Il postulato invita il Consiglio federale a chiedere quanto prima un rapporto che esamini le conseguenze economiche e sociali dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea ai nuovi Stati membri di quest'ultima. Tale rapporto dovrà in particolare rispondere alle domande seguenti:

- a. quali saranno le conseguenze dell'allargamento sul mercato del lavoro in Svizzera, e più in particolare sulle condizioni di lavoro?
- b. Quali saranno i settori del mercato svizzero del lavoro più toccati?
- c. Quali misure occorrerà adottare per favorire l'integrazione dei candidati a un posto di lavoro e delle loro famiglie?

Il 1° maggio 2004 il professor Y. Flückiger dell'Università di Ginevra è stato incaricato di realizzare uno studio sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE, in particolare sulle conseguenze di tale estensione sull'economia e il mercato svizzero del lavoro. Dopo aver subito alcuni ritardi, lo studio sarà consegnato alla fine di gennaio 2005 dal professor Y. Flückiger. Tale studio risponde alla domanda formulata dal postulato.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

2004 P 04.3164 *Protezione brevettuale in base al principio della reciprocità con l'UE e agevolazione delle importazioni parallele (N 18.6.04, Strahm)*

Il rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale» risponde al postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2004 P 04.3197 *Esaurimento del diritto dei brevetti. Reciprocità con l'Unione europea (S 7.6.04, Sommaruga Simonetta)*

Il rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale» risponde al postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2002 P 02.3288 *Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)*

Con il postulato Imfeld il Consiglio federale è stato invitato a esaminare la possibilità di adattare, a un costo ragionevole, tutto il parco veicoli della Confederazione, o almeno una parte, per la propulsione a gas naturale. In quanto organo incaricato dell'acquisto dei veicoli della Confederazione, il DDPS ha risposto alla richiesta del postulato mediante un rapporto nel quale sono stati illustrati, tra l'altro, il vantaggio ecologico e le condizioni quadro economiche per la propulsione a gas naturale di veicoli della Confederazione. Il rapporto rileva che la Confederazione ha definito obiettivi in materia di politica energetica e climatica che è tenuta a concretizzare nell'ambito della propria amministrazione. Considerate le condizioni quadro politico-finanziarie, un ampliamento del parco veicoli della Confederazione ai sensi del postulato è senz'altro possibile con un onere finanziario ragionevole. L'obiettivo è che in futuro, a titolo indicativo, il 5 per cento dei veicoli acquistati annualmente dall'Amministrazione federale funzioni a gas naturale. In tal modo è stato dato un chiaro segnale a favore della promozione in seno all'Amministrazione federale dell'impiego di gas naturale, di gas liquefatto e di biogas come carburanti. Il rapporto è stato trattato e approvato dal Consiglio federale in data 10 novembre 2004. Il postulato può essere stralciato poiché il suo obiettivo è stato realizzato mediante il rapporto del DDPS.

Sport

2002 P 02.3324 *Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)*

Il 4 ottobre 2002 il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato l'allora mozione Fetz che chiedeva che la Confederazione sostenesse progetti volti alla prevenzione della violenza e destinati in particolare ai giovani tifosi di calcio di tutta la Svizzera.

Il lavoro sociopedagogico di educazione dei tifosi è fondato sulla prevenzione della violenza e sull'integrazione e fa da cerniera tra i tifosi, le società sportive e le autorità. Esso promuove i comportamenti positivi e isola i comportamenti negativi ed è volto in ultima analisi all'incremento dell'autoresponsabilità e dell'autoorganizzazione della tifoseria.

I lavori di educazione dei tifosi avviati a Zurigo e Basilea sono stati valutati scientificamente nel 2004 dall'Università di Zurigo. Il relativo rapporto finale, la cui pubblicazione è prevista nel febbraio 2005, propone di proseguire i lavori professionali di educazione dei tifosi. Il principio pedagogico della prevenzione della violenza intesa come parte integrante della creazione di sicurezza dovrebbe affermarsi anche nella prospettiva dell'imminente svolgimento dell'UEFA EURO '08. La Confederazione non è però l'unico ente competente al riguardo. Come è il caso a Zurigo e a Basilea, i lavori di educazione dei tifosi devono essere sostenuti da un'ampia cerchia di finanziatori, tra cui figurano i Cantoni interessati, i Comuni, le società sportive e gli organizzatori delle manifestazioni sportive. Conformemente al decreto federale del 25 settembre 2002, la Confederazione mette a disposizione 500 000 franchi per le attività di prevenzione e integrazione in vista dell'UEFA EURO '08, a condizione che l'Associazione svizzera di calcio partecipi con 500 000 franchi al finanziamento di tale campagna. Gli aspetti organizzativi, finanziari e programmatici di un lavoro professionale di educazione dei tifosi saranno chiariti nel messaggio aggiuntivo concernente contributi e prestazioni supplementari, del cui allestimento il DDPS è stato incaricato dal Consiglio federale con decisione del 10 dicembre 2004.

L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

2002 P 02.3209 *Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)*

Con questo postulato il Consiglio federale è stato invitato a presentare al Parlamento, nel quadro delle disposizioni legali in vigore, obiettivi concreti e un programma d'azione concernenti la prevenzione, l'informazione, la promozione della salute, la sorveglianza e i controlli nell'ambito della lotta contro il doping.

La lotta contro il doping in Svizzera si svolge nell'ambito di una collaborazione partenariale fra Confederazione e Swiss Olympic. Su queste basi l'Istituto di scienza dello sport (settore «Lotta al doping») dell'Ufficio federale dello sport ha allestito un rapporto approvato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2002 P 02.3392 *Vigilanza sui mercati finanziari (N 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare due settori della vigilanza sui mercati finanziari e a presentare un relativo rapporto. Dato che tali esami sono stati effettuati, il postulato può considerarsi realizzato e quindi essere tolto di ruolo.

In primo luogo, si è trattato di esaminare se gli strumenti della vigilanza sui mercati finanziari sono tuttora in grado di rispondere a esigenze più vaste, in particolare a quelle poste dalla globalizzazione.

Lo scopo principale della vigilanza è garantire in ogni momento la protezione degli investitori e del sistema assicurando in tal modo la stabilità, l'integrità e l'efficienza del sistema finanziario. Pertanto il Consiglio federale attribuisce grande importanza a una moderna regolamentazione dei mercati finanziari, come emerge dal cospicuo numero di progetti di riforma in corso. Il gruppo di esperti Zufferey ha esaminato i punti di forza e i punti deboli del sistema di regolamentazione e di vigilanza svizzero. La Svizzera ha partecipato al Financial Sector Assessment Program (FSAP) del FMI e della Banca nazionale. Nel 2001 è emerso da entrambi i lavori che in Svizzera la regolamentazione e la vigilanza rispondevano a standard elevati e che riforme essenziali erano già a uno stadio avanzato. I lavori delle Commissioni di esperti Zimmerli ("Vigilanza integrata sui mercati finanziari"), Janssen ("Attività di vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private"), Forstmoser ("Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale") e Brühwiler ("Ottimizzazione della vigilanza nell'ambito della previdenza professionale") sono esempi di importanti lavori che mostrano l'ampiezza della tematica. I rapporti (parziali) di queste Commissioni di esperti sono accessibili al pubblico. Dal dicembre 2002, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) allestisce e pubblica in collaborazione con i servizi responsabili una panoramica semestrale degli attuali progetti di riforma nel settore finanziario. Il sito FinWeb è accessibile al pubblico e fornisce una visione d'insieme dei progetti correnti.

In secondo luogo, si è chiesto quali possibilità sussistono per attenuare la pressione di vendita dei titoli quotati in borsa quando l'andamento della borsa è al ribasso, ad esempio attraverso una modifica delle direttive in materia di valutazione per intermediari finanziari, in particolare per assicuratori, e come devono essere valutate le relative regolamentazioni all'estero.

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha nel frattempo esaminato esaurientemente la questione di una regolamentazione speciale per il settore assicurativo, inclusa la prassi all'estero, ed è giunto alla conclusione che un corrispondente adeguamento dell'ordinanza sulla sorveglianza non sarebbe opportuno (cfr. comunicato stampa UFAP del 26.11.2002). Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nel frattempo la LSA è stata approvata dal Parlamento. Uno dei punti essenziali del riorientamento consiste nella possibilità di calcolare la solvibilità in funzione del rischio, ossia di tener conto – nella determinazione della necessaria copertura di capitale – dei rischi assunti e in particolare anche del rischio legato all'investimento di capitale.

2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02)*

Il postulato invita a esaminare il rafforzamento della vigilanza per tutti gli istituti di previdenza professionale. Tale vigilanza dovrebbe occuparsi sia di tutti gli aspetti legati al diritto delle assicurazioni sociali sia degli aspetti di politica finanziaria e d'investimento.

Nel gennaio 2003 il Consiglio federale ha lanciato l'agenda di riforma "Garanzia e ulteriore sviluppo della previdenza professionale", un vasto programma volto ad analizzare ed eliminare i punti deboli nonché ad applicare le misure richieste dal Parlamento. Nel settore della vigilanza, la Commissione di esperti "Ottimizzazione della vigilanza nell'ambito della previdenza professionale" presieduta dal professor Brühwiler ha redatto (e pubblicato) un rapporto all'attenzione del Consiglio federale che contiene raccomandazioni materiali e strutturali sul rafforzamento e sul miglioramento della vigilanza. Riguardo all'adeguamento della struttura della vigilanza, la Commissione di esperti propone due modelli possibili. Il modello di vigilanza decentrale prevede che l'alta vigilanza rimanga di competenza della Confederazione, ma che la vigilanza diretta sia insediata esclusivamente presso i Cantoni o i concordati cantonali di vigilanza da costituire. Per quanto concerne il modello di vigilanza centrale, la vigilanza sarebbe esercitata esclusivamente a livello federale, anche se verrebbero mantenute agenzie regionali.

Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha stabilito l'ulteriore modo di procedere per le importanti questioni relative al progetto di riforma della previdenza professionale. L'analisi intrapresa dalla Commissione di esperti Brühwiler nel settore della vigilanza e le raccomandazioni materiali che ne derivano fungeranno da guida per l'imminente fase di attuazione, che consiste nell'elaborazione di un progetto di legge per la consultazione. Per quanto riguarda la struttura della vigilanza, si continuerà a seguire principalmente il modello di vigilanza decentrale. Nel caso in cui i Cantoni non riuscissero ad accordarsi sulla costituzione di concordati di vigilanza, si applicherà a livello federale il modello di vigilanza centrale. Al riguardo si parte dal principio di una vigilanza sulla previdenza professionale separata, vale a dire una vigilanza distinta dalla sorveglianza degli assicuratori. Conformemente al calendario approvato dal Consiglio federale, una commissione neocostituita preparerà entro la fine del 2005 un progetto di legge concernente la nuova impostazione della vigilanza.

Con queste premesse il postulato può considerarsi realizzato e quindi essere tolto di ruolo.

Ufficio federale del personale

2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*

Nel suo rapporto del maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari in forma tabellare, indicando per ogni commissione i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato assegnato alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP) affinché essa stessa risolveva la questione. Spetta alla CIP prendere atto del rapporto e, se lo ritiene opportuno, trarne le debite conclusioni.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*

In questo intervento, inoltrato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure per attenuare la progressione dell'imposta federale diretta allo scopo di sgravare il ceto medio. Mentre nel confronto internazionale la quota delle imposte indirette sul totale delle imposte è ancora bassa in Svizzera, l'onere delle imposte dirette è considerevole. In particolare l'imposta federale diretta presenta una progressione molto accentuata che si ripercuote sensibilmente sui beneficiari di redditi medi. L'attuale struttura dell'imposta federale diretta è ritenuta iniqua da ampie fasce del ceto medio. Essa contraddice il principio d'imposizione secondo la capacità economica e quindi l'equità fiscale. Inibisce la disponibilità a lavorare e penalizza le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nonché gli imprenditori.

Gli ampi sgravi decisi dal Parlamento attraverso il pacchetto fiscale 2001 nell'ambito dell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione sono stati respinti in occasione della votazione popolare del 16 maggio 2004. Il messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, che sarà sottoposto al Parlamento nella prima metà del 2005, prevede sgravi significativi per i lavoratori indipendenti e gli imprenditori. Il Consiglio federale ritiene che si è tenuto conto delle richieste formulate nell'intervento, nella misura in cui la situazione politica lo ha permesso.

Ulteriori misure sul piano tariffale nell'ambito dell'imposta federale diretta comporterebbero minori entrate che supererebbero quelle autorizzate dalle linee direttive delle finanze federali e metterebbero in pericolo il programma di sgravio delle finanze federali. L'intervento può essere tolto di ruolo poiché l'obiettivo è stato raggiunto.

2003 P 02.3549 *Imposizione individuale. Rapporto (S 17.3.03, Lauri)*

Con il presente postulato il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sulla possibilità d'introdurre l'imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni entro la fine del 2004. Il rapporto deve essere elaborato sotto la direzione della Confederazione da un'organizzazione comune di progetto comprendente rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, e in particolare esso deve presentare uno o più modelli nonché i loro effetti su contribuenti, economia e amministrazione.

A tale scopo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della stessa Amministrazione e delle amministrazioni fiscali cantonali, da un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, da uno della Conferenza fiscale delle Città e da uno specialista del diritto fiscale. Nel rapporto trasmesso al Consiglio federale il gruppo di lavoro giunge alla conclusione che il passaggio a un'imposizione individuale, indipendentemente dal suo assetto concreto, non è realizzabile a breve termine. Per motivi di ordine amministrativo e di sistematica fiscale un cambiamento del genere può essere attuato solo simultaneamente a livello nazionale per tutte le sovranità fiscali. Per le autorità fiscali di tassazione l'introduzione di un'imposizione individuale comporterebbe oneri supplementari del 30-50 per cento.

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato e autorizzato a pubblicare il rapporto concernente la possibilità di introdurre l'imposizione individuale a livello di Confederazione e di Cantoni. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)*

Nel settore delle remunerazioni, il Capo del DFF ha approvato a partire dal 1° gennaio 2001 un miglioramento di 1-2 classi di stipendio nelle classi di stipendio inferiori. Tuttavia, le misure adottate si ripercuotono in misura limitata sul gruppo di giovani impiegati "tentati di partire". Ciò si riflette sul tasso di fluttuazione che, con il 3-4 per cento, è ancora nei limiti. Ciononostante il 70 per cento dei dimissionari non ha un'età superiore ai 30 anni.

La situazione è particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra e negli altri agglomerati a causa degli elevati costi della vita. Inoltre, l'attuazione del nuovo diritto del personale nel settore delle indennità ha avuto come conseguenza che le guardie di confine in media guadagnano mensilmente 100-200 franchi in meno.

2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*

Cfr. P 00.3166.

Cfr. P 99.3626.

2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*

Il problema principale è tuttora la scarsità di risorse in termini di personale, la quale determina un'insufficiente densità dei controlli. Nell'autunno del 2002 il Consiglio federale ha autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi "sicurezza militare") che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza, ma che non possono assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto.

Inoltre, nell'ambito del programma di sgravio 2003/2004 l'AFD è tenuta a ridurre i crediti per il personale di circa il 10 per cento. In caso di adesione della Svizzera a Schengen, almeno il Cgcf potrebbe mantenere un effettivo di 1'938 collaboratori, conformemente al decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e trasporta nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3622 *Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)*

Nell'intervento si chiede al Consiglio federale di emanare istruzioni e disposizioni vincolanti allo scopo di non utilizzare legname tropicale proveniente da coltivazioni abusive per tutte le costruzioni federali e per le costruzioni finanziate in misura determinante dalla Confederazione. L'autrice del postulato invita inoltre a prediligere fra tutti i prodotti di legno che vengono utilizzati dalla Confederazione quelli recanti il marchio di un organismo di certificazione che adempia i criteri del Forest Stewardship Council (FSC).

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza e dell'urgenza della conservazione delle foreste tropicali e persegue da tempo una politica attiva a favore delle medesime. Nella risposta al postulato Graf esso dichiara pertanto che elaborerà per i servizi d'acquisto le raccomandazioni relative all'acquisto di prodotti lignei.

La raccomandazione in questione relativa all'acquisto di legno prodotto secondo i criteri dello sviluppo sostenibile è stata pubblicata nel maggio del 2004 dal COCIC (Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione; un'associazione di committenti pubblici), dal CCP (Consorzio dei committenti privati professionali) e dalla CA (Commissione degli acquisti della Confederazione; un organo interdipartimentale di strategia e coordinamento della Confederazione in materia di acquisti pubblici, nel settore dei beni e dei servizi).

La raccomandazione descrive la situazione in Svizzera e presenta i marchi del legno determinanti; in particolare fornisce ai Servizi degli acquisti indicazioni utili e proposte di testo per l'acquisto di legno e prodotti di legno. I committenti, i capi progetto e i pianificatori, i Cantoni e le Città nonché i responsabili degli acquisti sono invitati ad acquistare legno per quanto possibile prodotto al 100 per cento secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. In occasione dell'elaborazione della raccomandazione si sono potuti conciliare in gran parte i vari interessi dei committenti e di altri Servizi degli acquisti, dell'economia del legno e della cooperazione allo sviluppo con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Le cerchie interessate accolgono in maggioranza la raccomandazione, in particolare i diversi gruppi d'interesse dell'economia del legno (ad es. Società svizzera delle imprese di costruzioni in legno; Industria svizzera del legno; Lignum, Economia svizzera del legno); anche le associazioni ambientaliste come il WWF (World Wildlife Fund) ne sostengono l'indirizzo.

Le richieste del postulato sono adempiute grazie alla pubblicazione e all'attuale applicazione della raccomandazione da parte dei Servizi degli acquisti. L'intervento può pertanto essere tolto di ruolo.

Dipartimento dell'economia

Segretariato di Stato dell'economia

2000 P 00.3415 *Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*

Il Consiglio federale ha presentato un rapporto sulla politica svizzera in materia di diritti umani nell'ambito della globalizzazione dell'economia. Esso esamina alcune iniziative e azioni intraprese dalla Svizzera in questo settore in seno alla comunità internazionale.

Il Consiglio federale ritiene che le misure destinate a garantire il rispetto dei diritti umani in materia di commercio internazionale siano sufficienti e che non sia necessario adottarne altre.

Allo scopo di garantire che la politica della Svizzera continui a seguire gli obiettivi generali perseguiti dal postulato, il Consiglio federale farà in modo di sostenere questi sviluppi sia a livello multilaterale sia a livello bilaterale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e nei suoi contatti con l'economia privata.

2000 P 00.3229 *Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, Minoranza Leutenegger Oberholzer)*

Il 18 novembre 2004 la CET-N ha proposto di non stralciare questo intervento.

Noi proponiamo lo stralcio del postulato in questione e rinviando al motivo della proposta di stralcio della mozione e del postulato 01.3089: Sette misure per una politica di crescita.

2002 P 00.3323 *Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)*

Dopo il fallimento del referendum, la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è entrata in vigore il 1° luglio 2003. La riduzione del diritto all'indennità da 520 a 400 giorni apporta una certa flessibilità, inducendo i disoccupati a intensificare la ricerca di un nuovo lavoro e attenuando le loro esigenze in materia di retribuzione.

I disoccupati anziani, che come insegna l'esperienza restano più a lungo senza lavoro, continuano ad avere diritto a 520 indennità giornaliere purché abbiano versato i contributi per almeno 18 mesi. Gli assicurati che perdono il lavoro nei quattro anni che precedono l'età di pensionamento hanno diritto a ben 640 indennità e il loro termine quadro per la riscossione della prestazione viene prolungato fino all'età di pensionamento. Per contro, si è deciso di non ridurre ulteriormente il numero massimo di indennità concesse ai giovani disoccupati poiché, in mancanza di un termine quadro abbastanza lungo, questo avrebbe ristretto le loro possibilità di partecipare alle misure del mercato del lavoro, compromettendo così le loro opportunità di reinserimento duraturo. La differenziazione del numero massimo di indennità in base al periodo di contribuzione comporterebbe lo stesso rischio: le persone che non hanno lavorato in modo regolare, e che per questo dispongono di periodi di contribuzione più brevi, verrebbero escluse dal beneficio delle misure di lunga durata finalizzate a offrire un reinserimento duraturo. Per questi motivi, in occasione della revisione, il Parlamento si è opposto a una maggiore flessibilità.

2002 P 00.3325 *Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti (N 13.3.02, Weigelt)*

È compito permanente del Consiglio federale e dell'Amministrazione vegliare affinché le prossime modifiche dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei costi che potrebbero derivare dall'economia, vengano messe in vigore in un solo pacchetto, nella misura in cui ciò è oggettivamente e politicamente possibile. Non sussiste quindi l'urgenza di legiferare, tanto più che la modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, entrata in vigore il 1° novembre 1999, ha tenuto conto di questo problema (art. 4 cpv. 1^{bis}, RS 942.211). Infatti, in caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, gli operatori hanno diritto a un termine di tre mesi nel corso del quale devono adeguare l'indicazione dei prezzi alla nuova situazione.

2002 P 02.3190 *Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)*

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto dal postulato il 30 giugno 2004.

2002 P 02.3073 *Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)*

Facendo uso della sua competenza, il Consiglio federale ha prolungato da settembre 2002 a marzo 2004 il periodo indennizzabile per orario ridotto. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 02.3731 *Lavoro domenicale. Rispetto della legge (N 21.3.03, Rennwald)*

La circolare dell'UFIAML (Seco) di ottobre 1997, menzionata nel postulato, è stata revocata. Il Seco ha ridefinito la sua prassi in materia di occupazione del personale nell'ambito delle vendite domenicali, tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale. La nuova direttiva corrispondente è stata inviata il 18 marzo 2004 alle autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge sul lavoro. La richiesta del postulato è stata quindi soddisfatta.

2003 M 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo liberale-radical; S 18.6.03)*

2003 P 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo liberale-radical; S 18.6.03)*

Chiediamo lo stralcio di questi interventi per il motivo seguente:

Breve riepilogo dei fatti: il punto 1 dell'intervento è stato stralciato dal Consiglio degli Stati poiché il suo obiettivo era stato realizzato dal rapporto sulla crescita presentato dal DFE nel 2002; i punti 2 e 4 sono stati approvati dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato, mentre gli altri sono stati accolti sotto forma di mozione. La CET-N si è allineata il 18 novembre 2004 alla proposta Leutenegger Oberholzer di mantenere il postulato 01.3089 (e il P 00.3229), poiché si riferisce soltanto alle misure proposte dal Gruppo di lavoro interdipartimentale "Crescita economica" in data 18 dicembre 2002.

Motivazione della proposta di stralcio: basandosi sulle misure proposte dal gruppo di lavoro "Crescita economica" di cui disponeva nel gennaio del 2003, il Consiglio federale ha realizzato, parallelamente all'elaborazione del programma di legislatura, una

prima serie di misure a favore della crescita, adottate il 18 febbraio 2004 (punto 2 dell'intervento). Il programma non pone l'accento sui programmi di spesa, bensì sulla diminuzione degli ostacoli allo sviluppo di attività economiche (punto 3). Il gruppo di lavoro "Crescita economica" ha presentato alla fine del 2004 una descrizione dettagliata delle 17 misure avviate. Nel capitolo intitolato "Punti principali della gestione del Consiglio federale" per la prima volta si è fatto un resoconto sulla loro attuazione (punto 5). Il gruppo di lavoro "Crescita economica" è incaricato di proporre nuove misure al Consiglio federale all'interno del rapporto che deve presentare alla fine del 2005 (cfr. "Obiettivi del Consiglio federale per il 2005") (punto 4). Le conseguenze macroeconomiche di un progetto, in particolare il suo effetto sulla crescita, sono trattate al punto 3 del rapporto sull'analisi d'impatto della regolamentazione approvato nel 1999. Infine, la politica federale sulle PMI non intende privilegiare una categoria particolare di imprese, bensì contribuire a istituire un quadro normativo e un contesto che favorisca lo sviluppo e la crescita della categoria numericamente più importante di destinatari di atti normativi. Gli strumenti introdotti nel 1999 – Test PMI, Forum PMI e l'analisi d'impatto della regolamentazione – sono attualmente esaminati dall'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

2003 P 03.3053 *Riduzione dell'orario di lavoro. Proroga della durata massima dell'indennità (N 20.6.2003, Berberat)*

Il Consiglio federale ha prolungato la durata massima dell'indennità in caso di lavoro ridotto per il periodo richiesto (da luglio a dicembre 2003). Il postulato può quindi essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale dell'agricoltura

2002 P 02.3117 *Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)*

Il 24 marzo 2004, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto "Un avvenire per la lana di pecora svizzera" in adempimento del postulato Maissen. Nel suo rapporto il Consiglio federale spiega come sia possibile valorizzare a lungo termine in modo adeguato e sostenibile dal profilo economico, ecologico ed etico un prodotto naturale e pregiato quale la lana. Esso giunge alla conclusione che le basi legali esistenti dovrebbero essere sufficienti per valorizzare la lana indigena ai sensi del postulato. Il raggiungimento dell'obiettivo dipende comunque soprattutto dalla capacità innovativa degli allevatori di pecore e dei valorizzatori.

Il rapporto richiesto è stato presentato e il postulato è pertanto adempiuto.

2003 P 01.3762 *Mandato di prestazioni per la valorizzazione della lana di pecora (N 4.6.03, Bigger)*

La mozione trasformata in postulato incarica il Consiglio federale di introdurre nella legge sull'agricoltura un mandato di prestazioni per la valorizzazione della lana di pecora.

Con il licenziamento del nuovo articolo 51^{bis} nella legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura; RS 910.1), il Parlamento ha creato la base legale che permette alla Confederazione di sostenere ulteriormente la valorizzazione della lana indigena. Il Consiglio federale ha emanato le corrispondenti disposizioni d'esecuzione con l'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'utilizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.361). Sulla scorta di tale atto normativo la Confederazione può continuare a versare contributi per la raccolta, la cernita, la pressatura, lo stoccaggio e la commercializzazione della lana indigena. Inoltre con i contributi sussiste la possibilità di promuovere progetti innovativi di allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana per la valorizzazione della lana indigena in Svizzera. La Confederazione sostiene tali misure nel limite dei crediti approvati. Nel 2005 il contributo complessivo è pari a 800 000 franchi.

La richiesta è stata soddisfatta e il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*

Il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha esaminato l'opportunità di elaborare una legge relativa alla professione di architetto e ha licenziato il rapporto corrispondente. Esso rinuncia a presentare al Parlamento una legge di questo genere. Le motivazioni, espone nel rapporto, sono riassunte qui di seguito.

I problemi relativi al libero movimento delle persone in Svizzera, legati alla diversità delle disposizioni esistenti tra i Cantoni per quanto riguarda l'esercizio della professione, dovranno essere risolti concretamente mediante il rafforzamento della legge sul mercato interno. Nell'ambito della revisione di questa legge, il Consiglio federale prevede in particolare di dare alla Commissione della concorrenza la possibilità di sporgere denuncia in tribunale. In futuro l'accesso al mercato non dovrebbe più, in teoria, essere soggetto a restrizioni. La legislazione esistente ha già tenuto conto ampiamente degli interessi dei consumatori, quali la trasparenza nell'offerta di prestazioni, la buona fede nelle relazioni economiche, la sicurezza delle opere di costruzione e diverse considerazioni concernenti la pianificazione del territorio.

I problemi relativi alla libera circolazione negli Stati membri dell'UE, dovuti al fatto che l'UE non riconosce il titolo di architetto SUP, potranno essere risolti soltanto mediante un adeguamento alle norme europee minime in materia di formazione delle scuole universitarie professionali. Questo è uno degli obiettivi che si prefigge la revisione della legge sulle scuole universitarie professionali, che introduce i titoli di bachelor e di master. Secondo il programma del Consiglio federale e degli organi responsabili, i primi cicli di studio per il conseguimento di un master in architettura saranno attivati nell'autunno 2005. In tal modo questi cicli di studio, di una durata compresa tra un anno e mezzo e due anni, dovrebbero rilasciare i primi titoli conformi alle norme europee nel 2007.

2002 P 02.3211 *Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*

Il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) "Rivalutazione delle professioni sanitarie". Questo rapporto è stato elaborato dall'UFFT in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), la divisione Formazione professionale della Croce Rossa svizzera (CRS) e le organizzazioni professionali coinvolte.

Il rapporto descrive i cambiamenti attualmente in corso nel settore sanitario e come si presenta la situazione a livello sanitario e occupazionale (oneri, livello salariale e organizzazione del lavoro). Analizza inoltre l'immagine della professione, in modo particolare secondo i giovani sul punto di scegliere una professione e secondo le loro persone di riferimento. Infine, il rapporto descrive la formazione nel settore sanitario in Svizzera, il suo radicamento nelle diverse regioni del Paese, il confronto con il contesto europeo e l'impatto dei cambiamenti che si sono delineati nel panorama della formazione.

Per quanto riguarda le parti che trattano più approfonditamente la formazione, sono state proposte cinque misure concrete. Queste ultime concernono principalmente un migliore coordinamento tra i diversi operatori del settore e il reclutamento di ulteriore personale sanitario qualificato. Il rilevamento dell'attrattiva persegue un obiettivo preciso: il settore sanitario deve preservare, o addirittura aumentare, la sua attrattiva agli occhi dei giovani sul punto di scegliere una professione, del personale che opera in questo settore e dei lavoratori potenzialmente interessati a queste professioni.

Nel frattempo la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha preso atto di questo rapporto.

Ufficio federale delle abitazioni

2001 P 00.3684 *Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)*

Il postulato chiede un aumento dei limiti di reddito e di patrimonio che danno diritto a versamenti a fondo perduto nell'ambito della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Questi limiti non vengono più aggiornati dal 1994, mentre in passato ciò avveniva più regolarmente. Ciò nonostante, un aumento generale dei limiti non è sempre necessario. Da esami dettagliati risulta che, a seconda delle regioni, i limiti attuali permetterebbero alla metà dei nuclei familiari di beneficiare di riduzioni. Un'estensione della cerchia degli aventi diritto si contrapporrebbe allo scopo stesso della legge. Tuttavia la richiesta formulata nel postulato è stata parzialmente soddisfatta, poiché la modifica del 24 marzo 2004 dell'ordinanza LCAP ha introdotto un margine di tolleranza. Per i proprietari che adempiono già le condizioni esistenti, il diritto alle prestazioni cesserà soltanto se supereranno gli attuali limiti di reddito e di patrimonio di oltre il 10 per cento.

2002 P 02.3345 *Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se la legislazione relativa alle zone residenziali è favorevole alle famiglie e ai bambini, a adottare provvedimenti destinati a incentivare la creazione di zone d'incontro nei quartieri abitati e a emanare direttive che tengano conto dei bisogni dei bambini e delle esigenze ambientali nell'istituzione di zone d'incontro. Nella sua risposta il Consiglio federale ha già indicato che la competenza della Confederazione in questo settore è limitata: riguarda infatti essenzialmente il promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà oltre al diritto della circolazione stradale. L'articolo 5 della legge del 21 marzo 2003 che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA), che prevede «un'organizzazione dell'alloggio e dell'ambiente circostante attenta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, degli anziani e dei disabili», tiene conto della richiesta del postulato. Inoltre, nel 2003, l'opuscolo «Moderazione del traffico all'interno delle località» è stato distribuito gratuitamente a tutti i comuni del Paese e ai Cantoni, che sono incaricati dell'esecuzione della legge sulla circolazione stradale. Questa pubblicazione presenta tra l'altro alcune misure volte a moderare il traffico negli agglomerati. Tra queste si cita, ad esempio, la creazione di zone con limite di velocità di 30 km/h o di zone d'incontro, che migliorano in questo modo la qualità della vita di città e paesi.

2003 P 02.3635 *Legge sulle abitazioni. Rispetto degli standard di costruzione Minergie (N 13.3.03 Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*

L'intervento chiede al Consiglio federale di stanziare nel preventivo sussidi relativi al rispetto degli standard di costruzione Minergie per le abitazioni costruite nell'ambito della legge sulla promozione dell'alloggio (LPA). L'Ufficio federale delle abitazioni si è avvalso di questo standard energetico come criterio prioritario nelle direttive interne d'esecuzione della LPrA. Inoltre la richiesta ha perso molta importanza dal momento che la concessione di prestiti diretti prevista dalla LPrA per la costruzione e il rinnovo di abitazioni in affitto o di proprietà è stata sospesa fino al 2008 nell'ambito del programma di sgravio 2003. Altre misure non sono attualmente necessarie e il postulato può essere tolto di ruolo.

2003 P 02.3636 *Promozione delle abitazioni. Passaggio dall'aiuto "alla pietra" a quello della persona (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*

Il postulato invita il Consiglio federale a elaborare entro la fine del 2004 delle basi e di presentare dei modelli che permettano, nell'ambito della promozione delle abitazioni, di passare dall'aiuto "alla pietra" a quello della persona sulla base di elementi di decisione più pregnanti. Come menzionato nel parere del Consiglio federale, l'aiuto della persona è stato studiato anche in relazione allo sviluppo di una nuova politica federale di promozione. Modelli e stime dei costi sono stati pubblicati nel rapporto «L'aide au loyer, principes et modèles de solution» (Bollettino dell'alloggio, vol. 72). In aggiunta, e d'intesa con l'autore del postulato, è stata redatta una sintesi delle spese legate alla persona effettuate nel 2000 nell'ambito delle misure di aiuto sociale, di costruzione di alloggi economici e di assistenza sociale. Questi lavori hanno confermato quanto si era già constatato, vale a dire che il passaggio dall'aiuto alla pietra a quello della persona implicherebbe un forte aumento dei costi. Visto lo stato delle finanze federali, questo passaggio non sarebbe realizzabile. Per questa ragione non è il caso di approfondire la questione.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2000 P 02.3331 *Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza DATEC/UFCOM*

Fino alla fine del 2003, Swisscom ha condotto un progetto di «mobile payment» (pagamento mobile) incentrato sulle possibilità di effettuare pagamenti dal telefono cellulare per mezzo di carte di credito e di addebito. Tuttavia, dato che diversi istituti finanziari non hanno accettato di mettere a disposizione le loro carte di addebito (p.es. Maestro, Postcard) per questo tipo di pagamento, nel dicembre 2003 il progetto è stato bloccato. Anche se, in linea di principio, sarebbe possibile introdurre il pagamento mobile con carte di credito, le carte di addebito risultano più interessanti per la clientela in ragione della loro maggiore diffusione e utilizzazione. Il pagamento mobile sarà anche in futuro un tema d'attualità per Swisscom poiché è connesso a interessanti prospettive commerciali. Per la commercializzazione di questo nuovo sistema di pagamento, la collaborazione tra gestori delle reti di telefonia mobile e istituti finanziari resta d'importanza capitale.

Le procedure seguite sinora per il pagamento mobile richiedono l'intervento di un intermediario e non consentono all'utente finale di accedere direttamente dal terminale al proprio conto postale o bancario. Per questi progetti, le basi legali vigenti sono generalmente sufficienti.

Swisscom è attualmente in trattativa con Postfinance, le banche svizzere e altri importanti operatori del settore del pagamento mobile. Postfinance, in qualità di maggiore operatore svizzero nel traffico dei pagamenti, è un partner di rilievo per Swisscom. In passato vi è già stata una stretta collaborazione fra Postfinance e Swisscom Mobile per cercare di commercializzare il pagamento mobile. I colloqui proseguono ora per trovare insieme possibili soluzioni. Nella prima metà del 2005 e sulla base di una nuova analisi della situazione, Swisscom deciderà sulle misure da adottare ulteriormente.

Il Consiglio federale ritiene che il pagamento mobile possa offrire ottime opportunità commerciali in particolare alle due imprese della Confederazione (Posta e Swisscom). I Dipartimenti competenti discutono regolarmente la questione con le aziende interessate e, in qualità di proprietari, continueranno a far sì che queste possano sfruttare le potenziali sinergie. Spetta in primo luogo al Consiglio d'amministrazione e alla direzione stabilire concretamente se e come le due imprese debbano attivarsi in questo settore. Il Consiglio federale, dal canto suo, è disposto a esaminare regolarmente la necessità di adeguare le basi legali in proposito.

Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3216 *Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Il 22 maggio 2002 il Consiglio federale ha riaffermato chiaramente il proprio interesse per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui occorreva dimostrare in primo luogo la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFFT ha così deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa "Coordination action"). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 00.3267 *NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)*

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene effettuata la valutazione globale della situazione dei trasporti chiesta dal postulato, tenendo conto sia della strada che della ferrovia.

Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura. Secondo il rapporto sul trasferimento del novembre 2004, la promozione del trasporto combinato (in ambito ferroviario), la riduzione dei prezzi di tracciato per il traffico merci e l'aiuto agli investimenti per i terminali e i binari di raccordo conducono all'auspicato, forte sviluppo della rotaia. Anche le misure già adottate sul fronte stradale, volte ad intensificare i controlli del traffico pesante, ma anche a garantire condizioni eque di lavoro e di accesso al mercato, producono i primi effetti. Unitamente ad altri fattori, queste misure sono alla base dell'evoluzione positiva constatata nel periodo in esame (2002 – 2003), in particolare del forte aumento del trasporto combinato attraverso le Alpi svizzere. I provvedimenti già attuati e quelli previsti contribuiscono in maniera determinante a migliorare la situazione ambientale e dei trasporti sull'asse di transito nord-sud (Basilea – Chiasso). Per raggiungere l'obiettivo del trasferimento occorrerà continuare a sviluppare nuove misure anche in futuro. Allo studio vi sono attualmente nuovi provvedimenti quali l'introduzione di una borsa dei transiti alpini o di un pedaggio per le gallerie.

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 00.3725 *Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus) – in precedenza DATEC/USTRA*

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura; l'ultimo rapporto è stato pubblicato nel novembre 2004. In vista dell'aumento della TTPCP, previsto dall'accordo bilaterale sui trasporti terrestri, e dell'introduzione del limite di peso di 40t a partire dal 1° gennaio 2005, è pure stato svolto uno studio sui percorsi iniziali e finali nel trasporto combinato. Da un'analisi dell'evoluzione dei prezzi e dei costi, è emerso che la riduzione dei costi in seguito al rimborso della TTPCP viene solo parzialmente trasferita ai clienti (per es. spedizionieri). I clienti finali (trasportatore) non beneficiano direttamente del rimborso.

Nell'ottica degli obiettivi di trasferimento del traffico, il contributo del rimborso della TTPCP è dunque minimo. Per questo motivo, e tenuto conto delle limitate risorse finanziarie della Confederazione, si è deciso di rinunciare ad estendere la cerchia di coloro che beneficiano del rimborso (terminali situati in prossimità del confine).

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 99.3458 *Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*

Negli anni 2000 e 2001, l'Ufficio federale dei trasporti ha sostenuto lo sviluppo tecnico del progetto Swissmetro con un contributo totale di due milioni di franchi. Il 5 dicembre 2001, Swissmetro SA ha presentato una domanda di finanziamento al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha riaffermato il proprio interesse di massima per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui era opportuno dimostrare in primo luogo la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFFT ha pertanto deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa "Coordination action"). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 01.3345 *Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci per ferrovia (N 5.10.01, Bezzola)*

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura. Tra questi lavori vi è anche un'indagine sui potenziali di trasferimento, volta a fissare delle priorità per le misure di promozione. Per ogni singolo potenziale di trasferimento, a seconda delle merci da trasportare sono determinanti la differenza di prezzo tra ferrovia/strada-ferrovia, i requisiti di qualità e i processi logistici.

Dal rapporto sul trasferimento del traffico del novembre 2004 emerge che le misure di accompagnamento volte a sostenere il trasferimento vengono attuate in modo sistematico e sono efficaci. Unitamente ad altri fattori, queste misure sono alla base dell'evoluzione positiva constatata nel periodo in esame, in particolare del forte aumento del trasporto combinato attraverso le Alpi svizzere. Nello stesso periodo, il traffico merci tradizionale e il trasporto combinato hanno beneficiato di tariffe ridotte per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi di tracciato) e le imprese ferroviarie hanno attuato diverse strategie volte ad ottimizzare l'esercizio. Nel caso del trasporto a carri completi il sistema è stato perfezionato in modo tale da aumentare le entrate, garantendo nel contempo un approvvigionamento capillare in tutto il Paese. La parità di trattamento, per quanto riguarda la promozione del traffico in carri completi e del trasporto combinato non accompagnato, è un tema importante, discusso anche nel quadro dei lavori per la legge sul traffico merci, che sostituirà la legge sul trasferimento del traffico, in vigore fino al 2010.

Non si giustifica invece la parità di trattamento dei percorsi iniziali e finali del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato (fino a 44 t) per quanto riguarda il peso massimo ammesso. Nel caso del trasporto a carri completi non deve infatti essere trasbordato alcun contenitore. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2005, vige il limite di peso di 40 tonnellate, per cui eventuali distorsioni di mercato sono notevolmente minori.

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3749 *San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)*

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura.

Analizzando se sia opportuno reintrodurre occasionalmente il servizio di treni navetta per autoveicoli al San Gottardo, si è giunti alla conclusione che l'onere sarebbe eccessivo rispetto alla domanda, e quindi ai possibili introiti. Da una parte il ripristino del servizio presupporrebbe ingenti e costosi lavori di potenziamento degli appositi impianti e la creazione di spazi per i veicoli in attesa. D'altra parte, una domanda sufficiente si registrerebbe soltanto in alcune giornate di punta o, eventualmente, in concomitanza con interventi di risanamento della galleria stradale. Inoltre, la messa in servizio di treni navetta al San Gottardo farebbe inutilmente concorrenza all'offerta del Sempione, cosa che ridurrebbe la redditività dell'esercizio e degli investimenti effettuati. Il servizio dei treni navetta può comunque essere riattivato, a titolo eccezionale, in caso di chiusura della galleria ferroviaria a seguito di un incidente o di una catastrofe naturale. Se ne è avuta la prova nei mesi dopo l'incendio dell'ottobre 2001 nel traforo del San Gottardo.

Fatte queste premesse, e considerata la precaria situazione delle finanze federali, non è opportuno ripristinare il servizio dei treni navetta. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare la mozione.

2002 P 00.3558 *Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.02, Kurrus)*

Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha riaffermato il proprio interesse di massima per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui occorreva in primo luogo dimostrare la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFFT

ha così deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa "Coordination action"). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3355 *Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)*

Il crollo del traffico aereo internazionale in seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e il fallimento della compagnia Swissair poco tempo dopo hanno avuto conseguenze gravi per l'aviazione civile svizzera.

Anche nell'ottica degli effetti nocivi del traffico aereo sull'ambiente, la situazione si presenta oggi completamente diversa rispetto al passato: al momento in cui è stato inoltrato il postulato, si partiva dal presupposto di un rapido e continuo sviluppo del traffico aereo. Con il massiccio calo dei movimenti, negli ultimi anni sono diminuite anche le ricadute ecologiche, sia in termini di rumore che di emissioni inquinanti.

Ciononostante, sia a livello nazionale che internazionale sono state adottate ulteriori misure volte a ridurre i danni ecologici provocati dal traffico aereo. Nel quadro dei lavori di attuazione del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), i requisiti e gli obiettivi concettuali per i singoli aeroporti sono stati concretizzati e fissati nelle rispettive schede di coordinamento, unitamente alle condizioni quadro ecologiche. In base a un'iniziativa promossa congiuntamente dalla Svezia e dalla Svizzera, la Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC) ha inoltre messo a punto un modello di tasse commisurate alle emissioni, da applicare a medio termine in tutta Europa. Il Consiglio federale continua a perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni nocive dovute al traffico aereo. La riduzione del carico ambientale provocato dal traffico aereo costituisce un compito permanente e non è pertanto necessario elaborare un piano di misure supplementare.

2001 P 01.3375 *Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)*

Accogliendo questo postulato e attuando la raccomandazione 02.3467 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati in relazione alla crisi della compagnia Swissair, nel novembre 2001 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare alle Camere federali entro la fine del 2003 un rapporto sulla propria politica aeronautica. Dopo i tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen, il Capo del DATEC ha incaricato l'istituto olandese «Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium» (NLR) di stendere un rapporto sulla sicurezza dell'aviazione civile svizzera. Lo studio, pubblicato nel giugno 2003, giungeva alla conclusione che in diversi settori occorreva adottare provvedimenti finalizzati a migliorare la sicurezza aerea. Il Capo del DATEC ha in seguito chiesto che fosse messo a punto in modo deciso e in tempi brevi un piano di attuazione delle misure proposte e che, nel contempo, si definisse a livello federale una politica globale di sicurezza aerea. La scadenza prevista originariamente per la presentazione del rapporto, ossia la fine del 2003, non ha potuto essere rispettata.

Nonostante la parziale nuova concezione e la riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza aerea, nel dicembre 2004 il DATEC ha sottoposto per approvazione il rapporto sulla politica aeronautica svizzera al Consiglio federale, che l'ha adottato il 10 dicembre 2004.

Ufficio federale dell'energia

2001 P 01.3424 *Ripresa dell'energia prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

La questione sollevata nel postulato, in merito all'indennizzo della corrente elettrica proveniente dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), è trattata in uno studio approfondito sui costi e gli indennizzi di questo tipo di elettricità. Il rapporto è stato portato a termine nel marzo 2004 e presentato alla Commissione per le condizioni di allacciamento dei produttori indipendenti (CAP), che lo ha discusso. Secondo lo studio, l'attuale livello di sfruttamento dell'energia negli impianti esistenti sarebbe garantito ma, in caso di risanamento o sostituzione degli impianti, per motivi economici non verrebbe impiegata la tecnologia con la maggiore efficienza energetica. Lo studio rivela inoltre che tutti i 28 IIRU sono casi isolati che presentano caratteristiche individuali assai diverse fra loro. Il versamento di un'indennità forfetaria avrebbe un «effetto annaffiatoio» indesiderato e non porterebbe all'obiettivo auspicato. Un gruppo di progetto comune all'UFE e all'UFAPF si è occupato in maniera approfondita della questione studiando possibili misure. Nell'ambito di una «procedura di mediazione» esso chiederà dapprima agli acquirenti di energia elettrica prodotta dagli impianti d'incenerimento di versare ai gestori di IIRU almeno l'ammontare dell'indennità stabilita dalla legge (prezzo d'acquisto stabilito in base all'andamento del mercato). Inoltre, la quota di energia elettrica prodotta dagli IIRU dovrà essere presa in considerazione proporzionalmente alla sua importanza nelle misure di promozione delle energie rinnovabili, conformemente alla legge sull'approvvigionamento elettrico (LApEl). Questo vale in particolare per la prima fase, quella volontaria, nella quale l'economia – per il rinnovo degli impianti – può indire bandi di concorso nel rispetto delle regole della concorrenza.

2002 P 01.3787 *Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)*

L'obiettivo dichiarato della politica della Confederazione in materia di energia è quello di produrre entro il 2010, conformemente al programma SvizzeraEnergia, 500 GWh supplementari di corrente elettrica a partire da nuove energie rinnovabili, di cui 50-100 GWh provenienti da impianti eolici. Le organizzazioni di protezione del paesaggio, singoli Cantoni e gli autori del postulato 01.3787 hanno chiesto che la Confederazione elabori una base concettuale sovracantonale per lo sviluppo di parchi eolici. L'UFE, l'UFAPF e l'ARE hanno perciò deciso di elaborare la «Concezione Energia eolica Svizzera» quale base decisionale per la scelta dell'ubicazione degli impianti eolici.

L'obiettivo principale era quello di trovare un consenso fra i rappresentanti degli interessi della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e delle associazioni ambientaliste circa i principi e i criteri per la scelta, entro il 2010, delle sedi dei parchi eolici. A tal fine è stato costituito un gruppo d'accompagnamento composto di esponenti dei gruppi d'interesse succitati. In una tappa successiva, mediante una modellizzazione SIG sono stati identificati in tutta la Svizzera 110 potenziali sedi per gli impianti eolici che corrispondevano ai criteri stabiliti.

Nel gennaio 2004, nel quadro di una procedura di consultazione, i risultati sono stati sottoposti ai Cantoni e alle organizzazioni presenti nel gruppo d'accompagnamento. Il documento è stato accolto positivamente e giudicato idoneo come base di partenza. Sulla base degli esiti della consultazione è stata poi operata una scelta fra le potenziali sedi identificate per l'ubicazione degli impianti. Le sedi selezionate, insieme a quelle che sono già previste a livello cantonale e comunale, devono essere sviluppate prioritariamente per raggiungere gli obiettivi di SvizzeraEnergia.

Il documento rappresenta uno strumento di lavoro per le autorità di tutti i livelli e per tutti coloro i quali si occupano di energia eolica in Svizzera. La «Concezione Energia eolica Svizzera» è stata presentata al pubblico nell'agosto 2004 e può essere ottenuta presso l'UFE.

Ufficio federale delle strade

1999 P 99.3422 *Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)*

L'intervento parlamentare chiede che si esamini l'opportunità d'installare un registratore dei dati per incidenti e/o di fine percorso sulle automobili, oppure su certe categorie di veicoli o per determinati conducenti.

In data 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di formulare una nuova politica della sicurezza stradale (progetto VESIPO) che preveda anche misure di sicurezza concernenti la costruzione e la tecnica dei veicoli.

Nell'ambito di un processo partecipativo condotto sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade, in cinque tappe di lavoro sono stati sviluppati e definiti gli obiettivi, la visione e l'orientamento strategico del progetto, un sistema di valutazione per la scelta dei provvedimenti e i provvedimenti stessi. I risultati sono confluiti in un rapporto finale sottoposto alla fine del 2004 al DATEC per parere.

Tra le misure analizzate e valutate figurava anche l'installazione nei veicoli a motore di un registratore dei dati per incidenti. Questo provvedimento è stato stralciato dall'elenco delle misure previste per i seguenti motivi:

- in un nuovo studio condotto in Germania («Moderne Verkehrssicherheitstechnologie – Fahrdatenspeicher und Junge Fahrer») si è voluto esaminare se un registratore di dati di guida potesse avere un effetto preventivo sui giovani conducenti maschi, inducendoli a una guida più disciplinata e prudente. Secondo il rapporto, la riduzione prevista del 14 per cento almeno dei casi di guida indisciplinata può essere esclusa con una certa sicurezza, ma non ad esempio una riduzione minima del 5 per cento, che resta probabile. Lo studio ha dimostrato che la significativa riduzione del numero degli incidenti e delle infrazioni a seguito dell'installazione di un registratore dei dati di guida non si è verificata come auspicato;
- l'installazione di un registratore dei dati per incidenti nei veicoli a motore nuovi occasionerebbe costi pari a circa 200 milioni di franchi all'anno, ciò che conferisce a questo provvedimento un pessimo rapporto fra costi/benefici. Una misura di gran lunga più efficace è quella costituita da una maggiore presenza della polizia sulle strade e da un'intensificazione dei controlli.

2001 P 00.3489 *Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)*

Il Consiglio federale continua ad accordare grande importanza al completamento dei tronchi della rete di strade nazionali già approvati. La precarietà della situazione finanziaria che si registra da alcuni anni costringe tuttavia la Confederazione a tagliare anche nel settore delle infrastrutture di trasporto, in particolare nella costruzione delle strade nazionali. La realizzazione dei progetti è inesorabilmente ritardata per cui viene a mancare la ragion d'essere della massima priorità richiesta dal postulato.

2002 P 01.3103 *Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)*

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di valutare quale supporto finanziario possa fornire la Confederazione per rendere sicuri i passaggi a livello ancora pericolosi. Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato poiché, nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998, era stato convenuto con i Cantoni che la Confederazione si sarebbe ritirata dal finanziamento e che questo compito sarebbe diventato di competenza cantonale. Inoltre è stato stanziato un contributo federale di circa 12 milioni di franchi all'anno per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Con il programma di sgravio 2003 la sovvenzione è soppressa. Tuttavia affinché i passaggi a livello più pericolosi possano ancora essere risanati, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione al 1° gennaio 2007. Dato che in tal modo il Consiglio federale non dispone più di altre possibilità per accordare un sostegno finanziario, il postulato può essere stralciato dal ruolo.

2002 P 02.3049 *Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)*

Nella sua risposta, il Consiglio federale ha ribadito che la strada del passo del Lucomagno fa sì parte della rete di strade principali, e come tale può essere oggetto di sovvenzioni, ma che della sua sicurezza è responsabile in primo luogo il Cantone. Per il traffico pesante in direzione nord-sud e viceversa, questo valico può eventualmente essere preso in considerazione in caso di chiusura prolungata di altri importanti assi di transito. È in questo senso che deve essere esaminata la richiesta formulata nel postulato.

Durante la chiusura del San Gottardo tra ottobre e dicembre 2001 in seguito all'incidente verificatosi in galleria, i mezzi pesanti sono transitati perlopiù sull'asse del San Bernardino, provocando considerevoli disturbi alla circolazione e mettendo fortemente in pericolo la sicurezza del traffico. La riapertura del tunnel del San Gottardo è stata accompagnata da un piano di gestione del traffico pesante sia per l'asse del Gottardo che per quello del San Bernardino. Il sistema introdotto dall'ottobre 2002 funziona tutto sommato in modo soddisfacente su entrambe le vie di transito. Nonostante questo provvedimento, tuttavia, se si verificasse una nuova interruzione di un importante asse di collegamento, sul San Bernardino potrebbero ripetersi gli stessi problemi occorsi in passato, seppure in una forma attenuata. Un aumento importante dei mezzi pesanti in transito sul passo del Lucomagno sarebbe ancor meno ipotizzabile se si considerano i tratti più lunghi attraverso la Surselva, la Val Medel e la Val di Blenio, le caratteristiche topografiche del territorio e il minore grado di sistemazione della strada. Ne consegue che, anche nel caso di una chiusura prolungata di un altro valico alpino, il collegamento attraverso la strada del passo del Lucomagno appare come poco adatto al traffico di transito.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

2000 P 99.3570 *OCSE "Esame delle performance ambientali: SVIZZERA". Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del CS)*

Il 22 giugno 2000 il Consiglio degli Stati ha trasmesso un postulato della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia relativo all'"Esame delle performance ambientali: SVIZZERA" pubblicato dall'OCSE nel 1998. Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare la necessità o meno di adottare delle misure in relazione alle conclusioni riportate nel rapporto e, in caso affermativo, a definirne l'entità. Per ognuna delle eventuali misure raccomandate dovranno inoltre essere indicati i costi stimati nonché i termini di attuazione previsti.

Nel 1997 l'OCSE ha esaminato l'attuazione in Svizzera delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritto e politica ambientale. I risultati dell'esame sono poi stati riassunti in un apposito rapporto insieme a raccomandazioni per una politica ambientale più efficace. Per motivi finanziari, tuttavia, è stato necessario rinviare più volte il rapporto al Parlamento. Poiché ormai una parte dei dati su cui il rapporto stesso si fonda non è più attuale e, pertanto, non costituisce una base sicura per la formulazione di raccomandazioni, non è molto ragionevole mantenere il postulato. La proposta di togliere di ruolo l'intervento parlamentare è inoltre giustificata anche dal fatto che l'OCSE ha annunciato per il 2007 un nuovo rapporto d'esame sull'attuazione delle disposizioni di politica ambientale in Svizzera.

2001 P 01.3211 *Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se, nell'ambito del risanamento dei deflussi residuali secondo l'articolo 80 della legge sulla protezione delle acque, siano necessarie misure speciali a livello federale per garantire la continuazione dell'esercizio di impianti idroelettrici degni di salvaguardia dal punto di vista della tutela dei monumenti e che dispongono di diritti d'acqua conferiti per legge.

Il Consiglio federale ha risposto a questo postulato con il suo rapporto del 27 ottobre 2004. Su mandato della Confederazione, esperti hanno esaminato trecento impianti idroelettrici di valore storico distribuiti in otto Cantoni. Sulla base dei risultati ottenuti essi sono giunti alla conclusione che le attuali prescrizioni assicurano alle autorità cantonali un ampio margine di valutazione, il quale permette loro di trovare soluzioni che tengano conto in modo soddisfacente ed equilibrato degli interessi della protezione delle acque, della natura e del paesaggio nonché della tutela dei monumenti storici. Tuttavia, poiché un esame di tutti gli impianti idroelettrici di valore storico sarebbe sproporzionato, non si può escludere con certezza che in futuro possa verificarsi un caso per il quale le disposizioni attuali non permettano di trovare una soluzione che tenga conto in maniera equilibrata degli interessi della tutela dei monumenti storici e di quelli della protezione delle acque. Considerate le conclusioni degli esperti, il Consiglio federale ritiene eccessivo l'avvio di una procedura legislativa basata su un problema ipotetico. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3501 *Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)*

Nel Rapporto agricolo 2002 dell'Ufficio federale dell'agricoltura (pagg. 194-203) si è tenuto conto del postulato nel modo annunciato dal Consiglio federale.

2003 P 02.3744 *Accelerare il risanamento dei siti contaminati in ambiente urbano (N 21.3.03, Leutenegger Oberholzer)*

Il postulato Leutenegger Oberholzer chiede al Consiglio federale di stilare un elenco delle aree industriali dismesse in ambiente urbano che comprendono siti contaminati, di illustrare i fattori che ne impediscono la riutilizzazione e di indicare le misure idonee ad accelerare il risanamento dei siti contaminati e, quindi, il loro recupero. Uno studio commissionato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha rivelato che le aree industriali non utilizzate e potenzialmente utilizzabili occupano una superficie di 17 milioni di metri quadrati. Circa l'80 per cento di queste aree industriali dismesse si trova nelle zone urbane dell'Altipiano. Le aree non utilizzate potrebbero generare un reddito potenziale pari a 1,5 miliardi di franchi all'anno. La loro sottoutilizzazione, invece, causa ai Comuni interessati una perdita annua di entrate fiscali compresa tra 150 e 500 milioni di franchi. La riutilizzazione delle aree dismesse è ostacolata dalla mancanza di investitori, dalla legislazione in materia di zonizzazione e dall'insufficiente sostegno delle autorità. I siti contaminati non rappresentano invece un ostacolo insormontabile per i proprietari, sebbene la loro gestione sia molto costosa. Se si considerano tutte le aree industriali dismesse, infatti, l'ammontare complessivo dei costi per il risanamento dei siti contaminati, lo smaltimento del materiale di scavo inquinato e la demolizione di edifici è di circa 1,5 miliardi di franchi, di cui 300 milioni relativi ai soli lavori di risanamento. Nessun impedimento rilevante è infine costituito dalle opposizioni e dai ricorsi presentati dai gruppi d'interesse. La riconversione di un'area industriale dismessa è interessante per i proprietari soltanto se il valore del terreno è superiore ai costi derivanti dai lavori di risanamento e di trasformazione. Lo studio propone diverse soluzioni per raggiungere tale obiettivo nelle zone situate in posizioni sfavorevoli (coordinamento tempestivo tra pianificazione del territorio, ecologia, progetto edilizio e finanziamento; rivalutazione dal punto di vista della pianificazione del territorio; pianificazione edilizia il più possibile rispettosa dell'ambiente; sviluppo di metodi di risanamento meno costosi).

I risultati dello studio sono stati presentati il 1° settembre 2004 a Zurigo durante una conferenza nazionale a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dell'industria, delle finanze, della politica e delle autorità. Sarà pubblicato all'inizio del 2005 (www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/medien/presse/artikel/20040901/01115/index.html, in tedesco e in francese).

2003 P 03.3056 *Promozione di filtri per particolato diesel nel traffico stradale (N 20.6.03, Weigelt)*

Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta formulata nel postulato nel corso dei lavori per l'adeguamento della TTPCP. Poiché una classificazione generale dei veicoli pesanti dotati di filtro antiparticolato nella categoria di tassazione più bassa non permette di quantificare l'entità della riduzione delle entrate derivanti dalla TTPCP, il Governo ha rinunciato a presentare detta richiesta al Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

2003 P 02.3393 *Strategia Lupo Svizzera (N 2.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3567)*

Il postulato chiede che la Strategia Lupo Svizzera venga realizzata in modo tale che l'allevamento convenzionale e tradizionale, in particolare quello delle pecore nelle regioni di montagna, continui ad essere possibile nelle condizioni attuali. La Strategia Lupo Svizzera, entrata in vigore il 21 luglio 2004, tiene conto di tale richiesta nel modo seguente:

- la Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni arrecati dai lupi agli animali da reddito, e questo sia nelle zone dove i lupi sono già presenti sia in quelle dove se ne prevede l'arrivo in un prossimo futuro. Le misure di protezione sono adottate nel quadro di progetti regionali e con il sostegno finanziario dell'UFAPF;
- un organismo neutro coordina, su mandato dell'UFAPF, gli aspetti materiali e finanziari delle misure di protezione, raccoglie le esperienze effettuate e le comunica in forma adeguata ai Cantoni ed ai diretti interessati;
- un lupo può ora essere abbattuto se ha ucciso 35 animali da reddito (prima erano 50) nell'arco di quattro mesi oppure 15 nell'arco di un anno nel caso in cui le misure di protezione adottate si siano rivelate insufficienti o la zona in questione non possa essere protetta.

Il postulato chiede inoltre che venga sfruttato, a favore della popolazione che vive nelle regioni colpite, tutto il margine di manovra consentito dalla Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna). Nell'autunno del 2004 la Svizzera ha pertanto chiesto di stralciare il lupo dall'allegato II di detta Convenzione, relativo alle "specie faunistiche assolutamente protette", e di inserirlo nell'allegato III, dedicato alle "specie faunistiche protette". Tale declassamento permetterebbe di regolamentare l'eventuale sviluppo di una popolazione svizzera di lupi. La decisione in merito a questa proposta è stata rinviata dalla Convenzione di Berna e, secondo le previsioni, sarà presa a fine autunno 2005.

Le richieste formulate dal postulato sono pertanto state soddisfatte.

2003 P 03.3189 *Incentivazione dei carburanti diesel (S 16.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*

Il Consiglio federale ritiene che non debbano essere incentivati i carburanti diesel, bensì eventualmente le automobili diesel ecologicamente efficienti. Nella risposta alla mozione 03.3572 "Prevenire le emissioni di particelle di fuliggine generate dai motori diesel" della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il Governo sta attualmente esaminando due diverse misure per la riduzione di dette emissioni nelle automobili diesel nuove. La prima misura prevede l'obbligo, per tutte le automobili diesel nuove importate in Svizzera, di rispettare un severo valore limite per quanto riguarda il numero di particelle emesse. La seconda è invece costituita da un "incentivo economico" e prevede la realizzazione, a partire dal 2007, di un sistema bonus-malus senza incidenza sul bilancio nel quadro della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli. Tale sistema determinerebbe un aumento della tassa d'importazione per tutti i veicoli (malus), mentre le automobili diesel e a benzina ecologicamente efficienti sarebbero premiate con un bonus finanziario. Poiché il risultato di detto esame sarà considerato nell'ambito dell'attuazione della mozione 03.3572 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il postulato può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 P 98.3197 *TTPCP. Regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola)*

Nell'ottica dell'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), lo studio Basler e Hofmann è stato incaricato di esaminare in modo approfondito le ripercussioni di tale tassa sull'economia forestale e del legno. Sulla base dei risultati dello studio, per l'economia forestale è stato introdotto il seguente ordinamento speciale: i detentori di veicoli adatti al trasporto di legname, soggetti alla tassa, hanno diritto al rimborso per il trasporto di legname greggio, in particolare di tronchi di legname industriale, di legname per la produzione d'energia e di cascami di legno (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811]). Il rimborso deve ammontare a un quarto circa dell'importo della tassa.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sul traffico pesante, il vigente ordinamento speciale per i trasporti di legname è stato sottoposto a una verifica amministrativa interna dalla quale è emersa la necessità non tanto di dargli un nuovo orientamento di fondo, quanto piuttosto di adattare la procedura di restituzione della tassa e di adeguare l'ammontare di tale restituzione all'aumento dell'aliquota della tassa. Gli adeguamenti sono stati attuati nel modo seguente:

- la soluzione della restituzione è stata sostituita con una riduzione dell'aliquota della tassa, che è passata al 75 per cento per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio. In questo modo la procedura è stata semplificata sia per i detentori di veicoli sia per l'Amministrazione;
- per le corse con veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio, la restituzione è stata da un lato incrementata in modo proporzionale all'aumento della TTPCP, e dall'altro limitata al massimo al 25 per cento della tassa totale riscossa per ogni veicolo e periodo. Tale misura permette di evitare restituzioni troppo elevate.

Il Consiglio federale ha effettuato gli adeguamenti nel quadro della revisione dell'OTTP. La questione dei trasporti di legname è stata esaminata in maniera approfondita e i risultati scaturiti dallo studio sono stati tradotti in pratica. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3128 *Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci (N 21.6.02, Kurrus) – in precedenza DATEC/UFT*

Le cause dell'aumento del traffico merci sono state analizzate in modo approfondito nello studio condotto dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale nel 2004 e intitolato «Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030» (Prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030). Le prospettive ivi tracciate si fondano sull'analisi dell'andamento della domanda di trasporto nel passato. Per quanto riguarda l'evoluzione del traffico merci si possono distinguere tre fattori d'influenza principali:

1. fattori socioeconomici: lo sviluppo del Prodotto interno lordo (PIL) e quello della popolazione, sia all'interno del Paese che all'estero, sono influenzati dall'evoluzione sociale (p. es. comportamento in materia di consumi) e dal grado d'integrazione della Svizzera in Europa (fortemente influenzato, a sua volta, dalla politica d'integrazione). Questi fattori condizionano soprattutto l'evoluzione generale del traffico merci.
2. Sviluppo dell'economia dei trasporti e della logistica: questi scenari sono influenzati dai bisogni dell'economia e dipendono perciò fortemente dallo sviluppo economico. Occorre fare una distinzione fra la domanda (esigenze degli spedizionieri) e l'offerta (reazioni del settore della logistica e dei fornitori di prestazioni nel settore del trasporto merci su strada e su rotaia). Tali fattori sono a loro volta condizionati dagli sviluppi della tecnologia (telematica, tecnologia di propulsione e di trasbordo). L'economia dei trasporti e la logistica hanno un influsso determinante soprattutto sulla struttura del traffico merci e sulla ripartizione modale del traffico (modal split).
3. Sviluppo e attuazione della politica dei trasporti: la politica di trasferimento del traffico praticata dalla Svizzera sta portando i suoi frutti. Le condizioni quadro e le misure influiranno sul modal split (p. es. liberalizzazione, politica infrastrutturale e tributaria). Gli scenari futuri sono stati elaborati a partire dall'analisi di questi tre fattori d'influenza principali (il rapporto «Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030 – Hypothesen und Szenarien») è ottenibile presso l'UFCL, 3003 Berna, art. n. 812.040.d).

2002 P 02.3232 *Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva (N 4.10.02, Vollmer)*

Con i mezzi destinati alla pianificazione del territorio e mediante adeguate misure architettoniche è possibile migliorare notevolmente la sicurezza negli spazi pubblici, sia dal profilo oggettivo sia da quello della percezione soggettiva. Diverse attività rilevanti sotto il profilo della politica di ordinamento del territorio tengono conto dell'esigenza d'incrementare la sicurezza in detti spazi. Con i limitati mezzi a sua disposizione nell'ambito della politica degli agglomerati, la Confederazione sostiene anche progetti modello in agglomerati. Simili progetti servono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Nel quadro della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della pianificazione territoriale, nonché al momento dell'esame e dell'approvazione (da parte della Confederazione) dei piani direttori cantonali e dei loro adeguamenti, si dovrà prestare maggiore attenzione da un lato all'armonizzazione delle esigenze dello sviluppo degli insediamenti con quelle dettate dal traffico (traffico motorizzato e traffico lento), dall'altro ai principi fondamentali dello sviluppo degli insediamenti che perseguono quest'armonizzazione. Nell'attuazione della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002» del Consiglio federale (Misura 13: Programma di misure «Pianificazione sostenibile del territorio»), numerose iniziative – come ad esempio lo studio del potenziale di utilizzazione delle zone industriali dismesse, realizzato in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF), – mirano a uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Provvedimenti di pianificazione del territorio per aumentare la sicurezza negli spazi pubblici sono nel frattempo divenuti parte integrante di una politica federale di ordinamento del territorio orientata ai principi dello sviluppo sostenibile.

2003 P 02.3637 *Provvedimenti a seguito del Vertice mondiale di Johannesburg del 2002 (N 21.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN [Minoranza Brunner Toni]) – in precedenza DATEC/UFAPF*

In applicazione del postulato, alla fine del 2003 il Comitato interdipartimentale di Rio (CIRio), l'organo di coordinamento dell'Amministrazione federale per la politica dello sviluppo sostenibile, ha presentato il rapporto «Attività della Svizzera per uno sviluppo sostenibile: bilancio e prospettive 2004». Oltre a un resoconto sullo stato d'attuazione della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002» del Consiglio federale e sui lavori di follow-up del Vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, il rapporto contiene numerose conclusioni e raccomandazioni per l'ulteriore attuazione della politica della Confederazione in materia di sviluppo sostenibile. Il 13 dicembre 2003 il Consiglio federale ha preso atto del documento e incaricato l'Amministrazione di concretizzarne le raccomandazioni. Per quanto riguarda le domande formulate nel postulato, in particolare il miglioramento della coerenza della politica federale, il rapporto rinvia al metodo della valutazione della sostenibilità sviluppato nell'ambito della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002», che serve ad ottimizzare i progetti federali che toccano i tre settori dello sviluppo sostenibile ecologia, economia e società. In merito agli enti di coordinamento e consulenza, il CIRio, che esisteva in una forma praticamente immutata dal 1993, è stato adeguato alle esigenze attuali e ribattezzato Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile (CISvS). Per quanto attiene alla proposta di stabilire obiettivi quantitativi e qualitativi per i processi dell'Agenda locale 21, è stato dimostrato come simili obiettivi esistano già e come la Confederazione, i Cantoni (tramite la conferenza dei direttori delle costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente) e i Comuni (tramite le associazioni delle città e dei Comuni) continuino a svilupparli, in un rapporto di stretta collaborazione, nel quadro del Forum comune sullo sviluppo sostenibile. Sino alla fine del 2004, 13 Cantoni hanno preso iniziative concrete a favore dello sviluppo sostenibile. Sul piano comunale, circa 130 Comuni (in rappresentanza del 28 per cento della popolazione svizzera) hanno avviato una serie di processi nell'ambito dell'Agenda 21 locale. Altre misure richieste nel postulato, che necessitano di mezzi finanziari più consistenti, non hanno potuto essere realizzate per motivi di restrizioni budgetarie. Non è quindi stato possibile svolgere ampie campagne d'informazione e sensibilizzazione e nemmeno potenziare il sostegno finanziario ad attività di Cantoni, regioni e Comuni orientate allo sviluppo sostenibile.

2003 P 03.3228 *Cassoni mobili. Rimborso della TTPCP (N 3.10.03, Kurrus)*

All'epoca il Consiglio federale decise di accettare il postulato in considerazione del fatto che era appena iniziato uno studio complementare sui percorsi finali e iniziali nel trasporto combinato (KLV-CH). L'obiettivo principale di tale studio era quello di valutare la soluzione della restituzione della TTPCP in vista dell'imminente revisione dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [ordinanza sul traffico pesante, OTP; RS 641.811]). Nello studio è stata analizzata anche la richiesta, avanzata nel postulato, di estendere il diritto alla restituzione della tassa anche ai detentori di cassoni mobili. In quest'ambito si è giunti alla seguente conclusione:

Estendere ai cassoni mobili la soluzione attuale della restituzione potrebbe effettivamente incrementare il ricorso al trasporto combinato, ma comporterebbe altresì problemi supplementari di esecuzione e controllo. Per una gran parte delle merci attualmente trasportate nei cassoni mobili sarebbe possibile anche un trasporto mediante ACTS o tramite altri sistemi di container previsti per la ferrovia. Per i motivi che seguono si dovrebbe rinunciare ad estendere ai cassoni mobili l'ordinamento vigente:

- esistono già contenitori di trasporto adatti per il trasporto combinato e che possono anche essere scaricati (p. es. ACTS);
- i controlli e l'esecuzione presentano maggiori difficoltà (nel contempo elevato potenziale di abuso);
- si andrebbe incontro a un forte aumento delle restituzioni e a una diminuzione delle entrate della TTPCP.

In seguito ai risultati emersi con chiarezza dallo studio, nel quadro della revisione dell'ordinanza sul traffico pesante si è rinunciato ad estendere ai cassoni mobili l'attuale soluzione della restituzione. Il postulato può perciò essere tolto di ruolo.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni

Cancelleria federale

2000 P 00.3194	<i>E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 M 00.3190	<i>Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 M 00.3208	<i>E-Switzerland. (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1</i>
2000 P 00.3298	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radical)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 00.3347	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00, Leumann)</i>

Governo elettronico: creare le basi e i presupposti necessari

Coordinamento da parte del GCSI: il 18 febbraio 1998 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia per una società dell'informazione in Svizzera e incaricato i dipartimenti, gli uffici e il gruppo di coordinamento per la società dell'informazione (GCSI) di attuarla. Da allora il GCSI presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'evoluzione della società dell'informazione a livello nazionale ed internazionale nonché sulle attività della Confederazione, indicando l'eventuale necessità d'azione. Qui di seguito i singoli campi d'attività in dettaglio:

Identità digitale - carta d'identità elettronica: dopo aver proceduto ai primi chiarimenti e preso le decisioni preliminari il Consiglio federale, rispondendo alla mozione Noser 04.3228, E-Switzerland - Creazione di un'identità digitale, ha deciso, per motivi istituzionali, di rinunciare per il momento al progetto di identità elettronica. Dopo la messa in vigore il 1° gennaio 2005 della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle), si tratta ora di lasciare all'economia privata un lasso di tempo ragionevole per sviluppare corrispondenti offerte. Soltanto nel caso in cui l'approvvigionamento dovesse risultare insufficiente il Consiglio federale tornerebbe sulla questione.

Sensibilizzazione: i rapporti del GCSI sono pubblicati sul sito www.infosociety.ch e possono essere ottenuti presso l'UFCOM in forma stampata. Nel senso di un "premio di sensibilizzazione", dal 2001 viene organizzato il concorso "Cavaliere della comunicazione" al fine di permettere a tutti di accedere alla società dell'informazione. Il Tour-de-Clic.ch è un'altra azione di sensibilizzazione destinata a promuovere un'utilizzazione razionale delle TIC da parte di alcuni gruppi della popolazione. Come nel 2003, l'azione è stata condotta nel maggio e nell'ottobre del 2004 dall'UFCOM, con il sostegno dell'UFFT e dell'équipe "Governo elettronico" della CaF. In un bus della posta equipaggiato con computer e accesso a Internet, un'équipe di formatori ha presentato il mondo di Internet soprattutto alle donne di ogni età, ma in particolare agli anziani e ai migranti.

La Confederazione come utente modello del traffico elettronico dei dati: la Confederazione dispone di un ricco portafoglio di progetti di Governo elettronico. In quanto strumento di sostegno per l'adempimento di compiti statali esistenti, i progetti di Governo elettronico coprono i settori più diversi, tra i quali si possono citare i seguenti: CaF: sportello virtuale (www.ch.ch), voto elettronico, EXE (informatizzazione degli affari del Consiglio federale); DFAE: APIS (Sistema informativo di politica estera); DFI: Armonizzazione dei registri ufficiali delle persone, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), IZBUND, Sitemapping.ch, ARELDA; DFGP: eGRIS (sistema elettronico d'informazioni fondiari), Infostar, GovLink; DDPS: e-geo.ch; DFF: simap.ch, IT Tax Suisse, gestione degli atti GEVER, infrastruttura di base IT Governo elettronico; DFE: numero di identificazione per le imprese, PMIinfo.ch, SHAB-online; DATEC: e-ofcom. Ulteriori informazioni relative a questi progetti sono contenute nel 6° rapporto del gruppo di coordinamento Società dell'informazione (GCSI) del giugno 2004 all'attenzione del Consiglio federale.

Per il traffico commerciale elettronico i mezzi tecnici sono già disponibili (ad eccezione dell'archiviazione) e le prime implementazioni a livello dipartimentale sono già state avviate. Per quanto concerne la cultura del lavoro e la governance vi è ancora un ampio potenziale di sviluppo e un traffico commerciale elettronico ben funzionante rappresenta a questo proposito una vera e propria sfida.

Standard e impulsi per il Governo elettronico: l'Associazione eCH quale piattaforma per la standardizzazione nel settore del Governo elettronico in Svizzera è stata fondata su iniziativa della Confederazione. L'iniziativa eVanti.ch dell'Organo strategia informatica della Confederazione si prefigge uno scambio più intenso di informazioni ed esperienze tra gli uffici responsabili dei tre livelli statali. All'indirizzo www.eVanti.ch viene allestito un portafoglio di attività di Governo elettronico a livello svizzero.

www.ch.ch: il progetto – un progetto comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – deve permettere ai cittadini di ottenere dalle autorità federali, cantonali e comunali informazioni su questioni quotidiane, e questo in qualsiasi momento e in base ai loro bisogni specifici. In numerosi settori www.ch.ch fornisce informazioni di vario tipo a partire da un unico portale; il sito, che si contraddistingue per la sua struttura semplice, la facilità di navigazione e le informazioni adeguate ai bisogni dei cittadini, è strutturato in base ai temi della vita quotidiana. Dal febbraio del 2003 il portale è aperto in una versione di prova. Nell'ambito dei security audit del 21 gennaio 2004 l'intera infrastruttura www.ch.ch (compresa la piattaforma extra.ch.ch destinata ai partner del progetto, protetta da una password) è stata in linea di principio giudicata sicura secondo i criteri attuali. Il portale informativo www.ch.ch permette in una certa misura ai servizi amministrativi federali, cantonali e comunali di comunicare senza documenti cartacei al loro interno e tra di loro, nonché con i cittadini. L'obiettivo di caricare su www.ch.ch tutti i temi ancora mancanti entro la fine del 2004 è stato raggiunto. www.ch.ch ha pertanto fornito il suo contributo all'adempimento degli interventi parlamentari succitati. Operativo dal 1° gennaio 2005, www.ch.ch è stato trasferito insieme a www.admin.ch nel nuovo Centro di competenza Governo elettronico in seno alla Cancelleria federale. La collaborazione tra Confederazione e Can-

toni si fonda anche per la fase d'esercizio avviata il 1° gennaio 2005 su una convenzione di collaborazione. La convenzione valida per il 2005 e il 2006 è stata firmata da 23 Cantoni (Zurigo, Soletta e Lucerna l'hanno rifiutata).

Transazioni: nell'ambito del progetto www.ch.ch la Confederazione ha sviluppato strumenti di ausilio per le transazioni. Il modulo di identificazione e quello di tracking sono stati sviluppati entro la fine del 2004, come previsto. Per l'acquisto di un sistema di pagamenti è stato preparato un bando di concorso conformemente alle prescrizioni dell'OMC. A causa della debole domanda le attività corrispondenti sono state tuttavia abbandonate prima del bando di concorso: il Cantone di Neuchâtel ha sviluppato per il suo "Guichet sécurisé unique" (GSU), in collaborazione con la Cancelleria federale, un modulo di identificazione che presenta un livello sufficiente di sicurezza e di affidabilità per le transazioni, lo scambio di dati e il voto elettronico. Il Cantone di Neuchâtel mette a disposizione di tutti i Cantoni e degli organi federali interessati il suo progetto e le sue esperienze. Tracking: il progetto di uno scambio di dati confidenziale, legale e certificabile è stato sviluppato rispettando i termini e i costi in collaborazione con il Tribunale federale di Losanna e si è concluso il 30 ottobre 2004. Grazie a questa piattaforma il Tribunale federale potrà scambiare elettronicamente atti giudiziari con i tribunali cantonali e gli avvocati. Questo modulo di tracking è a disposizione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per applicazioni in loro progetti. La gestione sarà affidata a un organo esterno; per questo incarico vi sono molti interessati (segnatamente la Posta svizzera).

Considerato che la fase di progetto terminava alla fine del 2004, la Cancelleria federale ha inviato a tutti i Cantoni il compendio del rapporto finale [www.ch.ch](http://www.admin.ch/ch/d/egov/gv/berichte/gv_summary_d.pdf) (http://www.admin.ch/ch/d/egov/gv/berichte/gv_summary_d.pdf) e la descrizione dei prodotti relativi al webservice tracking. Il rapporto finale sul webservice tracking può essere consultato all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/d/egov/gv/berichte/12.pdf>.

Voto elettronico: dal 1° gennaio 2003 la Confederazione dispone delle basi legali per autorizzare in Cantoni pilota il voto elettronico per test limitati nel tempo, nello spazio e nella materia. Dopo quattro prove pilota conclusesi con successo nell'ambito di votazioni comunali nel Cantone di Ginevra, il 26 settembre e il 28 novembre 2004 il voto elettronico è stato sperimentato con successo nello stesso Cantone anche nell'ambito di due votazioni popolari federali. 20'000 persone nella prima e 40'000 nella seconda hanno potuto scegliere se votare alle urne, per corrispondenza o per via elettronica. In entrambi i test circa il 22 per cento dei votanti ha optato per il voto elettronico. Nel 2005 anche i Cantoni di Neuchâtel e di Zurigo dovrebbero poter realizzare corrispondenti prove pilota. Una volta conclusa la fase pilota, accompagnata da inchieste scientifiche, il Consiglio federale e il Parlamento decideranno verosimilmente nel 2007 in merito all'introduzione del voto elettronico come terza variante del voto.

Divario digitale: nel giugno del 2004 il rapporto "Divario digitale in Svizzera" è stato approvato dal Consiglio federale. Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Scuole nella rete: dall'agosto del 2001 l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato - La scuola in rete» si prefigge di promuovere l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento e di familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con l'impiego pedagogico e didattico di queste nuove tecnologie. Nel 2004 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha sostenuto 39 progetti cantonali o intercantonali di formazione degli insegnanti. Il credito d'impegno di 100 milioni stanziato originariamente per l'iniziativa è stato ridotto a soli 35 milioni in seguito all'intervento dell'Amministrazione e del Parlamento. Finora sono già stati utilizzati 32 milioni.

Campus virtuale: il programma "Campus Virtuale Svizzera" è destinato a sostenere le scuole superiori a introdurre l'eLearning e la formazione "online" e ad applicarli in modo mirato. La cooperazione tra queste scuole dev'essere rafforzata. Nel 2004 è stata autorizzata una terza serie di 28 progetti: circa 6 milioni di franchi sono andati a università sotto forma di sussidi subordinati a progetti giusta la LAU, mentre circa 2 milioni sono stati concessi dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia a scuole universitarie professionali.

Scuole professionali: il Consiglio federale ha concesso per il periodo 2001-2004 un credito straordinario all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF); questo ha permesso di sostenere l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole professionali e il relativo perfezionamento del corpo insegnante. Nel gennaio del 2005 ha luogo la manifestazione conclusiva.

Portale PMI: il portale PMIinfo www.kmu.admin.ch contiene informazioni destinate agli imprenditori e a chi vuole costituire una nuova impresa. I portali PMIinfo.ch e KMUadmin.ch contengono i dati specifici. Oltre a informazioni esaustive relative alla fondazione di nuove imprese, il portale PMIinfo.ch contiene ora, sotto PMIsupporto, informazioni relative ai fornitori di prestazioni. Il portale KMUadmin.ch, che permette l'iscrizione di imprese singole, è attivo dal febbraio del 2004. La prossima fase di estensione, che prevede l'introduzione di un numero di identificazione per le imprese, si concluderà nel marzo del 2005. Inoltre in collaborazione con partner dell'economia privata sarà possibile preparare elettronicamente la creazione di società di capitali.

2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1 e 2*

Punto 1: il rapporto complementare sulle procedure federali di autorizzazione che prevedono un'applicazione cantonale è stato sottoposto alla CET-N nel 2002. All'inizio del 2005 verrà presentato un primo rapporto relativo all'evoluzione del numero delle procedure federali di autorizzazione.

Punto 2: questa inchiesta è giustificata soltanto per le procedure che interessano numerose autorizzazioni. A causa della mancanza di risorse, non è ancora stato possibile stabilire in quale misura gli uffici tengono una siffatta statistica interna.

2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Ricklin)*

Il postulato dev'essere mantenuto. Nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione 1997-2000 (RGA) il Consiglio federale ha preso la decisione di concentrare il settore dell'istruzione (scuole universitarie e scuole universitarie professionali nonché formazione professionale) da quattro in due dipartimenti. In tal modo si è espresso contro una variante che prevedesse la concentrazione in un unico dipartimento. Attualmente si stanno ancora chiarendo le competenze in questo settore. Qualora in futuro dovesse presentarsi la necessità di riunire tutto in un unico dipartimento, il Consiglio federale prenderà le corrispondenti misure. Un'opportunità in tal senso è offerta dalla riforma dell'Amministrazione federale avviata dal Consiglio federale il 18 agosto 2004, annunciata nell'obiettivo 3 del programma di legislatura 2003-2007.

2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*

Il postulato dev'essere mantenuto. L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) si è adoperato in questi ultimi tempi affinché sulle nuove pubblicazioni della Confederazione venga stampato l'International Standard Book Number (ISBN). Attualmente l'UFCL sta valutando il modo per estendere in futuro la registrazione secondo l'ISBN o l'ISSN a tutte le pubblicazioni che esso distribuisce. Ne sono escluse le edizioni separate dei testi giuridici pubblicati nelle raccolte delle leggi (RU, RS) e le pubblicazioni del settore militare (segnatamente i regolamenti), poiché una registrazione di siffatte pubblicazioni non avrebbe molto senso. A medio termine gli uffici che si occupano di pubblicazioni al di fuori dell'attività di distribuzione dell'UFCL saranno soggetti a obblighi più ampi grazie a un nuovo disciplinamento delle istruzioni sugli stampati e al modulo "Trasparenza dei costi e migliore gestione delle pubblicazioni della Confederazione", la cui pubblicazione è prevista nell'ambito della prossima riforma dell'Amministrazione.

Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505 *Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)*

Nel corso dell'ultima legislatura il Consiglio federale ha incaricato un esperto esterno di procedere a un inventario completo delle organizzazioni non governative che si occupano in Svizzera di promovimento civile della pace e di gestione dei conflitti. I risultati dell'inchiesta sono stati pubblicati sotto forma di libro nel 2003. Quest'opera dovrebbe contribuire a moltiplicare i legami tra gli attori svizzeri del promovimento della pace e a creare sinergie nei settori corrispondenti della ricerca e della formazione nonché nei programmi e nei progetti. Essa è servita da base per la preparazione di un progetto di rapporto. Il Consiglio federale preferisce attendere ancora per terminare questo testo, poiché vorrebbe farvi figurare i cambiamenti strutturali attualmente in corso presso importanti attori della Ginevra internazionale.

2000 P 98.3396 *Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)*

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale ha dichiarato che proporrà al Parlamento di approvare il primo Protocollo addizionale alla CEDU soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi siano favorevoli. In questa prospettiva un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto nel 2000-2001 a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome il campo d'applicazione dell'articolo 1 del primo Protocollo addizionale (protezione della proprietà) e quello della Carta sociale europea potrebbero sovrapporsi, si è deciso di armonizzare i lavori in questo ambito. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 del primo Protocollo (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto alla consultazione dei Cantoni alla fine del 2002. Nel 2004 è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e comporta un aggiornamento della questione relativa alla conformità con l'articolo 1, tenuto conto degli importanti sviluppi della giurisprudenza europea in questo ambito e dell'evoluzione del diritto svizzero. La questione dell'apertura di una procedura di consultazione formale sarà affrontata nel 2005.

2000 P 00.3414 *Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)*

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Per la legislatura 1999-2003 il Consiglio federale ha risposto adottando il suo rapporto del 16 febbraio 2000 sulla politica svizzera in materia di diritti dell'uomo. Qualche tempo fa ha iniziato a preparare un rapporto simile per il periodo 2004-2007, che conterrà una retrospettiva della politica condotta dal Consiglio federale in materia di diritti dell'uomo nel corso della passata legislatura e presenterà una panoramica sulle sue strategie per gli anni 2004-2007.

2000 P 00.3527 *Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)*

Il Protocollo facoltativo alla CEDAW, entrato in vigore il 22 dicembre 2000, contiene essenzialmente due elementi: da un lato consente alle donne che ritengono che uno Stato firmatario abbia violato i diritti garantiti dalla Convenzione di far pervenire una comunicazione al Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Dall'altro il Protocollo dà al Comitato la possibilità di condurre inchieste in caso di presenza di indizi fondati di violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Secondo la prassi vigente, la Svizzera non intraprende alcun passo in vista della firma di una convenzione internazionale prima di essere sicura di poterla poi ratificare. Siccome il Protocollo non ammette riserve, è indispensabile procedere preliminarmente a uno studio dettagliato delle conseguenze che un'adesione potrebbe avere sul sistema giuridico svizzero. Pur riconoscendo l'importanza del Protocollo per la protezione dei diritti della donna, il Consiglio federale ritiene necessario, come ha sottolineato nelle sue risposte agli interventi parlamentari corrispondenti, analizzare con cura gli effetti di un'adesione a questo strumento, al fine di essere sicuro della sua compatibilità con il nostro sistema giuridico prima di firmarlo.

Il Consiglio federale corrobora la sua posizione sostenuta finora e auspica che la Svizzera aderisca al Protocollo una volta chiarite le conseguenze di quest'ultimo sul diritto federale e sui diritti cantonali e dopo che i Cantoni avranno potuto esprimere il loro parere nell'ambito di una consultazione. Ritiene che le questioni ancora in sospeso troveranno una risposta prima della fine dell'attuale legislatura (2003-2007).

2001 P 01.3160 *Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)*

Il rapporto, che dev'essere redatto sotto la responsabilità comune del DFGP (Ufficio federale di giustizia) e del DFAE/DFE (Ufficio dell'integrazione), deve adempiere tre obiettivi: rispondere al postulato Pfisterer del 22 marzo 2001, esprimere un parere su EuRefKa, lo studio condotto dai Cantoni, e presentare la prima parte delle analisi sugli effetti che un'adesione della Svizzera all'Unione europea avrebbe sui settori politici centrali, studio che il Consiglio federale ha annunciato nel Rapporto sulla politica estera 2000. La prima versione del progetto di rapporto è stata realizzata ma dev'essere rielaborata alla luce dei nuovi sviluppi intervenuti a livello europeo (Trattato costituzionale) e nelle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea (conclusione dei Bilaterali II). Il rapporto sarà presentato al più tardi nell'ambito dell'analisi degli effetti di un'adesione della Svizzera all'Unione europea.

2002 P 01.3306 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)*

Nel Rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha annunciato che intende esaminare le ripercussioni di un'eventuale adesione all'Unione europea in settori fondamentali del nostro Stato. Il rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003-2007 definisce i seguenti punti: prima che il Consiglio federale prenda una decisione in merito

all'apertura di negoziati in vista dell'adesione, occorre analizzare in dettaglio i vantaggi e gli inconvenienti. Dovranno in particolare essere adempiute le tre condizioni seguenti: la Svizzera vuole innanzitutto acquisire una certa esperienza con i sette accordi bilaterali; in secondo luogo occorrerà chiarire in dettaglio le conseguenze che un'eventuale adesione all'UE avrebbe in alcuni settori essenziali dello Stato svizzero e proporre le necessarie riforme; infine, l'obiettivo dell'adesione deve raccogliere un ampio consenso all'interno del Paese.

Un rapporto sulle conseguenze di un'adesione all'UE sarà pertanto redatto durante la seconda metà della legislatura. Il rapporto presenterà in dettaglio i vantaggi e gli inconvenienti di un'eventuale adesione della Svizzera. In esso verranno esaminati le conseguenze sul federalismo, i diritti popolari, l'organizzazione del Governo, le finanze, la politica economica e monetaria, la politica degli stranieri e delle migrazioni, l'agricoltura e la politica estera e di sicurezza. Il rapporto terrà inoltre conto dei cambiamenti importanti in seno all'UE (allargamento, riforme) e stilerà l'elenco delle riforme che la Svizzera dovrà realizzare in caso di adesione.

2002 P 02.3394 *Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di fare rapporto sulla possibilità e sull'opportunità di istituire una Commissione federale dei diritti dell'uomo. I risultati della perizia richiesta dal DFAE sono ora disponibili: in essa sono presentate le diverse possibilità di istituzione di un organismo nazionale di tutela dei diritti dell'uomo. Attualmente si sta elaborando un rapporto che si fonda su detta perizia e su consultazioni condotte in seno e al di fuori dell'Amministrazione federale e che proporrà un modello.

2002 P 02.3625 *Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)*

Il progetto di rapporto relativo all'adempimento del postulato Gadiant sarà messo in consultazione presso gli uffici all'inizio del 2005. Ai fini dell'adempimento del postulato sono stati finora avviati i seguenti lavori:

un gruppo di lavoro internazionale incaricato di approfondire il tema dei beni pubblici globali è stato istituito su iniziativa della Svezia e della Francia. Esso dovrebbe fornire il suo rapporto e le sue raccomandazioni nel 2005. Incaricata di rappresentare la Svizzera in seno al gruppo di lavoro, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha partecipato attivamente alle discussioni condotte sul tema e integrato le riflessioni di base del gruppo di lavoro nel progetto di rapporto sui beni pubblici globali.

La DSC ha mandato i suoi studi volti ad approfondire la questione della cooperazione allo sviluppo e dei beni pubblici globali e incorporato i risultati nel suo rapporto.

Il tema dei beni pubblici globali è stato esaminato in collaborazione con altri uffici federali interessati. Le esperienze fatte in Svizzera nei settori dell'ambiente, della pace e della sicurezza, delle malattie trasmissibili e della stabilità finanziaria internazionale sono state valutate e integrate nel progetto di rapporto.

Nell'ottica della discussione sulle raccomandazioni emesse dal gruppo di lavoro internazionale, che avrà luogo durante il secondo semestre del 2005, il rapporto redatto in adempimento del postulato Gadiant costituisce un documento di base utile per la definizione della situazione della Svizzera.

2002 P 02.3591 *Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)*

Da quando questo postulato è stato accolto, la prassi svizzera in materia di applicazione della condizionalità politica nelle relazioni estere è stata oggetto di una profonda revisione, ragione per cui il Consiglio federale non è attualmente in grado di redigere il rapporto richiesto. Le esperienze fatte con il rigido meccanismo deciso il 20 settembre 1999 e menzionato nel postulato avevano mostrato che non è possibile applicare la condizionalità politica in maniera uniforme a tutti i Paesi. Per questa ragione il 9 aprile 2003 il Consiglio federale ha adeguato la sua prassi e incaricato il DFAE di verificare, in una data ulteriore, le esperienze fatte con il nuovo sistema dagli uffici dell'Amministrazione federale nell'ambito della negoziazione di accordi internazionali. Siccome dalle corrispondenti consultazioni sono pervenuti soltanto pochi pareri, poiché dall'adozione delle nuove disposizioni sono stati negoziati soltanto pochi accordi, il Consiglio federale ritiene che sia ancora troppo presto per redigere un rapporto.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

Data la limitatezza delle risorse è necessario concentrarsi su determinate priorità, quali la sensibilizzazione sulle pari opportunità in seno all'Amministrazione federale. Questo mandato è stato portato avanti. Il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato ha inoltre deciso di lanciare altri progetti pilota incentrati sul principio del "gender mainstreaming". Questo perché le esperienze dirette e la consapevolezza generale delle ripercussioni che le attività amministrative hanno sull'uguaglianza tra donna e uomo sono ancora troppo poco diffuse per introdurre con successo un controlling paritario.

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 69 Cost., il postulato chiedeva la stesura di un rapporto sulla promozione della musica da parte della Confederazione. I lavori relativi al rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionali nel settore della musica sono coordinati all'elaborazione della legge sulla promozione della cultura e hanno quindi subito dei ritardi. Un gruppo di specialisti, istituito nella primavera del 2003 dall'UFC e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, ha rilevato la situazione attuale nel campo dell'educazione musicale, le lacune del sistema e presentato proposte per colmarle. Su questa base l'UFC, unitamente all'UFES e all'UFFT, sta elaborando possibili misure da parte della Confederazione e stabilisce in che ambito queste possono essere attuate. La conclusione del rapporto è prevista nel 2005. I risultati saranno presi in considerazione per i lavori in corso nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. La legge sulla promozione della cultura dovrebbe essere messa in consultazione nel 2005.

2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)*

Attualmente l'UFC non dispone né delle basi legali né dei mezzi finanziari per sostenere regolarmente il Salone del libro di Ginevra. Il suo sostegno al settore dell'editoria e del libro si limita ad un sussidio annuo destinato alla partecipazione ai saloni e alle fiere del libro all'estero. D'altra parte il Salone del libro di Ginevra è stato sostenuto a più riprese dal 1998 con sussidi provenienti dall'utile di coniazione per un importo complessivo di 0,7 milioni di franchi. Nel quadro dei lavori relativi all'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) viene presa in esame la possibilità di un sostegno costante.

2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale era stato invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001, la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così il verdetto del 1999. In seguito a un ricorso di diritto amministrativo da parte dell'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2004 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. Il Consiglio federale non ha pertanto ancora dovuto occuparsi della questione se fare valere l'articolo 8 della legge sui cartelli nell'ambito dei prezzi dei libri.

2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)*

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 41 capoverso 1 lettera g e nell'articolo 11 capoverso 2 Cost., il postulato chiedeva l'attuazione di varie misure volte a promuovere la partecipazione politica di bambini e giovani. La richiesta è esaminata unitamente al postulato Janiak (legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani, cfr. P 00.3469).

2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*

Riferendosi all'articolo 69 capoverso 2 Cost., il postulato chiedeva di prendere in considerazione le esigenze dei giovani e della musica nella legge sulla promozione della cultura in cantiere. Il 1° dicembre 2003 il gruppo di esperti, composto di rappresentanti dell'UFC, di Pro Helvetia, dei Cantoni, delle Città e delle organizzazioni culturali, ha sottoposto al capo del DFI un disegno di legge sulla promozione della cultura in cui sono disciplinate anche le esigenze dei giovani e della musica. Sulla base di questo progetto, il capo del DFI ha incaricato l'Amministrazione federale di mettere a punto un testo di legge. Parallelamente è in elaborazione un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionali nel settore della musica, i cui risultati confluiranno nei lavori in corso nel quadro della legge sulla promozione della cultura (cfr. P 99.3507).

2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*

Cfr. P 00.3094.

2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*

Il postulato chiedeva la revisione totale della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione Pro Helvetia nonché la riforma della sua struttura e organizzazione. Nel 2000, nel loro apprezzamento della situazione il DFI e il Consiglio federale sono giunti alla conclusione che un'impostazione radicalmente diversa avrebbe richiesto troppo tempo e che si doveva piuttosto puntare su miglioramenti attuabili rapidamente. Pro Helvetia è stata pertanto invitata in un primo momento a realizzare una soluzione all'interno del quadro legale esistente. Alla fine del 2001 questa prima fase si è conclusa con l'approvazione di un nuovo regolamento interno e di una nuova ordinanza sui sussidi. Parallelamente ai lavori in corso attorno alla legge sulla promozione della cultura (attuazione dell'art. 69 Cost.) al momento viene preparata anche la revisione della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia. Nel quadro di quest'ultima viene esaminato anche se le strutture organizzative della fondazione debbano essere riorganizzate radicalmente. I due progetti di legge andranno in consultazione presumibilmente nel 2005.

2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*

Cfr. P 01.3385.

2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*

Nel postulato si chiedeva al Consiglio federale di attuare due misure: modificare le direttive del DFI sul sostegno alle organizzazioni culturali (Direttive) per risolvere il problema dell'erogazione tardiva dei sussidi e dei conseguenti ritardi nella pianificazione e aumentare considerevolmente il credito a favore delle organizzazioni culturali.

La prima richiesta ha potuto essere realizzata con la revisione parziale delle Direttive del 1° luglio 2002. Nel 2003 i sussidi alle organizzazioni culturali sono stati assegnati per la prima volta già all'inizio dell'anno. Il Parlamento ha inoltre approvato nel preventivo 2003 un aumento da 3,6 a 4 milioni di franchi del credito destinato al sostegno delle organizzazioni culturali. Tuttavia, questo aumento è stato revocato nel quadro dei decreti relativi al Programma di sgravio 2003. Entro il 2007 il credito complessivo sarà gradualmente ridotto a 3 milioni di franchi. Questi decreti dovranno essere confermati definitivamente nel quadro dei preventivi per gli anni 2006 segg.

2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*

Il postulato chiedeva un rafforzamento delle misure volte a salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero e l'elaborazione delle basi legali eventualmente necessarie allo scopo. Nel 1995 le principali istituzioni attive in questo settore hanno fondato l'associazione Memoriav. Questa si propone di salvaguardare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera ed ha realizzato finora le misure più impellenti. Tra i sette membri fondatori dell'associazione figurano da parte della Confederazione l'UFC (BN), l'AF e l'UFCOM, che partecipano in misura determinante al suo finanziamento. Negli anni dal 2002 al 2006 Memoriav è sostenuta dalla Confederazione con 3 milioni di franchi annui. Nel quadro dei lavori di attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura), il Consiglio federale esaminerà se e in che modo può essere rafforzato l'impegno a favore della salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera ed eventualmente creata una base legale.

2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02)*

Il postulato chiedeva una legge quadro che stabilisca le basi della politica svizzera dell'infanzia e della gioventù e che incarichi i Cantoni di mettere a punto una politica di promozione delle attività giovanili di ampia portata. La Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù, esistente dal 1994, è stata trasformata nel 2003 in una conferenza specializzata intercantonale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. A livello nazionale, il Consiglio federale ha deciso il 10 dicembre 2004 di riunire, in una prima fase, gli specialisti incaricati delle questioni infantili e giovanili in un'unica unità amministrativa. Il 1° gennaio 2005 il Servizio gioventù e la segreteria della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù dell'UFC sono stati pertanto trasferiti all'UFAS, dove è istituito un centro di competenze per le questioni infantili, giovanili e familiari fondato sulla preesistente Centrale per le questioni familiari. La nuova struttura consente di affrontare in modo più coordinato le sfide nel settore della politica infantile e giovanile anche a livello federale. Non è ancora stato deciso se presentare al Parlamento una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù.

2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss)*

Il postulato chiedeva un diritto di proposta generale per la Sessione federale dei giovani. Un tale diritto per un gruppo specifico della popolazione non è praticamente conciliabile con la Costituzione federale. Offrire ai giovani opportunità di partecipazione vincolanti è tuttavia un'esigenza che verrà esaminata in relazione al postulato per una legge quadro sulla politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (cfr. P 00.3469).

2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*

Il postulato chiedeva di esaminare la possibilità di mantenere operativo e di sostenere il Museo alpino svizzero, quale istituto di importanza nazionale, nel quadro dei lavori di attuazione dell'articolo 69 Cost. La Confederazione avrebbe dovuto assumersi la responsabilità per garantirne l'esistenza duratura. Quale soluzione transitoria e sotto riserva di ulteriori tagli che potrebbero interessare l'Ufficio, l'UFASP ha prospettato al Museo alpino svizzero l'erogazione dei sussidi versati finora anche per gli anni 2005-2007. Nel quadro dei lavori in corso nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) viene esaminata inoltre una soluzione definitiva per il sostegno della Confederazione a favore del Museo alpino svizzero.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*

Nella primavera del 2002, numerosi partner del settore della sanità si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. Nel quadro di questa Fondazione si intende creare le basi organizzative per integrare i partner interessati nella realizzazione delle prossime tappe e una struttura minima per costituire la necessaria base finanziaria. La Fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nell'ambito del sottoprogramma "Notificazione e analisi di incidenti critici" previsto dal business plan, ora dovrà essere esaminata la costituzione di una commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico. Questa procedura corrisponde pure alle proposte presentate al DFI dal Gruppo peritale per la sicurezza dei pazienti.

2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*

Nel novembre del 2001 il Consiglio federale ha deciso di presentare una legge federale specifica per il disciplinamento della ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca embrionale) senza aspettare quindi l'emanazione della legge sulla ricerca sull'essere umano, di portata più ampia. L'urgente e onerosa preparazione della legge sulla ricerca embrionale, l'iter parlamentare e l'elaborazione del diritto d'applicazione hanno causato l'interruzione fino al 2004 dei lavori inerenti al disegno di legge sulla ricerca sull'essere umano. La procedura di consultazione concernente il disegno di una legge sulla ricerca sull'essere umano è prevista nel 2005.

2000 M 99.3567 *Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2002 6087) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (02.060).

2000 P 00.3342 *Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS*

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle cure è stato affrontato durante le consultazioni parlamentari sulla seconda revisione LAMal. Le Camere sono state concordi nel definire un carattere d'urgenza al tema, approvando anche due mozioni in merito presentate dalle commissioni incaricate dell'esame preliminare (03.3571 / 03.3597). Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere le mozioni. Esso ha affrontato il tema delle cure palliative nel progetto, posto in consultazione, concernente la modifica della legge sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento delle cure. Anche il tema delle cure palliative dovrà essere affrontato soprattutto in relazione ad un'eventuale ridefinizione dei termini "cura di base" e "trattamento" nell'ambito della nuova regolamentazione del finanziamento delle cure.

2000 P 00.3422 *Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047) – in precedenza UFAS*

Il rapporto commissionato sarà disponibile durante il primo trimestre del 2005. Oltre alle cifre concernenti il 2002, non sufficientemente significative, il rapporto ha preso in considerazione anche quelle relative al 2003.

2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*

Nel quadro del programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005, approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2001, è già prevista una verifica sulla limitazione della pubblicità del tabacco. Nella sua decisione del 28 marzo 2002 il Tribunale federale ha confermato che il divieto imposto dal Cantone Ginevra nei confronti della pubblicità del tabacco su suolo pubblico e anche privato — se la pubblicità fosse visibile da un'area pubblica — non viola né il diritto federale né la libertà economica. Come conseguenza in molti Cantoni sono stati approvati interventi parlamentari volti a limitare la pubblicità del tabacco.

La pubblicità del tabacco sta diventando sempre più oggetto di restrizioni in numerosi Stati. In questo contesto l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha assunto un ruolo guida. Il 21 maggio 2003 i 191 Stati membri dell'OMS hanno approvato una convenzione quadro sul controllo del tabacco che prevede limitazioni sulla promozione, la sponsorizzazione e la pubblicità dei prodotti derivati dal tabacco. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione quadro sul controllo del tabacco il 25 giugno 2004. Nella maggioranza degli Stati dell'UE esistono già oggi limitazioni alla sponsorizzazione e alla pubblicità del tabacco. La pubblicità televisiva del tabacco è vietata già dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 l'UE ha approvato una direttiva in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (Direttiva 2003/33/CE). La direttiva sancisce il divieto della pubblicità sulla stampa, alla radio nonché della sponsorizzazione di manifestazioni di rilevanza transfrontaliera a partire dal 1° agosto 2005.

Il Consiglio federale è cosciente che la pubblicità del tabacco ne influenza il consumo. Limitazioni o divieti della pubblicità del tabacco sulla stampa, sui manifesti o al cinema hanno un notevole significato dal punto di vista della salute, dell'economia nonché della politica culturale e della comunicazione. Il DFI è stato incaricato di presentare durante la legislatura 2003-2007 una proposta di revisione della legge sulle derrate alimentari e di metterla in consultazione.

2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*

Il progetto di una legge sulle professioni legate alla psicologia (LPPsi) e il rapporto esplicativo sono stati messi a punto nel corso del 2004 sulla base dei risultati della consultazione degli uffici interessati. La procedura di consultazione è prevista nel 2005.

2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*

Cfr. M 00.3615.

2001 P 01.3604 *Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 00.3565 *Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)*

In relazione a questo postulato e ad altri interventi parlamentari, la situazione della protezione della salute nel settore RNI è attualmente oggetto di un esame completo in Svizzera e nell'UE da parte di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Oltre alla questione dei valori limite vengono affrontati anche temi relativi alla previdenza, alla prevenzione, all'informazione e alla ricerca. Alla fine del 2005 verrà presentato un rapporto in merito al Consiglio federale, il quale deciderà in seguito sugli ulteriori passi da compiere.

2002 P 00.3482 *Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)*

Il postulato chiede di rilevare i "costi effettivi" della terapia con prescrizione di eroina, ossia tutti i costi assunti dall'ente pubblico per un paziente cui viene somministrata eroina (p.es. la pensione d'invalidità, il lavoro in programmi occupazionali, abitazioni protette, ecc). Da uno studio di fattibilità emerge che, per soddisfare standard scientifici minimi, tale rilevamento dei costi diventerebbe molto dispendioso sia in termini di finanze sia di tempo. Le risorse necessarie non sono previste nel piano finanziario. Uno studio commissionato dall'UFSP relativamente ai costi sociali cagionati dal consumo illegale di droghe fornirà ulteriori elementi. Con la presentazione di questo studio si deciderà se si potrà stralciare il postulato.

2002 P 01.3397 *Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)*

Entro l'estate 2005 verranno definite le linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale, che mostreranno gli influssi dei singoli settori politici sulla sanità e che serviranno da base per pianificare le tappe successive. Tra l'altro, le nuove conoscenze dovranno essere integrate nella prevista valutazione della sostenibilità.

2002 P 01.3137 *Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Un progetto di modifica della struttura e dei contenuti della legge sulle derrate alimentari è stato avviato nell'estate del 2004. Nel quadro di questo progetto tutte le questioni relative alla dichiarazione delle derrate alimentari preimballate e di quelle offerte sfuse verranno nuovamente studiate e verranno formulate delle proposte al riguardo. L'avvio della procedura di consultazione sui testi relativi è previsto, secondo il piano attuale, nel corso della prima metà del 2005.

2002 P 00.3368 *Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS*

La prevista revisione della LAINF determinerà se i lavoratori indipendenti e i loro familiari appartenenti ad un settore gestito dall'INSAI potranno assicurarsi in modo facoltativo presso un altro assicuratore a loro scelta, così come previsto dall'articolo 68 LAINF.

2002 P 00.3544 *Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS*

L'abrogazione dell'obbligo, vigente in numerosi settori, di affidarsi all'INSAI per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sarà oggetto di verifica nel quadro della prevista revisione della LAINF.

2002 P 02.3175 *Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Il rapporto peritale "Analisi degli effetti delle pianificazioni ospedaliere cantonali", affidato dall'UFSP al Büro Vatter, Politikforschung und -beratung di Berna, verrà concluso nel 2005; i rapporti intermedi sono disponibili. Il rapporto contiene informazioni sullo stato della pianificazione ospedaliera cantonale e illustra quali Cantoni hanno effettuato una pianificazione comune e in quali settori.

Le basi per un'ulteriore sviluppo della pianificazione ospedaliera verranno poste con la nuova regolamentazione del finanziamento ospedaliero. Il dibattito parlamentare è iniziato. A seconda di come verrà regolato il finanziamento delle cure ospedaliere extracantonali, la pianificazione comune ne risulterà incentivata oppure rallentata.

2002 P 02.3176 *Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Il tipo di finanziamento delle prestazioni ospedaliere influenza la pianificazione ospedaliera e viceversa. Al fine di assicurare un'assistenza conforme alle necessità, la pianificazione ospedaliera deve essere compatibile con il relativo sistema di finanziamento. Fino a qualche anno fa il forfait giornaliero per le cure era l'unica forma di rimborso negli ospedali svizzeri; allo stesso modo il calcolo di fabbisogno di letti risultava finora prioritario per la pianificazione ospedaliere cantonale.

Il respinto progetto di revisione LAMal intendeva sostituire il finanziamento per stabilimento con quello individuale mediante l'introduzione di importi forfaitari vincolati alla prestazione (art. 49 cpv. 1). Nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero), il Consiglio federale ha rinnovato questa sua proposta; tuttavia, il cambiamento di paradigma potrà avvenire nel corso dei prossimi anni, perlomeno nel settore delle cure acute stazionarie, senza che questo dipenda da una revisione delle basi legali. Questo significa che anche l'autorizzazione degli ospedali ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie sarà strettamente orientata alle prestazioni fornite. Sotto l'egida della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), nel 2003 è stato istituito il gruppo di lavoro "Pianificazione ospedaliera orientata sulle prestazioni" formato da rappresentanti delle autorità cantonali e degli uffici federali della sanità pubblica e della statistica. Oltre alla discussione degli aspetti tecnici, questa commissione ha per scopo di coordinare le attività tra la CDS e gli uffici federali della sanità pubblica e della statistica e di adempiere i postulati della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati. I lavori sono ancora in corso.

2002 P 02.3177 *Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS*

Il rapporto peritale "Preparazione di una valutazione per l'introduzione e per gli effetti di TARMED" commissionato dall'UFSP all'Istituto di Scienze politiche dell'Università di Zurigo verrà concluso nel 2005; i rapporti intermedi sono disponibili. Il rapporto contiene un primo inventario degli effetti di TARMED. Poiché realizzato durante la fase di neutralità dei costi, il rapporto presta particolare attenzione ai provvedimenti degli assicuratori volti a garantire il rispetto di tale neutralità.

Per la realizzazione di quella che è in realtà un'analisi degli effetti, gli esperti propongono tre soluzioni alternative. Se e in che misura queste potranno essere realizzate dipenderà dalla facoltà che verrà data agli esperti di accedere a tali informazioni.

2002 P 00.3536 *Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS*

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Negli anni 2000-2001 è stata condotta una consultazione su un avamprogetto di revisione del diritto della responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Il Consiglio federale ha deciso di non includere la revisione del diritto della responsabilità civile nel programma di legislazione 2003-2007. Non vi saranno quindi, in tempi brevi, nuove proposte concernenti la responsabilità dei medici e degli ospedali. Nonostante la Fondazione per la sicurezza dei pazienti, creata ultimamente, valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, è presumibile che all'inizio essa non vorrà profilarsi assumendo un ruolo guida in quest'ambito.

2002 P 01.3049 *Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 02.3135 *Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)*

I problemi sollevati nel postulato si sono aggravati durante gli ultimi due anni: un'alimentazione squilibrata e la mancanza di movimento hanno causato un ulteriore aumento del numero delle persone in sovrappeso e dei lipofili, con conseguente notevole aumento dei costi relativi (2,7 miliardi di franchi all'anno). Ad oggi le riduzioni di budget nell'ambito della prevenzione non hanno permesso di finanziare misure supplementari rispetto a quelle finora adottate (come ad esempio il programma Suisse Balance attualmente in corso, teso ad incentivare il raggiungimento di un peso equilibrato del corpo). Tuttavia, dall'ottobre 2004 l'UFSP, competente in materia, ha istituito una nuova struttura intesa, tra l'altro, a garantire un migliore coordinamento dei diversi programmi di prevenzione attualmente in corso.

Non è stato neppure possibile realizzare il sondaggio, atteso da molto tempo, sull'alimentazione basato su criteri internazionali; tuttavia, sebbene su scala minore, questo sarà condotto nel corso dei prossimi due o tre anni.

2002 P 02.3064 *Formazione medica. Etica e diritto (N 30.9.02, Zäch)*

Proposta di stralcio nel messaggio relativo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie (04.084).

2002 P 02.3233 *Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)*

Il nome del Paese di produzione deve apparire sulla confezione o sull'etichetta delle derrate alimentari preimballate, a meno che non sia già inserito nella denominazione specifica o non appaia sull'indirizzo del mittente. Le derrate alimentari vengono considerate prodotte in Svizzera se completamente prodotte oppure trattate o elaborate (perché ottengano caratteristiche proprie) nel nostro Paese in misura sufficiente. Le disposizioni summenzionate vanno applicate per analogia alle derrate alimentari offerte sfuse e anche a quelle destinate al consumo in ristoranti o in imprese di ristorazione collettiva. La menzione scritta del Paese di produzione può essere tralasciata se l'informazione è fornita in altro modo (ad esempio oralmente). Fanno eccezione la carne di mammiferi, il pollame e loro derivati, per i quali è sempre obbligatoria la menzione scritta del Paese di produzione.

A differenza dei Paesi dell'UE, la Svizzera non possiede al momento una regolamentazione che obblighi a fare riferimento al metodo di produzione del pesce (Regolamento CE/2065/2001). Non è necessario dichiarare se la provenienza è da pesca d'acqua dolce oppure da culture acquatiche. Tuttavia, pur essendo facoltativa, già oggi l'indicazione è spesso riportata, senza che sia imposta da alcun obbligo legale in materia.

L'indicazione del tipo di pesce fa parte della denominazione specifica prescritta. I consumatori conferiscono un'importanza sempre più grande all'origine delle derrate alimentari. Di conseguenza, nell'ambito dell'offerta sfusa dei prodotti, l'indicazione dell'origine è un aspetto che dovrà essere verificato durante la prossima modifica ordinaria del diritto delle derrate alimentari. L'UFSP ha previsto di compiere accertamenti in proposito nel 2005 in relazione al progetto volto a ristrutturare il diritto delle derrate alimentari e a verificare l'equivalenza con l'UE.

2002 P 02.3248 *Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)*

L'attuazione delle misure richieste nel postulato, volte al riconoscimento tempestivo e ad un'adeguata terapia delle depressioni, è avvenuta nel quadro dell'elaborazione del progetto di una strategia nazionale per la protezione, promozione, mantenimento e ripristino della salute psichica in Svizzera, strategia elaborata — su incarico della Confederazione e dei Cantoni — attraverso il progetto Politica nazionale svizzera della sanità, concluso il 31 dicembre 2003. Nel febbraio 2004 il progetto di strategia è stato sottoposto agli organi interessati della Confederazione, dei Cantoni e ai privati affinché esprimessero il loro parere. Le raccomandazioni e le proposte per l'attuazione sono disponibili dopo la valutazione dei pareri, dalla fine del 2004. Tuttavia, il rapporto e il documento realizzato in adempimento al postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3010 (rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica) all'attenzione di Consiglio federale, Parlamento e CDS saranno elaborati solo nel primo semestre 2005; questo in vista dell'armonizzazione dell'orientamento strategico a livello europeo (risultato della conferenza ministeriale dell'OMS europea sul tema della salute psichica del gennaio 2005 a Helsinki).

2002 P 02.3251 *Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)*

In risposta al postulato, l'UFSP ha redatto il rapporto sul suicidio e la sua prevenzione in Svizzera. Nel contempo, l'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Berna è stato incaricato di esaminare le basi costituzionali e legali della Confederazione nel settore della prevenzione del suicidio. Nel rapporto sono stati integrati i risultati di questa perizia legale nonché le conoscenze acquisite in seguito a un'inventarizzazione condotta, nel quadro della prevenzione del suicidio in Svizzera, insieme all'associazione IPSILON (Iniziativa per la prevenzione del suicidio in Svizzera). Il rapporto dovrà essere approvato dal Consiglio federale nel 2005 e verrà in seguito pubblicato insieme alla perizia legale e all'inventario.

2002 P 02.3379 *Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)*

Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di esaminare le possibilità di emanare direttive vincolanti finalizzate alla protezione dal fumo passivo. Nel 2005 il DFI trasmetterà al Consiglio federale un rapporto in merito.

2002 P 02.3446 *Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383 *Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS*

Il rapporto non ha ancora potuto essere iniziato per mancanza di risorse.

Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*

Le problematiche inerenti al fabbisogno informativo e alla coordinazione nell'ambito dell'epidemiologia del cancro sono state illustrate nel rapporto sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro. Le conclusioni e le proposte contenute in detto rapporto sono state almeno in parte riprese nel messaggio ERT 2004-2007 che prevede un consolidamento dei registri dei tumori e la promozione della ricerca epidemiologica. Quanto alla proposta contenuta nel rapporto di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori al fine di effettuare elaborazioni standardizzate, i mezzi finanziari necessari all'attuazione non sono stati considerati né nel bilancio del 2004, né nel piano finanziario 2005-2007. Si sta cercando però una soluzione nel quadro dell'armonizzazione dei flussi di dati nell'ambito della statistica sanitaria, mentre il nuovo articolo 23 proposto nel corso della revisione LAMal (2° pacchetto di misure) intende creare le basi giuridiche per la rilevazione di dati statistici per mano dell'UST nonché per il suo finanziamento.

2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)*

Il lavoro non è stato ancora avviato in quanto l'UST, nell'ottica degli sforzi di risparmio della Confederazione, non ha potuto mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione di una statistica delle persone invalide. Uno studio di fattibilità di una tale statistica sarà effettuato nel 2005 in collaborazione con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità.

2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*

Nel 2003, l'UST ha commissionato un rapporto di esperti contenente, tra l'altro, proposte su come completare e armonizzare le rilevazioni esistenti o previste, affinché la problematica sollevata dall'autrice del postulato possa essere in futuro esaminata sistematicamente e a intervalli regolari. Una parte di queste proposte sono state nel frattempo realizzate: il set di dati minimo *salute* (MEHM per Minimum European Health Module) messo a punto da Eurostat è stato ripreso nella rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) e nella nuova indagine SILC (Statistics on Income and Living Conditions).

Inoltre, il Settore basi, lavoro e salute del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) e l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) hanno incaricato un istituto di ricerca di elaborare un progetto per un monitoraggio permanente del binomio lavoro e salute. Una bozza di un tale progetto è stata sottoposta alla fine del 2004 a un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'economia, dei partner sociali e della Confederazione. Questo gruppo provvederà a formulare raccomandazioni circa le informazioni da rilevare in futuro nel quadro delle principali indagini demografiche (indagine sulla salute in Svizzera e panel svizzero delle economie domestiche) per il monitoraggio in questione.

2002 P 01.3733 *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)*

Tenuto conto della situazione finanziaria della Confederazione, s'intende trattare nella misura del possibile la problematica dei posti di accoglienza nel quadro delle rilevazioni condotte dall'UST presso le economie domestiche, quali la rilevazione sulle forze di lavoro o l'indagine SILC (redditi e condizioni di vita), ed elaborare i dati così raccolti. Sarà quindi possibile rispondere ad alcuni dei quesiti del postulato, in primo luogo al ricorso da parte delle famiglie all'assistenza al di fuori dell'economia domestica. Sono stati pubblicati alcuni indicatori al riguardo in diverse pubblicazioni dell'UFAS (*Rapporto sulle famiglie*, 2004), del Seco (*Figli e datori di lavoro. Conciliabilità tra lavoro e famiglia*. Vol. 3, 2004) e dell'UST (*Verso l'uguaglianza?*, 2003). L'UST sta esaminando la possibilità di integrare alcune problematiche nella nuova concezione delle indagini presso le imprese. Per mancanza di risorse non è tuttavia possibile realizzare una statistica specifica dei posti di accoglienza al di fuori del quadro familiare, poiché questa comporterebbe una nuova rilevazione molto onerosa.

2002 P 01.3788 *Legislatura. "Rapporto sociale" (N 22.3.02, Rossini)*

L'UST ha tenuto conto del postulato nel programma pluriennale della statistica federale 2003-2007 nel quadro del progetto "rapporto sul sistema della sicurezza sociale", che allo stato attuale si focalizza sull'approntamento dei dati di base per la stesura di un rapporto. L'attenzione principale è posta dunque sulla revisione della statistica delle casse pensioni e sulla strutturazione di diverse rilevazioni quali l'indagine SILC (Statistics on Income and Living Conditions), la statistica dei nuovi beneficiari di rendite e la statistica dell'aiuto sociale. Una base importante è costituita inoltre dall'analisi dei redditi, attualmente in fase di elaborazione. È stato invece già realizzato il modulo *sicurezza sociale*, parte integrante della rilevazione sulle forze di lavoro (RIFOS) 2002. È prevista una ripetizione di detto modulo nel 2005. Esso fornisce una base importante per il settore della previdenza per la vecchiaia e dei working poor. Su questi ultimi sono pubblicati annualmente degli indicatori, mentre per quanto riguarda l'aiuto sociale è in preparazione a un rapporto nazionale su tale tematica basato sulla nuova statistica dell'aiuto sociale. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 si dispone di un quadro generale sulle prestazioni, le spese e i finanzia-

menti in questo settore. Sulla base delle informazioni statistiche succitate e in collaborazione con l'UFAS e il Seco s'intende realizzare un rapporto sociale di legislatura per la fine del 2007.

2002 P 02.3491 *Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) – in precedenza Seco*

L'UST sta attualmente elaborando un sistema di monitoraggio continuo delle tematiche sociali quali reddito, povertà e qualità di vita. Esso rivolge una particolare attenzione alla rilevazione delle disparità sociali osservate nei principali ambiti della vita e alla definizione delle correlazioni esistenti tra i vari aspetti. A ciò si aggiungono analisi tematiche incentrate sull'evoluzione della povertà (in particolare la problematica dei working poor) e sulla situazione finanziaria delle economie domestiche. I cardini di quest'attività di analisi poggiano su una serie di indicatori. Per intensificare l'informazione l'UST intende elaborare, nella misura del possibile, anche indici multidimensionali e indicatori di sintesi. In considerazione delle molteplici forme di manifestazione della disparità sociale, e di conseguenza di un suo difficile monitoraggio sulla base di un unico criterio, l'UST rivolge i suoi sforzi all'elaborazione di un numero definito di indici capaci di coprire le principali dimensioni della disparità sociale.

La realizzazione di un tale sistema di monitoraggio avviene in maniera modulare attraverso la creazione di progetti tra loro complementari. Dal 2001 si procede alla pubblicazione annuale del tasso di working poor. Nel 2002 è stato pubblicato sotto il titolo "Revenu et bien-être" un rapporto analitico esaustivo sulla situazione sociale di persone con reddito basso, medio e alto (serie di indicatori accessibile attraverso il portale statistico). La serie di pubblicazioni sull'uguaglianza tra uomo e donna e sul lavoro non remunerato (rapporti, opuscoli, indicatori) risale invece già agli anni Novanta.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 *Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)*

Nella versione proposta dal Consiglio federale la 1^a revisione LPP era impostata soprattutto nell'ottica del consolidamento e di una migliore esecuzione della previdenza professionale. A causa dell'impostazione dei lavori, le richieste del postulato non sono state esaminate. Il quadro iniziale è stato ampiamente esteso nel corso dei dibattiti parlamentari, in cui sono state discusse anche diverse questioni concernenti l'invalidità. Poiché alcune di esse richiedevano accertamenti più approfonditi di quanto fosse possibile durante i dibattiti relativi alla 1^a revisione LPP, è stato deciso di tornare ad occuparsene dopo la conclusione della revisione (cfr. P 02.3006 LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità). A quel punto verranno esaminate anche le richieste di questo postulato.

2000 P 98.3076 *Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]- Widrig)*

Nel suo rapporto dell'aprile 2004, la commissione peritale "Ottimizzazione della vigilanza" ha analizzato dal punto di vista materiale e strutturale il sistema di vigilanza del secondo pilastro ed i settori soggetti parallelamente anche alle istituzioni competenti per la vigilanza sulle assicurazioni e sui mercati finanziari e formulato raccomandazioni volte ad ottimizzarlo che prendono in considerazione anche la sicurezza degli investimenti e la relativa verifica da parte degli istituti di previdenza. Il 25 agosto 2004, preso atto del rapporto, il Consiglio federale ha adottato decisioni di principio per una riforma strutturale nella previdenza professionale. In un primo momento verranno messe in atto le raccomandazioni del rapporto, nella misura in cui non richiedano modifiche di legge. Una nuova commissione, nel quadro del progetto "Vigilanza", preparerà in seguito un disegno da mettere in consultazione. Entrambi i progetti conterranno provvedimenti volti a migliorare la sicurezza e valuteranno l'opportunità di creare la funzione di specialista delle finanze (o controller).

2000 P 00.3178 *Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)*

Il Consiglio federale approverà il rapporto nel 2005.

2000 P 00.3007 *Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)*

In risposta al postulato, l'UFAS ha incaricato periti esterni di realizzare uno studio. Nel rapporto vengono analizzati gli ostacoli che rendono difficile l'accesso alle prestazioni sociali e i provvedimenti adottati o previsti dai Cantoni e dalle città per rimediarvi. Lo studio esamina in dettaglio otto tipi di centro per le questioni sociali, ciascuno con competenze più o meno estese. Il Consiglio federale prenderà atto del rapporto nel 2005.

2000 P 00.3200 *Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)*

I punti del postulato non ancora trattati nei lavori relativi al postulato 00.3224 (Reddito minimo vitale) e al Programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (IDA ForAlt) saranno affrontati nel rapporto elaborato in risposta al postulato 00.3743 (Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali), previsto per il 2005.

2000 P 00.3291 *Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

In seguito all'esito negativo della votazione popolare sull'11^a revisione AVS, l'età di pensionamento sarà uno dei temi principali anche nella prossima revisione. Perciò, il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha ordinato, sotto il titolo "Panoramica delle assicurazioni sociali", l'esame di sistemi di rendita con età di pensionamento graduata, che tengano conto tra l'altro che vi sono persone che esercitano lavori fisicamente pesanti.

2001 P 01.3172 *Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)*

Per mancanza di personale, anche nel 2004 non è stato possibile procedere all'esame. La valutazione verrà eseguita nel corso del 2005 contemporaneamente all'elaborazione del rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (postulato CSS-N 03.3009).

2001 P 01.3450 *Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)*

Il programma pluriennale dell'UST 2003-2007 prevede una rilevazione dei dati di base nell'ambito degli assegni familiari. I lavori preliminari a questo scopo (iniziati nel 2003) non hanno potuto essere terminati. La realizzazione definitiva di questo progetto dipenderà dalle nuove priorità stabilite dall'UST nel quadro del programma di sgravio della Confederazione.

2001 P 01.3648 *Il concetto di "invalidità" è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)*

La possibilità di sostituire il termine "invalidità", in quanto discriminatorio o di connotazione negativa, sarà esaminata nel quadro dei lavori legislativi in corso per la 5ª revisione AI.

2002 P 00.3743 *Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)*

In risposta al postulato, l'UFAS sta preparando per il 2005 un rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione dell'aliquota sociale fino al 2030. Il rapporto, che presenta l'aumento del fabbisogno finanziario in funzione, in particolare, dell'evoluzione demografica, degli scenari economici e dei lavori di revisione in corso, studia diversi provvedimenti di stabilizzazione dell'aliquota nei diversi rami assicurativi e valuta le conseguenze di una riduzione delle prestazioni.

2002 P 00.3499 *Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)*

La richiesta è correlata al complesso di problemi legati all'età di pensionamento e alla sua flessibilizzazione, tema questo che costituisce il fulcro dei lavori preliminari della prossima revisione AVS e che non dovrebbe quindi essere trattato separatamente da quest'ultima.

2002 P 02.3006 *LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

Periti esterni sono stati incaricati di elaborare le basi necessarie, in particolare i dati concernenti il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Il rapporto, in base al quale nel 2005 verrà dato seguito ai lavori, dovrebbe essere disponibile nel corso del primo semestre dello stesso anno.

2002 P 01.3134 *Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer)*

Il tema della determinazione dell'invalidità sarà esaminato nel quadro della 5ª revisione AI attualmente in corso.

2002 P 02.3160 *Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)*

Su incarico della Commissione federale della previdenza professionale, un gruppo di lavoro ha redatto un rapporto di base sull'aliquota di conversione in cui è stato esaminato in maniera approfondita anche il tema delle basi di calcolo e della base di dati. Il gruppo di lavoro, basandosi su quanto espresso da esperti, ha constatato che vi è la chiara intenzione non solo di continuare ad eseguire le rilevazioni di dati introdotte, bensì d'intensificare l'entità e la frequenza delle osservazioni. Il gruppo di lavoro raccomanda di garantire il coordinamento attraverso una rete. La Commissione federale della previdenza professionale si esprimerà in merito nel febbraio 2005. Per le altre opzioni concernenti l'aliquota di conversione verrà avviata una procedura di consultazione nel 2005.

2002 P 02.3208 *LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)*

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio federale, in data 18 febbraio 2004, del pacchetto di misure volto a promuovere la crescita economica a lungo termine, si stanno attualmente esaminando provvedimenti nell'ambito delle assicurazioni sociali in grado di promuovere ed agevolare l'accesso al lavoro e il mantenimento dell'impiego ai lavoratori più anziani. In questo contesto si sta esaminando anche la possibilità di adeguare l'aliquota per il calcolo degli accrediti di vecchiaia del secondo pilastro. I risultati verranno inseriti nel rapporto globale sulle misure per la promozione della crescita economica, che dovrà essere presentato al Consiglio federale entro la fine del 2005.

2002 P 02.3183 *Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (seconda Camera) ha ripreso quest'idea ed esaminato la richiesta durante i dibattiti sulla 1ª revisione LPP, rinunciando poi tuttavia ad introdurre nella revisione una disposizione relativa all'assistenza amministrativa. Per contro sono state accolte nella revisione altre disposizioni per la lotta contro gli abusi, che entreranno in vigore il 1º gennaio 2006 quale parte integrante del terzo pacchetto. Il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di proporre nelle disposizioni d'applicazione provvedimenti concreti contro determinati casi di abuso. Le disposizioni d'applicazione sono attualmente in fase di elaborazione e verranno inviate in consultazione durante i primi mesi del 2005. I lavori relativi all'ampliamento dell'assistenza amministrativa sono stati sospesi fino a quando non saranno stabilite le misure di lotta contro gli abusi.

2002 P 02.3172 *Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)*

Cfr. P 00.3743. Il rapporto dell'UFAS in risposta a questo postulato, previsto per il 2005, presenterà una visione d'insieme dell'evoluzione delle assicurazioni sociali e dell'aumento del fabbisogno finanziario fino al 2030.

2002 P 02.3405 *Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)*

Su incarico del Consiglio federale, la commissione peritale "Ottimizzazione della vigilanza" ha esaminato le possibilità di ottimizzazione materiale e strutturale della vigilanza e dell'alta vigilanza nell'ambito della previdenza professionale. Per quanto riguarda la doppia funzione dell'UFAS (vigilanza diretta sugli istituti di previdenza attivi a livello nazionale + alta vigilanza, su incarico del Consiglio federale, sulle autorità di vigilanza cantonali e sulla vigilanza della Confederazione), nel suo rapporto dell'aprile 2004 la commissione peritale ha raccomandato di scindere le due competenze assegnando la vigilanza diretta esclusi-

vamente ad autorità regionali create su base concordataria e lasciando alla Confederazione la competenza per l'alta vigilanza. Entro la fine del 2005, una nuova commissione incaricata di preparare la riforma strutturale della previdenza professionale elaborerà le disposizioni legali necessarie.

2002 P 02.3420 *LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Nel quadro del programma di lavoro per la garanzia e l'ulteriore sviluppo della previdenza professionale, adottato dal Consiglio federale nel gennaio del 2003, è stata istituita una commissione peritale per l'ottimizzazione della vigilanza. Il rapporto, che consta di un'analisi e delle raccomandazioni della commissione, è stato sottoposto al Consiglio federale, che ne ha preso atto il 25 agosto 2004 e ha adottato decisioni di principio per la riforma strutturale della previdenza professionale. In un primo tempo verranno messe in atto le raccomandazioni formulate nel rapporto, a condizione che non richiedano alcuna modifica di legge. Una nuova commissione preparerà nel quadro del progetto "Vigilanza" un disegno da porre in consultazione. Entrambi i progetti conterranno provvedimenti volti a migliorare la sicurezza ed affronteranno il tema dell'esclusione risp. limitazione di determinate possibilità d'investimento (cfr. anche P 98.3076 Casse pensioni. Controllo degli attivi). Il punto 6 del postulato è stato realizzato a livello di ordinanza (art. 57 OPP 2) nel quadro della 1^a revisione LPP.

2002 P 02.3429 *Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Con la 1^a revisione LPP, conformemente alla quale nel consiglio di fondazione (l'organo supremo) datori di lavoro e salariati devono essere rappresentati in ugual numero, sono state in particolare rese autonome le fondazioni collettive vicine agli assicuratori sulla vita, i quali possono ancora contare eventualmente su una rappresentanza di minoranza (art. 51 cpv. 1 LPP). Allo stesso tempo per gli assicuratori sulla vita attivi nell'ambito della previdenza professionale è stato introdotto l'obbligo di presentare annualmente, per questo settore, un conto d'esercizio separato che permetta di distinguere chiaramente il secondo pilastro dalle altre attività assicurative. La vigilanza materiale adatta per la LPP fa tra l'altro parte dei temi trattati in seno alla commissione peritale "Riforma strutturale nella previdenza professionale", che entro la fine del 2005 dovrà presentare al Consiglio federale un avamprogetto per l'ottimizzazione materiale e strutturale della vigilanza nella previdenza professionale.

2002 P 02.3457 *Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

Nel quadro dei lavori relativi alla 1^a revisione LPP successivi alla trasmissione di questo intervento, lo stesso Parlamento ha adottato diverse nuove disposizioni volte a migliorare la trasparenza. Per quanto riguarda la situazione particolare delle fondazioni collettive gestite da assicurazioni, è stato introdotto l'articolo 6a nella legge sull'assicurazione vita. In base a questo nuovo articolo, gli assicuratori interessati devono costituire, secondo esigenze ben precise, un fondo di garanzia destinato unicamente alle attività del secondo pilastro e dimostrarne l'esistenza presentando annualmente un conto d'esercizio separato. Inoltre, il 1^o aprile 2004, sono entrate in vigore disposizioni d'applicazione dettagliate sulla trasparenza dei processi finanziari nelle fondazioni collettive, segnatamente in quelle costituite da assicurazioni. I provvedimenti che andassero al di là di quanto appena descritto rientrano, dal punto di vista materiale, nel campo di attività della commissione peritale "Riforma strutturale nella previdenza professionale" e verranno esaminati dettagliatamente al suo interno.

2002 M 02.3007 *Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)*

Nel quadro del programma di lavoro per la garanzia e l'ulteriore sviluppo della previdenza professionale, adottato dal Consiglio federale all'inizio del 2003, è stata istituita la commissione peritale "Forme giuridiche degli istituti di previdenza". Nel suo rapporto dell'aprile 2004, che tratta dettagliatamente il tema oggetto della mozione, la commissione raccomanda la creazione di una nuova forma giuridica uniforme, tuttavia non senza limitazioni. Nell'estate 2004, il Consiglio federale ha preso atto di questo rapporto e adottato decisioni sui passi da compiere nell'ambito della riforma strutturale della previdenza professionale. Poiché numerosi problemi insorti in relazione alle fondazioni collettive e comuni sono già stati risolti con l'attuazione della 1^a revisione LPP, il Consiglio federale è del parere che nel contesto complessivo della previdenza professionale una nuova forma giuridica degli istituti non costituisca una priorità. Di conseguenza l'elaborazione di un avamprogetto in merito inizierà solo una volta conclusasi l'elaborazione dei disegni di legge concernenti l'ottimizzazione della vigilanza e il risanamento degli istituti di diritto pubblico e se ritenuta opportuna dopo un'ulteriore analisi della situazione, prevista verso fine 2006 / inizio 2007.

2002 P 02.3495 *Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Nel corso del primo semestre del 2005, il Consiglio federale presenterà un rapporto comparativo tra l'AVS e la previdenza professionale (analisi dei rischi economici e finanziari, valutazione del "rendimento" interno teorico, costi amministrativi, effetti di redistribuzione). Il rapporto si baserà principalmente sulla bibliografia esistente e sui risultati della ricerca empirica e includerà un'analisi del risparmio imposto istituzionalmente e delle sue ripercussioni sulla crescita economica (in risposta al P 03.3522).

2002 P 02.3640 *Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)*

Periti esterni sono stati incaricati di elaborare le basi necessarie. Il Consiglio federale esaminerà in dettaglio la questione fondandosi sul rapporto che verrà presentato e deciderà nel 2005 in che misura la normativa vigente debba essere modificata.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering)*

Il DFI sottoporrà al Consiglio federale nel 2005 un rapporto all'indirizzo del Parlamento concernente il posizionamento, i compiti e la forma giuridica dei centri di ricerca dei PF.

2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel)*

La Confederazione elabora con i Cantoni il progetto di riforma del sistema universitario "Panorama universitario svizzero 2008". I lavori, ancora in corso, sfoceranno in una nuova legge sulle scuole universitarie che dovrebbe essere messa in procedura di consultazione nel 2005. Parallelamente si esamina la questione dell'adeguamento delle basi costituzionali. Le richieste del postulato saranno considerate nell'ambito di questi lavori.

2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)*

Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007, il Consiglio federale ha assegnato grande priorità sia alla ricerca fondamentale promossa dal Fondo nazionale svizzero sia alla ricerca applicata promossa dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione. I decreti sul programma di sgravio hanno tuttavia modificato la situazione. I competenti Dipartimenti presenteranno alla CSEC un rapporto sulle conseguenze dei programmi di sgravio 2003 e 2004 per i crediti a favore della ricerca previsti dal messaggio ERT 2004-2007. Per quanto riguarda i criteri di qualità nella ricerca settoriale richiesti nel postulato, la Confederazione ha introdotto degli standard, anche se il controllo della qualità spetta agli Uffici federali interessati. La sorveglianza è coordinata da un comitato guidato dai direttori dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz)*

Il Consiglio federale ha deciso di prendere in considerazione quanto richiesto dal postulato nell'ambito dei lavori del progetto "Panorama universitario 2008". Un esperto esterno è stato incaricato di elaborare un rapporto che illustri tra l'altro pregi e difetti degli strumenti di finanziamento utilizzati in altri Paesi (Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna). Dal confronto tra gli strumenti finanziari si dovrebbero ricavare indicazioni per orientare la nostra politica in materia di promovimento delle scuole universitarie e della ricerca. Il DFI presenterà al Consiglio federale nel 2005 un rapporto all'attenzione del Parlamento.

2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical)*

L'adeguamento delle condizioni quadro nella formazione universitaria e nella ricerca avverrà nell'ambito del progetto "Panorama universitario 2008". Il disegno di una nuova legge sulle scuole universitarie dovrebbe essere messo in procedura di consultazione nel 2005. Le proposte del postulato potranno essere considerate nell'ambito di un eventuale adeguamento delle basi costituzionali, dell'emanazione della nuova legge sulle scuole universitarie e di eventuali revisioni di altre leggi (legge sulla ricerca, legge sui PF).

2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger)*

Cfr. P 01.3546.

2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck)*

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma "Panorama universitario 2008".

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Daniöth)*

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. e quale seguito a diversi interventi parlamentari, l'UFC elabora con le cerchie interessate un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nella musica, concepito soprattutto per formulare e definire possibili provvedimenti da adottare dalla Confederazione. La conclusione del rapporto è prevista nel 2005.

2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangertter)*

Cfr. P 99.3502.

2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden)*

La Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza universitaria svizzera (CUS) sono state incaricate di redigere un rapporto sulla partecipazione degli studenti al finanziamento dei loro studi. I risultati del rapporto verranno considerati nell'ambito del progetto "Panorama universitario 2008", nel quale l'aspetto del finanziamento assume particolare importanza. La questione dell'eventuale aumento delle tasse d'iscrizione e le sue conseguenze saranno affrontate nell'ambito della regolamentazione del finanziamento e del pilotaggio del sistema universitario. Decisioni definitive saranno prese durante l'elaborazione della nuova legge sulle scuole universitarie.

2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)*

Per dar seguito a questo postulato sono stati condotti i seguenti studi:

- studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE): Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten (CSRE, Aarau, Trendbericht Nr. 6, 2003);
- Studio dell'Università della Svizzera italiana: Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence (2003, non pubblicato);
- valutazione a livello nazionale della riforma della maturità (progetto EVAMAR): la prima fase di questa valutazione a tutto campo, che considera anche l'offerta di materie di studio nelle scuole e le scelte operate dagli studenti, è stata conclusa nell'autunno 2004. I risultati saranno pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione nel corso del 2005.

Questi studi contengono indicazioni sulle modalità di scelta di un curriculum nelle scienze naturali e alcune proposte per migliorare la situazione.

2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Quanto richiesto dal postulato può essere realizzato solo con una modifica delle direttive sulle borse di studio della Confederazione. Dopo l'approvazione da parte di popolo e Cantoni, il 28 novembre 2004, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), il Consiglio federale può ora emanare nell'ambito del nuovo articolo costituzionale una legge quadro in materia di borse di studio. La procedura di consultazione relativa al disegno di legge si conclude a metà febbraio 2005. Una volta apportati i correttivi al disegno di legge, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali un messaggio generale comprendente tutti i disegni di legge concernenti la NPC.

2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller)*

Nella risposta al postulato data a suo tempo dal Consiglio federale si rilevava che se la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) non si fosse attivata, la Confederazione avrebbe dovuto intervenire per promuovere un'unica base costituzionale in materia di età di ammissione alla scuola obbligatoria. Come menzionato nelle sue direttive, la CDPE intende rivedere e completare il Concordato del 1970 sulla coordinazione scolastica, che regola anche l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria. La CDPE ha espresso a più riprese l'intenzione di rivedere questa disposizione. D'altra parte, questa riforma è espressamente prevista dall'attuale programma di lavoro (versione aggiornata 2004).

2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden)*

Quanto proposto nel postulato può essere realizzato solo con nuove basi costituzionali in materia di educazione. Come noto, la CSEC-N ha elaborato nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare "Articolo quadro sull'istruzione nella Costituzione" (97.419 Iv Pa Zbinden) un disegno di legge messo in procedura di consultazione nel secondo semestre 2004. Con tutta probabilità il disegno di legge opportunamente corretto potrà essere presentato alle Camere federali nel corso del 2005.

2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer)*

Un rilevamento periodico, sistematico ed efficace delle competenze di base degli allievi è possibile solo con una standardizzazione delle prestazioni scolastiche. In Svizzera simili standard validi su scala nazionale mancano. Con il progetto HarmoS, attualmente in corso, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) punta a elaborare a livello nazionale standard e livelli di competenza vincolanti nelle materie principali da ancorare in un concordato intercantonale. In tal modo sarà possibile effettuare valutazioni sistematiche come quella richiesta dal postulato. In questo contesto va menzionato il progetto "Monitoraggio della formazione in Svizzera" promosso e sviluppato in comune da Confederazione e Cantoni allo scopo di acquisire e diffondere in modo sistematico e a scadenze regolari conoscenze sul pilotaggio del sistema formativo svizzero e sulla sua qualità. La pubblicazione del primo rapporto sulla formazione in Svizzera è prevista nel 2006.

2002 P 02.3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Egghy)*

Il postulato invitava ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, in linea di massima, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 2 ammette eccezioni. Nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità sarà concretamente esaminata la questione.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

1999 M 98.3529 *Collegamenti "online". Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione della gestione CS; N 21.12.99)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (FF 2003 1885).

2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*

Il 15 febbraio 2000 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha presentato un postulato volto a far esaminare quali modifiche legislative s'impongono per poter firmare e ratificare il più presto possibile la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale. Questa convenzione, risalente al 1998, non è ancora entrata in vigore poiché finora è stata ratificata soltanto da uno Stato. Il Consiglio federale trasmetterà il rapporto auspicato alla Commissione della politica estera probabilmente nel corso del 2005.

2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2002 2841).

2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*

2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)*

Il 26 settembre 2003 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla revisione della legge sull'aiuto alle vittime di reati e ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto di messaggio. Il prolungamento del termine di perenzione previsto nel progetto è stato ben accolto nella consultazione e dovrebbe essere mantenuto. Il messaggio per la modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati sarà probabilmente disponibile nel primo semestre del 2005.

2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*

La pratica attuata per i brevetti in materia di software pone problemi di diritto dei contratti, della concorrenza e delle proprietà intellettuale. I problemi di diritto dei contratti sono in (gran) parte risolti nelle previste revisione del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (rafforzamento della protezione dei consumatori). I problemi di diritto della concorrenza, la cui origine è dovuta al potere commerciale talvolta schiacciante dei fornitori, vanno trattati per il tramite della legge sui cartelli, recentemente riveduta.

2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*

Il postulato chiede di esaminare la revisione del Codice delle obbligazioni ed eventualmente la legge sulla partecipazione allo scopo di far chiarezza sulla questione della partecipazione e della tutela contro i licenziamenti (in particolare in caso di trasferimenti di imprese e di chiusure di centri di produzione).

La verifica chiesta dal postulato può essere effettuata nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare Gross Jost "Licenziamenti collettivi. Tutela degli interessi dei lavoratori" (97.407).

2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.01)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895).

2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici CS 99.067; N 5.10.00)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (FF 2003 1885).

2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*

Le proposte del postulato sono esaminate nell'ambito del progetto in corso di unificazione della procedura civile. Il creditore deve avere la possibilità di ottenere rapidamente la realizzazione del suo diritto. L'avamprogetto di Codice di procedura civile, elaborato dalla commissione peritale e posto in consultazione nel 2003, prevede a tal fine diverse procedure e strumenti speciali: una procedura semplificata e poco costosa in determinate materie (p. es. responsabilità civile, diritto del consumatore, legislazione in materia di locazione e diritto del lavoro), una procedura di protezione immediata del diritto in casi chiari, la possibilità di intentare un'azione parziale al fine di far valere le pretese più facilmente dimostrabili e mantenere così basso il rischio finanziario dell'azione. Va rafforzata anche la protezione giuridica a titolo provvisorio. Tali proposte sono state accolte positivamente in occasione della consultazione, quindi il Consiglio federale ne terrà conto nel suo messaggio che sarà presentato nel 2006.

2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (originariamente M 00.3344, mozione Pia Hollenstein, 22.6.00)*

Il postulato invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale affinché tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile "chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati". Le categorie professionali menzionate nella mozione sono comprese nell'articolo 35 LPD se richiedono la conoscenza di dati personali degni di particolare protezione. Il 1° luglio 1993, quando la legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore, le premesse per chiedere una revisione dell'elenco delle professioni di cui all'articolo 321 CP sono mutate. Anche se obiettivo e campo d'applicazione dell'articolo 35 LPD non sono del tutto paragonabili a quelli dell'articolo 321 CP, le richieste di chi voleva riconosciuto in modo più esteso il segreto professionale sono comunque state ampiamente esaudite. Rimane in sospeso invece la richiesta, parimenti legata a un inserimento nell'articolo 321 CP, da parte di alcune professioni di ottenere a livello federale il diritto di non deporre. Tale questione è attualmente esaminata nell'ambito dell'unificazione della procedura civile svizzera. Occorrerà esaminare nell'ambito di questo progetto se modificare, oltre all'articolo 35 LPD, anche l'articolo 321 CP.

2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)*

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare in quali forme è possibile organizzare i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più, in particolare da avvocati, notai e medici, che si associno per formare grandi collettivi spesso con numerosi impiegati. A tal fine altri paesi hanno istituito delle categorie giuridiche parzialmente specifiche. La necessità di agire è incontestata anche in Svizzera. Sono già stati intrapresi i lavori preparatori. In vista di altri progetti di legge urgenti (in particolare la revisione del diritto della società anonima), tale progetto non è tuttavia prioritario.

2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*

La richiesta di creare una base legale per le "clausole riguardanti il ripristino del debito garantito per ipoteche in capitale e obbligazioni ipotecarie al portatore", istituito sviluppato dalla pratica, è stata esaminata nell'ambito dell'attuale revisione del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario). L'abrogazione degli articoli 843 e 844 capoverso 2 CC dovrebbe soddisfare tale esigenza e dovrebbe comportare la possibilità, in tutti i Cantoni, di scegliere la cedola ipotecaria come forma di pegno immobiliare ottimale per tutte le parti. La procedura di consultazione è durata fino alla fine di novembre 2004. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura probabilmente nella prima metà del 2005.

2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare l'applicazione nella pratica del nuovo diritto in materia di divorzio. Nel 2004 un istituto esterno all'amministrazione è stato incaricato di svolgere una vasta inchiesta e di valutare i risultati sotto forma di tabelle. Attualmente si sta allestendo una sintesi dei risultati.

2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*

2002 P 00.3674 *Ratifica del Protocollo n. 12 riguardante il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)*

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di firmare e ratificare il Protocollo n. 12 alla CEDU. Pur riconoscendo l'importanza di tale strumento, il Consiglio federale rileva che la sua portata e le conseguenze della sua attuazione per l'ordine giuridico svizzero sono ancora difficili da stimare (campo d'applicazione, margine di manovra dello Stato, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questo motivo ha per il momento rinunciato ad aderire a tale strumento. Nondimeno il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione del diritto per vedere se nuovi elementi gli permetterebbero di firmare il Protocollo n. 12. La firma di tale strumento non è tuttavia prevista nel corso della presente legislatura.

2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori (N 22.6.01, Vollmer)*

Il postulato Vollmer sarà preso in considerazione nell'ambito della prevista revisione parziale del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale. Il relativo messaggio è previsto per il 1° trimestre del 2005. Il consumatore avrà il diritto di revocare entro un certo termine i contratti conclusi a distanza; inoltre, il loro diritto all'informazione sarà rafforzato.

2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*

Anche il Consiglio federale ritiene che il legislatore debba migliorare la situazione delle madri nubili. Esaminerà tale questione in occasione della trattazione delle due iniziative parlamentari relative alle prestazioni complementari a favore delle famiglie (00.436 Fehr Jacqueline, 00.437 Meier-Schatz).

2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravo dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*

In occasione dei dibattiti sulla legge sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio degli Stati ha deciso un complemento della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), che tenga conto della richiesta principale del postulato, ossia un nuovo articolo 33b PA ("Composizione amichevole e mediazione") che permetta all'autorità competente di sospendere la procedura, con l'accordo delle parti, al fine di consentire a queste ultime di trovare un accordo in merito al contenuto della decisione. La nuova disposizione dovrebbe essere approvata nel corso del 2005 ed entrare in vigore nel 2007. Possibilità di conciliazione e di procedere alla mediazione sono previste anche nei progetti in corso di procedura civile e penale svizzera. Le disposizioni in questione degli avamprogetti sono stati accolte positivamente dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione; l'entrata in vigore delle nuove codificazioni non è tuttavia attesa prima del 2010. Per quanto concerne l'obbligo di assumere le spese di tutte le procedure di ricorso del diritto federale proposto dal postulato, il Consiglio federale ha proposto, nella 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione invalidità, di introdurre un obbligo di partecipazione moderata alle spese della procedura giudiziaria

cantonale relativa all'assicurazione invalidità. Tale nuova disposizione dovrebbe entrare in vigore già nel 2006. La proposta di introdurre un obbligo generale di rifondere le spese delle procedure giudiziarie è inoltre esaminata nel quadro dei lavori relativi alla procedura civile svizzera.

2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*

La mozione del 4 ottobre 2000 chiede che gli autori di aggressioni commesse ai danni di impiegati dei trasporti pubblici vengano perseguiti d'ufficio e che gli impiegati ottengano la qualità di parte al momento del procedimento penale. L'insieme del sistema dei trasporti è in fase di revisione nell'ambito della "riforma delle ferrovie 2". La procedura di consultazione relativa a tale vasto progetto è conclusa ed è stata effettuata una seconda consultazione degli uffici. Il messaggio dovrebbe essere presentato al Parlamento nel 2005.

Il progetto "riforma delle ferrovie 2" terrà conto della presente mozione per il tramite dei seguenti progetti di legge:

1. revisione del Codice penale (art. 285 e 286: violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità) secondo cui agli impiegati interessati è espressamente riconosciuta la qualità di funzionario;
2. introduzione di disposizioni penali nella nuova legge sul trasporto viaggiatori, nella legge sul trasporto pubblico e nella legge sulle ferrovie, secondo le quali le aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici vanno sempre considerati come reati perseguibili d'ufficio.

2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*

Alla fine di novembre 2001 il DFGP ha istituito un gruppo d'esperti "criminalità in rete" incaricato di esaminare con quali provvedimenti giuridici, organizzativi e tecnici sarebbe possibile prevenire e reprimere i reati commessi per il tramite di Internet. Il rapporto allestito da tale gruppo d'esperti è stato trasmesso al DFGP alla fine di giugno 2003. Propone in particolare disposizioni che disciplinano la responsabilità penale dei provider. Nell'autunno del 2002 il DFGP ha inoltre istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare, sotto il profilo giuridico e organizzativo, le condizioni quadro dell'operazione "Genesis" in vista di interventi futuri contro casi di criminalità simili e di proporre miglioramenti relativi alla cooperazione tra Confederazione e Cantoni. Il rispettivo rapporto è stato sottoposto al DFGP nell'autunno 2003. Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto fondato su questi due rapporti e di porlo in consultazione. Una prima consultazione degli uffici, avvenuta nell'aprile 2004, ha comportato adeguamenti sostanziali che hanno reso necessaria una seconda consultazione degli uffici. La procedura di consultazione vera e propria è stata così posticipata. Il 10 dicembre 2004 ha deciso di aprire la procedura di consultazione che durerà fino alla fine di aprile 2005 e verrà in seguito analizzata. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione probabilmente nella seconda metà dell'anno e deciderà sull'ulteriore modo di procedere.

2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*

Il postulato invita il Consiglio federale a proporre una modifica di legge affinché i sopravvissuti a un genocidio e i loro discendenti abbiano il diritto di costituirsi parte civile in procedimenti penali per negazione, banalizzazione o giustificazione di un genocidio (art. 261^{bis} cpv. 4 in fine CP). Lo stesso diritto dovrebbe essere accordato alle associazioni il cui scopo statutario è la lotta contro il razzismo o la rappresentanza di vittima di un genocidio o dei loro discendenti. Nel 2001 il Cantone di Ginevra aveva introdotto nel suo Codice di procedura penale un disciplinamento simile. Nella sua dichiarazione del 29 agosto 2001 il Consiglio federale aveva chiesto di trasformare la mozione in postulato, proposta seguita dal Consiglio nazionale il 5 ottobre 2001.

La posizione del danneggiato e la sua facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale sono attualmente discusse nell'ambito dell'unificazione della procedura civile. Secondo l'articolo 125 dell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzera, è ritenuto parte in giudizio il danneggiato che dichiara espressamente di volere costituirsi parte in giudizio penale o civile nel procedimento penale. Quanto al danneggiato, è una persona i cui diritti sono stati direttamente violati dal reato. Per quanto concerne le associazioni, la questione della loro facoltà di costituirsi parte civile, respinta dal Consiglio nazionale nell'ambito della mozione Schwaab (del 13.6.2000, 00.3268; Boll. Uff. 2001 N 294), sarà riesaminata nel contesto di detto progetto.

2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438)*

Le proposte del postulato sono esaminate nell'ambito del progetto in corso di unificazione della procedura civile. L'avamprogetto di procedura civile svizzera, elaborato da una commissione peritale, prevede che l'assicurato potrà far valere le sue pretese con una procedura semplice e poco onerosa (il cosiddetto "processo civile a carattere sociale"). La protezione dell'assicurato sarà inoltre garantita da fori speciali (foro dell'attore al domicilio dell'assicurato). La procedura di consultazione si è svolta nel 2003. In occasione dell'elaborazione del messaggio del Consiglio federale, si esaminerà, in alternativa, se sottoporre anche le pretese di diritto privato del settore delle assicurazioni alla procedura prevista per le assicurazioni dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Il messaggio sarà presentato nel 2006.

2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Necessarie modifiche (N 22.3.02, Sommaruga)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di modificare la legge concernente i viaggi "tutto compreso" o, se del caso, di renderla più chiara in modo che l'espressione viaggio "tutto compreso" includa anche i cosiddetti pacchetti modulari, che i provvedimenti alternativi previsti all'articolo 13 siano applicabili anche se il viaggio non è ancora iniziato e che le eccezioni menzionate all'articolo 15 siano applicabili solo in relazione alle richieste di risarcimento al danno e non nell'ambito dei provvedimenti alternativi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a e capoverso 2.

Nel suo parere, il Consiglio federale afferma che le domande della presente mozione trovano risposta nell'interpretazione corretta della legge in questione. Era tuttavia disposto a trasformare la mozione in postulato qualora, al di là di ogni aspettativa, i tribunali dovessero adottare un'altra posizione in merito. Il Consiglio federale ha seguito la giurisprudenza relativa alla legge sui viaggi

"tutto compreso". Finora non è incappato in nessuna sentenza che lasciasse intravedere la necessità di un intervento da parte del legislatore. Il periodo durante il quale è stata esaminata la giurisprudenza non è tuttavia sufficientemente lungo per effettuare una valutazione definitiva che si tradurrebbe nello stralcio del postulato.

2002 P 01.3673 *Il "dopo Swissair": modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*

2002 P 02.3045 *Analisi giuridica conseguente al "disastro Swissair" (S 5.6.02, Wicki)*

2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo d'esperti come gruppo di riflessione incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) tenendo conto degli interventi parlamentari. Tre gruppi di questioni sono prioritari. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al Chapter Eleven dell'US-Bankruptcy Code (p. es. strumenti per facilitare l'introduzione della procedura, rafforzamento degli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto materiale privato e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito si tratta soprattutto del trattamento dei rapporti di obbligazione di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che il mantenimento di contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa toccata. Il terzo gruppo di questioni riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Va esaminata l'opportunità di un diritto speciale che si applichi al fallimento di un gruppo di società. Il gruppo d'esperti si è messo al lavoro alla fine del 2003. All'inizio del 2005 consegnerà all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare.

2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*

Le domande formulate nella mozione sono state prese in considerazione nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Dopo una consultazione durata un anno, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione. Al più tardi all'inizio del 2007 il DFGP dovrà presentare un rapporto al Consiglio federale. Tale rapporto stabilirà se i Cantoni sono nel frattempo riusciti a colmare le lacune esistenti nel settore delle lotterie e delle scommesse e se e in che misura occorre proseguire i lavori di revisione.

2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare in che misura è possibile migliorare, sotto il profilo materiale e formale, i diritti degli azionisti minoritari.

Un gruppo d'esperti istituito dal DFGP (composto dei professori Böckli, Huguenin, Dessemontet) ha esaminato in che misura il diritto della società anonima vada adeguato ai requisiti del governo d'impresa (*corporate governance*). Il governo d'impresa comprende in particolare la protezione delle minoranze nella società anonima. I lavori degli esperti includono così i temi trattati nel postulato. Il rapporto finale degli esperti è stato presentato alla fine del 2003 e pubblicato nel 2004.

La questione della protezione degli azionisti minoritari sarà trattata nell'ambito di un'ampia revisione del diritto della società anonima. Tale progetto si estenderà ai punti seguenti: flessibilizzazione del capitale, impiego di nuove tecnologie, governo d'impresa e, in particolare, la protezione degli azionisti minoritari. La procedura di consultazione deve essere aperta nel 2005.

2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della "corporate governance" (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di studiare la compatibilità del diritto svizzero della società anonima con i principi del governo d'impresa (*corporate governance*) e di indicare eventuali lacune del diritto vigente.

Un gruppo d'esperti istituito dal DFGP (composto dei professori Böckli, Huguenin, Dessemontet) ha esaminato in che misura il diritto della società anonima vada adeguato ai requisiti del governo d'impresa (*corporate governance*). Il governo d'impresa comprende in particolare la protezione delle minoranze nella società anonima. I lavori degli esperti includono così i temi trattati nel postulato. Il rapporto finale degli esperti è stato presentato alla fine del 2003 e pubblicato nel 2004.

La tematica del governo d'impresa costituirà un aspetto importante di una vasta revisione del diritto della società anonima che si estenderà anche alla flessibilizzazione del capitale e all'impiego di nuove tecnologie. La procedura di consultazione deve essere aperta nel 2005. Lo stralcio è stato proposto in FF 2004 3995, punto 4.

2002 P 01.3153 *Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) (FF 2004 3995).

2002 P 02.3142 *Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)*

Alla fine di dicembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un ufficio di esperti di valutare la legge sulla parità dei sessi. Il mandato verte sulla legge nel suo insieme e non si limita alla protezione dal licenziamento. Gli esperti si impegnano a presentare le loro conclusioni entro la primavera del 2005. Sulla base di tali risultati, un rapporto sarà presentato alle Camere federali nel corso del 2006.

2002 P 02.3086 *Corporate Governance / Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)*

Il postulato invita il Consiglio federale a chiarire in che modo è possibile migliorare la protezione degli investitori nel caso di società quotate in borsa. L'intervento parlamentare comprende due gruppi di questioni: da un lato i requisiti della revisione del conto annuale, dall'altro del diritto materiale del rendiconto.

Gli aspetti che riguardano la revisione sono presi in considerazione dal messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione) e dalla legge federale del 23 giugno 2004 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (FF 2004 3545).

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto sarà esaminato nell'ambito della futura revisione del diritto della società anonima. Un esperto (prof. Behr) è stato incaricato di elaborare una proposta di nuova regolamentazione in materia di rendiconto. Il progetto di revisione del diritto della società anonima deve essere posto in consultazione nel 2005.

2002 P 02.3149 *Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare gli effetti negativi delle disposizioni in materia di limite dell'aggravio previste dalla legge sul diritto fondiario rurale, prima di proporre le modifiche legislative che si impongono. Un esperto esterno è stato incaricato di studiare gli effetti del limite dell'aggravio. Tale studio ha l'obiettivo di analizzare le conseguenze del limite dell'aggravio sull'indebitamento nell'agricoltura, di verificare se gli agricoltori subiscono svantaggi effettivi nella ricerca di crediti a causa del limite dell'aggravio e di valutare gli effetti dell'abrogazione di quest'ultimo sull'economia agricola in generale. I risultati di questo studio saranno noti nella prima metà del 2005. Tali risultati indicheranno se le disposizioni relative al limite dell'aggravio devono essere mantenute, adeguate o abrogate integralmente.

2002 P 02.3239 *Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)*

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l'affiliazione in Svizzera. Nel 2004 è stato commissionato uno studio a un'esperta esterna.

2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare in che misura è necessario rivedere i diversi aspetti del diritto materiale del rendiconto.

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto sarà esaminato nell'ambito della futura revisione del diritto della società anonima. Un esperto (prof. Behr) è stato incaricato di elaborare una proposta di nuova regolamentazione in materia di rendiconto. Il progetto di revisione del diritto della società anonima deve essere posto in consultazione nel 2005. (Proposta di stralcio in FF 2004 3545, punto 6)

2002 P 02.3532 *Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare se le disposizioni del CO relative alle prestazioni fornite da costruttori e architetti vanno riunite sotto un nuovo titolo, aggiornate e completate, in particolare al fine di disciplinare in modo preciso i periodi di accertamento e i termini di garanzia nonché il periodo durante il quale si applica la responsabilità, di obbligare il mandataro a produrre una garanzia bancaria o una garanzia della sua assicurazione per proteggere il diritto di garanzia del mandante e il suo diritto di invocare la responsabilità del mandataro, di definire chiaramente i requisiti da soddisfare nel quadro di un contratto di appalto generale o di contratti che prevedono un prezzo fisso o forfetario per varie prestazioni, e di sottoporre alla responsabilità causale le prestazioni degli architetti.

Alla fine di aprile 2004 il Consiglio federale ha aperto una procedura di consultazione concernente un avamprogetto di revisione parziale del Codice civile (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) che prevede, tra l'altro, diverse precisazioni e modifiche in materia di ipoteca legale di artigiani e imprenditori, in particolare una migliore protezione del proprietario fondiario dal rischio di dover pagare due volte i lavori eseguiti. Non sono in corso e non sono previste ulteriori revisioni legislative (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interrogazione Fässler-Osterwalder Hildegard 04.1058. Protezione del committente. Qual è la situazione?).

2002 P 02.3524 *Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*

La questione sollevata nel postulato dell'elaborazione di una Convenzione ONU contro la criminalità informatica sarà verosimilmente evocata in occasione dell'11° congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, che avrà luogo dal 18 al 25 aprile a Bangkok. In tale occasione vi sarà forse la possibilità di tenere conto della richiesta contenuta nel postulato, volta a rendere punibile, a livello internazionale, il consumo e la messa a disposizione di illustrazioni e presentazioni a carattere pedopornografico.

Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare al Parlamento un rapporto intermedio sui risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. Il Consiglio federale è stato anche invitato a sottoporre alle Camere federali un rapporto sulla criminalità elettronica e le misure atte a combatterla.

La lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica non è evocata soltanto nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera, bensì trattata anche in analisi strategiche circoscritte a determinati fenomeni (analisi strategiche: reti criminali dell'Africa occidentale, i gruppi criminali di etnia albanese "Quadro della situazione in Svizzera", riciclaggio di denaro "Quadro della situazione in Svizzera". Inoltre, anche le organizzazioni criminali provenienti dagli Stati della CSI e la criminalità organizzata italiana sono stati oggetto di analisi strategiche). La richiesta formulata nel postulato, ossia la presentazione di un bilancio intermedio, non è dunque ancora totalmente soddisfatta. La lotta contro la criminalità organizzata è una priorità del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) per il 2005. L'obiettivo consiste nel presentare la situazione svizzera in materia di criminalità organizzata e nel trarre un bilancio intermedio che si prevede di pubblicare.

Per quanto concerne la criminalità economica, i risultati dell'analisi effettuata a tal riguardo dall'Ufficio federale di polizia figurano integralmente nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002.

Già nel 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e i Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di combattere l'abuso nel settore delle tecniche d'informazione e di comunicazione (BEMIK). Questo gruppo di lavoro ha presentato un catalogo di misure nel suo rapporto del 2001. Una delle misure principale era la creazione di un organo responsabile del coordinamento della lotta contro la criminalità su Internet, finanziato da Confederazione e Cantoni. Tale servizio di coordinamento ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2003. Nel 2001 il SAP ha pubblicato inoltre un rapporto di analisi strategica intitolato "Cybercrime - Die dunkle Seite der Informationsrevolution" soddisfacendo in tal modo un'altra richiesta formulata nel postulato.

2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (S 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)*

2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa ("soft air guns"). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)*

2001 P 01.3001 *Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)*

2002 P 02.3441 *Statistica dei crimini e delitti commessi con armi (S 2.12.02, Berger)*

Nel settembre 2002 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge che verte principalmente sull'unificazione della legge sulle armi, sul miglioramento del controllo del commercio delle armi (in particolare un inasprimento delle disposizioni relative al commercio privato e il divieto della vendita anonima di armi) nonché su un nuovo disciplinamento dei diversi tipi di armi (registrazione delle armi ad aria compressa e delle imitazioni di armi, divieto di possedere armi da fuoco automatiche e armi da fuoco particolarmente pericolose, divieto di porto abusivo di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico). Sono state inoltre discusse altre misure destinate a facilitare il lavoro della polizia (creazione di una base legale formale per la costituzione di una banca dati che raggruppi le autorizzazioni ritirate, le domande d'autorizzazione rifiutate e le armi sequestrate; scambio di dati tra l'Ufficio federale di polizia e l'amministrazione militare; creazione di un organo nazionale di coordinamento incaricato di analizzare le tracce di armi da fuoco). Infine, nel quadro di una consultazione complementare è stata esaminata con attenzione la proposta di registrare le armi che ha dato adito a una vasta gamma di opinioni e proposte. Alcuni punti sono stati poco o per nulla contestati mentre altri sono molto controversi. Il filo conduttore per il seguito dei lavori sarà la protezione della popolazione dall'uso abusivo delle armi.

L'adempimento dei tre postulati e della mozione dipende dalla realizzazione della revisione parziale della legge sulle armi. Nel giugno 2004 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha temporaneamente sospeso tale progetto di revisione. L'ulteriore modo di procedere sarà probabilmente deciso nel 2005, dopo che il popolo si sarà espresso in merito ai Bilaterali II.

2001 P 01.3271 *Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)*

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero delle procedure aperte in Svizzera nei settori propri della criminalità economica.

L'Ufficio federale di polizia ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di delimitare il fenomeno sul piano metodologico e di quantificarlo. Le conclusioni di tale rapporto sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002.

In tal modo le basi sono state poste nella direzione auspicata dal postulato. Ma le richieste formulate in questo intervento non coincidono con gli attuali obiettivi di legislatura, ad eccezione del progetto sull'efficacia menzionato nel rapporto di legislatura, in cui la criminalità economica è tuttavia posta chiaramente in secondo piano rispetto alle competenze obbligatorie legate al perseguimento penale. Attualmente anche per il SAP la criminalità economica non rappresenta una priorità. Nondimeno, alla luce dei grandi casi di criminalità economica trattati dal Ministero pubblico nel 2004, tale tema potrebbe di nuovo essere oggetto di un'analisi più approfondita in un prossimo futuro. La nuova edizione del rapporto di analisi strategica concernente la criminalità economica in Svizzera sarà pubblicata al più presto nel 2006.

2002 P 01.3009 *Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)*

Il 13 febbraio 2001 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato una mozione con cui chiedeva al Consiglio federale di presentare le misure legislative e di prendere le misure organizzative atte a permettere, da una parte, l'attribuzione dei compiti ai dipartimenti in funzione dello scopo perseguito e, dall'altra, il consolidamento del coordinamento degli organi di sicurezza allestiti dalla Confederazione nonché tra quelli della Confederazione e quelli dei Cantoni.

Citando i lavori eseguiti nell'ambito del progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera), il Consiglio federale ha raccomandato di trasformare la mozione in postulato, sostenendo che le misure appropriate potevano essere decise e attuate soltanto dopo la conclusione del progetto USIS. Il Consiglio nazionale ha accolto tale proposta il 20 marzo 2002.

Nel frattempo, nell'autunno 2004 il Consiglio federale e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno deciso la conclusione di USIS. Tale progetto ha permesso di delineare una visione generale della situazione della sicurezza in Svizzera e di adottare misure appropriate su questa base.

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di rafforzare la direzione della politica di sicurezza della Confederazione completando la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l'Organo direttivo in materia di sicurezza con un piccolo stato maggiore permanente di crisi. Si è inoltre rinunciato alla presidenza a turno della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Il Consiglio federale è convinto che tali misure consentiranno in futuro di anticipare, analizzare e affrontare meglio eventi di importanza strategica come manifestazioni o conferenze importanti, catastrofi, attentati terroristici, ecc.

Un coordinamento ottimale nell'ambito della sicurezza, sia all'interno del Paese sia dal punto di vista delle relazioni internazionali, rimane uno degli obiettivi del Consiglio federale e sono costantemente esaminate misure complementari.

2002 M 01.3196 *Miglioramento della procedura nella lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aepli Wartmann; S 4.6.02)*

2002 M 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*

Entrambe le mozioni chiedono al Consiglio federale di adottare strumenti efficaci al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su Internet. Nelle due mozioni il Consiglio federale ha proposto di respingere alcune parti degli interventi parlamentari, ribadendo tuttavia la sua risolutezza a impegnarsi per la repressione dei reati contro l'integrità dei bambini e a lottare maggiormente contro agli atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nella sua seduta del 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato due nuovi progetti di legge posti in consultazione che si basano sulle proposte dei gruppi di lavoro "Criminalità in rete" e "Genesis". Il primo progetto mira a disciplinare specificamente la responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti pubblicati su Internet e il secondo propone di attribuire alla Confederazione nuove competenze in materia di indagini. Dall'analisi del gruppo di lavoro "Genesis" risulta che è necessario legiferare nei casi di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica che implicano numerose persone e svariati Cantoni. Il progetto posto in consultazione prevede pertanto un articolo 344 AP-CP che dà al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale la possibilità di svolgere le prime indagini pressanti nel caso in cui si sospetta che un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale sia stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e il Cantone competente non è ancora stato determinato.

2002 P 02.3522 *Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*

Nella sua risposta alla mozione trasformata in postulato, il Consiglio federale sottolineava che occorre esaminare attentamente, insieme ai servizi interessati, le attuali possibilità legislative per coordinare in maniera ottimale le indagini penali che coinvolgono più Cantoni. Tale richiesta è stata soddisfatta, poiché i gruppi di lavoro "Criminalità in rete" e "Genesis" (in cui erano rappresentati anche i Cantoni) hanno finalizzato le loro raccomandazioni. In seguito, il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di revisione del Codice penale. Tale progetto prevede che, al fine di coordinare le indagini, la Polizia giudiziaria federale possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale nel caso in cui si sospetta che un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale sia stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e il Cantone competente non è ancora stato determinato. Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale possono inoltre svolgere le prime indagini pressanti. Ora si tratta di attendere i risultati della consultazione per determinare se il progetto soddisfa le aspettative e se sono necessarie altre misure.

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

2000 P 00.3195 *Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

2001 P 00.3039 *Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neiryck; S 2.10.01)*

Proposta di stralcio nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge sugli stranieri (FF 2002 3327).

Ufficio federale dei rifugiati

2000 P 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz)*

2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale radicale; S 6.6.00)*

2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz, N 5.10.00)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 2002 6087)

2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)*

L'Ufficio federale dei rifugiati sta attualmente redigendo il rapporto sulla situazione della donna nella politica d'asilo della Svizzera e lo sottoporà in seguito al Consiglio federale per approvazione. Il rapporto perverrà alla commissione competente all'inizio del 2005.

2001 P 01.3002 *Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301)*

Proposta di stralcio nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge sugli stranieri (FF 2002 3327)

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*

Questo postulato è esaminato nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore che mira in particolare ad adeguare il diritto d'autore a Internet e alla tecnologia digitale. L'avamprogetto di revisione è in consultazione fino alla fine di gennaio 2005.

In tale contesto si esaminerà l'opportunità di concretizzare più precisamente nella legge la pratica della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, secondo cui le sovvenzioni vanno prese in considerazione in maniera differenziata nel calcolo dei compensi.

2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*

La richiesta di un diritto d'autore dei fabbricanti è molto controversa ed era già stata ampiamente dibattuta nell'ambito della revisione totale che ha portato alla vigente legge sul diritto d'autore (LDA). In occasione dell'adozione di quest'ultima nel 1992, il Parlamento ha infine rinunciato a prevedere uno statuto giuridico particolare per il fabbricante e ha attribuito la priorità al principio della libertà contrattuale.

Nel quadro dei lavori di revisione parziale della LDA, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare nuovamente tale richiesta. Nel frattempo il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consultazione il progetto di revisione fino alla fine di gennaio 2005.

2001 P 01.3401 *Iscrizione del "diritto di seguito" nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza DFGP/UFG*

Anche l'introduzione di un diritto di seguito era già stata discussa in occasione della revisione totale della legge sul diritto d'autore (LDA) e infine respinta dal Parlamento. Nel frattempo tale questione ha tuttavia assunto una nuova dimensione poiché la direttiva UE 2001/84/CE impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre un diritto di seguito per le opere d'arte.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consultazione il progetto di revisione parziale della LDA fino alla fine di gennaio 2005.

2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

La revisione parziale della legge sul diritto d'autore mira principalmente ad adempiere il mandato formulato da questo postulato. Deve permettere alla Svizzera di ratificare i nuovi "trattati Internet" dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ossia il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), e di tener conto anche della direttiva UE 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione mediante la quale l'Unione europea punta a un'ulteriore unificazione di tale ambito giuridico. La relativa procedura di consultazione termina alla fine di gennaio 2005.

2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*

La risposta al postulato è integrata alla revisione della legge sui brevetti incentrata sulle invenzioni biotecnologiche. Una seconda procedura di consultazione relativa a tale revisione ha avuto luogo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2004. Il Consiglio federale deciderà probabilmente nel corso del 1° trimestre del 2005 sull'ulteriore modo di procedere.

Numerose questioni si pongono in merito all'accesso alle risorse genetiche e al sapere tradizionale nonché alla ripartizione dei benefici economici e altri benefici derivanti dalla loro utilizzazione (la cosiddetta problematica *access and benefit sharing*). Per risolvere tali questioni sono discusse diverse soluzioni, tra cui misure volte a migliorare la trasparenza, quali la divulgazione di certe informazioni nella domanda di brevetto (la cosiddetta *declaration of source*). Tuttavia, le discussioni internazionali relative a tali misure non hanno finora ancora apportato risultati concreti.

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), nel maggio 2003 la Svizzera ha presentato le pertinenti proposte con cui chiede di completare il regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) affinché il legislatore nazionale possa prevedere la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande internazionali di brevetti. La documentazione del 7 giugno 2004 posta in consultazione contiene una proposta che prevede la dichiarazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale per il diritto nazionale. In tal modo si tiene conto di una delle domande del postulato.

2002 P 02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di approfittare della revisione parziale della LDA in vista della ratifica dei trattati OMPI per adeguare alle nuove realtà il sistema di compenso per uso privato. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha presentato delle proposte nel progetto di revisione posto in consultazione fino alla fine di gennaio 2005.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*

Sulla base di diverse decisioni adottate dal Consiglio federale nel 1999, la nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto integralmente le sue funzioni alla metà del 2000. Tale organizzazione comprende la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, l'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione.

Sinora questa nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale si è fondamentalmente rivelata valida nella gestione delle crisi.

La gestione concreta delle crisi ha tuttavia evidenziato anche alcuni punti deboli dell'attuale sistema di condotta in materia di politica di sicurezza. Secondo il Consiglio federale, la coerenza della condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza non è ancora stata realizzata in maniera soddisfacente negli ambiti della detezione tempestiva, dell'elaborazione e della concretizzazione delle misure preventive, della pianificazione degli eventi prevedibili e della gestione delle situazioni straordinarie e delle crisi concernenti la sicurezza nazionale.

Per tale ragione, in occasione della sua seduta di riflessione dell'8 settembre 2004, il Consiglio federale ha assegnato al DDPS e al DFGP, in funzione di un miglioramento della condotta in materia di politica di sicurezza, i mandati seguenti:

- presentazione di un concetto globale sull'ottimizzazione del sistema di cooperazione nazionale per la sicurezza mediante la creazione di uno stato maggiore supremo di crisi (progetto DDPS);
- presentazione di un rapporto contenente proposte di miglioramento, mediante il coordinatore della raccolta di informazioni, del funzionamento e del coordinamento tra il Servizio di analisi e prevenzione, il Servizio informazioni strategico e l'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva (progetto DFGP).

Il Consiglio federale adotterà decisioni di principio in merito ai due progetti probabilmente già nel primo semestre del 2005, ciò che nel contempo consentirà lo stralcio del postulato.

2000 P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*

2000 P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*

Nel 2006 il settore dipartimentale Difesa intende aggiornare uno studio sui costi della difesa nazionale (Esercito 95) allestito nel 2000. L'aggiornamento avrà come oggetto Esercito XXI (stato 2004). Il materiale statistico sul quale basarsi potrebbe essere disponibile nel mese di dicembre del 2005 ed essere elaborato nel corso del 2006. L'avvio della pianificazione del progetto in seno allo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito è previsto nel quarto trimestre del 2005.

Nel contempo sarà analizzato anche l'aspetto dei benefici economici. Tale analisi sarà però molto più complessa e necessiterà di molto più tempo. Per questo motivo l'analisi dei benefici economici della difesa nazionale sarà avviata già nel 2005. Lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito ha già stanziato i crediti necessari.

L'elaborazione di uno studio aggiornato sui costi di Esercito XXI (stato 2004) dovrebbe potersi concludere entro la fine del 2006. Per la stessa data dovrebbe essere possibile una prima esposizione coerente dei benefici economici della difesa nazionale. I relativi contenuti dovranno tuttavia essere ulteriormente approfonditi e dettagliati negli anni successivi.

2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*

L'applicazione sistematica di strumenti economico-aziendali per il raggiungimento degli obiettivi finanziari prestabiliti è parte integrante della strategia aziendale del settore dipartimentale Difesa. Le relative basi sono costituite, tra l'altro, dalla Nuova Gestione Pubblica e dal Nuovo modello contabile della Confederazione.

In una prima fase, all'inizio del 2004, sono stati garantiti nelle nuove strutture di condotta finanziaria la gestione delle finanze, la presentazione dei conti, la pianificazione finanziaria e l'allestimento del bilancio del nuovo settore dipartimentale Difesa. Una contabilità analitica «Difesa/Esercito» (costi/prestazioni) comune per tutto il settore dipartimentale Difesa sarà portata a termine, almeno per quanto concerne gli aspetti essenziali, entro il 1° gennaio 2007, unitamente al riordinamento della contabilità finanziaria.

Un'ulteriore priorità in materia di sviluppo concerne il settore della pianificazione militare generale. Al riguardo, l'elemento fondamentale è costituito dall'orientamento del sistema di pianificazione a processi comuni coinvolgenti tutti gli ambiti tematici e tutti i settori dipartimentali e dall'integrazione di tali processi nel sistema di controllo «Controlling D». Il nucleo progettuale consiste nell'applicazione del master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate, nel quale è definita l'evoluzione contemporanea, permanente e integrale di tutte le componenti dell'esercito in un ampio orizzonte temporale. Tale evoluzione concernerà principalmente le capacità militari e aziendali che devono essere assolutamente consolidate o sviluppate. Il suddetto master plan fornisce inoltre le basi per la pianificazione degli investimenti e dei costi d'esercizio come pure per il piano finanziario a lungo termine e consentirà la definizione di direttive correlate coerenti e armonizzate con le risorse finanziarie prevedibilmente disponibili. Unitamente ai nuovi strumenti della gestione dei costi del ciclo di vita, anch'essa ridefinita nel frattempo, e all'ampliamento del settore delle finanze e della contabilità, la condotta dell'esercito disporrà pertanto degli strumenti di pianificazione e finanziari fondamentali necessari per una condotta di carattere economico-aziendale.

2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*

Dal 1° gennaio 2001, conformemente all'articolo 32e della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb), la Confederazione partecipa con indennità pari al 40 per cento ai costi per il risanamento di impianti di tiro comunali. Le indennità sono versate unicamente se le condizioni menzionate nel suddetto articolo sono soddisfatte. Ciò è tuttavia raramente il caso.

Per tale motivo, il 18 marzo 2004, il Consiglio nazionale ha deciso di completare l'articolo 32e capoverso 3 con una lettera b che prevede il versamento di un'indennità generale del 40 per cento per spese computabili di indagine, sorveglianza e risanamento di impianti di tiro sui quali non sono più depositati rifiuti al più tardi dopo due anni dall'entrata in vigore della revisione della LPAmb. Tale decisione del Consiglio nazionale è stata adottata nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare Baumberger (98.451) concernente le spese di indagine sui siti contaminati ed è pertanto parte integrante di un pacchetto globale comprendente ulteriori modifiche della LPAmb determinanti in materia di siti contaminati. Il Consiglio federale ha approvato questa regolamentazione il 28 maggio 2003 nella sua presa di posizione in merito al pertinente rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale. Nell'ambito del trattamento di questo affare nel Consiglio degli Stati in data 29 settembre 2004, è sorta tuttavia una divergenza per quanto concerne l'assunzione delle spese in caso di perdite finanziarie nell'ambito di indagini i cui risultati non generano alcuna iscrizione nel catasto. Tale divergenza non è ancora stata risolta. Di conseguenza, non è ancora stata definitivamente adottata nemmeno la regolamentazione, non controversa, della LPAmb che prevede una partecipazione ai costi relativi agli impianti di tiro.

La direttiva concernente le indagini, il risanamento e l'eliminazione dei rifiuti presso gli impianti di tiro, che avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di consultazione nel 2004, non ha potuto essere ulteriormente elaborata conformemente ai piani dal competente organo della Confederazione (UFAFP) perché i relativi lavori si sono rivelati più dispendiosi di quanto previsto in origine.

La valutazione di una concezione per parapalle artificiali privi di emissioni presso gli impianti di tiro militari, eseguita sotto la direzione della Segreteria generale del DDPS, ha consentito di registrare alcuni primi successi. Pertinenti parapalle sono in fase di allestimento presso impianti pilota.

2002 P 02.3279 *Potenzialità del settore dello sminamento per l'industria svizzera d'esportazione (N 4.10.02, Jossen)*

Con questo postulato il Consiglio federale è stato invitato ad allestire un rapporto che illustri le potenzialità dell'industria svizzera d'esportazione, segnatamente dell'industria dell'armamento, sul mercato mondiale dello sminamento.

La Svizzera si impegna dal 1993 a favore della limitazione dei pericoli derivanti dalle mine antiuomo. Essa figura tra i primi Paesi al mondo che si sono impegnati a proibire l'impiego, il deposito, la fabbricazione e il trasferimento delle mine antiuomo. Mediante pertinenti misure operative, la Svizzera assiste Paesi contaminati dalle mine nei settori della prevenzione degli incidenti dovuti a mine, dell'assistenza alle vittime e dello sminamento. Nel 1998 il Consiglio federale ha fondato il Centro internazionale per lo sminamento a scopo umanitario (GICHHD), con sede a Ginevra. L'attività del Centro è stata sostenuta sin dagli inizi ed è sostenuta tuttora da sostanziali contributi del Governo svizzero. Va segnatamente rilevato che, fondandosi su una competenza globale nel settore dello sminamento umanitario acquisita nel corso degli ultimi anni, il GICHHD ha redatto svariati studi aventi per oggetto, tra l'altro, proprio le questioni sollevate dal postulato Jossen.

Per rispondere alle domande contenute nel postulato è stata necessaria in primo luogo un'analisi approfondita delle tecniche e delle tecnologie impiegate attualmente, o impiegabili nel prossimo futuro per lo sminamento umanitario. In secondo luogo non si è potuto fare a meno di analizzare anche la domanda esistente sul mercato, poiché, come risaputo, un settore industriale può aver successo unicamente se i suoi prodotti trovano degli acquirenti. Per contro, si è rinunciato consapevolmente a elencare e a illustrare in concreto i possibili prodotti poiché il rapporto era finalizzato unicamente ad accertare l'esistenza di eventuali potenziali e non poteva avere lo scopo di sottoporre a test e di pubblicizzare singoli sistemi.

La redazione del rapporto, sotto la direzione di armasuisse, da parte degli organi della Confederazione incaricati si è conclusa alla fine del mese di ottobre del 2004. Il rapporto sarà licenziato dal Consiglio federale nella primavera del 2005.

2003 P 02.3395 *Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)*

Accogliendo il postulato il Consiglio federale si è dichiarato disposto a valutare i punti ivi trattati nell'ambito di successive discussioni in merito a questioni di principio concernenti l'organizzazione della politica di sicurezza. Le diverse richieste del postulato rimangono attuali anche nel 2005.

In occasione della sua seduta di riflessione dell'8 settembre 2004, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare, d'intesa con il DDPS e il DFAE, proposte di miglioramento del funzionamento e del coordinamento del Servizio informazioni. Al riguardo si pone anche la questione di quale debba essere il compito primario dei servizi d'informazione. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ritiene che tale compito consista nella raccolta di informazioni che non possono essere acquisite per le vie generalmente accessibili a tutti. Nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare Lalive d'Epinay (02.403), la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha inoltre deciso di occuparsi ulteriormente della questione dello statuto del coordinatore della raccolta di informazioni e della definizione delle esigenze in materia di informazioni.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*

Per quanto concerne il numero 1 dell'intervento parlamentare occorre rilevare che già oggi le banche svizzere devono adempiere esigenze in materia di fondi propri più severe di quelle degli attuali standard minimi di Basilea (Basel I). A seconda della struttura di rischio dell'istituto, la regolamentazione svizzera in materia di fondi propri pone esigenze minime obbligatorie più alte del 20-50 per cento. Inoltre, la CFB esige che ogni banca superi di almeno il 20 per cento le esigenze obbligatorie in materia di fondi propri svizzeri. Questa prudente politica di vigilanza verrà mantenuta nel quadro della trasposizione di Basel II nel diritto svizzero. Le esigenze minime svizzere in materia di fondi propri dovrebbero ulteriormente rimanere a un livello nettamente superiore agli standard minimi internazionali. La precisazione richiesta a livello legislativo non è quindi più necessaria.

Il numero 2 dell'intervento trova un'analogia nelle nuove direttive di Basel II che perseguono un rilevamento più completo e più preciso dei molteplici rischi dell'attività bancaria. A titolo di novità vengono ora presi in considerazione anche i rischi operativi. Inoltre, per calcolare le esigenze in materia di fondi propri per i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi, si dispone di una gamma di scelta dei diversi metodi. Basel II dovrebbe essere introdotto a partire dal 2007.

Per quanto concerne il numero 3 dell'intervento, nel primo rapporto parziale, la Commissione di esperti diretta dal prof. Ulrich Zimmerli ha proposto la creazione di una vigilanza integrata sui mercati finanziari ("Vigilanza federale sui mercati finanziari, FINMA") e nel contempo ha presentato un avamprogetto della legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) in cui la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) vengono integrati in una sola Autorità. Tale rapporto contiene anche proposte di strumenti di vigilanza armonizzata e intersettoriale. Sul primo rapporto parziale è stata effettuata una procedura di consultazione. Sulla base dei risultati di quest'ultima, il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso che dovrà essere elaborato un messaggio sulla LFINMA. Nel messaggio si prenderà posizione anche sulla questione delle risorse della vigilanza sui mercati finanziari.

2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFV*

Nella seconda metà degli anni Novanta, il Parlamento ha trasmesso vari interventi che richiedono da parte del Consiglio federale un'analisi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero concernenti la gestione degli averi non rivendicati. Il Consiglio federale è stato invitato a proporre al Parlamento i miglioramenti necessari, qualora il diritto vigente rivelasse lacune. Gli interventi presentati prima della sessione invernale 1999 sono stati stralciati dalle Camere federali in vista della nuova legge sul Parlamento. Due mozioni presentate il 20 giugno 2000 sono pendenti.

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di effettuare un'analisi della situazione giuridica e di preparare un progetto di legge per la procedura di consultazione relativa a una legge federale sugli averi non rivendicati. Nel 2000, il DFGP e il DFF hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Sulla base del decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Di principio l'avamprogetto ha ottenuto il consenso generale; tuttavia, per quanto concerne la sua concreta impostazione, i risultati della consultazione sono molto controversi. Pertanto il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. In osservanza dell'incarico, la legislazione auspicata dovrebbe definire le condizioni quadro per una maggiore autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002, il DFF ha incaricato una Commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz, Ginevra, di presentare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Dato che i lavori e gli accertamenti hanno richiesto più tempo del previsto, il mandato è stato prolungato fino alla metà del 2004. Il DFF ha pubblicato il rapporto degli esperti il 6 luglio 2004. Il Consiglio federale deciderà ora l'ulteriore modo di procedere.

2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFV*

Nella seconda metà degli anni Novanta, il Parlamento ha trasmesso vari interventi che richiedono da parte del Consiglio federale un'analisi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero concernenti la gestione degli averi non rivendicati. Il Consiglio federale è stato invitato a proporre al Parlamento i miglioramenti necessari, qualora il diritto vigente rivelasse lacune. Gli interventi presentati prima della sessione invernale 1999 sono stati stralciati dalle Camere federali in vista della nuova legge sul Parlamento. Due mozioni presentate il 20 giugno 2000 sono pendenti.

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di effettuare un'analisi della situazione giuridica e di preparare un progetto di legge per la procedura di consultazione relativa a una legge federale sugli averi non rivendicati. Nel 2000, il DFGP e il DFF hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Sulla base del decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Di principio l'avamprogetto ha ottenuto il consenso generale; tuttavia, per quanto concerne la sua concreta impostazione, i risultati della consultazione sono molto controversi. Pertanto il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. In osservanza dell'incarico, la legislazione auspicata dovrebbe definire le condizioni quadro per una maggiore autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002, il DFF ha incaricato una Commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz, Ginevra, di presentare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Dato che i lavori e gli accertamenti hanno richiesto più tempo del previsto, il mandato è stato prolungato fino alla metà del 2004. Il DFF ha pubblicato il rapporto degli esperti il 6 luglio 2004. Il Consiglio federale deciderà ora l'ulteriore modo di procedere.

2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*

Nell'anno in rassegna, i lavori per la creazione di un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano (SDRM) sulla base del capitolo 11 del diritto d'insolvenza statunitense non sono stati ripresi. Il Consiglio federale ne è dispiaciuto, in quanto il caso argentino dimostra che l'applicazione di una regolamentazione ai sensi del SDRM permette di riconvertire il debito in modo rapido e ordinato rappresentando grossi vantaggi sia per i debitori sia per i creditori. In altri settori si sono compiuti dei progressi.

Le clausole di negoziazione collettiva per i titoli emessi dagli Stati hanno riscosso ulteriori consensi. L'attuazione sostenuta dal Consiglio federale dell'iniziativa a favore dei Paesi più poveri e fortemente indebitati (iniziativa HIPC) procede. Dei 27 Paesi qualificati per l'iniziativa, 15 beneficiano di ampie agevolazioni sui debiti. I lavori concernenti la creazione di un nuovo quadro per la sostenibilità dei debiti nei Paesi poveri, che impedisca loro, a titolo preventivo, di indebitarsi ulteriormente promettono buoni risultati.

2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*

Il 30 novembre 2001, una Commissione di esperti sotto la guida del prof. Ulrich Zimmerli è stata incaricata, tra le altre cose, di elaborare una proposta per l'estensione della vigilanza prudenziale (a introducing broker, commercianti di divise e gestori indipendenti di patrimoni). La Commissione doveva inoltre verificare la fattibilità dell'assoggettamento di gestori indipendenti di patrimoni.

La Commissione di esperti ha pubblicato due rapporti parziali in materia di vigilanza integrata sui mercati finanziari e di sanzioni nella vigilanza sui mercati finanziari. Essa sta allestendo un terzo e ultimo rapporto parziale sulla questione dell'estensione della vigilanza prudenziale ai gestori indipendenti di patrimoni, ai commercianti di divise e agli introducing broker. Il rapporto sarà pubblicato presumibilmente nel gennaio 2005.

2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*

Quale membro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera sostiene molto attivamente gli sforzi volti a sviluppare il dispositivo di prevenzione delle crisi. Tale impegno si dispiega a più livelli. L'attività di sorveglianza politica ed economica del FMI è continuamente affinata e adeguata agli sviluppi più recenti, ad esempio attraverso lo sviluppo e l'applicazione di strumenti di analisi dei debiti. Ne risulta che la trasparenza della politica e dei dati è accresciuta e le migliori pratiche sono applicate secondo standard e codici riconosciuti internazionalmente. In relazione all'analisi della suscettibilità dei settori finanziari, il Financial Sector Assessment Program (FSAP) gestito congiuntamente dal FMI e dalla Banca mondiale si è affermato, così come l'orientamento più marcato verso le questioni di mercato finanziario del FMI. I progressi nella prevenzione delle crisi e nel coinvolgimento del settore privato si susseguono. Il Consiglio federale è dispiaciuto del fatto che siano tuttora bloccati i lavori per la creazione di un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano (SDRM) sulla base del capitolo 11 del diritto d'insolvenza statunitense. Il caso argentino dimostra che l'applicazione di una procedura ai sensi del SDRM permette di riconvertire il debito in modo rapido e ordinato rappresentando grossi vantaggi sia per i debitori sia per i creditori. Le clausole di negoziazione collettiva per i titoli emessi dagli Stati hanno invece riscosso ulteriori consensi. Come più volte esposto, il Consiglio federale rifiuta una tassa sulle operazioni finanziarie per motivi di ordine economico e pratico.

2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)*

Con la revisione totale della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) resa necessaria dall'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione NMC gli obiettivi della mozione sono adempiuti. Il 24 novembre 2004, il Consiglio federale ha approvato e trasmesso per deliberazione alle Camere federali il relativo messaggio, con la proposta di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale del personale

1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) – in precedenza DFF/CFA*

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare entro sei anni un rapporto sul passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Nella primavera del 2005 si prevede di presentare al Parlamento un messaggio concernente la revisione totale della legge sulla CPC. Con questo messaggio il postulato può considerarsi realizzato e quindi essere tolto di ruolo.

Cfr. M 00.3179.

2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.06.00, Commissione delle istituzioni politiche CN 99.023; S 14.6.00) – in precedenza DFF/CFA*

La corrente revisione totale della legge sulla CPC (RS 172.222.0) accoglie la richiesta della mozione e introduce integralmente nell'Amministrazione federale il primato dei contributi. Indipendentemente dal cambiamento di primato, la legge prevede misure di consolidamento le quali fanno sì che i contributi versati dai datori di lavoro all'istituto di previdenza della Confederazione non superino i valori attuali e che la previdenza professionale sia interamente finanziata con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. La riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 4,0 al 3,5 per cento avvicina questo tasso matematico ai rendimenti effettivamente conseguibili sui mercati. In tal modo si migliora a lungo termine la solvibilità di PUBBLICA garantendo la previdenza. Infine, per quanto concerne la previdenza professionale, la revisione totale della CPC opera una chiara distinzione tra le esigenze di diritto organizzativo e quelle riguardanti la politica previdenziale. Le condizioni quadro per la previdenza del personale federale sono disciplinate nella LPers, mentre le questioni organizzative (inclusi la presentazione dei conti e il finanziamento) nonché le competenze degli organi nella legge sulla CPC.

La legge sulla CPC sarà adottata dal Consiglio federale all'attenzione delle Camere federali nel marzo 2005 e discussa nel primo Consiglio presumibilmente nella sessione estiva. La legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento alla fine del 2005. In tal modo la migrazione potrà avvenire all'inizio del 2007, dopo che saranno state emanate le disposizioni esecutive. L'entrata in vigore della legge sulla CPC è prevista per il 1° gennaio 2007.

2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*

L'intervento verte sui regolamenti sulle pensioni dei magistrati, disciplinati attualmente dalla legge federale e dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 (RS 172.121 e RS 172.121.1). Le richieste della mozione sono state avanzate in una mozione del medesimo tenore e dello stesso autore (03.3384) nonché in una petizione (petizione del 16 dicembre 2003 Hammer Fritz). In occasione della seduta del 21 ottobre 2004, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha dichiara-

rato rilevante questa petizione, nella misura in cui essa attiene ai regolamenti sulle pensioni dei magistrati. Una mozione della Commissione incaricherà il Consiglio federale di stabilire le pensioni dei magistrati tenendo conto del tenore di vita concreto dei magistrati in pensione. È possibile tenere conto di tale richiesta soltanto attraverso un adeguamento della legge federale e dell'ordinanza dell'Assemblea federale summenzionate.

2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*

Il rapporto concernente il postulato è in elaborazione. Esso sarà approvato dal Consiglio federale nel corso dell'anno.

Nel 2001 è stata condotta un'inchiesta presso le aziende vicine alla Confederazione quali la Posta, FFS, SUVA, SSR, Swisscom, IPI, Skyguide e Consiglio dei PF. Poiché i tempi sono maturi, sarà effettuata un'ulteriore inchiesta presso le aziende e imprese vicine alla Confederazione.

Per le imprese i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge sul personale federale, è applicabile l'articolo 7 dell'ordinanza quadro LPers che fissa lo stipendio annuo minimo a 38'000 franchi, a cui si aggiunge l'indennità di residenza. Tuttavia gli importi in questione sono lordi, mentre il postulato chiede uno stipendio minimo mensile di 3'000 franchi netti. Il limite per uno stipendio minimo lordo verrebbe quindi sensibilmente aumentato. Sarà elaborato un rapporto in cui si prenderà posizione al riguardo e si analizzeranno gli obiettivi formulati nel postulato. Esso comprenderà anche un esame differenziato delle basi giuridiche.

Amministrazione federale delle contribuzioni

1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*

L'intervento parlamentare presentato come mozione e accettato come postulato dal Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10'000 franchi.

Attualmente, la sottrazione d'imposta è punita come contravvenzione con una multa. Già oggi la sottrazione d'imposta è quindi considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più restrittive. Ciò significherebbe che una sottrazione di questo genere potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).

Sulla base di queste considerazioni, già nel luglio del 1998 il rapporto pubblicato dalla Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomandava di esaminare se non dovevano essere introdotte alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette.

Nell'autunno del 2003 il Capo del DFF ha incaricato una Commissione di esperti (ESA) di analizzare le basi giuridiche attuali e la prassi nei settori del diritto penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale riguardo alla loro pertinenza e legittimità. La Commissione ha ultimato il rapporto. Questo rapporto contiene anche progetti per i necessari adeguamenti delle leggi tributarie nonché il disegno per una nuova legge federale sull'assistenza amministrativa nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione, che sarà pubblicato nel gennaio 2005.

2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)*

L'intervento mira ad adeguare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in modo da eliminare la doppia imposizione – dell'utile per le imprese e del dividendo per gli azionisti – per le imprese familiari.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione dal Consiglio federale il 12 dicembre 2003, prevede in particolare, oltre a diverse misure fiscali a favore di società di capitali e di imprese di persone, misure nell'ambito dell'onere fiscale che grava gli utili distribuiti e trattenuti dalle società di capitali.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni un nuovo modello volto ad attenuare la doppia imposizione economica. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, la procedura di imposizione parziale prevista permette di ovviare il più possibile alla doppia imposizione economica di corporazioni e titolari di quote per le partecipazioni al patrimonio commerciale. La doppia imposizione sarà tuttavia sensibilmente attenuata anche per le partecipazioni determinanti possedute nell'ambito della sostanza privata. I Cantoni devono riprendere questa procedura ma possono determinare l'aliquota d'imposta parziale secondo la propria legislazione.

Il DFF ha trasmesso la sua proposta al Consiglio federale, che nel gennaio 2005 deciderà sull'ulteriore modo di procedere riguardo alla riforma II dell'imposizione delle imprese. Nella prima metà del 2005 il Consiglio federale presenterà al Parlamento il relativo messaggio. Grazie alle misure previste nel messaggio, gli obiettivi del presente intervento sono ampiamente realizzati. Pertanto, nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi del CN 97.400; S 22.6.00)*

La mozione chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali, dopo consultazione dei Cantoni, un rapporto e una proposta, affinché gli sgravi fiscali previsti nella legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (LSCR) siano applicabili anche all'imposizione cantonale.

La legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di talune società riconosciute dal DFE (cosiddette società in capitale di rischio). Le società in capitale di rischio non versano una tassa di emissione sul capitale proprio. La riduzione per partecipazioni è accordata loro già a partire da una partecipazione del 5 per cento. Inoltre la legge prevede riduzioni a favore dei cosiddetti business angels che concedono mutui di rango inferiore attingendo al patrimonio privato. L'imposizione è ripristinata se il mutuo è restituito. In caso di perdita, i business angels possono dedurre un ulteriore 25 per cento dal mutuo.

Sinora solo poche società hanno fatto capo alle possibilità offerte dalla legge, mentre nessun business angel ne ha fatto uso. Ciononostante, da più parti è stato espresso l'auspicio che venga messo a disposizione maggiore capitale privato per il capitale di rischio.

Nel progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dovrà essere soppressa la distinzione tra società in capitale di rischio e società sottoposte all'imposizione ordinaria. Il centro di gravità della riforma è costituito dagli sgravi a favore degli imprenditori che investono. Ci si chiede pertanto se questa legge federale è ancora giustificata viste le novità introdotte dalla riforma II dell'imposizione delle imprese. Pertanto, nel messaggio sulla predetta riforma II il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS)*
(N 4.10.00, Steiner)

L'intervento parlamentare chiede misure volte a migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto nell'applicazione di "provvedimenti speciali d'inchiesta" da parte della Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS) e la precisazione di diversi concetti in materia di infrazioni fiscali contenuti nella legge sull'imposta federale diretta. Inoltre dovrebbe essere migliorata la posizione dell'"imputato" e di altri terzi implicati nella procedura relativa alle IFS. Infine, l'intervento chiede anche la "garanzia integrale del segreto bancario".

Con l'entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995 il legislatore ha esplicitamente esteso il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo alle inchieste svolte dalla Divisione IFS (messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale). Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio eletto e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare una legge moderna sulla procedura, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale). Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza "Camenzind" citata nella mozione.

Entro la fine del 2004 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente un'unificazione della procedura penale. In base alla situazione attuale non vi è una necessità immediata di intervenire nell'ambito del diritto penale amministrativo. Pertanto il progetto di riforma non toccherà probabilmente il diritto penale amministrativo.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 legge sulle banche; RS 952.0) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale sentenza il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a produrre atti nei confronti delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità e ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti. Alla luce delle discussioni in corso attualmente sul valore del segreto bancario, non è ancora possibile rispondere a questa domanda in modo definitivo. Si veda al riguardo anche la risposta del Consiglio federale del 1° settembre 2004 all'interpellanza David (04.3012).

2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi* (N 13.12.00, Zuppiger)

L'intervento chiede di modificare la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo da sopprimere la doppia imposizione fiscale dell'utile dell'impresa e del dividendo dell'azionista.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione dal Consiglio federale il 12 dicembre 2003, prevede in particolare, oltre a diverse misure fiscali a favore di società di capitali e di imprese di persone, misure nell'ambito dell'onere fiscale che grava gli utili distribuiti e trattenuti dalle società di capitali.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni un nuovo modello volto ad attenuare la doppia imposizione economica. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, la procedura di imposizione parziale prevista permette di ovviare il più possibile alla doppia imposizione economica di corporazioni e titolari di quote per le partecipazioni al patrimonio commerciale. La doppia imposizione sarà tuttavia sensibilmente attenuata anche per le partecipazioni determinanti possedute nell'ambito della sostanza privata. I Cantoni devono assumere questa procedura ma possono determinare l'aliquota d'imposta parziale secondo la propria legislazione.

Il DFF ha trasmesso la sua proposta al Consiglio federale che nel gennaio 2005 deciderà sull'ulteriore modo di procedere riguardo alla riforma II dell'imposizione delle imprese. Nella prima metà del 2005 il Consiglio federale presenterà al Parlamento il relativo messaggio. Grazie alle misure previste nel messaggio, gli obiettivi del presente intervento sono ampiamente realizzati. Pertanto, nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3630 *Esonero dall'IVA per l'agricoltura* (N 13.12.00, Kunz)

In questo intervento, presentato sotto forma di postulato, il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica della legge sull'IVA intesa a liberare dall'IVA l'agricoltura per gli investimenti riferiti alla produzione.

Per quanto riguarda le eccezioni all'assoggettamento degli agricoltori, la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) riprende il principio secondo cui le operazioni che essi realizzano con i prodotti naturali della loro azienda non sono più imponibili. È in tal senso che l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA introduce l'eccezione all'assoggettamento per gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda. Per contro, il contribuente che ha acquistato prodotti agricoli da agricoltori non assoggettati può dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,3 per cento dell'importo fatturatogli (art. 38 cpv. 6 LIVA). L'agricoltore ha inoltre la possibilità di optare per l'assoggettamento (art. 27 LIVA).

Esistono gli strumenti a favore dei produttori agricoli e di conseguenza anche degli agricoltori per esentare completamente dall'imposta sul valore aggiunto gli investimenti effettuati per la produzione. Di conseguenza, non è necessario prendere altre misure a livello legislativo.

2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*

In questo intervento il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 45 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) nel senso che le imprese con un determinato limite di cifra d'affari annua, non superiore ad esempio ai due milioni di franchi, possono essere autorizzate, a richiesta, ad allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Questa soluzione presuppone il pagamento di acconti trimestrali stabiliti in funzione delle cifre aziendali dell'anno precedente. La richiesta è motivata con il fatto che per alcune PMI dover allestire quattro volte all'anno il rendiconto d'imposta rappresenta un inutile carico amministrativo. Alle imprese con una cifra d'affari fino a due milioni di franchi annui dovrebbe quindi essere autorizzata la scelta fra il periodo di rendiconto trimestrale o annuo. Per evitare perdite fiscali, le imprese che scelgono il rendiconto annuo dovrebbero pagare trimestralmente degli acconti d'imposta calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. Questo sistema si è rivelato valido già nel settore dell'AVS.

Nel rapporto del 16 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato diverse misure di sgravio amministrativo delle imprese; fra queste vi è anche la possibilità di allestire un rendiconto annuo e di pagare trimestralmente gli acconti dell'imposta sul valore aggiunto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inoltre esaminato in modo approfondito le possibilità di introdurre il rendiconto annuo nel caso dell'imposta sul valore aggiunto. Sono state elaborate tre varianti, che si distinguono soprattutto per il numero dei contribuenti interessati e per il fatto che si preveda o meno il pagamento di acconti. Il 7 giugno 2004, il Consiglio federale ha preso atto delle proposte e le ha poste in consultazione. Poiché l'introduzione del rendiconto annuo comporterebbe più svantaggi che vantaggi, esso raccomanda di prescindere da quest'ultima e considerare piuttosto una generale semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Non appena saranno disponibili i risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale deciderà sull'ulteriore modo di procedere. In ogni caso l'introduzione del rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto non potrà avvenire prima dell'anno fiscale 2006.

2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*

In questo postulato il Consiglio federale è invitato ad esaminare la creazione di condizioni quadro legali, affinché siano fiscalmente deducibili le spese provocate dall'esercizio del lavoro di utilità pubblica.

Il diritto fiscale non è il mezzo adatto per promuovere il lavoro volontario. Il compito del sistema fiscale dev'essere quello di generare le entrate necessarie per il fabbisogno finanziario, in un modo possibilmente semplice e trasparente. Anche se deve essere strutturato in modo sociale (ad es. attraverso tariffe o esenzione fiscale per certe prestazioni delle assicurazioni sociali) il sistema fiscale non dovrebbe diventare uno strumento della politica sociale. Se obiettivi extrafiscali venissero trattati fiscalmente in modo privilegiato (di regola trattasi dell'introduzione di nuove deduzioni per spese che sarebbero chiaramente attribuibili ai costi del sostentamento privato), risulterebbe un attacco al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e quindi dell'equità fiscale.

A favore di persone fisiche il diritto vigente conosce già deduzioni fiscali che, in senso lato o stretto, tengono conto della pubblica utilità, quali ad esempio le prestazioni pecuniarie a "istituzioni" con scopi esclusivamente di utilità pubblica che il donatore può dedurre dai proventi fino a un determinato importo nonché le prestazioni pecuniarie a persone totalmente o parzialmente incapaci d'esercitare un'attività lucrativa, che possono parimenti essere dedotte fino a un determinato importo.

Un'estensione della deducibilità fiscale, come richiesto nell'intervento, è estremamente problematica e ciò non solo in relazione alla definizione giuridica delle prestazioni deducibili. Essa non sarebbe strutturabile in modo praticabile e nemmeno controllabile. Un simile sviluppo contraddirebbe in particolare la semplificazione del sistema fiscale auspicata dal Governo ma anche gli scopi della stessa utilità pubblica. Al momento non è dato di sapere se e in quale misura è possibile, a queste condizioni, realizzare gli obiettivi di questo postulato.

2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*

Con questo intervento la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato dal profilo della tassa di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro "PRETIME" (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento delle operazioni e dei posti di lavoro all'estero.

Il gruppo di lavoro si è concentrato in particolare sulle modifiche della legge federale sulle tasse di bollo oggetto dei dibattiti parlamentari. Nel 2004, il gruppo di lavoro si è occupato principalmente dell'evoluzione delle tendenze sul mercato internazionale dei titoli.

2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)*

L'intervento incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento fra l'altro una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni che permetta di prorogare l'imposizione del valore di reddito dei fondi destinati all'agricoltura e l'imposizione degli utili nel caso di trasferimento definitivo nella sostanza privata.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese in preparazione ha per oggetto, oltre alla soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote, anche ampie misure di sgravio per le persone giuridiche e per le imprese di persone. Fra queste ultime misure vi è il differimento dell'imposizione delle riserve occulte, quando le parti si sono accor-

date sul fatto che il successore mantenga il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e quindi riprenda l'onere fiscale occulto. Inoltre, in caso di trasferimento di immobili al patrimonio privato (e viceversa) è possibile un differimento dell'imposizione fino all'effettiva realizzazione, se il contribuente ne presenta richiesta. Infine il progetto prevede anche un'attenuazione dell'onere fiscale in caso di realizzazione delle riserve occulte nel caso in cui vi è un trasferimento o una liquidazione dell'attività commerciale per raggiunti limiti d'età o per motivi di invalidità.

Con il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, gli obiettivi del presente postulato sono stati realizzati. Pertanto, nel suo messaggio il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo questo intervento.

2002 P 01.3557 *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard)*

Nell'intervento presentato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato a modificare la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo che un utile di liquidazione, che risulta al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente a seguito di invalidità o del compimento dei 55 anni, sia imposto analogamente alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale. Lo stesso vale se dopo il decesso il coniuge superstite aliena, entro due anni dalla morte, l'impresa ereditata. L'imposizione deve avvenire separatamente per la parte di utile di liquidazione necessario per mantenere un'adeguata previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nell'ambito della previdenza professionale. Gli averi di previdenza esistenti del 2° pilastro e del pilastro 3a devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo assoggettato all'imposizione separata.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone. Tra questi figura anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione, la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

Verosimilmente alla fine del 2005, il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sulla procedura di consultazione e stabilirà l'ulteriore modo di procedere nel settore dell'imposizione delle imprese. L'approvazione del messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese è prevista per la prima metà del 2005. Nel messaggio il Consiglio federale proporrà tra le altre cose di togliere di ruolo il postulato.

2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 26.9.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)*

La mozione invita il Consiglio federale a presentare modifiche di legge finalizzate all'eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (artigianato, agricoltura, libere professioni ecc.) e per le società di persone in caso di successione e di cessazione dell'attività aziendale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese dal 15 dicembre 2003 al 30 aprile 2004. Oltre all'attenuazione della doppia imposizione economica delle società di capitali e dei loro titolari di quote nonché alle misure per le società di capitali, il progetto di riforma prevede numerosi provvedimenti a favore delle imprese di persone. Tra questi non figura solo la possibilità di un differimento dell'imposizione in caso di passaggio di un'impresa mediante divisione ereditaria (divisione materiale) e in caso di affitto di un'azienda commerciale, bensì anche l'attenuazione dell'imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente, per motivi di età o a seguito di invalidità, e al momento dell'alienazione da parte degli eredi dell'impresa ereditata. Nella procedura di consultazione, la maggioranza ha accolto favorevolmente le misure a favore delle imprese di persone.

Verosimilmente alla fine del 2005, il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sulla procedura di consultazione e stabilirà l'ulteriore modo di procedere nel settore dell'imposizione delle imprese. L'approvazione del messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese è prevista per la prima metà del 2005. Nel messaggio il Consiglio federale proporrà tra le altre cose di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3120 *Regolamentazione fiscale delle opzioni di dipendenti "stock option" (S 5.6.02, Schweiger)*

Con l'"Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Legge federale." si soddisfano le richieste dell'intervento. Il 17 novembre 2004, il Consiglio federale ha approvato il relativo messaggio e l'ha trasmesso alle Camere federali, unitamente alla proposta di stralciare il postulato.

2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*

Nell'intervento si sostiene che l'assoggettamento alla tassa di bollo degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento comporta il rischio di considerare questi come istituti bancari o società di assicurazione. Nel rapporto sulle ripercussioni della proposta di direttiva COM (2000) 507, l'Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS) conclude che sarebbe oltremodo auspicabile esentarli dalla tassa di bollo. Tenendo conto dell'importanza delle casse pensioni nel nostro sistema di previdenza professionale, della loro decisa opposizione a un tale assoggettamento e delle possibilità di cui esse dispongono, il Consiglio federale è invitato a elaborare altre soluzioni, a tenere conto dei rischi menzionati nel rapporto dell'UFAS e a valutare le misure necessarie per evitarli.

Il Consiglio federale ritiene che la proposta di direttiva COM (2000) 507 non avrebbe conseguenze per la legislazione fiscale svizzera, poiché non contiene disposizioni fiscali. Per ente pensionistico ai sensi della proposta di direttiva si intendono tutti gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano secondo il principio di capitalizzazione, distinti da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituiti al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo stipulato individualmente o collettivamente. In quest'ottica, il rischio che l'UE annoveri le casse pensioni svizzere fra le assicurazioni sulla vita o le banche piuttosto che fra gli istituti di previdenza, a causa del loro obbligo di pagamento della tassa di negoziazione, dovrebbe essere minimo.

Nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 *Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*

Il 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi della revisione della legge sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). La legislazione della Confederazione in materia di acquisti pubblici deve divenire più moderna, chiara e flessibile. Essa deve inoltre essere armonizzata in collaborazione con i Cantoni. Gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale sono il risultato di un'approfondita analisi dei punti forti e delle debolezze cui hanno collaborato i Servizi degli acquisti, gli offerenti, gli istituti di ricerca e le cerchie economiche. Il 30 dicembre 2004, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha elaborato un rapporto su obiettivi (precisi) e contenuti della revisione della LAPub e l'ha sottoposto per parere al comitato del progetto, composto dai rappresentanti cantonali e dei Servizi federali. La versione corretta del rapporto è la base strategicamente vincolante per la redazione delle norme. Rimane aperta la questione delle modalità di attuazione dell'armonizzazione. Gli esperti suggeriscono di disciplinare gli acquisti pubblici in modo uniforme in una legge federale. È altresì possibile mantenere legislazioni separate a livello cantonale e intercantonale nonché federale, che disciplinino in modo identico le questioni di fondamentale importanza. Nel 2005, dopo aver coinvolto i Cantoni e chiarito le questioni costituzionali, bisognerà decidere sul piano politico quale via percorrere al fine di armonizzare l'attuale legislazione. Si prevede che nel 2006 il Consiglio federale porrà in consultazione il relativo disegno di legge. Il progetto è parte integrante di un pacchetto di misure del Consiglio federale volto a promuovere la crescita economica in Svizzera; a medio e lungo termine esso rivela un'importante potenziale economico, che raggiunge 1,2 miliardi di franchi all'anno.

Ufficio federale delle assicurazioni private

2001 P 00.3541 *Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione Democratica di Centro)*

La limitazione obbligatoria delle riserve nel tempo al momento di concludere una nuova assicurazione complementare, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, costituisce una forzatura della libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate per giustificare il postulato. Si tratta in definitiva di una questione d'esame e di valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, fa parte delle responsabilità direzionali. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione Democratica di Centro)*

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati. Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma segnatamente anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato. Pertanto il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe pure essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto di assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)*

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde a quanto affermato dalla dottrina. Ciononostante, occorre esaminare con attenzione se è praticamente e giuridicamente possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine ordinario del diritto sancito nel Codice delle obbligazioni (10 anni), in particolare per quanto concerne le regole in materia di diritto della responsabilità civile. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2005.

2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*

Secondo la prassi del Tribunale federale in merito all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando si viene a conoscenza di quest'ultimo. Ne consegue che le domande d'indennizzo potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del rispettivo fatto, ad esempio in caso di furto. Questa spiacevole conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2005.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*

Il postulato invita a fare chiarezza riguardo ai costi che la Confederazione ha in definitiva sopportato per la realizzazione di Expo.02.

Rispondendo all'interpellanza 00.3096, il Consiglio federale ha fornito le cifre relative all'impegno prestato dagli uffici federali e agli effetti di quest'ultimo sul piano finanziario.

È stato effettuato il conteggio finale provvisorio di Expo.02, al 31 agosto 2004: attualmente viene esaminato dal Controllo federale delle finanze e sarà presentato al Consiglio federale nel corso del primo trimestre 2005; successivamente verranno informate le commissioni parlamentari interessate. Tuttavia sussistono ancora controversie pendenti (in particolare il caso delle "piattaforme") che necessitano di essere risolte. Solo in seguito, si potrà stabilire l'ammontare dei crediti approvati dal Parlamento ed effettivamente utilizzati per la realizzazione di Expo.02.

Riguardo ai costi definitivi generati dalle quattro esposizioni della Confederazione, è in corso di elaborazione un rapporto che verrà sottoposto al Consiglio federale nel corso del 1° trimestre del 2005.

Lo speciale studio effettuato su raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CDG-S; rapporto del 27 marzo 2001) sarà terminato prima dell'estate 2005 e verrà presentato al Consiglio federale. Il rapporto summenzionato concerne, tra l'altro, questioni inerenti al finanziamento e alla sponsorizzazione.

Commissione della concorrenza

2000 P 00.3409 *Attuazione della legge federale sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione della gestione CN)*

Si invita il Consiglio federale a valutare l'opportunità di creare un diritto di ricorso autonomo, concernente le organizzazioni per la protezione dei consumatori nel quadro della legge federale sul mercato interno (LMI), allo scopo di agevolarne l'applicazione. La LMI è attualmente oggetto di revisione, poiché le esperienze maturate finora hanno evidenziato l'esistenza di un netto divario tra obiettivi ed effetti della legge. La revisione dovrebbe perciò consentire un miglioramento della legge anche sul piano dell'efficacia. Una delle misure possibili per conseguire questo obiettivo consisterebbe nell'allargare la cerchia delle persone autorizzate a ricorrere contro restrizioni illecite del libero accesso al mercato. La richiesta sarà perciò esaminata nel quadro della revisione in corso.

2002 P 00.3407 *Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso della Commissione della concorrenza (N 5.6.01, Commissione della gestione CN; S 14.3.02)*

Il postulato auspica la creazione di un diritto di ricorso a favore della Commissione della concorrenza. Analogamente alla precedente, anche questa richiesta verrà presa in esame nell'ambito della revisione in corso.

Ufficio del consumo

2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza DFE/Seco*

Il miglioramento della protezione dei consumatori è, tra l'altro, un tema preso in considerazione dalla revisione in corso della legge sull'informazione dei consumatori. Attualmente, i lavori preparatori sono ancora in fase di svolgimento: per questo motivo, è necessario mantenere il postulato.

Segretariato di Stato dell'economia

1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*

Il postulato chiede un rapporto concernente l'evoluzione delle forme di lavoro atipiche in Svizzera e le loro conseguenze sul piano economico, sociale, sanitario e psicologico. Inoltre, viene auspicata la formulazione di proposte che consentano di prevenire ed ovviare agli effetti più negativi. D'intesa con il consigliere nazionale Rennwald, si è deciso di limitare l'oggetto del rapporto al lavoro su chiamata.

A causa dello scarso numero di dati attendibili a disposizione, sono stati commissionati due studi allo scopo di chiarire quali siano gli aspetti economici all'origine di rapporti di lavoro precari o potenzialmente precari. I risultati di entrambi gli studi sono stati resi noti recentemente. Gli studi hanno i seguenti titoli: "Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz" e "Eine empirische Analyse der Arbeit auf Abruf in der Schweiz".

Essi sono stati effettuati su mandato della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione: tuttavia, i risultati che ne sono scaturiti possono essere utilizzati anche in relazione al postulato Rennwald. Il rapporto da sottoporre all'attenzione del Parlamento è attualmente in fase di elaborazione.

1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*

Gli strumenti principali da utilizzare per la valutazione degli effetti di leggi e ordinanze, nuove o esistenti, su piccole e medie imprese, sono stati introdotti nel 1999 (test PMI, Forum PMI, valutazione dell'impatto normativo). A tale proposito, ha fornito ragguagli il rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999 concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo. Nel rapporto suddetto viene pure annunciata una serie di provvedimenti tesi, in particolare, alla riduzione delle procedure d'autorizzazione. Un rapporto terminato nel 2004, e che sarà pubblicato all'inizio del 2005, informa riguardo allo stato di attuazione delle misure introdotte nel 1999, conformemente a quanto auspicato dall'autore della mozione del Consiglio degli Stati il 13 giugno 2000, in riferimento al rapporto del 3 novembre 1999.

1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*

Nella sua risposta al postulato del mese di dicembre 1999, il Consiglio federale menziona, tra l'altro, gli strumenti di politica regionale che permettono alla Confederazione di sostenere il processo di adattamento delle regioni alle conseguenze degli accordi bilaterali con l'UE. In quest'ambito, le iniziative comunitarie INTERREG I - III svolgono un ruolo di primaria importanza. Inoltre, il Consiglio federale ha indicato che, per la prossima legislatura, sono previste misure per il rafforzamento della competitività delle regioni.

A tale riguardo, il 6 febbraio 2003 una commissione di esperti ha presentato alcune proposte inerenti ad una nuova politica regionale. Esse suggeriscono un cambiamento fondamentale del modello di promovimento regionale e mirano alla futura attuazione di una politica di sostegno alla competitività economica delle regioni. Nel 2004, il Consiglio federale ha posto in consultazione una legge concernente le misure di politica regionale. In collaborazione con i Cantoni vengono attualmente esaminati i presupposti per la creazione di una fondazione per le regioni montane con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e la partecipazione finanziaria dei Cantoni medesimi. La pratica in questione è contemplata dal prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2000 P 99.3433 *Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*

In relazione alla mozione della CPE-N del 14 novembre 2000 (00.3604) e all'interrogazione ordinaria Gysin del 12 giugno 2002 (02.1069), il Consiglio federale è stato incaricato di stilare un rapporto concernente le conseguenze – sul piano giuridico, finanziario e politico – di un'eventuale ratifica della convenzione. In seguito al postulato della CSS-N del 7 luglio 2003 (00.3426) si è deciso di integrare il rapporto del Consiglio federale relativo alle conseguenze di un'eventuale ratifica della Convenzione n. 169 (Parte I, redatta dal Seco) con una Parte II, intitolata "Abrogazione delle discriminazioni contro i nomadi" (redatta dall'UFC e dal Seco). Il rapporto, inizialmente destinato al Consiglio federale, verrà presentato anche alla CSS-N. Attualmente esso è in fase conclusiva, e durante il 1° semestre del 2005, sarà posto in consultazione presso i Cantoni e le cerchie interessate; in seguito verrà trasmesso al Consiglio federale. Entro la fine del 2005, il Consiglio federale dovrebbe inviarlo alla CSS-N.

Secondo il parere espresso dall'Ufficio internazionale del lavoro nel mese di febbraio 2001, la Convenzione n. 169 potrebbe essere applicata ai nomadi e, di conseguenza, interessare i comuni, i Cantoni e la Confederazione ed avere degli effetti sulla situazione dei nomadi svizzeri e stranieri.

2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Nel corso del 2005, il Consiglio federale prevede di trasmettere al Parlamento un messaggio concernente la riforma dell'imposizione fiscale sulle imprese II. Nell'ambito della procedura di consultazione relativa a questa riforma – che si propone in primo luogo di ridurre la doppia imposizione fiscale sugli utili distribuiti, come pure di migliorare le condizioni fiscali per le società di capitali e le società di persone – è stato proposto, tra l'altro, di abrogare la legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali. L'accoglienza è stata prevalentemente favorevole. Nel messaggio concernente la riforma dell'imposizione fiscale sulle imprese II, oltre ad altri numerosi interventi parlamentari verrà trattato anche il postulato riguardante il miglioramento dell'efficacia delle riserve di crisi.

2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*

L'autore del postulato invita il Consiglio federale a esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, l'eventualità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per l'assegnazione della garanzia e di assicurare, in seno all'organo decisionale della GRI, la presenza di rappresentanti della società civile.

Il Segretariato di Stato dell'economia ha avviato degli studi per accertare la necessità di una GRI per gli investitori diretti svizzeri e quali siano le analoghe modalità di assicurazione contro i rischi degli investimenti offerte da altri Stati. La priorità assegnata ad altre pratiche ha impedito di portare a termine il lavoro riguardante le basi decisionali e di decidere riguardo al futuro della GRI. Allo stato attuale, non vi è alcuna decisione concernente un'effettiva revisione della GRI.

Si prevede di concludere il processo decisionale nel 2005. Verranno inoltre esaminate le richieste del postulato, approvato dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2000.

2000 P 00.3057 *Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)*

Allo scopo di favorire il commercio via Internet, sul piano legislativo sono stati intrapresi sforzi importanti nella direzione auspicata dal postulato. Per ciò che concerne la firma elettronica, il 19 dicembre 2003 il Parlamento ha approvato la legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (legge sulla firma elettronica, FiEle, RS 943.03). Nel settore della proprietà intellettuale ci si è impegnati allo scopo di migliorare la protezione delle opere e delle prestazioni utilizzate tramite Internet. Un progetto di revisione parziale della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1) è in fase di elaborazione. La revisione parziale ha lo scopo di permettere la ratifica degli accordi concernenti Internet adottati in seno all'OMPI. Nel settore del governo elettronico (*e-government*) sono inoltre stati avviati diversi progetti. È possibile usufruire di diversi servizi *on-line*: per esempio lo sportello informativo per fondatori di imprese (www.PMInfo.ch), il Foglio ufficiale svizzero di commercio (www.fusc.ch) e, nel campo della proprietà intellettuale, www.espacenet.ch oppure www.swissreg.ch. Un rapporto è ancora in corso di elaborazione.

2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)*

Nel mese di novembre del 2001, a Doha, nell'ambito della quarta conferenza ministeriale dell'OMC sono iniziati dei negoziati economici multilaterali. Questi ultimi, in base al piano operativo stabilito inizialmente, sarebbero dovuti terminare entro la fine del 2004: tuttavia, essi proseguiranno probabilmente fino al 2007. In seguito all'esito negativo della quinta conferenza ministeriale, tenutasi a Cancun (settembre 2003), i membri dell'OMC hanno deciso di riprendere i negoziati il più presto possibile. La decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1° agosto 2004 ha consentito di rilanciare i negoziati di Doha e di gettare le basi necessarie per la prossima fase negoziale, inerente alle modalità operative. L'impegno profuso dalla Svizzera nel corso di questi negoziati è volto soprattutto ad ottenere l'integrazione effettiva delle questioni ambientali nella politica commerciale

multilaterale. Inoltre, per quanto concerne le norme sociali il nostro Paese vigila affinché le disposizioni adottate in seno all'OMC siano coerenti con le decisioni assunte da altre organizzazioni internazionali, e viceversa. Tuttavia, si tratta di temi che risultano problematici per numerosi membri dell'OMC, e ogni relativa decisione deve essere presa consensualmente. Sarà necessario attendere la conclusione dei negoziati, prima di poter tracciare una valutazione definitiva.

2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*

Il programma d'azione – nell'ordine di 80 milioni di franchi – deciso dal Consiglio federale, costituisce un provvedimento a breve termine, attuato per poter reagire rapidamente alle situazioni problematiche venutesi a creare in alcune regioni, in seguito alla riorganizzazione delle ex regie federali. Nel frattempo, il DFE ha avviato l'elaborazione di una strategia globale inerente alla politica regionale e mirante a rafforzare la competitività nelle diverse regioni del nostro Paese.

Nel 2004, un corrispondente progetto di legge federale in materia di politica regionale è stato posto in consultazione. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2000 P 00.3568 *Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credere privato (N 15.12.00, Schneider; proposta di stralcio FF 2004 5125)*

Lo stralcio viene proposto nel messaggio del 24 settembre 2004 relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni.

2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*

Approvando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato pronto ad avviare un progetto globale – d'intesa con tutti gli uffici federali competenti in materia di coordinamento della politica d'assetto del territorio – comprendente, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale proposito, il progetto di legge federale in materia di politica regionale, elaborato sulla base di un mandato del Consiglio federale, è stato posto in consultazione nel 2004. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*

Approvando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato pronto ad avviare un progetto globale – d'intesa con tutti gli uffici federali competenti in materia di coordinamento della politica d'assetto del territorio – comprendente, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale proposito, il progetto di legge federale in materia di politica regionale, elaborato sulla base di un mandato del Consiglio federale, è stato posto in consultazione nel 2004. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*

Nella sua risposta all'intervento parlamentare, il Consiglio federale ha elencato gli strumenti e i provvedimenti adeguati per soddisfare le richieste avanzate: il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, le commissioni tripartite e l'iniziativa comunitaria Interreg III. La proroga del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, entrata in vigore nel mese di luglio 2001, permette di aiutare le regioni di frontiera con carenze strutturali. La priorità assegnata al sostegno degli investimenti innovativi effettuati da imprese private nelle regioni in questione, consente a questo strumento di rafforzare le strutture economiche a livello regionale, rispondendo così alle richieste 1 e 5 espresse al punto A del postulato. L'iniziativa Interreg III risponde alla terza richiesta formulata nel postulato. Essa è stata recentemente oggetto di una valutazione intermedia, che ne evidenzia l'opportunità ponendo in risalto il carattere proficuo della collaborazione svizzera con tutte le regioni di frontiera interessate. L'utilizzazione degli strumenti summenzionati, tra loro differenti, viene discussa con i Cantoni nell'ambito della nuova politica regionale. Anche le misure d'accompagnamento degli accordi bilaterali con l'Unione europea tengono conto in misura notevole delle necessità delle regioni di frontiera.

2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*

Rispondendo al postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere le prime due richieste. La risposta attuativa è stata parzialmente data nel quadro del programma d'azione "Misure limitate nel tempo per far fronte agli eventuali effetti negativi della liberalizzazione a livello regionale". Inoltre, le richieste summenzionate vengono soddisfatte, nel senso auspicato dall'autore del postulato, anche utilizzando gli strumenti di politica regionale esistenti, in particolare l'articolo 18 LIM. Oltre a ciò, il DFE sta elaborando una strategia globale in materia di politica regionale, mirante al rafforzamento della competitività nelle diverse regioni del nostro Paese.

Nel 2004, un corrispondente progetto di legge federale in materia di politica regionale è stato posto in consultazione. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*

Approvando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato pronto ad avviare un progetto globale – d'intesa con tutti gli uffici federali competenti in materia di coordinamento della politica d'assetto del territorio – comprendente, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale proposito, il progetto di legge federale in materia di politica regionale, elaborato sulla base di un mandato del Consiglio federale, è stato posto in consultazione nel 2004. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2002 P 01.3362 *Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)*

I lavori di revisione della legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) sono in corso dal mese di luglio del 2002. Nell'aprile del 2004, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale dell'economia a porre in consultazione il progetto peritale. A fine dicembre 2004, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge. Le prese di posizione in merito alle modalità di miglioramento della protezione e dell'informazione dei consumatori sono molto divergenti. Due gruppi di lavoro sono ora stati incaricati di elaborare una revisione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori, e di esaminare la legislazione settoriale esistente riguardo ad eventuali lacune in materia di sicurezza dei prodotti, nonché di formulare proposte di soluzione. I lavori concernenti l'informazione dei consumatori avranno lo scopo di rilevare eventuali inadeguatezze nell'ambito della dichiarazione dei prodotti e di elaborare proposte orizzontali affinché esse possano essere colmate. L'esame delle richieste avanzate dall'intervento parlamentare riguardo alla dichiarazione obbligatoria della provenienza e dei metodi di produzione di beni di consumo (rispetto delle direttive del CCC per ciò che concerne i tessili) verrà effettuato nel quadro delle summenzionate attività propositive.

2002 P 01.3681 *Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*

Il Consiglio federale rimane favorevole ad una maggiore partecipazione dei parlamenti ai processi negoziali dell'OMC. Un ruolo più attivo dei parlamenti migliorerebbe la preparazione e la negoziazione degli obblighi da assumere a livello internazionale e, se del caso, il trasferimento di questi ultimi nelle legislazioni nazionali. Inoltre, ciò porterebbe ad una maggiore attenzione nei confronti dell'istituzione e dei problemi che essa deve affrontare. Tuttavia, una simile iniziativa non può essere avviata soltanto da parte svizzera. Oltre a ciò, la Svizzera non può costringere altri Stati a coinvolgere i loro parlamenti nelle attività dell'OMC. La partecipazione dei parlamenti nazionali non avrebbe effettivamente alcun senso se una maggioranza di essi, il più possibile vasta, non li rappresentasse. A ciò va aggiunto che l'ordine costituzionale dei singoli Paesi influirebbe sull'accompagnamento parlamentare delle attività dell'OMC, rendendo senz'altro necessaria la ricerca di forme differenti di partecipazione. La partecipazione dei parlamenti all'attività dell'OMC può perciò costituire soltanto un obiettivo da raggiungere a lungo termine. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che la creazione di una simile piattaforma nell'ambito dell'OMC debba innanzitutto scaturire dalla volontà dei parlamenti. Rafforzando i contatti tra questi ultimi, si potrebbe facilitare la realizzazione di tale progetto. Naturalmente il Consiglio federale sosterrà i passi mossi in questa direzione.

2002 P 01.3644 *Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, costituito da esperti, incaricato di valutare la necessità di rivedere la legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Codes* (ad es. con facilitazioni dell'avvio di procedura oppure rafforzando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo, devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare, soprattutto la questione concernente il trattamento del rapporto obbligatorio di durata (ad es. i contratti di lavoro e di locazione, i leasing). Le esperienze maturate nella pratica hanno evidenziato come il mantenimento in vigore di contratti a lungo termine possa nuocere pesantemente al risanamento di un'impresa. Da ultimo, vi è il problema del fallimento dei gruppi di socie-

tà: a questo riguardo, deve essere valutata l'opportunità di disciplinare tale materia per mezzo di una normativa specifica. Il gruppo di esperti ha iniziato i lavori a fine 2003. All'inizio del 2005, verrà trasmesso all'Ufficio federale di giustizia un rapporto concernente l'eventuale necessità di intervento.

2002 P 02.3171 *Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)*

Esponendo il suo parere riguardo all'intervento parlamentare, il Consiglio federale ha elencato gli strumenti e i provvedimenti adeguati per rispondere alle richieste avanzate. A tale proposito, anche i Cantoni svolgono un ruolo fondamentale. Il Consiglio federale si è inoltre dichiarato disposto ad esaminare in quale misura sarebbe possibile allentare il divieto di versare dividendi, applicabile attualmente ai mutui di aiuto agli investimenti esenti da interessi. Nel quadro dei lavori in corso concernenti il riorientamento della politica regionale, si stanno valutando nuove possibilità di sostegno e modelli di finanziamento che vanno nella direzione auspicata dall'intervento in questione.

Nel 2004, un corrispondente progetto di legge federale in materia di politica regionale è stato posto in consultazione. La mancanza di unanimità scaturita riguardo agli obiettivi posti, alle misure e ai processi di attuazione, ha spinto il DFE e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) a istituire, nel dicembre del 2004, un gruppo di lavoro allo scopo di migliorare il progetto di legge entro il mese di giugno del 2005. Detto gruppo di lavoro potrà avvalersi, tra l'altro, dei risultati scaturiti dalle due valutazioni concernenti la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, da poco disponibili. In base al rapporto del gruppo di lavoro, il Consiglio federale deciderà quali passi intraprendere nell'ambito della nuova politica regionale. La pratica in questione è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2002 P 01.3067 *Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*

Il Consiglio federale tiene in massimo conto l'interesse dei consumatori per le questioni legate alla loro protezione, come pure la loro informazione in merito a sicurezza e qualità delle derrate alimentari. In Svizzera, le disposizioni e gli strumenti necessari al raggiungimento di tali obiettivi sono contemplati da diversi testi legislativi in materia di prodotti alimentari. Si tratta di una questione di centrale importanza anche nell'ambito dei negoziati agricoli OMC del ciclo di Doha. La Svizzera continuerà a vigilare affinché, durante i negoziati in corso, queste tematiche vengano considerate con la giusta attenzione. Tuttavia, non si tratterà di un compito facile, considerato che molti membri dell'OMC sono di parere diverso. Prima della chiusura del ciclo negoziale, che avverrà probabilmente nel 2007, non sarà possibile valutare in quale misura le norme che disciplinano questo settore debbano essere rafforzate.

2002 P 02.3629 *Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Attualmente, utilizzando le risorse per la ricerca settoriale a disposizione del Seco, cinque mandatarî esterni stanno valutando le esperienze maturate in occasione di passate rotture strutturali, verificatesi nell'economia svizzera. Ciò in relazione alla domanda formulata nel postulato, concernente le modalità politico-economiche di facilitazione del mutamento strutturale in corso nell'economia nazionale, qualora esso dovesse comportare tensioni importanti. I risultati di questi studi verranno pubblicati nel corso della primavera 2005.

2002 P 02.3473 *Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*

Si rimanda agli studi attualmente in corso, effettuati in risposta all'intervento P 02.3629 "Mutamenti strutturali nel mercato interno", concernenti le esperienze maturate in occasione di passate rotture strutturali. I risultati di tali studi mostreranno se – e se sì, in base a quali indicatori – sia possibile ipotizzare la presenza, in un determinato settore, di un mutamento economico la cui entità sia da considerare superiore alla norma.

Ufficio federale dell'agricoltura

1999 P 99.3119 *Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura (N 18.6.99, Kunz; proposta di stralcio FF 2002 4208)*

La questione relativa all'indebitamento dell'agricoltura è sempre seguita e oggetto di esame. La sua evoluzione è illustrata nell'annuale Rapporto agricolo dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Nel corso degli ultimi anni il grado d'indebitamento dell'agricoltura non è aumentato. La questione dello sdebitamento sarà nuovamente trattata nell'ambito del messaggio relativo alla Politica agricola 2011 (PA 2011).

2001 P 01.3183 *Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)*

Il postulato richiede che in un rapporto si illustrino i provvedimenti adottati dalla Confederazione e la loro efficacia per incentivare la multifunzionalità dell'agricoltura. Nel rapporto deve venir trattato in modo particolarmente approfondito l'aspetto relativo all'occupazione decentrata del territorio. La risposta al postulato ha richiesto dei lavori scientifici preliminari. Il Politecnico federale di Zurigo è stato incaricato di realizzare uno studio che nel frattempo si è concluso. Lo studio illustra le prestazioni multifunzionali dell'agricoltura e gli attributi dei rispettivi provvedimenti adottati dalla Confederazione. Sulla scorta di un'analisi cluster sono stati in seguito identificati i Comuni della Svizzera nei quali l'agricoltura dà un importante contributo all'occupazione decentrata del territorio. I risultati che emergono dall'analisi confluiranno nell'elaborazione della documentazione relativa alla consultazione in merito alla PA 2011.

2002 P 02.3133 *Provvedimenti volti a migliorare i redditi nell'agricoltura (N 21.6.02, Walter Hansjörg)*

Sulla scorta della diminuzione del reddito dei contadini nel 2001 si è richiesto di utilizzare interamente il credito quadro 2000-2003 stanziato dal Parlamento per l'agricoltura e di migliorare la situazione reddituale dei contadini. Tuttavia l'agricoltura non poteva essere esclusa dalle differenti misure di risparmio in relazione al peggioramento dello stato delle finanze federali. Ai sensi dell'articolo 32 della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0), il pacchetto finanziario è un limite di spesa che non deve essere superato. Esso non garantisce l'attribuzione di tutti i mezzi che vi sono iscritti. L'autorizzazione del versamento di mezzi finanziari ha luogo ogni anno nel quadro della procedura del preventivo. Le diverse misure di risparmio hanno

richiesto una riduzione dei crediti di 235 milioni su un totale di 14'029 miliardi di franchi risp. dell'1,7 per cento per il periodo 2000-2003. Malgrado tali riduzioni, le aziende di riferimento hanno potuto stabilizzare i loro redditi, anche se a un livello relativamente modesto, nel corso di un periodo di tempo coperto dal credito quadro 2000 – 2003. Un bilancio relativo all'utilizzazione dei crediti quadro e allo sviluppo dei redditi dei contadini avverrà nell'ambito del messaggio concernente la PA 2011.

2002 P 02.3361 *Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di adottare le necessarie misure per salvaguardare l'utilizzazione delle superfici agricole nelle regioni di montagna e periferiche e in tal modo di garantire l'occupazione decentrata del territorio il cui principio figura nel mandato costituzionale. Il Consiglio federale è cosciente dell'importanza di una politica coerente nelle aree rurali. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della PA 2011 si terrà conto di tale aspetto. L'introduzione di ulteriori misure verrà valutata accuratamente. Inoltre occorre cercare anche il coordinamento con la politica regionale attualmente in corso di revisione (NPR).

2002 P 01.3068 *Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*

Il Parlamento richiede che le relative prescrizioni siano applicate in modo efficiente e uniforme. Le questioni concernenti la protezione dei consumatori, l'alimentazione e l'agricoltura devono essere trattate da un unico servizio amministrativo, a cui va affidata anche la responsabilità in materia di controllo della dichiarazione di provenienza del metodo di produzione. Il Consiglio federale ha avviato un esame delle strutture dell'organizzazione onde ottenere un miglior coordinamento e un miglior utilizzo delle risorse nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari. L'ordinanza che regolerà, in virtù dell'articolo 182 della legge federale sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), le procedure e le competenze di un servizio centrale da istituire ex novo sarà licenziata soltanto quando il concetto globale relativo alla sicurezza delle derrate alimentari sarà stabilito. Si fa esplicita richiesta di tale concetto globale nella lettera della Commissione della gestione del Consiglio nazionale datata 17 ottobre 2003. Esso deve illustrare le misure necessarie negli ambiti della legislazione, dell'organizzazione e dell'assegnazione delle risorse, nonché nell'applicazione dell'articolo 182 LAg.

2002 P 01.3399 *Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)*

In virtù dell'articolo 18 LAg, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'obbligo di dichiarazione tutti i prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. Con la revisione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha esteso il campo di applicazione per quanto concerne i prodotti carnei ai prodotti salmistrati crudi o cotti (ad es. prosciutto, carne secca). Contemporaneamente anche l'esecuzione è stata regolata in modo più chiaro. Per i prodotti salmistrati crudi o cotti occorre dichiarare se sono stati prodotti con ormoni, con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali. Dato che la "dichiarazione negativa" ai sensi dell'articolo 18 LAg è meno adatta per determinati prodotti o processi di produzione, si valuterà se non sia il caso di completarla evidenziando le proprietà particolari dei prodotti svizzeri. A tal proposito il Consiglio federale ha preso posizione nella risposta all'iniziativa parlamentare Ehrler 02.439 Derrate alimentari: caratterizzazione di proprietà particolari sulla base della legislazione svizzera.

Ufficio federale di veterinaria

2001 P 00.3691 *Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter; proposta di stralcio FF 2003 580)*

Lo stralcio viene proposto nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali.

2001 P 01.3078 *Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard; stralcio proposto FF 2003 580)*

Lo stralcio viene proposto nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali.

2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*

Lo status sanitario del patrimonio suinicolo svizzero è buono. La Svizzera risulta indenne non soltanto da tutte le epizootie altamente contagiose, bensì anche da tre altre importanti malattie dei suini: la malattia di Aujeszky, la brucellosi e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS).

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli riconosce alla Svizzera garanzie supplementari riguardo alla malattia di Aujeszky. Anche per quanto concerne la PRRS e la gastroenterite trasmissibile (TGE), l'accordo prevede che la Commissione europea esamini la questione di eventuali garanzie supplementari. Dai primi negoziati effettuati nell'ambito del Comitato misto veterinario risulta tuttavia che l'UE, attualmente, non accorda garanzie supplementari né agli Stati membri né agli Stati che hanno concluso accordi con essa, poiché tali garanzie sono contrarie all'obiettivo della liberalizzazione degli scambi intracomunitari. Gli sforzi sono prevalentemente orientati a sostenere gli Stati membri nella lotta contro determinate epizootie, allo scopo di uniformare maggiormente lo status sanitario di tutta l'Unione europea. Questa posizione resta invariata.

Le disposizioni concernenti l'importazione di suini sono state rielaborate e sono ora disponibili; probabilmente entreranno in vigore il 1° marzo 2005. Gli invii provenienti dall'UE devono essere notificati all'ufficio di veterinaria cantonale prima dell'importazione, comunicando il previsto luogo d'isolamento degli animali. La sorveglianza veterinaria ufficiale sul luogo di destinazione sottostà al controllo dell'ufficio di veterinaria cantonale. Le importazioni da Paesi terzi permangono soggette all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale di veterinaria e ad una rigida quarantena d'importazione. Tutti gli invii d'importazione (di animali vivi e seme animale) vengono controllati dal veterinario di confine.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.9.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*

Cfr. 2001 P 00.3605.

2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)*

Rispondendo alla mozione, accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale ha presentato lo stato dei lavori riguardo all'opera di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, esso ha menzionato i compiti affidati al Comitato interdipartimentale Società dell'informazione (CI SI). Il mandato attribuitogli e le sue attività si concluderanno nel 2005. Nel rapporto annuale 2005 verrà tracciata una valutazione del lavoro svolto dal CI SI e saranno avanzate al Consiglio federale le richieste concernenti i passi successivi.

Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), fa parte del CI SI e del suo comitato direttivo. Esso è inoltre membro di diversi gruppi di lavoro, tra cui "Formazione" ed "eContent". A nome del CI SI, l'UFFT ha elaborato un rapporto concernente la tematica della "discriminazione digitale", da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale. Quest'ultimo ne ha preso atto nel giugno del 2004. Oltre a tracciare un bilancio della situazione, il rapporto contiene proposte di possibili provvedimenti, e può essere richiesto all'UFFT (www.bbt.admin.ch). Un rapporto relativo alla strategia della Confederazione in materia di eContent è attualmente in fase di preparazione.

L'UFFT dirige diversi progetti annoverabili fra le misure di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sui loro effetti per le attività economiche.

L'iniziativa "Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete", avviata nel mese di agosto 2001, mira a promuovere l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento nonché a familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con queste tecnologie. Attualmente vi sono 39 progetti in corso, a cui partecipano tutti i Cantoni. Il programma "Campus virtuale svizzero" ha contribuito in modo determinante a far conoscere le possibilità di formazione *on-line* nelle scuole universitarie svizzere, consentendo loro di impiegare gli strumenti di *e-learning* e rafforzandone la cooperazione. Per il periodo 2001-2004, il Consiglio federale ha assegnato un credito speciale all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF), allo scopo di introdurre le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole professionali, e sostenere la formazione continua degli insegnanti impegnati su questo fronte. Nel mese di gennaio del 2005 si terrà una manifestazione di chiusura.

2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*

Nella sua risposta alla mozione, accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale ha già indicato le misure adottate. A tale proposito, esso evidenzia in particolare la "strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera", approvata il 18 febbraio 1998. Inoltre, sempre nel 1998 il Consiglio federale ha istituito il "Comitato interdipartimentale Società dell'informazione" (CI SI). Il suo mandato si concluderà nel 2005; in particolare, esso comprende il coordinamento delle attività tese alla realizzazione della strategia del Consiglio federale, e l'assicurazione della continuità operativa. Finora, a tale riguardo il CI SI ha presentato sei rapporti al Consiglio federale. Attualmente, il CI SI si sta occupando del rinnovamento della "strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera": i risultati di questo lavoro verranno presentati nel 7° rapporto, che sarà pubblicato nell'estate del 2005.

Nell'ambito delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), nel periodo 2000-2003 è stato attuato il programma d'azione "soft[net]". Si trattava di un'iniziativa di sostegno mirante a rafforzare il settore dei software in Svizzera. Per ciò che concerne gli operatori del settore, sono state incentivate le capacità progettuali e la creazione di un'industria del software. Riguardo alla domanda di tali prodotti, la priorità è stata accordata ai sistemi di impresa e alle procedure di valutazione, considerate un aspetto fondamentale della capacità imprenditoriale svizzera. Un ruolo particolarmente importante è stato assegnato alla formazione e alla formazione continua. Sono stati elaborati e messi a disposizione diversi moduli di formazione inerenti alle tematiche specifiche. Inoltre, sono state evidenziate le lacune formative nel settore delle tecnologie dell'informazione, promuovendo l'offerta di una formazione continua appropriata. Complessivamente il programma d'azione "soft[net]" ha permesso di sostenere 151 progetti.

2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)*

Il rapporto richiesto è in corso di elaborazione, e ne è prevista l'approvazione nel corso del primo semestre 2005. Esso affronterà anche i temi toccati dagli interventi P 98.3187, P 01.3640, P 01.3641 e P 01.3425.

2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)*

Tra le diverse tematiche, il pacchetto di misure del Consiglio federale per una politica di crescita comprende anche la formazione professionale continua (misura n. 15). Il DFE e il DFI sono stati incaricati di trovare nuove soluzioni di ottimizzazione delle condizioni quadro per la formazione professionale continua. In tale ambito, viene esaminata anche la possibilità di offrire congedi di formazione continua. Tuttavia, i margini di manovra definiti dalla Costituzione federale sono ristretti. Per la politica federale in materia di formazione continua risulterà determinante l'approvazione – da parte di Parlamento, popolo e Cantoni – del progetto della CSEC-N concernente l'articolo quadro sull'istruzione, in particolare l'articolo 63b.

2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*

Cfr. 2001 P 00.3605.

2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*

Cfr. 2001 P 00.3605.

2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*

Il rapporto richiesto è in corso di elaborazione. Ne è prevista l'approvazione nell'estate 2005.

2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 17.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*

Nel quadro del tirocinio sociale, è prevista l'offerta di una formazione professionale di base nel settore educativo concernente la prima infanzia: ciò porterà ad un miglioramento quantitativo e qualitativo della disponibilità di personale. La relativa ordinanza in materia di formazione è stata posta in consultazione nel 2004; i risultati sono in corso di valutazione.

2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*

Cfr. 2001 P 00.3605.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2000 M 00.3215 *Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00) – in precedenza UFCOM*

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)" e lo ha trasmesso al Parlamento. Per "servizio pubblico", il Consiglio federale intende un approvvigionamento di base definito a livello politico di beni e servizi infrastrutturali disponibili per tutte le cerchie della popolazione e in tutte le regioni del Paese secondo principi identici, con un buon livello di qualità e a prezzi adeguati. Il rapporto si concentra sul servizio pubblico nell'ambito delle infrastrutture e nei settori della posta, delle telecomunicazioni, dei media elettronici (radio e televisione), dei trasporti pubblici e delle strade (limitatamente all'ambito di competenza della Confederazione). Con il rapporto, il Consiglio federale presenta una panoramica sullo stato attuale dell'approvvigionamento di base (servizio universale) di servizi di carattere infrastrutturale in Svizzera, fa un bilancio intermedio e descrive la via da seguire per garantire un servizio universale capillare ed efficiente. Nel rapporto si giunge alla conclusione che la Svizzera, nel settore delle infrastrutture, dispone di un servizio universale capillare, sicuro e di qualità. Il Consiglio federale vuole che esso resti tale anche in futuro. Nel suo rapporto al Parlamento, il Collegio illustra quale indirizzo intende dare alla sua politica del servizio universale, per affrontare con successo le sfide tecniche ed economiche.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha già trattato il rapporto e ha chiesto di stralciare dal ruolo la mozione "Avvenire del servizio pubblico". La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati deve ancora trattare il rapporto.

2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)" e lo ha trasmesso al Parlamento. A causa della vicinanza tematica con le mozioni e i postulati qui indicati, il Consiglio federale intende aspettare che siano concluse le deliberazioni parlamentari sulla mozione 00.3215 "Avvenire del servizio pubblico", in modo da proseguire i lavori relativi a questi interventi sulla base dei risultati di tali deliberazioni.

2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218.

2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218.

2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*

Cfr. P 00.3218.

2001 P 01.3472 *Ex regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218.

Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3041 *Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)*

La riapertura della linea ferroviaria Belfort – Delémont è stata esaminata nell'ambito dei lavori relativi al messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Questa misura è strettamente legata alla costruzione della linea TGV Reno-Rodano. L'attuazione concreta è dunque opportuna al più presto negli anni 2011/2013. Inoltre, le modifiche proposte dal Consiglio federale in merito al finanziamento dei progetti TP ridurranno notevolmente il margine di manovra finanziario del Fondo FTP tra il 2011 e il 2020. Nel citato messaggio il Consiglio federale ha dunque proposto di scaglionare nel tempo i progetti di raccordo. In una prima fase si tratterà di realizzare i progetti più urgenti e sensati in un'ottica economica. La riapertura della linea ferroviaria Belfort – Delémont è attribuita alla seconda fase del progetto e verrà esaminata, unitamente ad altre opere TP, nel quadro della consultazione sul futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari nel 2007/08.

Il Consiglio nazionale non si è associato a questa proposta, decidendo l'immediato impegno di tutti i fondi destinati al raccordo alla rete ad alta velocità, pari a 1'300 milioni di franchi. La CTT-S, invece, l'11 gennaio 2005 si è allineata alla posizione del Consiglio federale. Con ogni probabilità il Consiglio degli Stati tratterà il progetto nella primavera 2005. Non appena sarà stato emanato il relativo decreto federale, si deciderà in merito all'eventuale riapertura della linea Belfort-Delémont.

2000 P 00.3273 *Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)*

Nel quadro del messaggio relativo alla legge del 22 dicembre 2004 sugli impianti a fune, si propone lo stralcio del postulato.

L'articolo 87 della nuova Costituzione federale sancisce espressamente la competenza della Confederazione in materia di impianti a fune, attribuendo a quest'ultima ampie competenze legislative. Le procedure e le responsabilità in questo campo vengono così unificate e le attuali lacune legali eliminate. Invece di tre diverse procedure, in futuro la costruzione di un impianto a fune sarà retta da un'unica procedura. Finora la concessione, l'approvazione dei piani e l'autorizzazione a costruire erano oggetto di tre procedure distinte, di cui l'ultima di competenza cantonale. Riunendo le tre procedure a livello federale si ottiene la massima concentrazione possibile. L'autorità competente in prima istanza sarà ora unicamente l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Le sciovie e i piccoli impianti a fune rimarranno invece di competenza dei Cantoni.

2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*

Il 23 giugno 2004, dopo il rifiuto popolare del controprogetto all'iniziativa AVANTI, il Consiglio federale ha deciso di elaborare un nuovo progetto e il 27 ottobre 2004 ha definito il seguito della procedura. Probabilmente, nel primo trimestre 2005 esso proverà un nuovo progetto da porre in consultazione. Quest'ultimo prevede un fondo per le infrastrutture destinato a finanziare progetti del traffico stradale e ferroviario negli agglomerati e investimenti nelle strade nazionali (a ciò si aggiungono mezzi supplementari per le strade principali nelle regioni periferiche e di montagna). Inoltre verrà esaminata, come soluzione intermedia, la possibilità di creare un fondo per i casi di rigore, che servirebbe a finanziare infrastrutture urgentemente necessarie, difficilmente finanziabili, per il traffico degli agglomerati, le strade nazionali e le strade principali nelle regioni periferiche e di montagna. I mezzi per alimentare questo fondo verranno ricavati da una parte dalle attuali riserve (finanziamento speciale del traffico stradale) e dai futuri introiti a destinazione vincolata del settore stradale. Sono invece esclusi l'indebitamento del fondo e la remunerazione del patrimonio.

2001 P 99.3561 *Futuro della ferrovia storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*

Una volta terminata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo in seguito, ossia prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2010-2015 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Il compito toccherà al futuro gestore della tratta, che dovrà integrare questa importante questione nei lavori di pianificazione, in modo da mettere a disposizione per tempo le necessarie basi decisionali.

2001 P 01.3115 *Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*

Nell'ambito della riforma delle ferrovie 2, la legge federale sul trasporto viaggiatori (LTV) verrà sottoposta a revisione totale. Le disposizioni riguardanti i trasporti pubblici (trasporti regolari di viaggiatori) verranno riunite. Per "trasporti pubblici" si intendono le ferrovie, gli impianti a fune, la navigazione passeggeri e gli autobus in concessione. Anche se non tutte le questioni saranno regolate in modo esaustivo con la revisione della LTV, si tratta in un certo senso di una legge sui trasporti pubblici. Una vera e propria legge sui trasporti pubblici che disciplini tutti gli aspetti tecnici e, in campo ferroviario (diversamente dalla strada) anche le infrastrutture, costituirebbe un atto talmente complesso da mettere in forse l'obiettivo principale, ossia maggiore chiarezza e trasparenza.

Per questo motivo, nel quadro del messaggio sulla riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale intende proporre lo stralcio del postulato.

2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra – Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*

Nel quadro della Convenzione sulle prestazioni Confederazione – FFS per gli anni 2003-2006 erano stati previsti mezzi finanziari da destinare al collegamento Ginevra – Annemasse, successivamente cancellati nel quadro del programma di sgravio 03. Poiché anche nel piano finanziario non sono previsti fondi per questo progetto, il suo finanziamento non è garantito nemmeno nel quadro della Convenzione sulle prestazioni Confederazione – FFS per il quadriennio 2007-2010. Il contenuto di quest'ultima verrà fissato in modo vincolante entro la fine del 2006. Se il finanziamento di questo collegamento non è assicurato nel quadro del preventivo ordinario, il progetto verrà esaminato in occasione di una procedura di consultazione sul futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari nel 2007-2008.

2001 P 01.3238 *Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler)*

Con il rapporto concernente la rete celere di Lucerna, il Cantone di Lucerna ha ridefinito le priorità per quanto concerne il potenziamento dei trasporti pubblici. La Confederazione sostiene in linea di principio l'orientamento stabilito. La prima tappa di potenziamento è entrata in servizio contemporaneamente alla messa in servizio della 1ª tappa di Ferrovia 2000, alla fine del 2004.

La seconda tappa di potenziamento, che prevedeva soprattutto la realizzazione di nuove fermate, sarebbe dovuta essere finanziata mediante la convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003 – 2006. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è tuttavia stata costretta a risparmiare questi fondi. L'attuazione delle misure previste è così rimandata presumibilmente agli anni 2007- 2010, ammesso che i mezzi finanziari a disposizione siano sufficienti.

Il Cantone di Lucerna prevede di realizzare la terza tappa di ampliamento nel quadro della 2ª tappa di Ferrovia 2000. A causa dei necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) e del Programma di sgravio 03, i lavori della 2ª tappa di Ferrovia 2000 hanno dovuto essere rinviati. Il progetto FINIS ridurrà notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione per il Fondo FTP tra il 2011 e il 2020. Il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a un riesame globale tutti i progetti TP che non sono ancora stati oggetto di una decisione vincolante; ciò avverrà nel quadro di una procedura di consultazione sul futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari nel 2007-2008. Di questi fanno parte anche i progetti della 2ª tappa di Ferrovia 2000.

2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*

Le richieste del postulato concernenti una regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale sono prese in considerazione nell'ambito della riforma delle ferrovie 2. La legge federale sulle ferrovie e la legge sul trasporto viaggiatori contengono disposizioni, riferite a tutte le imprese di trasporto concessionarie (ITC), che stabiliscono principi unitari per l'elaborazione dei dati da parte delle ITC. Le ITC devono poter rilevare i dati presso i loro clienti ed elaborarli. Soltanto in questo modo possono orientare in modo ottimale il loro esercizio ai bisogni della clientela e, in particolare, rilasciare titoli di trasporto personali (abbonamenti generali e a metà prezzo) o introdurre un sistema elettronico per il rilascio dei titoli di trasporto. Lo scambio di dati facilita alle imprese il reciproco riconoscimento dei titoli di trasporto, consentendo loro di adottare strategie comuni per la gestione delle esigenze dei viaggiatori. La pubblicazione dei dati da proteggere è disciplinata in modo restrittivo a livello di ordinanza; per questo motivo, nel quadro del messaggio sulla riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale intende proporre lo stralcio del postulato.

2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*

Il 12 dicembre 2004 è stata messa in servizio la prima tappa di Ferrovia 2000, che comprende anche la nuova tratta Mattstetten - Rothrist. Essa consente di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza tra Berna e Zurigo, cosa di cui approfittano anche i collegamenti tra la Svizzera romanda e l'Espace Mittelland con la Svizzera orientale. Coira è ora raggiungibile da Berna in soli 140 minuti (anziché 177) e da Losanna in 210 minuti (anziché 249). La maggiore attrattiva di questi collegamenti avrà un effetto sul volume di viaggiatori; per consentire un'analisi fondata della situazione, il rilevamento auspicato dal postulato verrà effettuato più tardi, in modo tale che i risultati ottenuti corrispondano allo stato effettivo e rispecchino le esigenze del momento. L'esito dell'indagine verrà integrato nei lavori preliminari per la procedura di consultazione relativa alla futura evoluzione dei grandi progetti ferroviari nel 2007/8.

2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*

Il trasporto di merci pericolose comprende l'imballaggio, il carico, il trasporto vero e proprio fino allo scarico della merce. I rischi sono ridotti al minimo mediante un approccio complessivo. Le misure adottate, di conseguenza, sono molteplici: l'esecuzione dell'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS), per esempio, consente una migliore osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di coloro che partecipano ai trasporti.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), e basandosi sulla dichiarazione congiunta spontanea del 27 giugno 2002, le parti coinvolte principalmente nella catena dei trasporti (Società Svizzera delle Industrie Chimiche, FFS, DATEC), dovranno ridurre i rischi non sostenibili sulle tratte aperte della rete ferroviaria svizzera sotto la soglia critica. La dichiarazione comprende un pacchetto di misure tecniche e organizzative con effetti su tutta la rete. Alcune di queste misure sono già state realizzate completamente; l'attuazione delle altre si concluderà nei prossimi anni. Questo processo sarà controllato mediante audit.

L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto dell'internazionalizzazione del traffico merci in Europa, collaborando attivamente, all'interno di organi internazionali, al miglioramento di prescrizioni rilevanti in materia di rischi come la commissione di esperti del RID (RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose). In questo modo si garantisce il mantenimento e il miglioramento degli elevati standard di sicurezza svizzeri anche nel contesto di un traffico merci ferroviario liberalizzato. La Svizzera, grazie al sostegno di altri Stati, ha ottenuto che gli standard di sicurezza internazionali applicati ai carri cisterna che trasportano merci particolarmente pericolose siano inaspriti. In tal modo il rischio d'incidenti può essere notevolmente ridotto su tutta la rete.

2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*

La costruzione di una nuova infrastruttura non è mai fine a se stessa. Da quando il popolo ha approvato il progetto di Ferrovia 2000 sono stati apportati miglioramenti essenziali grazie a sviluppi tecnici (per es. assetto laterale dei treni) anche senza ampliare l'infrastruttura. Nell'ambito dei lavori del raccordo della Svizzera orientale ed occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e della seconda tappa di Ferrovia 2000 è stato analizzato quanto sia sensato realizzare misure programmate in precedenza.

Nel frattempo, le condizioni quadro della politica finanziaria sono completamente mutate: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nel quadro del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) ridurranno notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione tra il 2011 e il 2020. Il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a un riesame globale tutti i progetti TP che non sono ancora stati oggetto di una decisione vincolante. Se il Parlamento si assocerà alle decisioni del Consiglio federale, di tutti i lavori di miglioria richiesti per la Svizzera orientale nell'ambito della prima fase del progetto di raccordo alla rete ad alta velocità verranno realizzati quelli riguardanti il collegamento San Gallo - St. Margrethen. Tutti gli altri progetti verranno esaminati nel quadro della procedura di consultazione relativa alla futura evoluzione dei grandi progetti ferroviari nel 2007/8.

2002 P 01.3661 *Raccordo ferroviario dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 22.3.02, Fetz; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2002 P 01.3685 *Tracciato NFTA nel Cantone di Uri. Urgente pianificazione della "variante dorsale lunga" o della "variante dorsale lunga aperta" (N 22.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 01.425; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2002 P 01.3710 *Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)*

Nel quadro della riforma delle ferrovie 2, le condizioni quadro legali di tutte le imprese verranno equiparate. Nel settore del materiale rotabile, l'obiettivo è di armonizzare le condizioni di finanziamento. Inizialmente si pensava che le ferrovie, di loro iniziativa, si sarebbero organizzate in una propria società per il materiale rotabile. Nonostante il forte fabbisogno di acquisto di materiale e le offerte di sostegno dal mondo della finanza, sono stati fatti solo singoli passi in questa direzione. Poiché tuttavia si continua a ritenere che ciò sia compito delle imprese, si rinuncia a disciplinare in una legge l'acquisto di materiale rotabile. La

questione della garanzia di stato e dell'apertura degli acquisti attraverso Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario) per le ferrovie private può però essere risolta anche senza istituire un pool per il materiale rotabile. Per ottenere la parità di trattamento tra le FFS e le altre imprese ferroviarie, le ferrovie private devono poter beneficiare di una garanzia di stato (eventualmente attraverso Eurofima). Ciò verrà proposto nel messaggio sulla riforma delle ferrovie 2.

2002 P 01.3709 *Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)*

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA, si procede permanentemente a una valutazione generale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura. Le misure di accompagnamento decise dal Parlamento per promuovere il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia vengono attuate in modo sistematico e si rivelano efficaci.

Il traffico merci tradizionale, come pure il trasporto combinato, beneficiano di tariffe ridotte per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi di tracciato) e le imprese ferroviarie attuano diverse strategie volte ad ottimizzare l'esercizio. Nel corso del 2003, la FFS Cargo ha adottato misure di ottimizzazione nel traffico a carri completi. Ciò è avvenuto nell'ottica di aumentare le entrate, garantendo nel contempo un approvvigionamento capillare in tutto il Paese.

Nel messaggio del 1° ottobre 2002 concernente la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere per gli anni 2003-2006 (CP 2003-2006), l'articolo 9 "Orientamento strategico nei trasporti merci" recita: "Per il momento in Svizzera solo le FFS offrono prestazioni nel traffico in carri completi e costituiscono quindi un partner potenziale per le ferrovie estere. Nel caso in cui l'evoluzione del mercato non permettesse più alle FFS di offrire l'attuale livello di prestazioni, esse avrebbero la possibilità di inoltrare al Consiglio federale un'offerta per il mantenimento di questo standard".

Per compensare lo squilibrio dato da condizioni quadro sempre meno favorevoli per il traffico ferroviario, nel quadro delle risorse finanziarie intese a promuovere globalmente il traffico merci su rotaia, la Confederazione accorda sussidi sui prezzi di tracciato per il traffico a carri completi sull'intera rete ferroviaria elvetica. Il traffico a carri completi beneficerà di questi sussidi solo fino a quando verrà riscossa l'aliquota massima della TTPCP (probabilmente a fine 2007).

Le proposte volte a promuovere il traffico in carri singoli o in carri completi verranno esaminate in modo approfondito nel quadro della nuova legge sul traffico merci ferroviario, attualmente in preparazione.

2002 P 02.3217 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)*

La richiesta è stata esaminata nel quadro dei lavori svolti finora per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, le condizioni quadro della politica finanziaria sono completamente mutate: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nel quadro del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) ridurranno notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione tra il 2011 e il 2020. Il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a un riesame globale tutti i progetti TP che non sono ancora stati oggetto di una decisione vincolante. Di questi fa parte anche la trasformazione della stazione di Lucerna in un vero e proprio snodo e in un centro della rete celere regionale (*S-Bahn*) della Svizzera centrale. La procedura di consultazione relativa alla futura evoluzione dei grandi progetti ferroviari si svolgerà probabilmente nel 2007/8.

2002 P 02.3633 *Per una politica globale dei trasporti efficace (N 11.12.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; proposta di stralcio FF 2004 4529)*

2002 P 02.3121 *Investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali ad alta velocità (S 18.6.02, David, N 11.12.02; proposta di stralcio FF 2004 3335)*

Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza DATEC/UFAC*

Nel 1993, la società Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG EWI, su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e dell'Ufficio federale degli aerodromi militari, ha pubblicato lo studio «*Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt*», dedicato agli effetti dell'aviazione civile sull'ambiente; questo documento prendeva già posizione sulle domande formulate dall'autrice del postulato. L'UFAC e i suoi partner (UFEDA, ARE, UFAC, Seco) stanno attualmente aggiornando lo studio, ampliandone il campo d'indagine. Con questo nuovo documento, dal titolo «*Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum*» (Aviazione civile sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), si intende presentare sotto diverse angolature ed analizzare le ricadute economiche, sociali ed ecologiche dell'aviazione civile nei prossimi 15 anni. I risultati dell'indagine verranno probabilmente pubblicati alla fine del 2005.

2002 P 02.3044 *Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)*

Nel proprio parere del 29 maggio 2002 relativo alla mozione Polla, il Consiglio federale aveva fatto presente che per principio non vi era la necessità di forzare l'installazione generale di impianti ILS negli aeroporti svizzeri. Un chiaro miglioramento della sicurezza si sarebbe ottenuto solo in caso di sostituzione, con un sistema ILS, di una procedura circling che prevedeva esclusivamente il volo a vista. Il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad esaminare i casi in cui sarebbe stato opportuno sostituire le procedure circling con procedure ILS.

L'UFAC sottopone attualmente a un esame globale tutti gli aeroporti nazionali e regionali della Svizzera, concentrandosi per ora sugli scali di Zurigo e Lugano. L'esame delle attuali procedure circling avviene nel quadro di questo controllo globale. Sulla pista 28 a Zurigo si è deciso di introdurre il sistema ILS negli anni 2006/2007; a Basilea-Mulhouse si sta studiando la messa a punto di un impianto ILS sulla pista 34.

2002 P 02.3339 *Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)*

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna. Originariamente, il rapporto finale dell'UFAC avrebbe dovuto essere presentato al Consiglio federale alla fine del 2003.

A seguito dei tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen, il Capo del DATEC aveva incaricato l'istituto olandese «Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium» (NLR) di presentare un'analisi sulla sicurezza della navigazione aerea in Svizzera. Dal rapporto di questo ente, presentato nel giugno 2003, è emerso che in diversi settori occorre adottare misure per migliorare la sicurezza del traffico aereo. Nel novembre 2003, il DATEC ha tra l'altro deciso di sospendere temporaneamente tre progetti dell'UFAC non rilevanti in termini di sicurezza, intensificando nel contempo la sorveglianza sulla sicurezza. Questo provvedimento si è ripercosso anche sull'esame delle aree di atterraggio in montagna, i cui lavori sono stati interrotti dopo la presentazione di una prima bozza del progetto. I lavori verranno probabilmente ripresi nella prima metà del 2005, al termine della riorganizzazione dell'Ufficio e quando saranno a disposizione maggiori risorse di personale.

2002 P 02.3096 *Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)*

Con ogni probabilità nel marzo 2005 il Consiglio federale presenterà al Parlamento la legge federale sulla riorganizzazione della sicurezza tecnica, unitamente al relativo messaggio, che obbligherà tra l'altro gli aeroporti a pubblicare un rapporto sulla sicurezza. Gli esercenti di ogni scalo dovranno dimostrare che il loro impianto, in campo tecnico, corrisponde ai requisiti di sicurezza e che il rischio ad esso inerente è sostenibile per la popolazione e l'ambiente. Tale rapporto, rispetto ad oggi, consentirà una migliore visione d'insieme degli incidenti rilevanti che potrebbero interessare un aeroporto; gli obiettivi della mozione verrebbero realizzati con l'attuazione di questa nuova legge, che tuttavia non entrerà in vigore prima dell'inizio del 2006.

2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo in Europa (N 13.12.02, Widmer)*

Alla riunione del 3 dicembre 2004 del Comitato misto Svizzera – UE, la delegazione elvetica ha confermato la disponibilità delle autorità federali a partecipare al Single European Sky (SES). Non appena l'UE avrà emanato le prime disposizioni esecutive, tutte le norme che disciplinano il Single European Sky saranno integrate nell'accordo bilaterale sul traffico aereo. L'obiettivo della Svizzera è, nel quadro del Single European Sky, ottenere il riconoscimento di Skyguide come ente per la sicurezza aerea al centro dell'Europa. La Svizzera potrebbe entrare a far parte dello spazio aereo comune all'inizio del 2006.

2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Quale parte integrante dell'Accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, anche il regolamento CE 2407/92 trova immediata applicazione in Svizzera; esso non deve pertanto essere trasposto nel diritto interno (FF 1999 5217 seg.). Allo scopo di rendere più trasparente nel diritto aeronautico la normativa ripresa con l'accordo bilaterale, si mira ad una soluzione con carattere dichiarativo: nel quadro della prossima revisione, prevista per l'inizio del 2006, l'ordinanza sulla navigazione aerea verrà completata con un allegato nel quale figureranno tutte le ordinanze e le direttive applicate in Svizzera dal 1° giugno 2002 in base all'Accordo bilaterale sul traffico aereo.

2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotta. Il DATEC rilascia la concessione alle imprese con sede in Svizzera (art. 28 della legge federale sulla navigazione aerea, LNA), l'UFAC a quelle con sede all'estero (art. 30 LNA).

Al giorno d'oggi il rilascio di una concessione di rotta è una formalità. In gran parte dei casi, in base a un accordo bilaterale, un'impresa ha diritto all'ottenimento di diritti di traffico (diritto alla concessione). La Svizzera ha concluso simili accordi con ca. 140 Stati. Dall'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sul traffico aereo il 1° giugno 2002, con l'Unione europea vige un regime molto liberale, che garantisce alle compagnie aeree ampie libertà di accesso al mercato tra la Svizzera e l'UE. In base all'ulteriore liberalizzazione decisa nel marzo 2003 alla conferenza mondiale sul traffico aereo indetta dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), si può presumere che in futuro l'attribuzione di diritti di traffico e il rilascio di concessioni di rotta verranno determinati ancora maggiormente dal diritto internazionale. Viste le prescrizioni bilaterali (la cui applicazione è obbligatoria) e il ridotto margine di manovra in relazione al rilascio di concessioni di rotta, e tenuto conto del know-how dell'UFAC in questo campo, è opportuno eliminare gli attuali doppioni in materia di rilascio di concessioni, trasferendo questo compito dal DATEC all'UFAC. I necessari adeguamenti del diritto aeronautico entreranno pertanto in vigore unitamente alle altre modifiche di legge in programma per l'inizio del 2006.

2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli accordi settoriali sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, Gazzetta ufficiale CEE n. L 240 del 24.8.1992, pag. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) e della relativa ordinanza (RS 748.01), il Regolamento 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida fintantoché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il Regolamento 2407/92. Quando ciò non è più il caso, l'autorizzazione dev'essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Poiché una limitazione della durata di validità non ha alcun influsso

sull'efficienza operativa, tecnica ed economica di un'impresa di trasporto aereo, e poiché il Regolamento 2407/92 prevale sulle disposizioni della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea, non è prioritario modificare questi due disposti. Per ragioni di trasparenza, il Consiglio federale procederà tuttavia ai necessari adeguamenti nel quadro di altre modifiche di legge previste per l'inizio del 2006.

Ufficio federale delle acque e della geologia

2000 M 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*

La piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT) ha completato nel mese di novembre 2004 un rapporto sintetico, il progetto di un catalogo di misure e un piano d'azione. È previsto che il Consiglio federale, su proposta del DATEC, prenda una decisione in merito nella prima metà del 2005. Parallelamente, dovrà anche essere discussa e decisa la questione dell'attuazione di un progetto pilota.

1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)*

Cfr. M 99.3483.

Ufficio federale dell'energia

2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*

Da quando è stato presentato il postulato della CAPTE-S, sono stati condotti diversi studi riguardanti tra l'altro la posizione dell'energia idroelettrica in un mercato liberalizzato. In questo contesto vanno menzionati lo studio del CEPE (Centre for Energy Policy und Economics del Politecnico di Zurigo) concernente il miglioramento delle condizioni degli impianti idroelettrici in Svizzera, lo studio del medesimo centro in merito al ruolo dei canoni per i diritti d'acqua in Svizzera e alle possibilità di una flessibilizzazione, uno studio della econcept et al. sull'energia eolica e sul parco degli impianti idroelettrici svizzeri nonché una ricerca della Electrowatt-Ekonon sulle possibilità di ampliare lo sfruttamento della forza idrica.

La legge sull'approvvigionamento elettrico (progetto del 3.12.04) contiene diverse disposizioni che hanno per obiettivo il rafforzamento della posizione dell'energia idrica e di altre fonti energetiche rinnovabili. La legge prevede, come misura volontaria, la messa a disposizione di ulteriori capacità produttive derivanti dal rinnovamento di centrali idroelettriche esistenti e dalla costruzione di nuovi impianti. E' previsto anche l'indennizzo dei costi aggiuntivi relativi all'energia prodotta con impianti idroelettrici nuovi o rinnovati, che sarà corrisposto attraverso un supplemento sulle tariffe di trasmissione della rete ad alta tensione. Se gli obiettivi non saranno raggiunti con misure volontarie, saranno valutati sistemi di quote e di certificati, anch'essi orientati alla promozione della forza idrica. Le deliberazioni relative al progetto di legge sono iniziate all'inizio del 2005 e dureranno presumibilmente fino al 2006. La legge sull'approvvigionamento elettrico entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2007.

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*

Il progetto di Piano settoriale Strade (e Ferrovia) è stato oggetto di un'ampia procedura di consultazione; in base ai suoi esiti il DATEC ha deciso di riunire in un unico documento la parte Strade e la parte Ferrovia. Attualmente è in fase di elaborazione la parte "programma" di questo nuovo Piano settoriale Trasporti. L'obiettivo è di creare a lungo termine le basi per infrastrutture dei trasporti sotto la responsabilità della Confederazione. La concezione di base del Piano è pronta. In essa sono descritti i criteri funzionali in base ai quali verrà definita la rete delle strade federali (rete di base e rete complementare). Dopo che il controprogetto all'iniziativa Avanti è stato respinto nella votazione popolare dell'8 febbraio 2004, le scadenze di elaborazione della parte "programma" sono state prorogate, in particolare per permettere un migliore coordinamento dei lavori con i Cantoni. Nella primavera del 2006, questa parte sarà sottoposta al Consiglio federale per approvazione. Verrà in seguito messa a punto la parte "attuazione", che comprenderà anche la pianificazione dei lavori di potenziamento dei tratti di strada nazionale particolarmente trafficati.

In base ai risultati materiali della parte "programma" del Piano settoriale Trasporti, a partire dal 2005 l'USTRA elaborerà una proposta di «Rete stradale federale 2020», con relativo messaggio al Parlamento. Nel quadro del progetto verranno esaminate tutte le proposte di ampliamento della rete e di riclassificazione (in strade nazionali) di collegamenti stradali esistenti, presentate in interventi parlamentari.

2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*

Cfr. M 99.3456.

2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Cfr. M 99.3456.

2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*

Cfr. M 99.3456.

2000 M 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*

Cfr. M 99.3456.

1999 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.99, [Epiney]-Chevrier)*
Cfr. M 99.3456.

2000 M 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*
Cfr. M 99.3456.

2000 M 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*

Cfr. M 99.3456.

2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)*

Il postulato chiede che si valuti la possibilità di ampliare lo svincolo Sciaffusa Sud della A4 con l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (tunnel del Galgenbuck).

L'odierno svincolo di Sciaffusa Sud provoca un forte congestionamento delle strade nel Comune di Neuhausen a.Rhf.; i flussi di traffico transitano infatti in un punto poco adeguato. Nel dicembre 2001, il Cantone è pertanto stato incaricato di elaborare un progetto generale nel quale devono essere definiti il tracciato della circonvallazione (tunnel del Galgenbuck), il numero di corsie, la posizione e il numero degli svincoli. A questo scopo verranno effettuati sondaggi geologici nel tunnel del Galgenbuck. Gli esiti di questo esame verranno sintetizzati in un rapporto tecnico. A questo stadio del progetto occorrerà inoltre svolgere un esame di impatto ambientale. I costi dell'opera dovranno essere calcolati in modo tale che, nella successiva fase di progettazione (progetto esecutivo), i costi supplementari non superino il 10 per cento. Ciò significa che, già a livello di progetto generale, l'intervento dovrà essere pianificato e studiato in modo approfondito.

Il progetto generale è stato sottoposto all'esame e all'approvazione dell'USTRA a metà dicembre 2004; con ogni probabilità potrà essere presentato al Consiglio federale, per la decisione finale, nel 2005. A seconda del budget disponibile e del tempo necessario per evadere eventuali opposizioni, i lavori potranno essere avviati nel 2008.

2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*

Nella mozione si chiedeva che venisse messo a punto un sistema di gestione efficiente del traffico merci transalpino: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (per es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e ad evitare il formarsi di code.

Gli autori della mozione chiedevano inoltre la messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico in coordinazione con altri Paesi europei: nel 2003, l'USTRA ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera (*Verkehrsmangementsystem Schweiz*, VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Attualmente si stanno studiando gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Quanto alla creazione di aree di sosta e di attesa supplementari per evitare il formarsi di code sulla carreggiata, il piano previsto è in fase di attuazione; si sta inoltre realizzando l'automatizzazione della sorveglianza e della gestione.

Per quanto riguarda la proposta di creare una centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico, si fa presente che la realizzazione di una simile struttura è prevista nel quadro del progetto "Gestione del traffico Svizzera"; i lavori preliminari sono stati svolti nel 2004.

I risultati della procedura di consultazione relativa alle linee guida per la telematica stradale sono stati valutati; una bozza del documento riveduto verrà ultimata prossimamente.

2000 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni; CN 00.401)*
Cfr. M 99.3456.

2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze presenti e future di mobilità della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, negli anni 2001-2002 l'USTRA ha elaborato, in collaborazione con gli Uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC tra il dicembre 2002 e il maggio 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia di parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica dei trasporti delle persone. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche in quanto anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata, catene di trasporto). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati nonché riguardo alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Le linee guida vengono attualmente rielaborate dall'USTRA, cosicché entro la fine del 2005 sarà possibile rispondere agli interrogativi del postulato. Il rapporto del Consiglio federale verrà probabilmente trasmesso alle Camere federali a metà del 2006.

2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione pr rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, i motoveicoli e i trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura per l'approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già disciplinata dalla Direttiva 70/156/CEE; conformemente al progetto della Commissione del 14 luglio 2003, l'applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2008; l'introduzione di approvazioni volontarie su questa base sarà possibile a partire dall'anno seguente la decisione definitiva.

Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'UE avrà attuato i propri provvedimenti, la richiesta del postulato dovrà pertanto essere soddisfatta.

2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*

Nell'ambito del mandato affidato all'Ufficio federale delle strade di elaborare una nuova politica della sicurezza stradale a livello federale, la specifica situazione degli utenti della strada più deboli, in particolare dei pedoni, rappresenta una parte della strategia globale. Nel corso dell'attuale processo partecipativo volto a definire la nuova politica, le esigenze dei pedoni sono state e saranno esaminate a diversi livelli, ossia con: analisi della situazione attuale, definizione degli obiettivi e necessità di intervento, formulazione di principi guida, scelta di misure. Definendo i criteri di scelta delle misure da adottare, occorrerà tenere conto in primo luogo della tutela degli utenti della strada più deboli.

2001 M 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*

Cfr. M 99.3456.

2001 P 01.3372 *I costi dei controlli del traffico sulle strade nazionali da parte di organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*

Nella propria presa di posizione, il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia ma di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

Dopo il grave incendio dell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante; i Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei veicoli pesanti. Entrambe le misure sono finanziate con gli introiti della TTPCP. La questione sarà esaminata anche nel quadro del progetto NPC.

2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (S 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*

Cfr. M 99.3456.

2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*

Da un lato, si è già tenuto parzialmente conto del postulato in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora è infatti possibile il rilascio di autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli lunghi fino a 30 m, larghi 3, alti 4, con un peso effettivo di 44 t, valide per le "Strade di grande transito in tutta la Svizzera". Grazie al minore onere amministrativo, ne consegue una semplificazione e un'unificazione della procedura di autorizzazione.

Dall'altro, le richieste del postulato vengono trattate anche nel quadro del progetto dell'USTRA "Sistema di gestione di informazioni riguardanti la strada (MISTRA)". Attualmente si sta analizzando se e in quale modo la cartina degli itinerari nazionali per i trasporti speciali possa essere aggiornata

2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Per i lavori di manutenzione correnti, i Cantoni interessati applicano da anni una strategia consolidata, che si è sempre rivelata positiva: i lavori all'interno dei tunnel vengono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione le gallerie rimangono chiuse al traffico dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Interventi di miglioria che renderebbero necessaria la chiusura del traforo del San Gottardo per diversi mesi sono previsti soltanto fra circa 30 anni. Non appare molto sensato analizzare ora i problemi che potrebbero presentarsi allora.

2002 P 01.3396 *Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)*

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti dei sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità dei flussi di traffico sono state migliorate. Grazie al regime del dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse. Presso la dogana di Basilea-Weil si sta attualmente allestendo un'aerea di sosta, che contribuirà a ridurre i tempi di attesa per i veicoli pesanti che lasciano la Svizzera.

Al centro dell'attenzione vi è l'idea di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, sembra ora delinearsi una soluzione: all'inizio del 2005 si deciderà se realizzare un centro di controllo del traffico pesante, combinato con un'area di sosta per i camion, nei pressi di Ripshausen (UR) o Buochs (NW). Proseguono pure gli accertamenti per la creazione di un centro analogo nel Cantone Ticino.

Nel contempo sono in corso trattative con la Germania e l'Italia volte a migliorare e snellire le procedure doganali. In relazione all'introduzione della *Maut* (tassa sul traffico pesante) tedesca, al confine tra la Svizzera e la Germania sono stati adottati provvedimenti di ordine tecnico-amministrativo per evitare le temute code supplementari al passaggio della frontiera.

2002 P 01.3098 *Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)*

Cfr. M 99.3456.

2002 P 01.3111 *Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)*

Cfr. M 99.3456.

2002 P 01.3766 *Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)*

Dal 6 maggio al 30 luglio 2004, il DATEC ha posto in consultazione presso i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni interessate una serie di modifiche d'ordinanza relative alla legge sulla circolazione stradale. La richiesta del postulato, anch'essa posta in discussione, ha sollevato reazioni controverse, che rendono necessario un approfondimento. Nel corso del 2005, il DATEC studierà la questione in vista di una proposta da presentare al Consiglio federale.

2002 P 01.3759 *Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)*

L'idea proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati, ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare il camion con motore surriscaldato e toglierlo da una colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema del dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono cambiate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali del traforo del San Gottardo, e i veicoli surriscaldati possono essere facilmente individuati. A queste condizioni, la direzione della galleria ha deciso di riesaminare nel 2005 la questione del portale termografico. Non è escluso che i fornitori di simili dispositivi vengano contattati in vista della loro installazione a titolo di prova.

2002 P 01.3680 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*

Dall'ottobre 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza viene considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel. Di queste fanno parte un più efficace sistema di rivelazione del calore (appositivi cavi e telecamere, ecc.), migliori sistemi di aerazione (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), autosalvataggio degli automobilisti (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardino), più adeguato equipaggiamento dei camion (obbligo di portare con sé un estintore).

Gran parte di queste misure produce il suo effetto di massima in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Esse vengono attuate nel quadro delle attuali possibilità, e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, anche in collaborazione con i competenti servizi all'estero.

2002 P 02.3116 *Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)*

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino erano stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che attualmente nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità dei flussi di traffico sono state migliorate. Grazie al regime del dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse. Presso la dogana di Basilea-Weil si sta attualmente allestendo un'area di sosta, che contribuirà a ridurre i tempi di attesa per i veicoli pesanti che lasciano la Svizzera.

Al centro dell'attenzione vi è l'intenzione di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, sembra ora delinearsi una soluzione: all'inizio del 2005 si deciderà se realizzare un centro di controllo del traffico pesante, combinato con un'area di sosta per i camion, nei pressi di Ripshausen (UR) o Buochs (NW). Proseguono pure gli accertamenti per la creazione di un centro analogo in Ticino.

Nel contempo sono in corso trattative con la Germania e l'Italia volte a migliorare e snellire le procedure doganali. In relazione all'introduzione della *Maut* tedesca (tassa sul traffico pesante), al confine tra la Svizzera e la Germania sono stati adottati provvedimenti di ordine tecnico-amministrativo per evitare le temute code supplementari al passaggio della frontiera.

Possono essere ordinati divieti di sorpasso per i camion nella misura in cui ciò è nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. Simili provvedimenti vengono continuamente esaminati per l'insieme della rete e, se del caso, anche adottati. Non è tuttavia opportuno disporre simili divieti per tutte le rampe di accesso e tutte le cinture degli agglomerati. Il fattore determinante è infatti costituito dalle specificità locali, in particolare dalla situazione del traffico.

Già prima dell'incendio dell'ottobre 2001, nella galleria stradale del San Gottardo erano stati avviati i lavori di installazione di un più efficace sistema di ventilazione. Per il momento non si impone la posa di impianti antincendio fissi e automatici. I sistemi attuali non sono infatti ancora sviluppati al punto da rispondere in modo ideale ai requisiti tecnici e di redditività che le particolari condizioni di un tunnel impongono. Gli svantaggi, e addirittura i rischi, inerenti a simili sistemi, e la carente maturità sul piano tecnologico, per il momento non fanno apparire indicata la loro installazione.

2002 P 02.3216 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)*

Cfr. M 99.3456.

2002 P 01.3735 *Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)*

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dopo il noto incidente verificatosi nella galleria del San Gottardo nell'ottobre 2001, la sicurezza nelle gallerie viene considerata in un'ottica più globale, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). In base a ciò, vengono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, nell'ambito delle possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nei tunnel autostradali, i Cantoni sono già oggi tenuti a elaborare scenari di incidenti, ad analizzare sistematicamente i rischi e ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada in caso di incidente. Il relativo coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato in futuro.

Per quanto riguarda l'obiettivo di protezione indicato nell'intervento, il Consiglio federale ha tuttavia scelto una variante più globale e ha varato nel 2002 una nuova politica della sicurezza stradale, secondo la quale entro il 2010 il numero dei morti per incidenti stradali dovrà essere ridotto a meno di 300 e quello dei feriti gravi a meno di 3000 all'anno. Questo piano di sicurezza comprende tutte le strade, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono contenute in un rapporto elaborato da esperti sotto la direzione dell'Ufficio federale delle strade. Si tratta di un ampio e variegato ventaglio di provvedimenti che punta fra l'altro al miglioramento della formazione e del perfezionamento degli utenti della strada, oltre all'adeguamento dell'infrastruttura stradale e all'intensificazione dei controlli del traffico mirati alla sicurezza. Il rapporto finale degli esperti è attualmente oggetto di una valutazione da parte del DATEC, che verso la metà del 2005 presenterà al Consiglio federale la richiesta di passare alla fase di attuazione.

Ufficio federale delle comunicazioni

2001 M 00.3393 *Invi in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario. «Spamming» (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01; proposta di stralcio FF 2003 6883)*

2001 P 01.3429 *Garantire l'informazione degli Svizzeri all'estero (S 11.12.01, Commissione delle istituzioni politiche CS; proposta di stralcio FF 2003 1400)*

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Il rapporto sulla situazione del rumore in Svizzera e sulle misure di protezione fonica previste non ha potuto essere completato nei tempi stabiliti, e ciò soprattutto in seguito alle misure di risparmio adottate nel quadro del Programma di sgravio 2003 e ai ritardi verificatisi nella revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (proroga dei termini per il risanamento fonico lungo le strade). Dovrebbe poter essere adottato dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento nel corso del 2005.

2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*

Il postulato chiede una modifica dei criteri relativi ai siti adibiti a discariche. Nei siti in cui gli strati rocciosi impermeabili sono poco spessi, la situazione deve poter essere migliorata con interventi tecnici. Un apposito gruppo di lavoro ha elaborato una modifica dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, che è stata inviata in consultazione alla fine del 2002. Sulla base dei risultati della consultazione si è giunti alla conclusione che, considerati i sensibili metodi di analisi fisica del suolo attualmente disponibili, è necessario procedere ad una rielaborazione totale. Un gruppo di lavoro ha pertanto stilato una seconda modifica dell'ordinanza, la cui successiva discussione con gli ambienti interessati ha rivelato la necessità di un ulteriore adeguamento di determinati dettagli. Una versione corretta e definitiva potrà entrare in vigore nella primavera del 2005.

2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*

La mozione incarica il Consiglio federale di esporre al Parlamento, mediante un apposito rapporto, le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi di protezione dell'aria nonché le possibilità esistenti per garantire, in riferimento a tutti gli inquinanti, il rispetto dei valori limite fissati. A tal fine si sta elaborando una documentazione aggiornata sulle attuali emissioni di inquinanti provenienti da diverse fonti nonché sull'efficacia delle possibili misure da adottare. Detta documentazione dovrà essere disponibile entro la primavera del 2005 e servirà da fondamento per la stesura del rapporto all'attenzione del Parlamento. Come rivelato dal rapporto del Consiglio federale sui provvedimenti di igiene dell'aria adottati da Confederazione e Cantoni (FF 1999 6638-6662), in tale settore vi è una forte necessità d'intervento per ridurre i notevoli danni arrecati dall'inquinamento alla salute della popolazione ed all'ambiente. Con il previsto rapporto verranno create importanti basi pianificatorie e decisionali e saranno indicati dei punti di contatto con altri affari attuali. I relativi lavori evidenziano la presenza di sinergie finalizzate all'attuazione della legislazione ambientale.

2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*

Il rapporto sulla situazione del rumore in Svizzera e sulle misure di protezione fonica previste non ha potuto essere completato nei tempi stabiliti, e ciò soprattutto in seguito alle misure di risparmio adottate nel quadro del Programma di sgravio 2003 ed ai ritardi verificatisi nella revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (proroga dei termini per il risanamento fonico sulle strade). Dovrebbe poter essere adottato dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento nel corso del 2005.

2001 P 99.3560 *Costituzione di zone protette di ampie dimensioni (N 12.6.01, Grobet)*

Il postulato sarà tolto di ruolo insieme alla mozione Marty (04.3048) "Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Parchi naturali", che impone al Consiglio federale di riprendere i lavori di revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di includere i ghiacciai Oberaar, Finsteraar, Lauteraar e Unteraar, con i relativi margini proglaciali, nel perimetro della regione Jungfrau-Aletsch e di proporne l'inclusione nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, in modo tale che la regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, iscritta nella lista dal 13 dicembre 2001, venga ampliata con la regione dei ghiacciai dell'Aar. Con decreto del 28 giugno 2001 il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a richiedere all'UNESCO, entro un termine definito nonché in accordo con i Cantoni e i servizi federali ed in collaborazione con il DFAE, gli eventuali ampliamenti del perimetro. Le discussioni in merito all'ampliamento mediante l'inclusione della regione dei ghiacciai dell'Aar sono attualmente in corso. Qualora si raggiunga di comune accordo una soluzione in tal senso, la relativa modifica del perimetro verrà proposta all'UNESCO. Fino a quel momento, il postulato deve essere mantenuto.

2001 P 01.3371 *Legge sul CO2. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*

I provvedimenti volontari sotto forma di accordi sugli obiettivi e di impegni rivestono una grande importanza nell'ambito dell'attuazione della legge sul CO2 e sono regolamentati dalla "Direttiva sui provvedimenti volontari per la riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2" del 2 luglio 2001. Il Consiglio federale deciderà nel 2005 quali provvedimenti supplementari dovranno essere adottati per raggiungere gli obiettivi della legge sul CO2.

2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*

Il postulato invita il Consiglio federale a preparare un rapporto che da un lato illustri tutti gli aspetti dell'impatto del riscaldamento climatico sulle regioni di montagna e dall'altro presenti un catalogo di misure concrete, atte a contrastare questo fenomeno a breve, medio e lungo termine. In tale ambito andrà considerato il fatto che i Cantoni interessati sono raramente in grado di adottare da soli misure efficaci contro le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, sia per motivi finanziari che di personale.

Nel 2000 il Consiglio federale ha definito il clima come uno dei poli di ricerca nazionali (PRN). Alla fine del 2004 si è conclusa la prima fase del PRN "Clima". I relativi risultati dovranno confluire in un rapporto di sintesi stilato dal Consiglio federale e contenente informazioni sullo stato delle conoscenze e sugli interventi necessari in tutti i settori politicamente rilevanti, in particolare nelle regioni di montagna. In seguito alla riduzione delle risorse finanziarie e del personale, tuttavia, l'UFAPF non ha ancora potuto avviare l'elaborazione di detto rapporto di sintesi.

2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*

Il postulato propone al Consiglio federale di esaminare se, a differenza di quanto avviene ora, la Confederazione può sostenere finanziariamente, oltre alla costruzione ed al ripristino delle strade forestali e rurali, anche il risanamento delle stesse. La costruzione, l'ampliamento ed il ripristino delle strade forestali e rurali sono sovvenzionabili. Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle foreste, la concessione di sussidi è tuttavia vincolata alla condizione che ne sia garantita la manutenzione ordinaria. Finora la Confederazione non ha mai versato sussidi per la manutenzione delle strade forestali. Nel corso dell'imminente revisione della legge forestale si dovrà procedere ad un riesame generale della prassi vigente in materia di sussidi per le strutture di raccordo in ambito forestale.

2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*

Il Consiglio federale è invitato a far esaminare dal punto di vista scientifico le ripercussioni dell'elettrosmog sul benessere e sulla salute della popolazione. A tal fine, nel 2002 l'UFAPF ha proposto di realizzare un programma di ricerca dal titolo "Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit" (Radiazioni non ionizzanti. Ambiente e salute). Dopo un approfondito esame della proposta, a metà 2004 l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza ha commissionato al Fondo nazionale svizzero la preparazione di detto programma di ricerca. Il Consiglio federale non ha tuttavia ancora deciso in merito alla sua realizzazione.

2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare le possibili soluzioni per promuovere il riciclaggio o l'utilizzazione termica dei rifiuti di materie plastiche adatti a tal fine e provenienti dal settore dell'industria e dell'artigianato. Si chiede in particolare di dare la priorità, almeno in una prima fase, ai provvedimenti volontari adottati dall'economia. Insieme all'Associazione svizzera delle materie plastiche, durante la prima fase è stato effettuato un rilevamento per individuare i settori che presentano un potenziale inutilizzato di rifiuti di materie plastiche riciclabili. Dai risultati ottenuti è emerso che, negli ultimi anni, sono state esportate quantità sempre maggiori di rifiuti di materie plastiche destinati al riciclaggio. C'è invece ancora del potenziale sfruttabile per quanto riguarda i fogli per l'insilamento usati in agricoltura e, in misura minore, quelli utilizzati in determinati settori dell'artigianato. L'economia privata sta attualmente cercando delle soluzioni sostenibili per regolamentare su base volontaria la raccolta ed il riciclaggio di queste frazioni di rifiuti.

2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES*

Un gruppo di lavoro ampiamente rappresentativo terminerà prossimamente il proprio rapporto sulla ricerca tossicologica indipendente in Svizzera. Detto rapporto dovrà servire al Consiglio federale come base decisionale per l'adozione delle necessarie misure in questo settore.

2002 P 02.3354 *Basi legali per le riserve della biosfera in Svizzera (N 4.10.02, Lustenberger)*

Il postulato sarà tolto di ruolo insieme alla mozione Marty (04.3048) "Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Parchi naturali", che impone al Consiglio federale di riprendere i lavori di revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514 *Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza DATEC/SG*

Con postulato del 16 novembre 2004, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) invita il Consiglio federale a illustrare in un rapporto a quali condizioni e in quale forma potrebbe essere utile introdurre in Svizzera un sistema di pedaggi stradali. In particolare, il rapporto deve appurare,

- a. se l'introduzione del pedaggio stradale presuppone una modifica della Costituzione;
- b. per quali strade, per quali scopi e con quali basi di valutazione sarebbe eventualmente utile introdurre un pedaggio stradale, e come sarebbe possibile attuare eventuali compensazioni a livello di altre tasse sul traffico stradale;
- c. a quali condizioni sarebbe eventualmente utile e possibile una sperimentazione del pedaggio stradale.

Le richieste del postulato Vollmer riguardano essenzialmente settori il cui esame è richiesto nel quadro del rapporto richiesto dalla CTT del Consiglio nazionale. Il tema del pedaggio stradale rimane quindi di attualità e deve essere approfondito nell'ambito del previsto rapporto.

2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*

Limitandosi strettamente al diritto edilizio, nel 2004 si è proceduto alla definizione di 35 termini e procedure di misurazione che dovevano essere unificati a livello svizzero. Nel rispetto della suddivisione delle competenze fra Confederazione e Cantoni nell'ambito del diritto edilizio sancita dalla Costituzione, l'integrazione di queste definizioni nel diritto cantonale avverrà per mezzo di un Concordato intercantonale. La relativa procedura di consultazione è stata avviata all'inizio di luglio e si è conclusa alla fine di ottobre. Le proposte sono state accolte favorevolmente dalla stragrande maggioranza dei Cantoni. Per i singoli termini e procedure di misurazione sono state presentate numerose proposte di miglioramento, soprattutto da parte delle organizzazioni del settore; gran parte di queste proposte sono state prese in considerazione nel quadro della rielaborazione delle definizioni. L'analisi dei risultati della consultazione e la conseguente rielaborazione del Concordato intercantonale nonché delle definizioni e delle procedure di misurazione (in allegato al Concordato) devono essere portate avanti in modo tale che i Cantoni possano aderire al Concordato nell'estate/autunno 2005. Dalla consultazione è emerso che la maggioranza dei Cantoni prevede di aderire al Concordato. Nel corso del 2004 sono stati inoltre fatti alcuni passi preliminari per giungere ad un'armonizzazione anche nel settore delle procedure relative ai piani di utilizzazione e ai piani di utilizzazione particolare. Su questa base si continuerà a lavorare nel 2005.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2004

a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto "Mozioni e postulati 2003"

I numeri di pagina si riferiscono al Rapporto "Mozioni e postulati" dello scorso anno.

P 99.3076	Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi (<i>N 18.6.99, Müller Erich; S 22.12.99</i>)	1
P 99.3522	Formulazione non sessista. Attuazione delle raccomandazioni d'applicazione (<i>N 22.6.00, Maury Pasquier</i>)	1
P 00.3595	Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (<i>S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS</i>), punti 3, 4, 6 e 7	1
P 01.3786	Accesso unitario a Internet (<i>N 22.3.02, Ehrler</i>)	2
P 99.3650	Azione civile di promozione della pace (<i>N 23.6.00, Haering</i>)	3
P 00.3204	Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa (<i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016</i>)	3
P 00.3306	Adesione della Svizzera all'Unione latina (<i>N 6.10.00, Scheurer Rémy</i>)	3
P 00.3481	Mezzi finanziari destinati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (<i>N 15.12.00, Nabholz</i>)	3
P 00.3638	Legge sulle persone che lavorano nell'aiuto allo sviluppo (<i>N 23.3.01, Hollenstein</i>)	3
P 02.3179	La Svizzera e il conflitto nel Vicino Oriente (<i>N 4.10.02, Gruppo socialista</i>)	4
P 03.3001	Discriminazione razziale. Rapporti periodici alle Commissioni della politica estera (<i>S 6.3.03, Commissione della politica estera CS 01.052</i>)	4
P 00.3395	Partiti politici: indennizzi più equi alle sezioni giovanili (<i>N 26.11.01, Brunner Toni</i>)	5
P 01.3216	Aumento dei contributi federali a favore delle scuole svizzere all'estero (<i>N 18.3.02, Commissione di politica estera CN</i>)	5
P 98.3020	LAMal. Nuove prestazioni e medicinali. Assunzione dei costi (<i>N 21.3.00, Guisan</i>) – in precedenza UFAS	6
P 00.3363	Obbligo per le casse malati di prendere a carico la sterilizzazione (<i>N 15.12.00, Maury Pasquier</i>) – in precedenza UFAS	7
P 00.3364	Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione (<i>N 15.12.00, Genner</i>)	5
P 00.3632	Riserve degli assicuratori-malattie (<i>N 23.3.01, Dormond Marlyse</i>) – in precedenza UFAS	7
P 99.3640	LAMal. Sussidi federali (<i>N 9.5.01, Zisyadis</i>) – in precedenza UFAS	7
P 01.3260	LAMal. Versamenti arretrati (<i>N 5.10.01, Zisyadis</i>) – in precedenza UFAS	7
P 01.3423	Trasparenza sulle riserve delle casse malati (<i>S 4.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 01.302</i>) – in precedenza UFAS	8
P 01.3722	Una cassa malati unica? (<i>N 22.3.02, Robbiani</i>) – in precedenza UFAS	8
P 00.3749	Creazione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera (<i>N 16.4.02, Günter</i>)	5
M 00.3670	Casse malati. Trasparenza e controllo (<i>N 30.9.02, Meyer Thérèse</i>) – in precedenza UFAS	8
P 99.3610	Rilevazione del budget-tempo riguardante il lavoro non remunerato (<i>N 24.3.00, Goll</i>)	5
P 00.3225	Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione (<i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016</i>)	6
P 00.3733	Salari bassi e costo della vita. Rapporto (<i>N 23.3.01, Leutenegger Oberholzer</i>)	6
P 02.3483	Realizzazione di uno studio sul budget-tempo (<i>N 13.12.02, Goll</i>)	6
P 00.3006	AVS facoltativa (<i>S 15.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.038</i>)	6
P 00.3224	Reddito minimo vitale (<i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016</i>)	7
P 00.3287	Garanzia a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (<i>N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro</i>)	7
P 00.3191	Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine (<i>N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00</i>)	7
P 00.3348	Definizione d'invalidità (<i>S 20.9.00, David</i>)	7
P 00.3597	Finanziamento della protezione della maternità (<i>S 13.12.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS</i>)	7
P 00.3183	Prospettive per la previdenza per la vecchiaia (<i>N 9.5.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.014</i>)	7
P 00.3458	Beneficiari di rendite AVS. Adeguamento della rendita per i figli (<i>N 17.4.02, Meier-Schatz</i>)	8
P 02.3181	Abusi nel campo della previdenza professionale (<i>N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027</i>)	8
P 02.3182	Definizione di «previdenza professionale» (<i>N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027</i>)	8
P 02.3423	LPP. Rubricare le spese amministrative (<i>N 3.10.02, Gruppo socialista</i>)	8
P 02.3104	Promovimento della famiglia (<i>N 4.10.02, Waber</i>)	8
M 02.3421	LPP. Registrazione al lordo nel rendiconto globale (<i>N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03</i>)	8
P 98.3562	Tecnorama svizzero: sostegno e sviluppo (<i>N 21.3.00, [Baumberger]-Hegetschweiler</i>)	9
M 03.3187	Esonerare il settore ERT dal pacchetto di risparmio II (<i>N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03</i>)	9

P 03.3238	Creazione dei nuovi posti previsti nel messaggio ERT (<i>S 19.6.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CS 02.089</i>)	9
P 99.3441	Tutela della personalità nel diritto dei mass media (<i>S 8.12.99, Reimann</i>)	10
M 00.3182	Protezione della maternità e finanziamento misto (<i>N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00</i>)	10
P 00.3587	Rapporto sull'attività lucrativa delle donne (<i>N 15.12.00, Aepli Wartmann</i>)	10
P 00.3424	Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (<i>S 28.11.00, Commissione degli affari giuridici CS 93.434</i>)	10
P 99.3627	Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Abrogazione delle riserve (<i>N 20.3.01, Berberat</i>)	10
P 01.3056	Interruzione di gravidanza. Diritti del personale medico (<i>N 14.3.01, Commissione degli affari giuridici CN 93.434</i>)	10
P 01.3430	Telefoni mobili. Identificazione degli acquirenti delle carte prepagate (<i>S 2.10.01, Commissione degli affari giuridici CS</i>) – in precedenza DFGP/SG	11
P 01.3418	Privazione della libertà a scopo d'assistenza. Inchiesta (<i>N 14.12.01, Commissione degli affari giuridici CN 01.2014</i>)	11
P 01.3608	Esecuzione delle pene e delle misure all'estero (<i>N 20.3.02, Brunner Toni</i>)	11
P 02.3083	Costituzione federale. Attuazione dell'articolo concernente i comuni, le città e le regioni di montagna (<i>N 21.6.02, Joder</i>)	11
P 02.3034	Articolo 115 CC. Rottura del vincolo coniugale: definizione dei casi (<i>N 21.6.02, Janiak</i>)	11
P 02.3367	Personale medico. Conflitti di coscienza in caso di interruzioni di gravidanza (<i>N 4.10.02, Bortoluzzi</i>)	10
P 02.3695	Protezione di rappresentanti degli organi dello Stato (<i>N 21.3.03, Spielmann</i>)	12
P 99.3519	Organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera (<i>N 22.12.99, Freund</i>)	12
P 00.3226	Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto (<i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00</i>)	12
P 01.3563	Organismi di certificazione. Regolamentazione (<i>N 14.12.01, Rossini</i>)	12
P 98.3490	Politica in materia di asilo e di rifugiati. Provvedimenti. (<i>N 13.12.99, Gruppo democratico-cristiano</i>)	13
P 02.3389	Conseguenze della revisione della legge sul cinema (<i>N 13.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN [01.071] Minoranza Sommaruga</i>)	13
M 99.3578	Servizio informazioni strategico e LOGA (<i>N 24.3.00, Commissione della gestione CN; S 13.6.00</i>)	14
M 99.3579	Servizio informazioni strategico e LOGA (<i>S 13.6.00, Commissione della gestione CS; N 24.3.00</i>)	14
P 00.3353	Finanziamento di istituti per il promovimento della pace (<i>N 8.6.01, Oehrli</i>)	14
P 01.3633	Attentati terroristici. Nuova valutazione dei rischi in Svizzera (<i>N 14.12.01, Leutenegger-Oberholzer</i>)	15
P 02.3242	Munizione da guerra (<i>S 16.9.02, Berger</i>)	15
P 02.3259	Ubicazione del comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito svizzero (<i>S 16.9.02, Leumann</i>)	15
M 99.3039	Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (<i>S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00</i>)	15
P 01.3088	Concezione dello sport (<i>N 19.9.01, Gruppo radicale-democratico</i>)	16
P 02.3065	Centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (<i>S 11.6.02, Pfisterer Thomas</i>)	17
P 99.3273	Finanze pubbliche. Esame del budget tenendo conto dei criteri specifici delle donne (<i>N 24.3.00, Goll</i>)	17
P 00.3128	Chiarezza sulle prestazioni dello Stato (<i>N 23.6.00, Zbinden</i>)	17
P 00.3102	Settore finanziario privato e considerazione dei rischi legati al mercato finanziario (<i>N 23.6.00, Strahm</i>)	17
P 00.3017	Distribuzione effettiva dell'utile netto della Banca nazionale (<i>N 4.10.00, Fattebert</i>)	18
P 00.3272	Assistenza amministrativa negli affari borsistici (<i>S 19.9.00, Studer Jean</i>)	18
P 00.3569	Statistica delle finanze pubbliche (<i>N 15.12.00, Rossini</i>)	18
P 00.3678	Lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro (<i>N 23.3.01, Walker Felix</i>)	18
P 00.3713	Creazione di strumenti istituzionali che permettano di meglio comprendere le incidenze finanziarie delle decisioni parlamentari (<i>S 13.3.01, Pfisterer Thomas</i>)	18
P 99.3548	Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (<i>N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano; S 8.6.01</i>)	19
P 00.3601	Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale (<i>N 29.11.00, Commissione delle finanze CN 00.063; S 7.6.01</i>)	18
P 01.3207	Aiuto prestato dalla Confederazione alle grandi manifestazioni. Creazione di una legge quadro (<i>S 20.6.01, Commissione della gestione CS</i>)	19
P 01.3309	Lotta contro il riciclaggio di denaro (<i>N 14.12.01, Grobet</i>)	20
P 01.3514	Commercio di opere d'arte e di gioielli. Riciclaggio di denaro (<i>N 14.12.01, Widmer</i>)	19
P 01.3610	Soppressione delle Casse di deposito dell'azienda (<i>N 14.12.01, Hess Bernhard</i>)	20
P 01.3682	Creazione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods (<i>N 22.3.02, Commissione della politica estera CN</i>)	20
P 02.3582	Vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni. Sottomissione delle società d'investimento (<i>N 13.12.02, Walker Felix</i>)	20

P 02.3631	Rielaborazione del piano finanziario attraverso rinunce a determinati compiti (N 28.11.02, Commissione delle finanze CN 02.057)	20
P 99.3575	Salario, assegni e oneri sociali – Confronto tra Confederazione ed economia privata (S 13.12.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 98.076)	21
P 01.3136	Vacanze attive invece della televisione (N 22.6.01, Teuscher)	21
P 98.3168	Rapporto tra imposizione diretta e indiretta (N 16.12.99, Gruppo liberale)	21
P 99.3200	Soppressione della tassa di negoziazione nel caso di ristrutturazioni all'interno del gruppo (N 2.10.00, Bühler)	22
P 99.3629	Commercio elettronico ed assoggettamento (N 4.10.00, Spielmann)	106
P 00.3464	Ispettori fiscali. Formazione e immagine (N 15.12.00, Rennwald)	22
M 00.3552	Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)	22
P 01.3246	Ripartizione della ricchezza in Svizzera (N 5.10.01, Fehr Jacqueline)	22
P 99.3265	Rapido esame delle offerte e apertura pubblica delle offerte (N 2.10.00, Widrig) – in precedenza DFF/AFF	23
M 00.3196	Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche CN 99.439; S 20.6.01)	23
P 01.3540	Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (N 14.12.01, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)	23
P 02.3487	Rendere Palazzo federale utilizzabile per gli audiolesi (N 21.3.03, Joder)	23
P 98.3624	Creazione di un Ufficio federale del lavoro (N 19.3.99, Berberat)	24
P 00.3413	Importazioni parallele. Modifica del diritto dei brevetti (N 15.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Sommaruga])	24
P 00.3612	Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002 (N 22.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Gysin Hans Rudolf]) – in precedenza DFE/Seco	24
P 02.3312	Lealtà in materia di doni (S 18.9.02, Stähelin)	24
P 99.3584	Programma d'azione per mantenere e creare posti di lavoro (N 24.3.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	25
P 99.3577	Rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	25
P 00.3088	Osservatorio della libera circolazione delle persone (N 23.6.00, Rennwald)	108
P 00.3209	Politica dell'impiego (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	25
M 00.3210	Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	25
P 99.3542	Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti del legno (N 15.6.00, Eymann; S 7.12.00)	108
P 00.3614	Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. Diritti del bambino (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.427)	26
M 00.3186	Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)	26
P 00.3649	Collocamento di invalidi da parte degli URC (N 23.3.01, Widmer)	26
P 00.3117	Orari di apertura dei punti di vendita. Creazione di una normativa (N 5.6.01, Speck)	109
P 01.3209	Accordi commerciali e diritti dell'uomo (N 5.6.01, Commissione della politica estera CN 01.009)	27
P 01.3613	Misure supplementari per il personale di Swissair (N 16.11.01, Strahm)	26
P 01.3653	Prefinanziamento dei piani sociali (N 16.11.01, Leutenegger Oberholzer)	27
P 01.3651	Prefinanziamento dei piani sociali (S 17.11.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS 01.067)	27
P 01.3643	Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di malattia (N 12.12.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.019)	27
P 98.3676	Protezione degli animali e dell'ambiente. Applicazione (N 15.6.00, Oehrli)	28
P 00.3556	Inventario delle specialità culinarie (N 15.12.00, Zisyadis)	28
P 02.3355	Rapporto sulle difficoltà legate al lavoro agricolo e sulle conseguenze sociali della nuova politica agricola (N 4.10.02, Bugnon)	28
P 00.3574	Trasporto di animali in Svizzera (N 15.12.00, Scherer Marcel)	29
P 01.3182	Identificazione dei suini. Modifica delle pertinenti disposizioni (N 22.6.01, Brunner Toni) – in precedenza DFE/UFAG	29
P 01.3295	Un margine di tolleranza nei sussidi agli inquilini (N 5.10.01, Robbiani)	30
P 99.3410	Riduzione dei costi della sorveglianza telefonica (N 22.12.99, Heim)	31
M 00.3215	Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00; proposta di stralcio FF 2004 4075)	112
P 98.3600	Terremoti. Misure preventive (N 8.6.00, [Epiney]-Mariétan) – in precedenza DDPS/UFPC	31
P 00.3699	Inondazioni in Ticino. Misure di prevenzione (N 23.3.01, Eymann)	31
P 00.3639	Convenzione internazionale sulle acque (N 23.3.01, Gonseth)	31
P 99.3529	Parità di trattamento tra gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili (N 22.12.99, Vallender) – in precedenza DATEC/UFAP	31
P 00.3171	Possibilità di risparmio di elettricità (N 6.10.00, Sommaruga)	31
P 01.3008	Applicazione della LMEE. Scadenario per l'elaborazione dell'ordinanza (N 22.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	32
P 01.3013	Legislazione sulle tasse per l'ambiente compatibile con l'energia nucleare (S 14.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)	32

P 01.3536	Partecipazione della Svizzera al mercato interno UE della corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (N 14.12.01, Gruppo socialista)	32
P 01.3588	Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (N 14.12.01, Teuscher)	32
P 99.3281	Maggiore sicurezza nelle gallerie sulla rete delle strade nazionali (N 8.10.99, Günter)	33
P 99.3535	Guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e actio libera in causa (N 23.6.00, Wiederkehr)	33
P 00.3134	Pletora di norme nel diritto della circolazione stradale. Ripresa di standard internazionali (S 19.6.00, Bieri)	33
P 99.3406	Autocontrollo del tasso alcolemico (N 19.9.00, Pelli)	34
P 99.3267	Gottardo: raddoppio «part-time» (N 19.9.00, Maspoli)	34
P 00.3586	Armonizzazione fra la costruzione della tangenziale Zurigo ovest e il completamento della A4 nel distretto di Knonau (N 23.3.01, Scherer Marcel) – in precedenza DATEC/UFT	34
P 01.3347	Costruzione accelerata della A4 nel distretto di Knonau (N 5.10.01, Theiler)	35
P 01.3632	Studio d'accompagnamento alla raccomandazione "Viaggiare con le luci di giorno" (N 14.12.01, Aeschbacher)	35
P 00.3553	Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (N 22.3.02, Bühler)	35
M 03.3190	Avanti. Avvio tempestivo dei lavori legislativi (S 16.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.040; N 16.9.03)	35
M 99.3136	Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)	35
M 00.3610	Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 5.10.01) – in precedenza DATEC/SG	35
M 00.3607	Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CN; N 17.9.01) – in precedenza DATEC/SG	36
P 99.3438	Introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretazione nella Gen-Lex (N 24.3.00, Gonseth)	36
P 99.3592	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Miglioramento delle procedure decisionali (N 24.3.00, Widrig)	36
P 00.3010	Legno da utilizzare quale fonte di energia (N 15.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) del Consiglio nazionale, CN 00.013)	36
M 98.3589	Contraddizioni fra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)	36
P 00.3061	Promovimento del legno nella costruzione di pareti antifoniche e nella posa di finestre fonoisolanti (N 23.6.00, Widmer)	36
P 00.3188	Diritto di ricorso delle associazioni. Carta per le trattative (N 22.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.442)	36
P 00.3322	Risanamento di discariche di rifiuti. Partecipazione della Confederazione (N 15.12.00, Rennwald)	37
P 01.3178	Legge sul CO ₂ . Misure d'accompagnamento (N 5.10.01, Rechsteiner-Basel)	37
P 01.3266	Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale (EIA) e delle procedure di autorizzazione (N 17.9.01, Commissione degli affari giuridici CN)	37
P 01.3509	Finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti comunali in base al principio di causalità (N 14.12.01, Banga)	37
P 02.3127	Documentazione fotografica degli interventi sul paesaggio svizzero (N 4.10.02, Aepli Wartmann)	37
M 99.3574	Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente (N 24.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.411; S 5.10.00)	116
M 00.3510	Programma di sostegno nel settore della pianificazione del territorio (N 15.12.00, Nabholz; S 6.6.01)	116

b) Proposta di stralcio in messaggi nel 2004

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati).

Trattandosi del Bollettino ufficiale dello scorso anno, anche la data è specificata. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

P 02.3422	LPP. Ripartizione delle eccedenze. Riserve di fluttuazione. Sospensione del versamento di contributi (N 3.10.02, Gruppo socialista)	N 15
M 00.3722	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: promuovere la prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali (N 23.3.01, Schmid Odilo; S 18.9.01)	N 410 / 2003: S 1241
P 00.3219	Libera concorrenza tra media indipendenti (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	N 434
P 00.3144	Legge sui media (N 6.10.00, Fehr Hans-Jürg)	N 434
P 00.3520	Mantenimento degli studi radio di Berna e Basilea (N 15.12.00, Joder)	N 434
P 99.3131	Aumento delle spese nel settore dell'asilo. Analisi (N 22.12.99, Bühler)	N 633
P 00.3058	Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, gruppo liberale radicale)	N 633
P 01.3586	Possibilità di esame dei casi di rigore nel campo dell'asilo (N 10.12.01, Aepli Wartmann)	N 633
P 01.3323	Colmare le vistose lacune della prassi in materia d'asilo (N 22.3.02, Dunant)	N 633
P 00.3588	Asilo. Accordo sulle prestazioni per il rimborso ai Cantoni (N 23.3.01, Aepli Wartmann)	N 633
P 99.3617	Integrazione degli stranieri. Campagna informativa (N 24.3.00, Gruppo socialista)	N 1166
P 98.3465	Popolazione residente straniera. Promovimento delle conoscenze linguistiche (N 14.6.00, [Bircher]-Heim)	N 1166
P 99.3137	Informazione dei candidati all'immigrazione in Svizzera (N 14.6.00, [Hasler Ernst]-Freund)	N 1166
P 99.3616	Creazione di un Ufficio per l'integrazione degli stranieri (N 14.6.00, Gruppo socialista)	N 1166
P 00.3233	Accettazione degli stranieri (N 23.6.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Hollenstein];	N 1166
P 00.3232	Stabilizzazione della quota degli stranieri (N 27.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Pfister Theophil])	N 1166
P 99.3504	Matrimoni bianchi contratti allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno (N 20.3.01, Heim)	N 1166
P 01.3473	Persone prive di documenti. Concretizzazione dei casi di rigore (N 10.12.01, Leuthard)	N 1166
P 01.3592	Disciplinamento del soggiorno per giovani privi di documenti (N 10.12.01, Vermot-Mangold)	N 1166
P 03.3224	Legislatura 2003-2007. Per un programma degno di questo nome (N 3.10.03, Gruppo radicale-democratico)	N 1102
P 01.3326	Accesso ai pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione (N 5.10.01, Fässler)	N 1415
P 03.3510	Contro la proliferazione delle procedure di consultazione (N 19.12.03, Keller)	N 1415
M 00.3712	Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.01, Bieri, N 12.12.01)	S 111 / N 1456
P 00.3690	Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (N 23.3.01, Kofmel)	N 1456
P 02.3063	Priorità della politica svizzera in seno all'ONU. Rapporto (N 21.6.02, Zäch)	N 1535
P 02.3114	Discussione nel plenum degli obiettivi del Consiglio federale per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (N 21.6.02, Müller-Hemmi)	N 1535
P 03.3209	Rapporto sulla riforma dell'ONU (N 3.10.03, Gruppo socialista)	N 1535
P 03.3000	Riserve auree. 2/3 direttamente ai Cantoni (S 2.6.03, Commissione delle finanze CS)	S 516
P 01.3145	Trattamento identico delle società immobiliari (N 22.6.01, Theiler)	N 1273
P 00.3008	Istanza di ricorso indipendente nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale (N 22.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.448)	N 1660

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2004

Cancelleria federale

- 2000 P 00.3194 *E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3190 *Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 M 00.3208 *E-Switzerland. (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1*
- 2000 P 00.3298 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radical)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3347 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)*
- 2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5*
- 2001 P 01.3121 *L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano (N 22.6.01, Rennwald)*
- 2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Ricklin)*
- 2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3481 *Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)*
- 2003 P 03.3090 *Base legale per lo statuto speciale della città federale (N 20.6.03, Joder)*
- 2003 P 03.3102 *Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)*
- 2004 P 03.3594 *Piano di legislatura 2003-2007. Pari opportunità (N 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN)*
- 2004 P 04.3159 *Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale "Federal Executive Committee" (N 18.6.04, Berberat)*
- 2004 P 04.3462 *Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)*

Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505	<i>Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)</i>
2000 P 98.3396	<i>Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)</i>
2000 P 00.3414	<i>Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)</i>
2000 P 00.3527	<i>Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)</i>
2001 P 01.3160	<i>Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)</i>
2002 M 00.3277	<i>Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynek; S 4.10.01)</i>
2002 M 01.3334	<i>Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)</i>
2002 P 01.3306	<i>Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)</i>
2002 P 02.3394	<i>Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)</i>
2002 P 02.3625	<i>Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)</i>
2002 P 02.3541	<i>Rapporto sul disarmo (N 13.12.02, Haering)</i>
2002 P 02.3591	<i>Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)</i>
2003 P 02.3730	<i>Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)</i>
2003 P 03.3066	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)</i>
2003 P 03.3178	<i>Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (02.076)</i>
2003 P 02.3069	<i>Riconoscimento del genocidio degli Armeni del 1915 (N 16.12.03, [Vaudroz Jean-Claude]- de Bumann)</i>
2003 P 03.3050	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2003 P 03.3328	<i>Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)</i>
2004 P 02.3074	<i>Delegazione svizzera presso l'Assemblea generale dell'ONU (N 9.3.04, Gross Andreas)</i>
2004 P 02.3348	<i>Iniziativa della Svizzera a favore della creazione di un'agenzia ONU per l'energia rinnovabile a Ginevra (N 9.3.04, [Wiederkehr]-Studer Heiner)</i>
2004 P 02.3529	<i>Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)</i>
2004 P 02.3093	<i>Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)</i>
2004 P 03.3584	<i>Politica europea della Svizzera. Prestazioni della Svizzera (S 18.3.04, Commissione della politica estera CS 03.2022)</i>
2004 P 04.3233	<i>Israele. Arresto della costruzione del muro nei Territori occupati (N 8.10.04, Maury Pasquier)</i>
2004 M 02.3786	<i>Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; 15.12.04)</i>
2004 P 04.3424	<i>Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)</i>
2004 P 04.3571	<i>La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)</i>
2004 P 04.3621	<i>Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)</i>

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

Nessuno.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*
2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)*
2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*
2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*
2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*
2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)*
2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*
2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*
2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*
2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*
2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02)*
2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss)*
2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*
2003 P 01.3714 *Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni (N 5.6.03, Bezzola)*
2003 P 00.3584 *Servizio di volontariato per i giovani (N 30.9.02, Wyss; S 12.6.03)*
2003 P 03.3298 *Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard)*
2003 P 03.3428 *Rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma (N 25.9.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.043)*
2003 P 03.3426 *Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
2003 P 02.3068 *Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)*
2004 M 03.3441 *Salvaguardia delle fonti audiovisive (N 17.3.04, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 21.9.04)*
2004 P 04.3343 *Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri)*
2004 M 04.3044 *Vigneti terrazzati del Lavaux: iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 18.6.04, Zisyadis; S 15.12.04)*

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

Nessuno.

Archivio federale

Nessuno.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*
2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*
2000 M 99.3567 *Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (99.064); N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2002 6087) – in precedenza UFAS*
2000 P 00.3342 *Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS*

2000 P 00.3422	<i>Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047) – in precedenza UFAS</i>
2000 P 99.3621	<i>Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)</i>
2000 P 00.3435	<i>Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)</i>
2001 P 00.3566	<i>Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01) – in precedenza UFAS</i>
2001 M 00.3615	<i>Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)</i>
2001 M 00.3646	<i>Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)</i>
2001 P 01.3604	<i>Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 00.3565	<i>Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)</i>
2002 P 00.3482	<i>Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)</i>
2002 P 01.3397	<i>Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)</i>
2002 P 01.3137	<i>Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2002 P 00.3368	<i>Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 00.3544	<i>Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 02.3175	<i>Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 02.3176	<i>Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 02.3177	<i>Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 00.3536	<i>Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 01.3049	<i>Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 02.3135	<i>Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)</i>
2002 P 02.3064	<i>Formazione medica. Etica e diritto (N 30.9.02, Zäch)</i>
2002 P 02.3233	<i>Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)</i>
2002 P 02.3247	<i>Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni (N 4.10.02, Berberat)</i>
2002 P 02.3248	<i>Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)</i>
2002 P 02.3251	<i>Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)</i>
2002 P 02.3379	<i>Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)</i>
2002 P 02.3446	<i>Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS</i>
2002 P 02.3383	<i>Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS</i>
2002 M 00.3670	<i>Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S10.3.03) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 02.3674	<i>Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 02.3750	<i>Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 02.3626	<i>Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 03.3042	<i>Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 03.3046	<i>Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 03.3236	<i>Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 03.3237	<i>Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS</i>
2003 P 03.3010	<i>Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)</i>

- 2003 M 03.3007 *Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)*
- 2003 P 03.3302 *Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3087 *Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3642 *Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3643 *Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3644 *Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 02.3645 *Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3424 *Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3425 *Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [Minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS*
- 2003 P 03.3520 *Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS*
- 2004 M 02.3170 *Pianificazione della medicina di punta (S 19.9.02, Frick; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2004 4903)*
- 2004 P 04.3000 *Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)*
- 2004 P 02.3122 *Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)*
- 2004 M 03.3597 *Riforma del sistema di finanziamento delle cure medico-sanitarie (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)*
- 2004 P 02.3641 *Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03 Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)*
- 2004 P 02.3378 *Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)*
- 2004 P 04.3440 *Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)*
- 2004 P 04.3509 *Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)*

Ufficio federale di statistica

- 2000 M 98.3655 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)*
- 2000 M 98.3684 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)*
- 2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*
- 2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CN 95.418); S 15.3.00)*
- 2000 P 00.3211 *Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*
- 2001 P 01.3359 *La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)*
- 2002 P 01.3733 *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)*
- 2002 P 01.3788 *Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)*
- 2002 P 02.3491 *Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) – in precedenza Seco*
- 2003 P 03.3534 *Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)*

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 2000 P 97.3068 *Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)*
- 2000 P 98.3076 *Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)*
- 2000 P 00.3178 *Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)*
- 2000 P 00.3007 *Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)*
- 2000 P 00.3200 *Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)*
- 2000 P 00.3291 *Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

2000 P 00.3596	<i>Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)</i>
2001 P 01.3172	<i>Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)</i>
2001 P 01.3450	<i>Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)</i>
2001 P 01.3648	<i>Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)</i>
2002 P 00.3743	<i>Visione d'assieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)</i>
2002 P 00.3499	<i>Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)</i>
2002 P 02.3006	<i>LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 00.3231	<i>Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])</i>
2002 P 01.3522	<i>LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute (N 6.6.02, Engelberger)</i>
2002 P 01.3134	<i>Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer)</i>
2002 P 02.3160	<i>Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)</i>
2002 P 02.3208	<i>LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)</i>
2002 P 02.3183	<i>Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 02.3172	<i>Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)</i>
2002 P 01.3141	<i>Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal (N 30.9.02, Tschäppät)</i>
2002 P 02.3401	<i>Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico)</i>
2002 P 02.3405	<i>Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)</i>
2002 P 02.3407	<i>Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP (N 3.10.02, Dupraz)</i>
2002 P 02.3420	<i>LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)</i>
2002 P 02.3429	<i>Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2002 P 02.3457	<i>Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)</i>
2002 M 02.3007	<i>Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)</i>
2002 P 02.3495	<i>Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)</i>
2002 P 02.3640	<i>Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)</i>
2003 P 02.3764	<i>Sostegno agli svizzeri d'Argentina (N 21.3.03, Gysin Remo)</i>
2003 M 02.3401	<i>Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)</i>
2003 M 02.3418	<i>Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)</i>
2003 P 03.3103	<i>Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo liberale)</i>
2003 P 03.3269	<i>Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)</i>
2003 P 02.3167	<i>Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)</i>
2003 P 03.3541	<i>Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)</i>
2003 P 03.3522	<i>Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)</i>
2003 P 03.3470	<i>Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner)</i>
2003 P 03.3434	<i>Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)</i>
2003 P 03.3009	<i>Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)</i>
2004 M 03.3314	<i>Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)</i>
2004 M 03.3578	<i>Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)</i>
2004 P 04.3088	<i>Reintegrare le persone invece di escluderle e di versare loro rendite! (N 18.6.04, Gruppo socialista)</i>

- 2004 P 04.3098 *Rendita d'invalidità flessibile (S 2.6.04, Ory)*
- 2004 P 03.3008 *Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)*
- 2004 P 04.3234 *Rendita d'invalidità flessibile (N 8.10.04, Meyer Thérèse)*
- 2004 M 04.3091 *Indennità giornaliera al posto di una rendita (N 18.6.04, Gruppo socialista; S 15.12.04)*
- 2004 M 03.3438 *Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CS; N 6.12.04)*

Ufficio federale dell'assicurazione militare

- 2004 M 03.3346 *Assicurazione militare. Esecuzione (S 1.10.03, Stähelin, N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2004 2493)*
- 2004 P 04.3205 *Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 2004 P 04.3436 *Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025)*

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- 2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering)*
- 2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel)*
- 2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)*
- 2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz)*
- 2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical)*
- 2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger)*
- 2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck)*
- 2002 P 02.3189 *Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP (N 4.10.02, Kofmel)*
- 2003 P 03.3181 *Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089)*
- 2003 M 03.3004 *Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 M 03.3184 *Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 P 03.3185 *Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 P 03.3395 *Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin)*
- 2003 P 03.3518 *Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann)*
- 2004 M 04.3484 *Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04)*
- 2004 M 04.3506 *Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04)*
- 2004 P 04.3601 *Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin)*

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Daniöth)*
- 2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangarter)*
- 2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)*
- 2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden)*
- 2000 P 00.3463 *Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)*
- 2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller)*
- 2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden)*
- 2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly)*
- 2003 P 03.3182 *Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*

- 2003 P 03.3183 *Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*
- 2003 P 03.3282 *Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi)*
- 2004 P 04.3024 *Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer)*
- 2004 P 04.3502 *Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär)*
- 2004 P 04.3558 *Statuto dei ricercatori in scienze umane (N 17.12.04, Rossini)*

Consiglio dei Politecnici federali

- 2001 P 01.3000 *Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno.

Commissione federale delle case da gioco

2002 P 02.3196 *Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento (N 4.10.02, Menétrey-Savary)*

Ufficio federale di giustizia

- 1999 M 98.3529 *Collegamenti «online». Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione di gestione CS; N 21.12.99; proposta di stralcio FF 2003 1881)*
- 2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*
- 2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (S.a g.l.) (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00; proposta di stralcio FF 2002 2841)*
- 2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*
- 2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*
- 2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00 Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*
- 2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)*
- 2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici CS 99.067; N 5.10.00; proposta di stralcio FF 2003 1885)*
- 2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*
- 2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*
- 2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)*
- 2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*
- 2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*
- 2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*
- 2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori. (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*
- 2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*
- 2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*
- 2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*
- 2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CN 00.438)*
- 2001 P 01.3210 *Divieto di remunerazione per la raccolta delle firme (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*
- 2002 P 00.3674 *Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)*
- 2002 P 00.3445 *Pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a cpv. 1 CO) (N 20.3.02, Schwaab)*
- 2002 P 01.3736 *Certificazione numerica da parte della Confederazione (N 22.3.02, Strahm)*
- 2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)*
- 2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)*
- 2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*
- 2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*
- 2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*
- 2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2004 3995, punto 4)*
- 2002 P 01.3153 *Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2004 3995)*

2002 P 02.3142	<i>Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)</i>
2002 P 02.3086	<i>Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)</i>
2002 P 02.3045	<i>Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)</i>
2002 P 02.3149	<i>Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)</i>
2002 P 02.3239	<i>Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)</i>
2002 P 02.3489	<i>Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2004 3545, punto 6)</i>
2002 P 02.3532	<i>Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)</i>
2002 P 02.3524	<i>Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)</i>
2002 P 02.3474	<i>Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)</i>
2002 P 02.3475	<i>Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)</i>
2003 P 02.3413	<i>Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto (N 21.3.03, Egerszegi)</i>
2003 M 02.3470	<i>Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)</i>
2003 P 01.3523	<i>Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 4.6.03)</i>
2003 M 02.3323	<i>Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)</i>
2003 M 02.3479	<i>CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)</i>
2003 M 02.3246	<i>Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; 2.10.03)</i>
2003 M 02.3646	<i>Indipendenza degli uffici di revisione (N 4.6.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.405 (Minoranza Randegger); S 2.10.03; proposta di stralcio FF 2004 3545)</i>
2003 P 03.3344	<i>Misure di protezione per i "Whistleblowers" (S 2.10.03, Marty Dick)</i>
2003 P 03.3422	<i>Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.461 [Minoranza Leuthard])</i>
2003 M 01.3713	<i>Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)</i>
2003 P 03.3233	<i>Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli)</i>
2003 P 03.3266	<i>Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)</i>
2003 P 03.3489	<i>Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)</i>
2003 P 03.3580	<i>Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)</i>
2004 M 02.3035	<i>Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; 3.3.04)</i>
2004 M 03.3235	<i>Benessere del fanciullo e Convenzione dell'Aia (N 3.10.03, Leuthard; S 3.3.04)</i>
2004 M 03.3180	<i>Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)</i>
2004 M 03.3239	<i>Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04)</i>
2004 P 02.3085	<i>Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schliker)</i>
2004 P 02.3194	<i>Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)</i>
2004 M 03.3305	<i>Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04)</i>
2004 P 03.3233	<i>Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli); S 22.9.04)</i>
2004 P 04.3267	<i>Ditte di sicurezza private (S 22.9.04, Stähelin)</i>
2004 P 04.3367	<i>Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)</i>

Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206	<i>Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3603	<i>Legge sulle armi. Modifica (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)</i>
2001 M 00.3418	<i>Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)</i>
2001 P 01.3271	<i>Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)</i>
2001 P 01.3001	<i>Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)</i>

- 2002 P 01.3009 *Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)*
- 2002 M 01.3196 *Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)*
- 2002 M 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*
- 2002 P 02.3059 *Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento (N 21.6.02, Gruppo popolare- democratico)*
- 2002 P 02.3522 *Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)*
- 2002 P 02.3441 *Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)*
- 2003 P 02.3742 *Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)*
- 2003 P 03.3222 *Collaborazione tra i corpi di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)*
- 2003 P 03.3188 *Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 03.457)*
- 2003 M 02.3723 *Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)*
- 2003 P 03.3444 *Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)*
- 2004 P 03.3579 *Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)*

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

- 2000 P 00.3195 *Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 00.3039 *Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neiryneck; S 2.10.01; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2002 P 01.3405 *Sottomettere all'obbligo di impartire una formazione le aziende che hanno stranieri alle loro dipendenze (N 20.3.02, Strahm)*
- 2002 P 00.3054 *Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (N 20.3.02, Gruppo socialista)*
- 2002 P 00.3585 *Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera (N 20.3.02, Fetz)*
- 2002 P 01.3727 *Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera (N 22.3.02, Walker Felix)*
- 2002 P 02.3191 *Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est (N 4.10.02, Loepfe)*
- 2002 P 02.3263 *Integrazione di ricercatori stranieri (N 13.12.02, Neiryneck)*
- 2003 P 03.3111 *Fabbisogno di manodopera della Svizzera e nuovi membri dell'UE (N 20.6.03, Engelberger)*
- 2003 P 03.3276 *Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)*
- 2003 P 03.3327 *Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sui nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)*
- 2004 P 04.3664 *Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin)*
- 2004 P 04.3620 *Libera circolazione delle persone. Seguire l'andamento del mercato del lavoro (N 13.12.04, Commissione speciale Libera circolazione delle persone CN)*
- 2004 P 03.3573 *Provvedimenti contro la tratta di esseri umani in Svizzera (N 16.12.04, Commissione degli affari giuridici CN)*

Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno.

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

Nessuno.

Ufficio federale dei rifugiati

- 2000 P 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; proposta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale-radical; S 6.6.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; N 5.10.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)*
- 2001 P 01.3002 *Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301; proposta di stralcio FF 2002 3328)*

- 2003 P 03.3131 *Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon)*
- 2003 P 02.3521 *Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard)*
- 2003 P 02.3567 *Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Epinay)*
- 2003 P 03.3191 *Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS)*

Ufficio federale della proprietà intellettuale

- 1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*
- 2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*
- 2001 P 01.3401 *Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza DFGP/UFG*
- 2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*
- 2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*
- 2002 P 02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)*
- 2004 P 04.3164 *Protezione brevettuale in base al principio della reciprocità con l'UE e agevolazione delle importazioni parallele (N 18.6.04, Strahm)*
- 2004 P 04.3197 *Esaurimento del diritto dei brevetti. Reciprocità con l'Unione europea (S 7.6.04, Sommaruga Simonetta)*

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- 2000 P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*
- 2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*
- 2000 P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*
- 2000 P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*
- 2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*
- 2002 P 02.3279 *Potenzialità del settore dello sminamento per l'industria svizzera d'esportazione (N 4.10.02, Jossen)*
- 2002 P 02.3288 *Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)*
- 2003 P 02.3395 *Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)*
- 2003 P 03.3471 *Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)*
- 2004 P 04.3049 *Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)*
- 2004 P 04.3259 *Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)*

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

- 2002 P 02.3324 *Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)*
- 2002 P 02.3209 *Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)*

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2003 P 02.3717 *Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)*
 2004 P 04.3298 *Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.9.04, Schmid-Sutter Carlo)*

Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*
 2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFV*
 2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFV*
 2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*
 2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*
 2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*
 2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)*
 2002 P 02.3392 *Sorveglianza dei mercati finanziari (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
 2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02)*
 2003 P 03.3071 *SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*
 2003 P 03.3155 *Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)*
 2003 P 03.3464 *Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03, [Imhof]-Imfeld)*
 2003 P 03.3435 *Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*
 2003 P 03.3345 *Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)*
 2003 P 03.3348 *Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)*
 2004 P 03.3466 *Settori concernenti le unità GEMAP (N 19.3.04, [Müller Erich]-Hutter Markus)*
 2004 P 03.3546 *Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione come Ufficio-GEMAP (N 19.3.04, Pfister Theophil)*
 2004 P 02.3443 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo popolare democratico)*
 2004 P 02.3444 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione Democratica di Centro)*
 2004 P 02.3442 *Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo liberale-radical)*
 2004 P 02.3560 *Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo liberale-radical)*
 2004 P 04.3445 *Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo liberale-radical)*
 2004 P 04.3584 *Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)*
 2004 P 04.3542 *Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)*

Ufficio federale del personale

- 1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) – in precedenza DFF/CFA*
 2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche 99.023; S 14.6.00) – in precedenza DFF/CFA*
 2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*
 2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*
 2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*
 2003 P 02.3388 *Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)*
 2003 P 03.3436 *Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*

- 2004 P 03.3241 *Limitazione della cerchia dei beneficiari d'indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze CN; S 4.6.04)*
- 2004 P 04.3416 *Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)*

PUBLICA

Nessuno.

Amministrazione federale delle contribuzioni

- 1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*
- 2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)*
- 2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00)*
- 2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*
- 2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger)*
- 2000 P 99.3630 *Esonero dall'IVA per l'agricoltura (N 13.12.00, Kunz)*
- 2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*
- 2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*
- 2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*
- 2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*
- 2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)*
- 2002 P 01.3557 *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard)*
- 2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 5.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)*
- 2002 P 02.3120 *Regolamentazione fiscale delle opzioni di dipendenti «stock option» (S 5.6.02, Schweiger)*
- 2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*
- 2003 M 02.3638 *Rapida presentazione di un messaggio sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese (N 2.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 17.3.03)*
- 2003 P 02.3696 *Valore locativo al momento della cessazione di un'azienda agricola (N 21.3.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*
- 2003 P 02.3663 *IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)*
- 2003 P 02.3549 *Imposizione individuale. Rapporto (S 17.3.03, Lauri)*
- 2003 P 02.3650 *Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgele)*
- 2003 P 03.3087 *Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)*
- 2003 P 03.3313 *Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo democratico-cristiano)*
- 2003 P 03.3112 *Perennità delle imprese familiari (N 3.10.03, Fattebert)*
- 2003 P 03.3445 *Sgravio fiscale per le società di persone (N 19.12.03, Eggly)*
- 2004 P 03.3623 *Ridurre la massa cartacea dell'IVA (N 19.3.04, Triponez)*
- 2004 P 03.3565 *Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)*
- 2004 P 03.3433 *Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN [02.308] minoranza Berberat)*

Amministrazione federale delle dogane

- 2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)*
- 2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*
- 2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*
- 2004 P 04.3435 *Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)*

Regia federale degli alcool

Nessuno.

Ufficio federale dell'informatica

Nessuno.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 P 01.3622 *Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)*
- 2001 P 01.3515 *Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*
- 2003 P 03.3535 *Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)*
- 2004 M 04.3616 *Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)*

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 2001 P 00.3541 *Liberò passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)*
- 2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01 Gruppo Unione democratica di centro)*
- 2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)*
- 2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*
- 2003 P 02.3693 *Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)*
- 2003 P 03.3430 *Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi RS 03.035)*
- 2004 P 03.3437 *Ritornare sulla decisione del modello "Winterthur" (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 2004 P 03.3596 *Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)*
- 2004 P 04.3051 *Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)*

Controllo federale delle finanze

Nessuno.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

- 2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*
- 2003 P 03.3423 *Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Commissione della concorrenza

- 2000 P 00.3409 *Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione della gestione CN)*
- 2002 P 00.3407 *Attuazione della legge sul mercato interno. Diritto di ricorso della Commissione della concorrenza (N 5.6.01, Commissione della gestione CN; S 14.3.02)*

Ufficio del consumo

- 2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza DFE/Seco*

Segretariato di Stato dell'economia

- 1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*
- ¹ 1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*
- 1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*
- 2000 P 99.3433 *OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*
- 2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- 2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*
- 2000 P 00.3057 *Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)*
- 2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera 99.302)*
- 2000 P 00.3415 *Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*
- 2000 P 00.3229 *Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, Minoranza Leutenegger Oberholzer)*
- 2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3568 *Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credito privato (N 15.12.00, Schneider; proposta di stralcio FF 2004 5125)*
- 2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*
- 2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
- 2002 P 01.3362 *Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)*
- 2002 P 00.3323 *Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)*
- 2002 P 00.3325 *Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti (N 13.3.02, Weigelt)*
- 2002 P 01.3681 *Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
- 2002 P 01.3644 *Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- 2002 P 02.3171 *Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)*

¹ La M 96.3618 è stata per errore tolta di ruolo nel rapporto sulla gestione 2000. Dev'essere reintrodotta nell'elenco degli interventi non attuati (proposta del CS Forster in occasione della trattazione, il 4.6.03, del rapporto sulla gestione 2002 (ad 03.001/IV Rapporto complementare della CdG all'attenzione delle Camere federali).

2002 P 02.3190	<i>Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)</i>
2002 P 02.3073	<i>Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)</i>
2002 P 01.3067	<i>Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)</i>
2002 P 02.3629	<i>Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)</i>
2002 P 02.3473	<i>Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)</i>
2003 P 02.3731	<i>Lavoro domenicale. Rispetto della legge (N 21.3.03, Rennwald)</i>
2003 P 02.3753	<i>Accelerare la rielaborazione della politica regionale (N 21.3.03, Robbiani)</i>
2003 P 02.3698	<i>Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)</i>
2003 P 02.3702	<i>Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)</i>
2003 M 01.3089	<i>Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)</i>
2003 P 01.3089	<i>Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)</i>
2003 P 03.3053	<i>Riduzione dell'orario di lavoro. Proroga della durata massima dell'indennità (N 20.6.03, Berberat)</i>
2003 P 03.3140	<i>Il futuro delle regioni di montagna (N 20.6.03, Chevrier)</i>
2003 P 03.3136	<i>Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)</i>
2003 P 03.3217	<i>Promozione delle esportazioni. Principi etici (N 3.10.03, Donzé)</i>
2003 P 03.3153	<i>Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)</i>
2003 P 03.3015	<i>Finanziamento della nuova politica regionale (N 3.10.03, Gadiant)</i>
2003 P 03.3456	<i>Negoziati dell'OMC. Deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)</i>
2004 P 03.3635	<i>Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)</i>
2004 P 04.3001	<i>Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)</i>
2004 P 04.3199	<i>Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04. Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)</i>
2004 P 04.3390	<i>Principio "Cassis de Dijon" (N 8.10.04, Leuthard)</i>
2004 P 04.3434	<i>Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)</i>
2004 P 04.3574	<i>Sostenere la NPR sulla base di un bilancio della politica regionale attuale (S 16.12.04, Berset)</i>
2004 P 04.3647	<i>Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale Libera circolazione delle persone CN 04.067)</i>
2004 P 04.3648	<i>Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale Libera circolazione delle persone CN 04.067)</i>

Ufficio federale dell'agricoltura

1999 P 99.3119	<i>Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera (N 18.6.99 Kunz; proposta di stralcio FF 2002 4208)</i>
2001 P 01.3183	<i>Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)</i>
2002 P 02.3133	<i>Provvedimenti volti a migliorare i redditi nell'agricoltura (N 21.6.02, Walter Hansjörg)</i>
2002 P 02.3117	<i>Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)</i>
2002 P 02.3361	<i>Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)</i>
2002 P 01.3068	<i>Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)</i>
2002 P 01.3399	<i>Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)</i>
2003 P 02.3769	<i>Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga)</i>
2003 P 01.3762	<i>Mandato di prestazione per la valorizzazione della lana di pecora (N 4.6.03, Bigger)</i>
2003 P 01.3775	<i>Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini (N 4.6.03, Scherer)</i>
2003 P 00.3746	<i>Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)</i>
2003 P 03.3043	<i>Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03, Jenny)</i>
2003 P 03.3003	<i>Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)</i>

Ufficio federale di veterinaria

- 2001 P 00.3691 *Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter; proposta di stralcio FF 2003 580)*
- 2001 P 01.3078 *Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard; proposta di stralcio FF 2003 580)*
- 2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*
- 2003 P 02.3165 *Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)*

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

- 2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*
- 2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)*
- 2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*
- 2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)*
- 2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)*
- 2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*
- 2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*
- 2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)*
- 2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*
- 2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*
- 2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*
- 2002 P 02.3211 *Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2003 P 02.3627 *Scuole universitarie professionali e modello di Bologna. Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)*
- 2003 P 03.3186 *CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*
- 2003 P 03.3100 *Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)*
- 2003 M 02.3492 *La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)*
- 2004 P 03.3663 *Libere professioni. Rapporto (N 19.3.04, Cina)*

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno.

Ufficio federale delle abitazioni

- 2001 P 00.3684 *Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2002 P 02.3345 *Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)*
- 2003 P 02.3635 *Legge sulle abitazioni. Rispetto degli standard di costruzione Minergie (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*
- 2003 P 02.3636 *Promozione delle abitazioni. Passaggio dall'aiuto "alla pietra" a quello della persona (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*
- 2001 P 01.3472 *Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*
- 2002 P 02.3331 *Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza DATEC/UFCOM*
- 2003 P 02.3765 *Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)*
- 2004 P 03.3439 *È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)*

Ufficio federale dei trasporti

- 2000 P 00.3041 *Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)*
- 2000 P 00.3216 *Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3273 *Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)*
- 2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*
- 2001 P 00.3267 *NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)*
- 2001 P 99.3561 *Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 00.3725 *Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus) – in precedenza DATEC/USTRA*
- 2001 P 99.3458 *Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2001 P 01.3115 *Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*
- 2001 P 01.3238 *Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3345 *Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci su rotaia (N 5.10.01, Bezzola)*
- 2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1^a tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*
- 2002 P 01.3661 *Raccordo ferroviario dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 22.3.02, Fetz; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2002 P 01.3685 *Tracciato NFTA nel Cantone Uri. Urgente pianificazione della «variante dorsale lunga» o della «variante dorsale lunga aperta» (N 22.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 01.425; proposta di stralcio FF 2004 4259)*
- 2002 P 01.3710 *Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)*
- 2002 P 01.3749 *San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)*
- 2002 P 01.3709 *Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)*
- 2002 P 00.3558 *Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.03, Kurrus)*
- 2002 P 02.3217 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)*

- 2002 P 02.3633 *Per una politica generale dei trasporti efficace (N 11.12.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.040; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2002 P 02.3121 *Investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali ad alta velocità (S 18.6.02, David; N 11.12.02; proposta di stralcio FF 2004 3335)*
- 2003 M 01.3753 *Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)*
- 2003 P 02.3386 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)*
- 2003 P 03.3581 *Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026; proposta di stralcio FF 2004 4529)*
- 2003 P 03.3582 *FTP. Finanziamento delle spese successive (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.0589; proposta di stralcio FF 2004 4695)*
- 2003 P 03.3583 *Verifica complessiva della realizzazione dei progetti FTP (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.0589; proposta di stralcio FF 2004 4695)*

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza DATEC/UFAFP*
- 2000 P 00.3355 *Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)*
- 2001 P 01.3375 *Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)*
- 2002 P 02.3044 *Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)*
- 2002 P 02.3339 *Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)*
- 2002 P 02.3096 *Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)*
- 2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2003 P 01.3658 *Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3133 *Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3124 *Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus)*

Ufficio federale delle acque e della geologia

- 1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)*
- 2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*
- 2004 P 04.3460 *Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey)*

Ufficio federale dell'energia

- 2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*
- 2001 P 01.3424 *Ripresa dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2002 P 01.3787 *Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)*
- 2003 P 02.3704 *Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3414 *Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)*
- 2003 P 03.3279 *Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)*
- 2003 P 03.3532 *Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)*
- 2004 M 03.3059 *Approvvigionamento sicuro nel mercato dell'energia elettrica (S 16.6.03, Schweiger; N 18.3.04)*
- 2004 P 04.3283 *Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo ecologista)*

Ufficio federale delle strade

- 1999 P 99.3422 *Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)*
- 2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*

2000 M 00.3201	<i>Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)</i>
2000 M 00.3217	<i>Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 99.3238	<i>Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallerder)</i>
2000 P 99.3374	<i>Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)</i>
2000 P 99.3421	<i>Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)</i>
2000 P 00.3302	<i>Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)</i>
2000 P 00.3381	<i>Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)</i>
2000 P 00.3589	<i>Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)</i>
2001 P 99.3545	<i>Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)</i>
2001 P 00.3489	<i>Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)</i>
2001 P 01.3007	<i>Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)</i>
2001 P 01.3402	<i>Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)</i>
2001 P 01.3147	<i>Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)</i>
2001 P 01.3360	<i>Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)</i>
2001 P 01.3308	<i>Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)</i>
2001 P 01.3372	<i>I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)</i>
2001 P 01.3264	<i>Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)</i>
2001 P 01.3383	<i>Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)</i>
2001 P 01.3483	<i>Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)</i>
2002 P 01.3396	<i>Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)</i>
2002 P 01.3103	<i>Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)</i>
2002 P 01.3098	<i>Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)</i>
2002 P 01.3111	<i>Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)</i>
2002 P 01.3766	<i>Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)</i>
2002 P 01.3759	<i>Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)</i>
2002 P 01.3680	<i>Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)</i>
2002 P 02.3049	<i>Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)</i>
2002 P 02.3116	<i>Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)</i>
2002 P 02.3216	<i>Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)</i>
2002 P 01.3735	<i>Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)</i>
2003 P 02.3760	<i>Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebbrietà (N 21.3.03, Simoneschi)</i>
2003 P 02.3126	<i>Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)</i>
2003 P 02.3385	<i>Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)</i>
2003 P 03.3130	<i>Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)</i>
2003 P 02.3236	<i>Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)</i>
2003 P 01.3684	<i>Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)</i>
2003 P 03.3002	<i>Traffico pesante attraverso le Alpi. Misure contro il superamento dei limiti di peso massimi consentiti (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)</i>
2004 P 04.3249	<i>Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)</i>
2004 P 04.3404	<i>Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)</i>

- 2004 P 04.3315 *Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)*
- 2004 M 03.3587 *Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)*
- 2004 P 04.3516 *LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)*
- 2004 P 04.3512 *Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)*
- 2004 P 04.3472 *Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)*
- 2004 P 04.3496 *Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)*

Ufficio federale delle comunicazioni

- 2001 M 00.3393 *Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming) (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01; proposta di stralcio FF 2003 6883)*
- 2001 P 01.3429 *Assicurare agli Svizzeri all'estero la possibilità di informarsi sull'attualità del loro paese d'origine (S 11.12.01, Commissione delle istituzioni politiche CS; proposta di stralcio FF 2003 1400)*
- 2003 P 02.3488 *Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone audiolese (N 21.3.03, Joder)*
- 2004 M 03.3492 *Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)*
- 2004 P 04.3302 *Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)*

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2000 P 99.3570 *OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA». Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*
- 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*
- 2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*
- 2001 P 99.3560 *Costituzione di zone protette di ampie dimensioni (N 12.6.01, Grobet)*
- 2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3371 *Legge sul CO₂. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*
- 2001 P 01.3211 *Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)*
- 2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*
- 2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*
- 2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*
- 2002 P 01.3501 *Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)*
- 2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES*
- 2002 P 02.3354 *Basi legali per le riserve della biosfera in Svizzera (N 4.10.02, Lustenberger)*
- 2003 P 02.3744 *Accelerare il risanamento dei siti contaminati in ambiente urbano (N 21.3.03, Leutenegger Oberholzer)*
- 2003 M 02.3382 *Meno emissioni di CO₂ grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03)*
- 2003 P 03.3056 *Promozione di filtri per particolato diesel nel traffico stradale (N 20.6.03, Weigelt)*
- 2003 P 02.3393 *Strategia Lupo Svizzera (N 2.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3567)*
- 2003 P 03.3189 *Incentivazione dei carburanti diesel (S 16.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2003 P 03.3261 *Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)*
- 2004 P 03.3590 *Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2004 M 02.3005 *Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443)*

- 2004 M 03.3012 *Preso in considerazione dei pozzi di carbonio contemplati dal Protocollo di Kyoto (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.059)*
- 2004 M 04.3048 *Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Parchi naturali (S 15.6.04, Marty Dick; N 21.9.04)*
- 2004 P 04.3316 *CO2: colmare il divario rispetto agli obiettivi stabiliti (S 29.9.04, Stähelin)*
- 2004 P 04.3115 *Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)*

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 1995 P 94.3514 *Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza DATEC/SG*
- 2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*
- 2000 P 98.3197 *TTPCP: regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola) – in precedenza DATEC/SG*
- 2002 P 02.3128 *Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci (N 21.6.02, Kurrus) – in precedenza DATEC/UFT*
- 2002 P 02.3232 *Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva (N 4.10.02, Vollmer)*
- 2003 M 02.3218 *Alleggerimento del traffico d'agglomerato. Partecipazione della Confederazione (N 4.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.3.03)*
- 2003 P 02.3637 *Provvedimenti a seguito del vertice mondiale di Johannesburg del 2002 (N 21.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN [minoranza Brunner Toni]) – in precedenza DATEC/UFAFP*
- 2003 P 02.3733 *Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)*
- 2003 P 03.3228 *Cassoni mobili. Rimborso della TTPCP (N 3.10.03, Kurrus)*
- 2003 P 04.3135 *Priorità nelle infrastrutture di trasporto (S 15.6.04, Brändli)*
- 2004 M 04.3260 *Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04)*

Allegato 3: Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni

a) Raccomandazioni 2003

Le raccomandazioni non vengono tolte di ruolo, per cui quelle del Consiglio degli Stati che sono state trasmesse ed elencate l'anno scorso nella presente pubblicazione sono raggruppate separatamente.

2003 R 03.3516	<i>Pacchetto fiscale. Posizione del Consiglio federale (S 8.12.03, Leumann)</i>
2003 R 03.3347	<i>Statistica della ricettività turistica (S 1.10.03, Hess Hans)</i>
2003 R 03.3508	<i>Promuovere il rinvio della rendita AVS (S 4.12.03, Stähelin)</i>
2003 R 03.3240	<i>Accelerazione della procedura di ricorso nella LAMal (S 17.6.03, CSSS CS)</i>
2003 R 03.3244	<i>Istituzione di un'organizzazione efficace presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) (S 3.6.03, Commissione delle finanze CS 03.010)</i>
2003 R 03.3427	<i>Legge sull'agricoltura. Disposizioni transitorie (S 18.9.03, Commissione speciale CS 03.047)</i>
2003 R 03.3067	<i>Legno per l'Afghanistan (S 16.6.03, Hess Hans)</i>

b) Stato dell'esame delle raccomandazioni trasmesse nel 2004

Dipartimento federale degli affari esteri

2004 R 03.3575	<i>Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Ritiro della riserva all'articolo 5 (S 18.3.04, Commissione degli affari giuridici CS)</i>
----------------	---

Seguendo le raccomandazioni della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha deciso di ritirare la riserva della Svizzera all'articolo 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo in base alla quale era fatta salva la legislazione svizzera sull'autorità parentale. Dopo la corrispondente decisione del Consiglio degli Stati del 18 marzo 2004, il 23 marzo 2004 il Dipartimento federale degli affari esteri ha notificato la decisione di ritirare detta riserva al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro della riserva all'articolo 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo è divenuto effettivo l'8 aprile 2004 (RU 2004 3877).